MOTO PROPRIO
DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE
PAPA LEONE XII.
IN DATA DEI 5. OTTOBRE 1824.

SULLA RIFORMA
DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROCEDURA CIVILE
E
DELLE TASSE DEI GIUDIZJ

ESIBITO

NEGL' ATTI DEL FARINETTI SEGRETARIO DI CAMERA

IL GIORNO 30. DEL MESE ED ANNO SUDETTO.

ROMA

PRESSO VINCENZO POGGIOLI STAMPATORE CAMERALE.

LEO PP. XII.

MOTU-PROPRIO

Dopo le orribili calamità, che afflissero per molti anni lo Stato Ecclesiastico, tornato nel 1814. Pio VII. nostro Predecessore di gloriosa ricordanza al pieno possesso della Sovranità temporale, mise mano coraggiosamente all' innalzamento di un edifizio *di pubblica Amministrazione*, che nello stabilimento de' nuovi metodi, e nell' uniformità del sistema contribuisse alla felicità de' popoli, sanzionandolo col *Moto-proprio dei 6. Luglio* 1816. E non risparmiando nè spesa, nè cure, con altro *Moto-proprio dei 22. Novembre dell' anno appresso* 1817. pubblicò un *nuovo Codice di procedura civile* insieme col *Regolamento generale sulla tassa de' giudizj.*

Ma vide quel Pontefice nella sua somma perspicacia, che in opere di questa natura, non può giammai tutto prevedersi in principio, cosichè quelle nobili istituzioni coll' esperienza, e con i lumi, che sarebbero sopravvenuti, avrebbero potuto rettificarsi e migliorarsi; come se ne protestò espressamente nel *primo dei sudetti Moti-proprj*, e come fece conoscere col fatto negli anni successivi in tante provvidenze emanate per organo della Segreteria di Stato, le quali però distaccate dall' intero corpo delle disposizioni, e male interpretate, non hanno portato quei vantaggi, a cui si mirava per il bene della giustizia, e per la tranquillità dei Sudditi.

Era dunque necessità di ricomporre quel vasto edifizio, il che forse avrebbe fatto lo stesso nostro Antecessore, se fosse per altro tempo sopravvissuto. Quando piacque alla Divina Onnipotenza di chiamarci a succedergli, fu allora nel principio del nostro Pontificato, che tanto in voce, quanto in iscritto, ci furono presentati moltissimi reclami da ogni Ordine di persone, ed anche da quelli, che nelle loro querele non potevano nascondere delle mire secondarie, e di privato interesse; onde il sistema della pubblica Amministrazione, e della procedura, e delle tasse venisse interamente cambiato, o per lo meno modificato, ed emendato.

Ed accrescendosi ogni giorno, e da ogni Provincia de' nostri dominj le rappresentanze, persuasi Noi dall' altra parte, che in affare di tanta importanza si dovesse procedere colla più matura ponderazione, ci determinammo di destinare una *Commissione di Giu-*

reconsulti noti per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al Governo, i quali ci riferissero *in iscritto*, se nei primi *cinque titoli del Moto-proprio dei 6. Luglio* 1816., e così nella *procedura*, e *nelle tasse*, si contenessero disposizioni tali, che meritassero di esser cambiate, e riformate, proponendoci i metodi, e le providenze da sostituirvi.

Noi protestammo apertamente, che se per il più felice andamento della pubblica Amministrazione, e per il più regolare, e spedito corso della giustizia fosse dovuto caricarsi il nostro Erario di maggiori spese, non v'era sagrificio, a cui non l'avressimo volentieri assoggettato; ma se l'uno e l'altro avesse potuto ottenersi col maggior sollievo de' popoli, e col minor dispendio dell' Erario, questo era il più ardente de' Voti, che nelle attuali circostanze formavamo nel nostro cuore.

Animata da questi sentimenti la Commissione, dopo il travaglio di pochi mesi, ci ha presentato *la riforma* tanto del *Moto proprio 6. Luglio* 1816., quanto della *procedura*, e *delle tasse annesse*; lavori, che sottoposti da Noi all' esame di quei Cardinali di S. Chiesa, onde è composta la *Congregazione Consultiva*, sono stati accettati, e con i lumi loro anche migliorati.

Nel *nuovo piano*, alcune Delegazioni meno ample, sono state riunite all' altre più vicine, conservate però le une, e le altre nel rango, in cui erano prima: ai Tribunali Collegiali di prima istanza, sono stati surrogati de' Giudici singolari più acconci all' istruzione dei processi; ristretto il numero dei Giudici in alcuni Tribunali, altri tolti del tutto tanto nelle Delegazioni, quanto in Roma, ma eretto in Roma un Tribunale particolare di Commercio, di cui si era privi; cessano i così detti *Giudici supplenti*, la di cui istituzione potè sembrare opportuna nel sistema dei Tribunali Collegiali, ora poi nell' adottato piano di riforma diviene affatto superflua; facilitato immensamente il corso de' giudizj sia per la loro celerità, sia per il minor dispendio.

Alle Comunità, ed ai Consigli ampliate le facoltà; i Consigli meglio equilibrati tra li diversi ordini di persone; restituita alla Nobiltà quella distinzione, di cui gode in tutti gli Stati civilizzati; accordata finalmente ai proprietarj, oltre il suffragio nelle pubbliche deliberazioni, una più estesa, e più libera disposizione delle loro sostanze.

E ciò, che richiamava maggiormente la nostra vigilanza, e le nostre provvidenze, viene mantenuta nel suo pieno lustro, e vigore *la Giurisdizione Episcopale*, e restituita alla prerogativa, colla quale l' esercizio della medesima fu ampliato da Benedetto XIV. nostro Predecessore di felice ricordanza. Quindi con quella uniformità, che dee essere lo scopo principale di una savia Legisla-

zione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma più nobile, e più adattato al corso degli atti giudiziali, regoleranno tutti i giudizj tanto nelle Curie Laiche, quanto nelle Ecclesiastiche, tolto l'uso introdottosi, che nello Stato Pontificio le Cause Ecclesiastiche si agitassero in un linguaggio, e le Cause Laiche in un'altro, onde frequentemente in un medesimo Tribunale, ed in una medesima Adunanza si parlassero due diverse favelle. Che però volendo Noi, che queste disposizioni tutte abbiano l'assoluta, e totale esecuzione, DI NOSTRO MOTO-PROPRIO, E COLLA PIENEZZA DELLA NOSTRA SOVRANA POTESTA' ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue

RIFORMA
DEL SISTEMA
DELL'
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

TITOLO I.

Organizzazione Governativa

Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in tredici Delegazioni, oltre la Capitale, ed i Luoghi soggetti alla medesima.

I nomi delle Delegazioni sono i seguenti = Bologna = Ferrara = Ravenna = Forlì = Pesaro e Urbino = Macerata e Camerino = Fermo ed Ascoli = Spoleto e Rieti = Viterbo e Civitavecchia, = Ancona = Perugia = Frosinone con Pontecorvo = Benevento =

2. Le Delegazioni riunite di Macerata e Camerino, di Fermo ed Ascoli, di Spoleto e Rieti, di Viterbo e Civitavecchia saranno sempre contradistinte con ambedue i nomi, come finora è stata quella di Pesaro e Urbino. La Tabella da pubblicarsi in appresso designerà quelle variazioni, che si credesse conveniente di fare rispetto all'attuale demarcazione di ogni Delegazione, e di ogni Governo.

3. Avendo le Delegazioni riunite due Capoluoghi, in uno farà residenza il Delegato, e nell'altro, in cui non lascerà di dimorare per quel tempo, che crederà alle circostanze più opportuno, vi sarà un *Luogotenente* con le stesse facoltà dei Governatori distrettuali, esercibili nell'estensione e demarcazione, che hanno, o saranno per avere le dette riunite Delegazioni, secondo l'indicata Tabella da pubblicarsi.

4. Nelle Delegazioni, ove sia destinato un Cardinale, la Delegazione assume il titolo di *Legazione*, ed il Cardinale prende il titotolo, ed ha tutti gli onori di *Legato* con quelle speciali prerogative, che gli sono attribuite con le lettere in forma di Breve.

5. Le Delegazioni saranno suddivise in Governi di *primo*, e *secondo* ordine.

6. Il Delegato in ciascuna Delegazione esercita, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, ch'è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati tutti gli affari, che per ragione di materia spettano alle Potestà Ecclesiastiche, quelli, che riguardano l'ordine giudiziario civile quelli che spettano alla dire-

zione del pubblico Erario, e quelli che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì fossero attribuiti a speciali commissioni per il regolamento dell'acque.

7. Presso ogni Delegato vi saranno *due Assessori*, dei quali si prevalerà il Delegato per il disbrigo degli affari. I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto ciò, che non verrà ad essi specialmente attribuito nei *Titoli seguenti*.

8. Presso ogni Legato, o Delegato vi sarà una Congregazione *governativa*, composta del Gonfaloniere, e di due Anziani del Capo luogo. Nelle Delegazioni riunite la Congregazione sarà una sola, e risiederà, ove risiede il Delegato.

Questa Congregazione si adunerà presso il Legato, o Delegato ordinariamente due volte la settimana, nei giorni, che dai medesimi verranno stabiliti; e straordinariamente tutte le volte, che ve ne sarà il bisogno.

Il Voto del Gonfaloniere, e degli Anziani sarà *consultivo*. La risoluzione definitiva dipenderà dal Legato, o Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno. Il Legato, o Delegato nel rendere conto della risoluzione ai rispettivi Dicasterj di Roma dovrà trasmettere una copia della discussione uniforme al Registro.

Ogni Anno si procederà alla rinnovazione della Congregazione, nella quale rimarranno due Anziani restati nell' impiego a forma del successivo *Art.* 163.

9. Presso ciascun Delegato, e sotto i di lui ordini vi sarà un *Segretario Generale*, il quale non sia nativo, o domiciliato nella stessa Provincia.

10. I Luogotenenti delle Delegazioni riunite, i Governatori di *primo*, e *secondo* ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell' esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi d'urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, come nei *Titoli seguenti*.

11. Sarà in facoltà del Delegato di regolare la corrispondenza o direttamente con i respettivi Governatori, o pel canale de' Governatori di primo ordine in riguardo agli altri di secondo.

12. I Delegati dovranno essere Prelati, e non nativi della Delegazione, che governano.

13. Tutti, anche il *Segretario Generale*, saranno nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, Luogotenenti, Assessori, e Governatori di primo ordine si spedirà il Breve. Per tutti gli altri si spediranno le Lettere patenti.

14. I Governatori de' luoghi baronali tuttora esistenti, non potranno incominciar l' esercizio del loro officio, se non precederà l' approvazione della Segreteria di Stato.

15. I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori ad eseguire gli ordini, che loro perverranno dai Delegati, Luogotenenti, e Governatori di primo ordine.

16. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo.

17. Nel Distretto, e Comarca di Roma i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasterj della Capitale.

18. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia, e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo, rimangono nella loro integrità.

TITOLO II.

Organizzazione dei Tribunali Civili.

19. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni dei Delegati.

20. I Luogotenenti, ed i Governatori ne' luoghi delle respettive giurisdizioni saranno giudici competenti.

1.° Nelle cause, che in capitale non oltrepassano il valore di scudi *trecento*. Se la somma è indeterminata, e tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2.° Nelle cause di *sommarissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul fatto del possesso senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Giudice competente.

3.° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.

21. Nelle controversie, che non oltrepassano il valore degli Scudi *cinquanta* potrà procedersi in via *economica*, come attualmente si pratica.

Similmente in via economica si procederà nelle cause de' Cattedratici, Tasse di Ospedali, di Seminarj, e di altri Pubblici Stabilimenti, nelle cause di decime Ecclesiastiche, e di prestiti di Monte di Pietà, e Frumentarj per qualunque somma.

L' esecuzione di questi giudicati non potrà essere giammai ritardata dal ricorso in *devolutivo*, quale unicamente competerà al soccombente.

Tutti gli atti giudiziali relativi ai detti giudicati saranno esenti da ogni tassa di registro.

22. In tutti gli altri dovranno osservarsi le pratiche, e tasse, che saranno in vigore, ed avrà luogo il ricorso, ed appellazione in sospensivo, o devolutivo secondo l'indole de' giudizj.

23. Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno riputati competenti, che per la somma di *scudi dieci*. Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma, ne sarà Giudice competente il Governatore del luogo viciniore, che non sia baronale, sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.

24. Nel Capoluogo delle Delegazioni, ove il Delegato ha la sua stabile residenza, un'*Assessore* eserciterà la giurisdizione attribuita ai Luogotenenti, ed ai Governatori negli Articoli precedenti.

25. Cessano tutti i Tribunali Collegiali di prima istanza; e viene a ciascuno di essi in ogni Capoluogo surrogato un Giudice singolare col nome di *Pretore*, incaricato soltanto dell' amministrazione della giustizia nelle controversie civili in prima istanza per tutte le cause di un valore superiore agli *scudi trecento fino a qualunque somma.*

Nelle Delegazioni riunite, oltre il Pretore del Capoluogo, ove risiede il Delegato, vi sarà altro Pretore nella Città, o Capoluogo, ove risiederà il Luogotenente, colla giurisdizione estensiva a tutta la medesima Delegazione riunita.

26. Le Curie Ecclesiastiche, e loro Vicarj Generali, oltre il privativo esercizio di giurisdizione nelle materie di loro competenza, potranno anche giudicare nelle loro Diocesi per qualunque somma le Cause civili, e meramente laicali tra meri Laici, purchè le Parti vi consentano a forma della Costituzione di BENEDETTO XIV. *Romanæ Curiæ præstantiam* 21. Decembre 1744. §. 18. *Jurisdictionem vero.*'

27. Questa prerogativa per le cause, e materie laicali tra meri Laici, (oltre le materie di sua competenza, e di alimenti a forma del Chirografo Clementino) viene anche accordata al Tribunale del Vicariato di Roma colla stessa condizione *de consensu partium* a forma della citata *Costituzione Benedettina.*

28. Sarà questa giurisdizione esercitata dal Card. Vicario, e dai Prelati Vicegerente, e Luogotenente per mezzo ancora de' loro Uditori.

29. Il Tribunale dell' A. C. sarà composto di tre Giudici Prelati col titolo di Luogotenenti. Rimane soppressa in questo Tribunale la rappresentanza di Collegiale, e non vi saranno più gli Assessori. I tre Giudici Prelati giudicheranno singolarmente in prima istanza.

1.° Le cause della Capitale per qualunque somma, e valore.

2.° Le cause della Comarca superiori al valore di scudi *trecento.*

30. Il Tribunale di Campidoglio sarà composto di primo, e secondo Collaterale, e dell'Uditore del Senatore, i quali (soppressa ogni rappresentanza collegiale) eserciteranno singolarmente la lo-

ro giurisdizione trà meri laici abitanti, e cittadini di Roma per qualsivoglia somma.

31. In detto Tribunale di Campidoglio rimane soppresso l'officio del Capitano dell'appellazioni, e l'Assettamento rappresentante la piena Segnatura. Queste attribuzioni saranno esercitate dalla Segnatura di Giustizia.

32. Le cause giudicate in prima istanza dai sopra espressi Tribunali dell'A.C., Campidoglio, e Vicariato, saranno in grado di ricorso, o di appellazione, se di somma inferiore agli Scudi 825. portate dall'uno all'altro Giudice dello stesso Tribunale. E nel caso di difformità trà li due giudicati, saranno portate al terzo Giudice dello stesso Tribunale. In qualunque evento di ulteriore difformità dei giudicati le suddette cause saranno portate al Prelato Uditore della Camera.

Le cause di valore superiore, e fino a qualunque somma saranno deferite alla Rota.

33. Le cause giudicate dagli Ordinarj, e Vicarj Generali di tutto lo Stato in materia, e tra persone Ecclesiastiche in grado di ricorso, o di appellazione, ove abbia luogo (senza pregiudizio però del diritto legittimamente stabilito, e conservato delle Curie Arcivescovili) dovranno se del valore di ₰ 300. esser deferite ad altro Giudice Ecclesiastico nella stessa Diocesi, da destinarsi sempre dalla Segnatura, con semplice citazione quando si tratti di cause ordinarie; ed in caso di difformità tra i due giudicati, ad uno dei Luogotenenti dell' A. C.. Le stesse cause superiori alla detta somma, e fino agli ₰ 825. saranno similmente deferite ad uno dei Luogotenenti dell' A. C., ed alla Rota, se saranno di somma maggiore.

34. Le cause in grado di ricorso, o di appellazione dai giudicati de' Luogotenenti, Governatori, ed Assessori delle Delegazioni, saranno portate al Pretore giudice del Capoluogo, a cui saranno pure nello stesso grado deferite le cause in materia laica, e trà meri laici, giudicate dagli Ordinarj, e Vicarj Generali fino alla somma di Scudi 825.

Nella difformità tra questi due giudicati saranno portate ad uno dei Luogotenenti dell' A. C.

35. Le cause superiori al valore di sc. 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, dagli Ordinarj, e Vicarii Generali nelle stesse materie laiche, e tra laici, saranno portate al Tribunale della Rota.

36. Nelle Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì dai Giudicati dei Governatori, ed Assessori, e degli Ordinarj, e Vicarj Generali nelle materie laiche, e tra laici fino alla somma di Scudi 825. avrà luogo lo stesso ricorso, ed appellazione al Pretore del Capoluogo.

37. In tutto lo Stato Ecclesiastico vi saranno due soli Tribunali Collegiali di appellazione. Uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì. Altro in Roma, cioè la Rota, per tutto il resto dello Stato. Il Tribunale d'appellazione di Macerata rimane soppresso.

38. Il Tribunale d'appellazione di Bologna sarà composto di sei Giudici.

Questi giudicheranno singolarmente in seconda, o ulteriore istanza le cause inferiori al valore di Scudi 825. definite in prima istanza dai Pretori, e dagli Ordinarj, e Vicarj Generali nelle materie laiche, e tra laici delle quattro Delegazioni come sopra. In tutte le altre superiori alla somma di Scudi 825. fino a qualunque valore, il detto Tribunale di appellazione giudicherà collegialmente, e nel numero non minore di cinque Giudici. Il più anziano di Officio sarà il Presidente, che dovrà soltanto votare nei casi d'infermità, di legittima assenza, e ricusa di alcuno degli altri Giudici, intervenendo però sempre all' Udienza, per invigilare al buon' ordine del Tribunale.

39. Nel caso di difformità dei Giudicati del Tribunale d'appellazione di Bologna, da quei dei Tribunali di prima istanza, saranno le cause portate alla Rota, ove sarà pure in facoltà del Soccombente in prima istanza di appellare in luogo del Tribunale d'appellazione di Bologna.

40. La Rota sarà il Tribunale d'appellazione in Roma per tutte le cause superiori al valore di scudi 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, e dalle Curie Vescovili, ed Arcivescovili di tutte le Delegazioni dello Stato Ecclesiastico, eccettuate le Cause del detto valore in materia, e tra persone laiche delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì, le quali potranno deferirsi al Tribunale di Appello di Bologna. E conservando la Rota tutte le sue prerogative seguiterà a procedere con gli stessi metodi, e colle stesse forme, come ha sempre proceduto.

41. A sollecitare il corso, e la definizione delle cause in Rota, quante volte venga concessa la nuova Udienza da precedente contumaciale decisione, dovrà il rescritto essere concepito ne' termini seguenti = *Audiatur refectis expensis tum præsentis, tum præcedentis propositionis contumacialis.* = La liquidazione di tali spese sarà fatta dal Ponente con suo decreto, e mandato, e non ritarderà punto la riproposizione della Causa. Queste spese dovranno sempre pagarsi dal contumace senza speranza di ripeterle, qualunque vicenda abbia in appresso la causa.

42. Nella liquidazione di spese da farsi in seguito de' giudicati Rotali, il Ponente non potrà procedere alla sottoscrizione della Tassa, che previo accurato esame delle singole partite. E sarà ciò non

ostante permesso ai Litiganti gravarsi della suddetta liquidazione per mezzo d'istanza, che sarà in luogo dell'appellazione, e commissione = *Ab excessiva* = da rimettersi per semplice Memoriale all'esame, e definizione degl'i Uditori che hanno giudicato in merito. La risoluzione, e rescritto, che ne sarà emanato, non sarà soggetto a revisione.

43. Nelle Cause, che in Rota rimangono irresolute per parità di Voti, si dovrà in avvenire rescrivere colla formola = *Dabitur resolutio in prima post proximam cum iisdem Videntibus Quinto, et Sexto.* = E se in qualunque ulteriore proposizione si avrà pure parità di voti, di nuovo si dovrà rescrivere come sopra = *Videntibus Omnibus* = Nella nuova, o nuove proposizioni i Difensori senza il permesso di Monsig. Ponente non potranno distribuire più di un foglio di schiarimenti, essendo loro vietata qualunque Allegazione addizionale.

44. In tutti i giudizj tanto di materie laicali, quanto Ecclesiastiche, le due Sentenze conformi, ancorchè non consecutive, ed intermediate da sentenza difforme, formeranno la cosa giudicata.

45. Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Sarà composto di soli sette Prelati Votanti, che riuniti dovranno rendere ragione in tutte le cause. E' richiamato ad osservanza il segreto prescritto ai Votanti, e loro Uditori dalla Costituzione di Alessandro VII. = *Inter cæteras Apostolicæ* = E dovranno a tal effetto tanto i Prelati Votanti, che i loro Uditori nell'ingresso in officio, ed in ogni anno nella prima Segnatura, prestare il giuramento per l'osservanza del medesimo segreto.

46. Gli Uditori, ossiano Ajutanti di Studio dei Prelati Votanti, non potranno mai essere Procuratori in attuale esercizio di Foro.

47. Il Prelato Ponente della causa dopo averne fatta la relazione, non avrà, che il voto consultivo. Se alcuno de' Votanti per legittimo impedimento si astenesse d'intervenire, e di votare in causa, e per parità di voti non potesse nascere risoluzione, dovrà invitarsi il Card. Prefetto del Tribunale col solito rescritto = *Exquiratur votum Emi.* =

48. Apparterrà a questo Tribunale privativamente il diritto di accordare, o negare le appellazioni, circoscrivere, ossia annullare gli atti giudiziali, decreti, e sentenze di tutti i Tribunali dello Stato.

Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto di citazione, di giurisdizione, e di mandato, da esprimersi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura di rimettere in seguito della circoscrizione la causa allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell' A. C., o della Rota nelle rispettive loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che debbono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

Insorgendo questione di competenza dei Tribunali, il giudizio dipenderà dalla Segnatura.

49. Nel pieno Tribunale potranno in avvenire proporsi le cause soltanto superiori al valore, e somma di scudi *trecento*. E' vietato per qualsivoglia titolo di portarvi le inferiori. Queste saranno esaminate, e decise dal Prelato Uditore della Segnatura, e dal di lui decreto potrà ricorrersi al Prelato Decano del Tribunale, che rimane a tal effetto investito dell' opportune facoltà. Nel caso poi di difformità di detti decreti potrà ricorrersi al Card. Prefetto, dal di cui decreto non sarà luogo ad ulteriormente riclamare.

50. Nei giudicati conformi non sarà permesso il ricorso in Segnatura per sospendere l'esecuzione. Si potrà solo ricorrere in via di restituzione in intiero per ottenere una seconda revisione.

Competerà tal ricorso, quando anche il precedente giudicato di appellazione abbia avuto luogo in devolutivo.

Questa seconda revisione non dovrà però mai accordarsi dal Tribunale, se non che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per manifesta violazione della Legge.

51. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura accorderà la restituzione in intiero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

52. La revisione in grado di restituzione in intiero sarà commessa ai Tribunali dell'A. C., o della Rota secondo le qui appresso competenze.

Se la causa supererà il valore di scudi *cinquecento*, quale per questo solo oggetto si dichiara somma Rotale, dovrà essere giudicata, e decisa dal Tribunale della Rota = *Præviis duabus, Videntibus Omnibus Dominis* = Qualunque sia la sentenza, ch'emanerà, non sarà soggetta ad altra revisione, e soltanto potrà essere impugnata per titolo di una delle tre nullità. Se mai la Sentenza venisse circoscritta, la causa tornerà al Tribunale medesimo colle stesse regole.

Se poi il valore della causa non eccederà la somma di scudi *cinquecento*, sarà di competenza di uno dei Prelati Luogotenenti dell' A. C., il quale dopo reiterata discussione dovrà pronunziare la sua sentenza. Se sarà questa confermatoria della precedente cosa giudicata, non sarà luogo ad ulteriore riclamo, menochè nel caso di circoscrizione come sopra. Se fosse poi revocatoria della cosa giudicata dovrà la detta sentenza in grado d'appello devolversi ad altro Luogotenente dell' A. C., presso il quale avrà in qualunque evento il suo termine definitivo.

Quante volte la causa fosse già stata ventilata innanzi a tutti i Luogotenenti dell' A. C., dovrà in quarto grado deferirsi all' Uditore della Camera, che dovrà prenderne cognizione, e pronunziare colle stesse forme dei Luogotenenti.

53. Rimangono soppressi nelle Delegazioni tutti gli *Assessori Camerali*. Rimane similmente soppresso in Roma il Tribunale così detto *Collegiale Camerale*.

54. Nelle Delegazioni i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori, saranno giudici in prima istanza per tutte le cause riguardanti l'interesse della Camera Apostolica, non superiori al valore di scudi *trecento*.

55. Nelle stesse cause di Roma, e sua Comarca, come in tutte le altre superiori al valore di scudi *trecento* e fino a qualunque somma, saranno in prima istanza cumulativamente Giudici competenti gli Uditori del Camerlengato, e del Tesorierato.

56. Ad uno de' medesimi in grado di appellazione, se, e come potrà aver luogo, saranno deferiti i giudicati de'sopraddetti Luogotenenti, Governatori, ed Assessori. Nel caso di difformità il terzo giudice sarà l'altro dei suddetti Uditori.

57. Dalle sentenze in prima istanza proferite da uno degli Uditori fino alla somma di scudi 825. avrà luogo l'appello all' altro dei medesimi. Se questi giudicati fossero difformi, sarà la causa in terza istanza deferita al Prelato Decano della piena Camera.

Se il valore della causa sorpasserà gli Scudi 825., ne apparterrà la cognizione, e definizione al pieno Tribunale della Camera.

58. Sarà questo composto di soli sette Chierici compreso il Decano. Non sarà più diviso in Turni. Tutti premessa la prestazione del giuramento = *de secreto servando* = dovranno conoscere, e giudicare tutte le cause. E se per legittimo impedimento, o mancanza di alcuno, per parità di voti non nascesse risoluzione, nella Camera immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritture il Prelato Presidente della medesima, al quale in tal caso viene accordata la facoltà di dare il voto decisivo.

59. Il Tribunale della piena Camera dovrà egualmente, che la Rota riunirsi indeclinabilmente due volte la settimana, ed in tutti i giorni notati nella Tabella, ancorchè non vi fossero materie a discutersi, all' eccezzione delle Ferie Autunnali, e dell' altre consuete vacanze.

In questo Tribunale rimane conservata la sua particolare Segnatura.

60. Lo stesso Tribunale, non più diviso in Sezioni, ma riunito esaminerà e sindacherà i conti riguardanti gl' interessi della Camera Apostolica, astenendosi sempre dall'esame, e sindacazione sud-

detta quel Chierico di Camera, della di cui amministrazione si tratta.

61. Non vi saranno in appresso Giudici *commissarj*.

62. In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione di materia, o di persone tanto in Roma, che nello Stato.

63. Rimane soppresso il Tribunale dell' Agricoltura.

64. In materia contenziosa rimane soppressa la giurisdizione del Tribunale dell' Annona.

65. Le cause del Tribunale dell' Agricoltura saranno in avvenire deferite ai Tribunali, e giudici ordinarj, ed anche di Commercio secondo le respettive competenze.

Le cause di danni dati saranno deferite, e giudicate dai Collaterali di Campidoglio.

66. Le cause del Tribunale dell' Annona, ferma rimanendo presso il Prelato Prefetto della medesima la giurisdizione amministrativa, ed economica, saranno deferite ai Tribunali ordinarj anche Camerali, e di Commercio secondo le competenze.

67. Oltre le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia, e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici (dei quali si *è trattato* all' Art. 18.) sono mantenute le giurisdizioni.

1.° Della Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

2.° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione di Benedetto XIV.

3.° Del Tribunale della Dateria Apostolica.

4.° Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

5.° Dell' Uditore del Camerlengato negli affari riguardanti li mercati di Piazza Navona.

6.° Del Presidente della Grascia nei Mercati soggetti alla sua giurisdizione.

7.° Del Giudice de' mercenarj.

68. Il Giudice de' Mercenarj eserciterà la sua giurisdizione nelle controversie di mercedi campestri, caparre, anticipazioni, prestanze per causa di lavori tanto nelle vigne, orti, giardini di Roma, che nell'Agro Romano, limitatamente però alla somma di Scudi *venti* per ciascun ricorrente, in via economica senza formalità di giudizio, e senza che i suoi decreti siano soggetti a veruna tassa di Registro, e di Cancelleria.

Tutti i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori dello Stato, ne' rispettivi territorj, eserciteranno la medesima giurisdizione con le stesse facoltà del Giudice de' mercenarj.

Le cause dello stesso titolo di mercedi superiori però al valore di Scudi *venti* saranno deferite ai Tribunali di Commercio,

ove sono; diversamente ai Giudici, e Tribunali ordinarj in via esecutiva, e sommaria.

69. La rappresentanza di Tribunale di Commercio dovrà cessare nel Tribunale dell'A. C. Il Tribunale di Commercio sarà formato di tre Giudici assistiti da un Cancelliere. Dovranno giudicare collegialmente, e sarà in esso riunita la giurisdizione contenziosa dell' *Assessore delle Ripe*, che rimane soppressa.

70. Rimangono conservati nello Stato tutti i Tribunali di Commercio attualmente esistenti. Ove non esistono dovranno le controversie commerciali deferirsi al Tribunale di Bologna, quanto alle Delegazioni di Ravenna e di Forlì; al Tribunale di Ancona in quanto alle Marche, e Ducati di Urbino, e Pesaro, e di Camerino: le altre del resto dello Stato al Tribunale di Commercio di Roma, meno le cause di competenza del Tribunale di Commercio di Civitavecchia.

71. Dalle sentenze de' Tribunali di Commercio delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, l'appello se, e come potrà aver luogo, sarà per qualunque somma portato al Tribunale di appellazione in Bologna, quando al soccombente in prima istanza non fosse piaciuto di appellare direttamente in Rota; ma agitandosi la causa in Bologna, nel caso di difformità tra le due sentenze, saranno le cause portate in terza istanza al Tribunale della Rota.

Dalle Sentenze dei Tribunali dell'altre Delegazioni, e da quelle del Tribunale di Commercio di Roma l'appello, come sopra, avrà luogo al Tribunale della Rota.

72. Tanto la Rota, quanto tutti gli altri Tribunali nelle materie commerciali dovranno procedere con i metodi prescritti nel Regolamento provvisorio del 1. Giugno 1821.

73. Rimane conservata la giurisdizione del Tribunale temporaneo del Consolato di Sinigaglia per il tempo, e corso della Fiera secondo i vigenti Regolamenti.

74. Non sarà in avvenire permesso di ricorrere all' Uditore del Papa nelle materie giudiziali, meno che nei giudizj di competenza delle Sagre Congregazioni, e ne' casi di ricorso da una Grazia Sovrana; e le Cause giudiziali attualmente pendenti innanzi di esso s'intendono fin da ora devolute al Tribunale della Segnatura secondo le rispettive competenze.

75. La nomina dei Giudici in tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.

76. Non vi saranno più Giudici supplenti, ed aggiunti. Nel caso di mancanza, e d'impedimento d'alcuno de' Giudici i rispettivi Delegati potranno provvisoriamente nominare altro Soggetto per farne le veci.

77. Niuno però potrà essere Luogotenente, Governatore, Assessore, Giudice, quando non abbia almeno l'età di anni trenta compiti, che non sia laureato, che non provi l'esercizio già fatto nel Foro per lo spazio di cinque anni, e non giustifichi l'onestà de' natali, e la irreprensibilità della sua condotta.

Non potranno essere Luogotenenti, Assessori, e Giudici nelle Delegazioni quei, che sono nativi, o domiciliati nelle medesime; nè Governatori, i nativi, o domiciliati nei rispettivi Distretti, e Cantoni, ove debbano esercitare giurisdizione.

78. Gli atti di volontaria giurisdizione, cioè i decreti nei contratti delle donne, e minori, ed altri simili, s'interporranno nelle Delegazioni dai Delegati, e Pretori in tutta l'estensione delle rispettive Delegazioni come pure dai Luogotenenti, e Governatori nella circonferenza delle loro giurisdizioni cumulativamente agli Ordinarj, e Vicarj Generali nelle Diocesi rispettive.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione rimarrà presso i Giudici, che attualmente la esercitano.

79. Viene richiamato ad osservanza il privilegio della Legge Unica. *Cod. quando Imperator inter Pupillos et Viduas* =

Le Vedove, ed i Pupilli potranno adire in prima istanza, ed in grado d'Appello la Curia del Principe. Potranno anche avocare a detta Curia li giudizj altrove intentati.

Godranno dello stesso privilegio le persone miserabili, la di cui povertà rimanga provata dalle concordi testimoniali del Vescovo, e del Magistrato locale. Potranno in forza dello stesso privilegio le persone sopraindicate adire in linea di avocazione, il rispettivo Tribunale Vescovile, quale per altro adito non sarà più in facoltà loro di reclamare l'avocazione alla Curia del Principe.

Il privilegio suddetto relativamente alla Curia del Principe avrà luogo nelle cause soltanto superiori al valore, e somma di Scudi *Cento*.

I Gonfalonieri nelle rispettive Comunità, ed in Roma i Presidenti nei rispettivi Rioni, avranno le facoltà di comporre, e giudicare economicamente tutte le vertenze, che non oltrepassano la somma di scudi *cinque*, nella stessa maniera, che vengono giudicate, e composte dai due Capi dei Tribunali dell' A. C. e del Campidoglio.

TITOLO III.

Organizzazione dei Tribunali Criminali

80. La giurisdizione criminale sarà esercitata nel modo seguente.

Per maggiore speditezza nell' amministrazione di giustizia i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno, de-

tro i limiti de'rispettivi territorj, nei delitti *minori* punibili con pene pecuniarie, ed afflittive considerate equivalenti ad un'anno di opera inclusivamente.

Quando la condanna, sarà per un' intiero anno di opera, sarà luogo all' appellazione sospensiva.

Restano ferme le disposizioni prese nella Costituzione=*Post diuturnas*=rapporto ai Governatori, ch'esercitano la giurisdizione baronale.

Nel capo luogo di ciascuna Delegazione il Luogotenente, e rispettivamente l'Assessore destinato per le cause criminali, eserciterà, sotto la dipendenza del Delegato, la giurisdizione attribuita ai Governatori nei delitti minori.

81. Vi sarà inoltre un Tribunale criminale, che sarà composto di quattro Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, e di altro Giudice criminale da destinarsi. Ne apparterrà la nomina al Sovrano. I Pretori non potranno mai aver luogo nel Tribunale Criminale. Nelle Delegazioni riunite il Tribunale Criminale sarà uno solo per ambedue le Delegazioni, e risiederà, ove risiede il Delegato.

Nel caso di assenza, o legittimo impedimento di alcuno di detti Giudici, sarà in facoltà dei Delegati di destinare altro soggetto, per supplirne provvisoriamente le funzioni.

82. I Tribunali criminali, costituiti come sopra, giudicheranno in grado di appellazione, se avrà luogo, le cause giudicate dai Luogotenenti, Governatori, e dall' Assessore della respettiva Delegazione.

83. Nei delitti, per i quali è prescritta una pena maggiore di un' anno di opera, il giudizio apparterrà sempre al Tribunale Criminale.

84. Nelle condanne all' opera, e galera per qualunque tempo pronunciate per delitti non *infamanti* di sua natura, competerà sempre l' appellazione in sospensivo.

Nei delitti poi di sua natura *infamanti* l' appellazione competerà in sospensivo nei casi soltanto, ne' quali le condanne eccederanno l' opera, e galera per cinque anni, o uno almeno de'Giudici abbia votato per l'assoluzione, o pena minore. Se la condanna sia emanata a pieni voti, potrà aver luogo il solo devolutivo. A tal effetto nella sentenza dovrà specificarsi, quando vi sia l'unanimità dei voti.

85. Se le condanne saranno capitali, l'appellazione avrà sempre luogo in sospensivo.

86. Vi saranno in tutto lo Stato due Tribunali di appellazione per le cause criminali.

Uno in Bologna, cioè lo stesso Tribunale di Appellazione nelle Cause Civili per le quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì. Il Presidente del Tribunale dovrà sempre votare nelle cause criminali. Altro in Roma cioè la S. Consulta per tutto il resto dello Stato.

87. Vi saranno in ogni capoluogo delle Delegazioni due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale, e al Luogotenente, ove sia, sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale criminale della Delegazione.

I suddetti due Giudici processanti saranno all' occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei Governatori.

88. Si provvederà in appresso, non solo per il mensile congruo onorario di tutti i Giudici, ed impiegati nei Tribunali criminali, ma anche per i prodotti delle sportule, e dell' inquisizioni criminali.

89. Nei delitti commessi nei Paesi, che compongono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà il Giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori, a termini della loro competenza,

90. Nei delitti comuni, commessi nella Città di Roma, potrà *cumulativamente* procedersi tanto dal Tribunale del Governo, quanto dai Tribunali dell' A. C., e del Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.

91. Dalle sentenze pronunziate dai Tribunali suddetti saranno le cause deferite in grado d'appellazione, se avrà luogo come sopra, ad altro Tribunale di Roma a scelta del Reo, o Difensore de' poveri.

92. Nei delitti per contravvenzioni, e frodi commesse a danno dell' Erario, i Giudici competenti in prima istanza saranno i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali Criminali del Camerlengato, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne di detti Luogotenenti, Governatori, ed Assessori in devolutivo soltanto, quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di scudi 150. compreso il valore della cosa caduta in *commissum*, e della multa, e non porti pena afflittiva. Nel caso poi, che la condanna ecceda la somma di scudi 150. nella maniera espressa di sopra, o porti pena afflittiva, competerà l'appellazione in sospensivo.

93. Con le precedenti disposizioni non s' intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della S. Inquisizione, della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, del Cardinal Decano per Ostia, e Velletri, del Prefetto de'Palazzi Apostolici, e del Tribunale Militare tra i militari; le quali giurisdizioni in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato.

94. I Tribunali Ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma, proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sopra le persone soggette al Foro Ecclesiastico, e per i delitti di pro-

pria competenza, abolita però qualunque cumulativa, che potessero avere esercitato in passato tanto in prima istanza, quanto in appello per qualsivoglia titolo, e privilegio.

95. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persona, o per ragione di materie) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione, quelli che presiederanno all'amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorchè si tratti di contravenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinarj, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dall' ordinanze medesime.

96. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' Rei d' officio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun Capoluogo approvati dal Delegato.

97. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale, che sarà parimente scelto dal Sovrano.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

98. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per la giustizia punitiva, si procederà coll' istruzioni già date, o che si proseguiranno a dare ai Delegati.

99. Fino alla pubblicazione di nuova Legislazione criminale si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.

100. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, ambedue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un'anno di opera.

101. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all' arbitrio dei Giudici, e Tribunali, sono abolite in quanto riguardino l'esasperamento, e l'accrescimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altre Leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio dei Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un'anno di opera, e solo rimarrà ai Giusdicenti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione della nuova Legislazione criminale.

102. Finchè non sarà pubblicato un nuovo metodo d'istruzione, o sia procedura criminale, nella formazione dei processi si osser-

veranno le regole, che sono attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgaranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

103. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente Articolo.

104. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto de'Testimonj, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

105. In tutto ciò, che riguarda la persona degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti; e rispetto all'estrazione degl' Inquisiti dagli Asili Sagri saranno osservate le forme Canoniche a norma dell' istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno di dare in appresso.

TITOLO IV.

Disposizioni Legislative.

106. Tutte le leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per una intera Provincia, o per un particolare Distretto rispettivamente sono abolite, a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla coltura del Territorio, al corso dell' acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, o altri simili oggetti rurali.

107. In tutte le parti dello Stato in materia di successioni avranno luogo le seguenti disposizioni.

108. Nella linea diretta discendentale i figli maschi, o altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dall'eredità intestata del Padre, dell'Avo, o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali, o prossimiori in grado.

109. Nella linea diretta ascendentale, allorchè si tratterà di succedere nell' eredità intestata del figlio, nipote, o altro discendente maschio di maschio, il Padre, l'Avo paterno, o altro ascendente maschio, ed agnato escluderà le ascendenti femmine ancorchè prossimiori in grado. Alla sola Madre rimane preservata la luttuosa successione del figlio a preferenza dell'Avo, o altro Ascendente più rimoto, e la consuccessione in concorso dei fra-

telli, o germani, o consanguinei del defonto, facendo la divisione a termini del comun diritto.

110. Nell'eredità dei collaterali maschi le femmine coi loro figli, e discendenti dell'uno, e dell'altro sesso, quantunque in eguale, o in più prossimo grado saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defonto fino al *terzo* grado della *computazione civile* inclusivamente.

Se peraltro saranno innutte, o prive di dote *congrua*, la quale non possino conseguire altronde, dovranno riceverla in sussidio dalle persone, per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni, a cui sarebbero succedute ab intestato.

Ciò, che si prescrive per la dote nel suddetto caso, avrà anche luogo per gli alimenti corrispondenti, durante il tempo, che rimarranno innutte.

111. Saranno pure escluse da ogni consuccessione in concorso de'maschi, ed agnati contemplati nell'Articolo precedente, le avole, proavole, ed altre ascendenti femmine di ambedue i lati, come ancora gli ascendenti maschi del defonto per lato materno, salva però la legittima, semprechè sia loro dovuta per disposizione di ragione, la quale in tal caso sarà la terza della terza parte dell' intiera eredità.

112. In tutti gli altri casi fuori di quelli espressi negli Art. 107. 108. 109. 110. 111. succederanno i maschi, e le femmine, gli agnati, e i cognati senza distinzione nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

113. Tra gli agnati invitati alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto comune rispetto alle prerogative dei gradi, ed ai diritti di rappresentazione.

114. La esclusione delle femmine, e dei cognati non avrà mai luogo nell'eredità intestata di femine tanto nella linea diretta discendentale, che nell'ascendentale, e collaterale.

115. In niun caso la figlia, o altra discendente sarà esclusa dall'eredità intestata del padre, dell'avo, o altro ascendente morto senza figli, o discendenti maschi, ed agnati.

116. Le figlie, o nipoti, che si troveranno già collocate in matrimonio al tempo della morte del padre, o dell'avo paterno con una dote *congrua* dai medesimi a loro costituita in vita, null'altro potranno pretendere sulla di loro eredità o testata, o intestata.

Si avrà sempre per congrua la dote, quando con essa la femmina sarà stata collocata in matrimonio con persona di pari condizione.

117. Le figlie, o nipoti, ovvero altre discendenti escluse per l'esistenza de'maschi agnati, avranno diritto a conseguire una dote congrua, tanto se sono innutte, quanto se sono collocate in matrimonio senza dote.

E quelle, che avranno ricevuto una dote, ma non congrua dovranno farne l'imputazione, per conseguirne il supplemento fino alla dote congrua.

118. Li fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allorquando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano all'età di anni 25. compiti senza essere collocate.

In questo secondo caso sarà a carico dei fratelli l'interporre l'officio del Giudice, acciò la dote sia investita, e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

119. Nel tempo intermedio dovranno essere alimentate e mantenute dai fratelli nella casa comune, se convivono insieme, o presso uno di essi a spese comuni, se vivono separati.

120. Passata l'età di anni 25. senza che sieno collocate, rimarrà in loro facoltà o di obbligare li fratelli a consegnare loro la dote a norma degli Articoli 117. e 118. (nel qual caso cesseranno gli alimenti) o di continuare a ricevere questi, nel qual caso non avrà luogo la consegna della dote.

121. Potranno bensì le femmine nubili, o i loro tutori, e curatori astringere in ogni tempo i fratelli, o altri collaterali escludenti a liquidare la quantità della dote dovuta alle dette femmine, e ad assegnare li fondi, sopra i quali dovranno conseguirla.

122. Per la sicurezza, e conservazione della dote dovuta dai fratelli, o altri, in concorso de'quali le femmine sono escluse, competerà alle medesime la ipoteca nei termini stabiliti nel Regolamento ipotecario.

123. Nel caso, in cui restano escluse le figlie di un fratello predefonto, dovranno le medesime conseguire una dote congrua sopra l'asse dell'Avo, od altro ascendente paterno, quando però non possano conseguire tale dote dal patrimonio dell'estinto loro Genitore.

124. La dote dovuta alle figlie, o altre femmine discendenti, passerà ai loro eredi legittimi, se muojano senza testamento, e potranno disporne liberamente per atto qualunque di ultima volontà nel solo caso, che giunte sieno agli anni 25. compiti; tempo in cui si fa luogo per esse alla tradizione della dote a forma dell'*Art.* 118.

125. Potranno i fratelli, o altri preferiti come sopra nella successione, essere astretti a dare i dovuti alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in denaro, quando concorra un ragionevole motivo.

Questi alimenti potranno essere tassati in una somma, che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio del Giudice, dal quale dipenderà anche la destinazione del luogo, e delle persone, presso le quali dovranno decentemente (in tal caso) collocarsi.

126. Trovandosi superstite la madre, o l'ava paterna rimaste in istato vedovile, le figlie, o le nepoti saranno collocate presso la madre non passata alle seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste convivano coi maschi eredi, sia che vivano separate, nel qual caso dovranno dai detti eredi somministrarsi gli alimenti in denaro nel modo prescritto all' Art. 125.

127. In tutti i casi, in cui la legittima è dovuta ab intestato per disposizione del dritto comune all' avole, o agli ascendenti del defonto per lato materno, questa si dovrà egualmente sull' eredità testate nella seguente maniera.

Si limiterà al terzo del terzo dell' intiera eredità, se gli eredi scritti nel testamento saranno i fratelli, e le sorelle del Testatore, o i rispettivi figli delle medesime persone.

Sarà il terzo di tutto l'asse, qualora siano istituite eredi persone diverse.

Nel caso, che l'eredità sia lasciata in parte ai fratelli, e sorelle, ovvero ai loro figli, ed in parte ad altre persone, sarà il terzo del terzo rispetto alle porzioni delle persone nominate in primo luogo, ed il terzo dell'intiero rispetto alle altre.

128. I figli, ed altri discendenti avranno diritto alla legittima nella successione testata della madre, o altra ascendente a termini del diritto comune.

129. Saranno validi i testamenti, ed altri atti di ultima volontà tanto secondo le prescrizioni del diritto civile, quanto secondo la forma del diritto Canonico nel Capitolo *Cum esses.* = osservate per questi le istruzioni di Benedetto XIV. nella sua istituzione Ecclesiastica 105. che incomincia = *Quamvis consentaneum* = Saranno egualmente valide tutte le disposizioni ordinate a forma del Capitolo *Relatum*.

130. I testamenti fatti nelle forme prescritte sotto l'estinto Governo avranno la loro esecuzione, se sia seguita la morte del testatore durante lo stesso Governo. Se la morte sia seguita in appresso, i testamenti così detti *olografi*, e mancanti di ogni solennità estrinseca, che erano ammessi da quella Legislazione, avranno effetto soltanto, quando resti provata la incapacità del testatore di rinnovarli nelle forme solenni prima della morte. Gli altri testamenti fatti colle solennità prescritte, e vigenti in tal epoca avranno la loro esecuzione, se non si trovino revocati dal testatore sopravissuto con altre disposizioni fatte nelle forme indicate nel precedente Articolo.

131 Le donazioni irrevocabili tra vivi, o universali o particolari, ch'eccedono il valore di scudi 500. romani, non saranno valide, se non saranno fatte per istromento pubblico, ed insinuate nelle solite forme.

132. Nè il giuramento, nè altro titolo qualunque potrà convalidarle, qualora siano fatte per atto privato, o manchino dell' insinuazione. Il giuramento si presumerà estorto per forza, o per timore.

133. Dall' obbligo dell' insinuazione non si escludono le donazioni fatte a contemplazione di certo, e determinato matrimonio.

134. Niun contratto, e obbligazione dei minori, e delle donne ancorchè maggiori, sarà valida senza l'intervento, ed il consenso dei più prossimi parenti, o del curatore da deputarsi in mancanza, o in assenza dei medesimi, e senza che intervenga il decreto del Giudice da interporsi secondo la forma prescritta dalla Costituzione di Benedetto XIV.

Sono eccettuati i soli contratti dei minori, e delle donne, ch' esercitino attualmente la mercatura, qualora riguardino gli oggetti del loro commercio.

Nè il giuramento, che si presumerà estorto, nè qualunque causa espressa renderà validi i contratti stipolati dai minori, e dalle donne senza l'intervento delle solennità di sopra prescritte.

135. L'età minore è fissata fino all' *anno ventunesimo* compito.

136. *L'abolizione* dei vincoli di fidecommisso, primogenitura, e di altre simili sostituzioni già confermata *definitivamente*, e generalmente, attesa la maggior diuturnità di tempo, ed altre circostanze, nelle Provincie dello Stato comprese nell' Editto dei 5. *Luglio* 1815. e lasciate *in sospeso* nell' Editto emanato in Roma dal Delegato Pontificio in data dei 13. Maggio 1814. relativamente all' altre Provincie *precedentemente tornate al dominio della S. Sede*, è mantenuta anche in queste Provincie con le dichiarazioni però, e modificazioni espresse nel seguente Articolo.

137. Coerentemente alla disposizione dell' Art. 131. del *Moto-Proprio del 6. Luglio* 1816. continueranno a rimanere sciolti nelle suddette provincie precedentemente ricuperate da ogni vincolo di fidecommisso, e di sostituzione i beni di qualunque specie *alienati* preso il nome di *alienazione* nel suo largo *significato* comprensivo anche dell' Ipoteche, e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, o misto dopo l'abolizione seguita dei fidecommissi, come pure continueranno a rimanere liberi, e prosciolti da ogni vincolo i beni, che da quell'epoca fino al giorno della pubblicazione di detto Moto-Proprio si fossero deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati, accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testata, o intestata.

138. Continuerà a rimanere in vigore nelle Provincie individuate nel precedente Articolo il vincolo del fidecommisso in quei beni stabili, che non avessero sofferto dopo le leggi abolitive dei Fide-

commissi fino alla pubblicazione del sudetto Moto-Proprio veruna delle mutazioni enunciate nell' Articolo precedente.

139. La durazione dei fidecommissi conservati nel precedente Articolo non avrà luogo, che negli immobili complessivamente ascendenti ad un valore al di sopra degli Scudi Quindicimila, e con altre prescrizioni, che verranno in appresso ordinate per la creazione dei fidecommissi nuovi.

140. Sarà permessa in avvenire in tutto lo Stato la creazione di nuovi fidecommissi con *osservare però le regole prescritte nei seguenti Articoli.*

141. Non potrà istituirsi verun fidecommisso dividuo, o individuo di qualunque natura, e forma esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione fidecommissaria, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli, sù i quali possano aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario, o già esistenti in patrimonio, o da acquistarsi per tale effetto anche dopo la morte del Fedecomittente, e secondo la sua volontà.

142. Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture, e di altri oggetti di arti, come ancora le raccolte di monumenti, e di altri oggetti di antichità, quelli d'istoria naturale, d'istromenti, e macchine di fisica, di astronomia, di anotomia, le biblioteche, ed altre simili collezioni di arti liberali, e di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra gli stabili, assoggettarsi all'obbligo della conservazione, e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del Cardinal Camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla semprechè (previo l'esame da commettersi a persone intendenti) consti del pregio, e della rarità di sì fatte collezioni, e con quelle cautele, e prescrizioni anche penali, che crederà opportuno di ordinare, per assicurarne la identità, e la inalienabilità durante il vincolo del fidecommisso, a cui saranno assoggettate.

143. Le disposizioni, con cui saranno istituiti i fidecommissi, ed ordinate le sostituzioni, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei fondi stabili, sù quali sono imposti, e del loro valore.

Se però il fidecommisso sarà universale, ed in conseguenza comprensivo di tutti gl'immobili, nell'atto della creazione, non sarà necessaria questa specifica designazione, la quale dovrà supplirsi dall'erede coll'iscrizione ordinata nel successivo *Articolo* 146.

144. I Fidecommissi, e Primogeniture potranno in avvenire istituirsi sopra gl'Immobili di qualunque valore o già esistenti, o da acquistarsi come sopra.

Potranno egualmente istituirsi sopra i fondi soggetti ad enfiteusi perpetue, e transitorie *ad quoscumque.*

145. Il progresso, e la durazione dei fidecommissi contempla-

ti, e conservati cogli Art. 132. 133. del *Moto-Proprio dei* 6. *Luglio* 1816., e de' quali si è confermata la conservazione cogli Articoli precedenti 138. e 139., sarà quella stabilita dai loro Istitutori nelle rispettive disposizioni.

La durata dei fidecommissi, e Primogeniture da istituirsi, come sopra si è disposto, non avrà altro limite, che quello prescritto dalla libera volontà dei loro Istitutori.

146. I primi chiamati avranno l'obbligo dentro il termine di due Mesi, se saranno presenti nello Stato, e di quattro, se saranno assenti (computabili dal giorno della deferita successione) di fare iscrivere nei rispettivi offizj delle Ipoteche, i fondi vincolati nelle forme, che sono indicate dal Regolamento Ipotecario; e non adempiendo a questo obbligo nel termine prescritto incorreranno nelle pene di privazione dei frutti, ed anche dell' intera successione nella maniera, che viene più individualmente dichiarata nel predetto Regolamento.

147. Le ipoteche convenzionali generali, o espresse, ed esplicite, o implicite, e contenute nel così detto obbligo camerale, ed in quello denominato di guarentigia, od in altre simili formole, e clausole, non saranno riputate di alcun' effetto, e valore in ordine all'iscrizioni ipotecarie, al quale oggetto, ed a tutte le conseguenze del regime ipotecario, si avranno come nulle, e non apposte.

148. In tutti i luoghi dello Stato, ove esistono i Baroni, sono, e s'intendono soppressi, ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i Vassalli alla prestazione di qualunque servizio personale; tutti quelli di successione ereditaria riservata ai medesimi Baroni sotto qualunque denominazione; tutte l' esenzioni dal pagamento de' dazj comunitativi dovuti dai medesimi, e loro Ministri, Affittuarj, Coloni, ed altri, nei quali sono trasmesse le loro ragioni; tutte l'esazioni de'Dazj da essi pretesi; tutte le privative di forni, macelli, ed altri simili proventi, ad eccezione del caso, in cui le Comunità si prevalgano della facoltà loro accordata di rinnovare la privativa per un' anno, nel qual caso sarà in facoltà dei Baroni, di riassumerla per lo stesso tempo; in fine tutte le semplici regalie, dovunque tali gravezze si trovino stabilite, e qualunque ne sia il titolo, e l' osservanza, senza che si possa dai Baroni pretendere alcun compenso per tali abolizioni.

149. I diritti di pascere, di far legna, di esiggere risposte su i terreni esistenti nel territorio, come pure le privative di molini di grano, e di oliva, e di somiglianti edifizj, limitatamente però alla proibizione di nuove costruzioni de' medesimi, come pure tutti i diritti reali in genere, il godimento de' quali può essere comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale, saranno come proprietà private, ed allodiali conservate secondo le disposizioni di ragione.

150. Sono soppresse, ed abolite tutte le riserve di caccia, e di pesca nei fondi non proprj, e lo sono pure nei fondi proprj, che non siano muniti di muro, siepe, staccionata, o altro riparo. Muniti però, e recinti che siano come sopra, e similmente nei terreni già preparati, e che si preparano per la coltura, molto più nei seminati, ed ove siano frutti pendenti, a niuno sarà permesso di entrarvi per causa, e col pretesto di caccia.

Potranno ancora i proprietarj dei fondi di tratto in tratto mettere dei segni, che indichino la riserva con tabelle scritte a caratteri visibili, e dippiù se vorranno tenere una, o più guardie, ne faranno istanza al Governo, che le accorderà coll'uniforme militare del Sovrano, e che essi manterranno a loro spese, restando proibita ogni altra specie di guardiani.

Sotto la stessa soppressione, ed abolizione si dichiarano ancora compresi tutti i privilegj, e le privative di cave, e miniere nei terreni altrui senza allegazione della espressa, e speciale concessione Sovrana, non dovendosi avere alcun riguardo all'espressioni generali contenute nella investitura, ed in altre carte di simil natura, nè alle consuetudini.

TITOLO V.

Organizzazione delle Comunità

151. I limiti delle Comunità colle rispettive aggregazioni dei luoghi, che le compongono, saranno quegli stessi della demarcazione attuale dello Stato Ecclesiastico, salve le variazioni, che si credesse conveniente di fare nella Tabella da pubblicarsi in appresso.

152. L'Amministrazione delle singole Comunità sarà in tutto uniforme, e regolata nella stessa maniera. I Governatori non avranno altre attribuzioni a questo riguardo, fuori di quelle espresse nel presente Titolo.

153. In ogni Comunità vi sarà un *Consiglio* per deliberare sugli affari d'interesse comune, ed una *Magistratura* per l'andamento dell'amministrazione comunitativa.

154. Il Consiglio di ciascheduna Comunità esistente nel Capoluogo delle Delegazioni sarà composto di *quarantotto* Consiglieri; e dello *stesso numero* sarà il Consiglio del Capoluogo delle Delegazioni riunite. Quello delle Comunità, ove risiedono i Governatori di primo ordine sarà di *trentasei*, quello delle Comunità, ove risiedono i Governatori di secondo ordine sarà di *ventiquattro*. In quelle però, che frà quest' ultime avranno una popolazione di sole mille anime, o minore, il Consiglio sarà composto di diecìotto Individui.

155. I Consigli di ogni Comunità dovranno essere composti di

due classi di persone di numero eguale. La prima di Patrizj, o Nobili, ove sono, oppure di Famiglie più distinte, la seconda di Cittadini; e l'esercizio dell' agricoltura sia nei terreni proprj, sia in quelli presi in affitto, non renderà alcuno incapace dell' aggregazione al Consiglio.

156. Quei, che possiedono nel territorio delle Comunità, e così anche i Baroni possidenti nel medesimo territorio, quantunque abbiano rinunciato ai diritti feudali, potranno essere eletti a Consiglieri, ancorchè non vi abbiano il loro domicilio, facendosi rappresentare da un procuratore speciale, che non sia però Consigliere, e che sia approvato dal Delegato nelle Delegazioni, e dai Governatori distrettuali nella Comarca. Dovranno però tutti i Consiglieri avere l'età di 24. anni compiti, essere di buoni costumi, e condotta commendata.

157. Non potranno essere ammessi in Consiglio padre e figlio, non avo, e nipote *ex filio*, non due fratelli, non suocero, e genero, ancorchè queste persone non vivano in comune.

158 La qualità di Consigliere sarà ereditaria, purchè si verifichino i requisiti a termini dell' Art. 156.

159. La Consulta formerà le Note dei nuovi Consiglieri coerentemente alle disposizioni precedenti, e la loro nomina per la prima volta apparterrà interamente al Sovrano.

Estinguendosi successivamente le famiglie, che avevano i Consiglieri, l'elezione dei nuovi Consiglieri si farà nei Consigli medesimi a pluralità di voti, riservata l'approvazione al Delegato, il quale non potrà negarla, se non adducendo una delle cause dell'incapacità dell'eletto a termini degli *Articoli* 156. e 157.

160. Nei Consigli dovranno aver luogo li Deputati del Clero secondo il solito.

161. La Magistratura sarà composta di un Capo, che avrà il titolo di *Gonfaloniere* e di sei Individui nelle Comunità, che sono Capoluogo delle Delegazioni ancorchè riunite; di quattro per quelle, che hanno un Governatore di primo ordine, e di due per l'altre. A questi Individui, che col Gonfaloniere formeranno la Magistratura, sarà dato il nome di *Anziani*.

Nei luoghi appodiati vi sarà un *Sindaco* dipendente dalla Magistratura della Comunità principale, con la quale terrà la corrispondenza per tutti i bisogni, che possano occorrere relativamente all' amministrazione.

162. I Consigli Comunitativi appena istallati dovranno procedere all' elezione del Gonfaloniere, degli Anziani, e dei Sindachi, i quali tutti saranno approvati dalli Delegati nelle Delegazioni, e dalla Consulta nella Comarca, e dovranno dimorare stabilmente nelle Comuni, ove debbano esercitare l'impiego.

163. Il Gonfaloniere, ed Anziani rimarranno nella Magistratura per un anno, quale terminato, si dovià procedere all' elezione del nuovo Gonfaloniere. Gli Anziani saranno rinnovati per la metà estraendoli a sorte, l'altra metà rimarrà nell' officio anche per l'anno seguente, dopo il quale dovranno uscire dalla Magistratura i componenti questa metà, rimanendovi gli altri, che hanno esercitato l'officio per un anno solo; e così dovrà farsi progressivamente, acciò sempre rimangano nella Magistratura persone istruite. Nella fine di ogni anno si procederà parimente alla nomina de' nuovi Sindachi.

164. Il Gonfaloniere, e gli Anziani usciti dalla Magistratura a forma dell' Articolo precedente, finito l'anno non potranno essere confermati. Dovrà passare un biennio, perchè sieno in istato di essere rieletti. Questa prescrizione non avrà luogo nei Sindachi, i quali potranno essere rieletti immediatamente allo spirare dell' anno.

165. Si avrà cura, che al grado di Gonfaloniere siano eletti gl'Individui più specchiati tra le famiglie Patrizie, o Nobili rispettabili per antichità, e per possidenza. In quanto agli Anziani verranno scelti per la metà dalla prima, e per l'altra metà dalla seconda classe dei Consiglieri.

I debitori, e affittuarj de' beni, ed effetti Comunitativi non potranno essere scelti nè a Gonfaloniere, nè ad Anziani, nè a Sindachi.

166. Regolarmente la Magistratura riceverà gli ordini superiori per mezzo del Governatore locale, ed a questo rimetterà le risposte, le informazioni, gli schiarimenti sottoscritti dalla metà almeno della stessa Magistratura, e diretti o ai Governatori distrettuali, o al Delegato, o ai Dicasterj superiori di Roma, salvi i casi straordinarj, ne' quali le Autorità superiori la interpellassero direttamente.

167. Al Consiglio di ciascuna Comunità apparterrà la nomina di tutti gl' Inservienti, e di tutti i salariati impiegati in servizio sia della Comunità, sia della popolazione. Alla fine dell' anno si procederà nel giorno di S. Lucia, secondo l'antico uso, alla nuova nomina, o conferma di tutti questi impiegati per voti segreti.

168. Le nomine, e conferme fatte colla maggioranza assoluta de' voti, non potranno essere impugnate, nè poste in discussione, salvo il caso di nullità della risoluzione consigliare per difetto di forme, o per vizio intrinseco.

Gl' impiegati esclusi dalla maggioranza de' voti dovranno acquietarsi alla risoluzione, come quella, che contiene la espressione della volontà della Rappresentanza del corpo comunitativo, a cui appartenere deve la libera scelta delle persone addette al di

lei immediato servizio. Non si ammetterà alcun riclamo, o ricorso contro tali risoluzioni, se non nei casi sopra espressi di nullità, ed in questi casi annullata la risoluzione, si procederà di nuovo alla convocazione del Consiglio, ed alla regolare ballottazione.

Si eccettuano il Segretario Comunitativo, l'Agente, e il Procuratore *ad lites* in Roma, i quali esclusi che siano dal Consiglio, non potranno esser rimossi dall' impiego senza giusti motivi da approvarsi dalla Congregazione del Buon Governo.

169. Spetterà allo stesso Consiglio il diritto di stabilire i dazj per le spese comunitative, e di approvare qualunque spesa straordinaria, ed imprevista; non avrà però effetto la risoluzione, se prima non venga approvata dalla Congregazione del B. Governo.

Sono soltanto eccettuati i casi di vera, e positiva urgenza, e che non ammettono dilazione, nei quali la Magistratura avrà la facoltà di ordinare la spesa *instantaneamente necessaria*, rendendone però in seguito conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

170. Prima dei 15. di Agosto di ciascun anno si presenterà al Consiglio la Tabella detta di *prevenzione*, per regolare le spese, e l' introito dell' anno seguente. Questa Tabella sarà compilata anticipatamente dalla Magistratura in unione dei Deputati Ecclesiastici. L'approvazione, la modificazione della medesima dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa colla maggioranza assoluta de' voti.

171. Questa Tabella nella maniera, in cui rimarrà approvata dal Consiglio, sarà trasmessa al Cardinale Legato nelle Legazioni, al Delegato nelle Delegazioni prima dei 15. Settembre acciò dai medesimi venga esaminata.

La trasmissione della Tabella sarà accompagnata dalla relazione delle discussioni, che avranno avuto luogo nella sua formazione.

172. Tutte le Tabelle saranno di mano in mano con la maggior speditezza possibile inoltrate prima dei 15: *di Ottobre* alla Congregazione del Buon Governo unitamente all'osservazioni del Cardinale Legato, o del Delegato, quando abbiano avuto luogo, per ottenere dalla medesima Congregazione del Buon Governo l'approvazione, o la riforma definitiva. Nè i Legati, nè i Delegati potranno arbitrarsi di altre spese oltre quelle notate nelle Tabelle approvate dal B. Governo.

173. Nel principio dell'anno la Tabella di prevenzione sanzionata dalla Congregazione del Buon Governo dovrà pubblicarsi in ciascuna Comunità per servire di giustificazione alle imposizioni, ed alle spese di tutto l'anno, ed acciò che sia conosciuta da tutti i contribuenti.

174. L'amministrazione ordinaria della Comunità si eserciterà dalla Magistratura, in cui il Gonfaloniere avrà la primaria rappresentanza.

175. Ad eccezione delle spese urgenti, ed istantanee contemplate nell'Art. 169. la Magistratura non potrà fare altre spese, fuori che le approvate dal Consiglio, e comprese nella Tabella di prevenzione sanzionata dal Buon Governo. Non potrà spedire mandati, che sopra oggetti contenuti nella detta Tabella, e gli Esattori comunitativi non potranno pagare mandati sotto la loro responsabilità, se non sieno sottoscritti dal Gonfaloniere, e dalla metà degli Anziani, e non venga nei medesimi espresso il titolo del pagamento, e richiamato l'Articolo della Tabella anzidetta, a cui si riferiscono. Sarà tenuto registro dei mandati dal Segretario, o dal Computista communitativo, ove esisterà.

176. Dentro il mese di Febbrajo si dovrà esibire al Consiglio, e da questo dopo fattone l'esame, trasmettere al Legato, o Delegato il rendimento de' conti dell' amministrazione dell' anno decorso esercitata dalla Magistratura, e quello della cassa ritenuta dall' Esattore comunitativo. Se l'Esattore avrà pagata qualche spesa non descritta in Tabella, o l'avrà pagata per una somma maggiore della fissata, sarà tenuto del proprio alla rifazione della spesa intiera, o della quantità eccedente la medesima, ed avrà il diritto di ripeterla da quei Magistrati, che ne abbiano sottoscritto il mandato.

Per rivedere i singoli conti resi dalla Magistratura, e dall'Esattore, dovrà il Consiglio coll' intervento anche dei Deputati Ecclesiastici destinare fra i suoi membri due Sindicatori, i quali sotto l'ispezione del Governatore dovranno dare la loro Sentenza sindicatoria sopra le singole partite, e questa firmata dai detti Governatore, e Sindicatori sarà rimessa al Legato, o Delegato per inviarla alla Congregazione del Buon Governo, dalle cui risoluzioni ne dipenderà la finale approvazione.

177. Oltre i Consiglj ordinari, che dovranno convocarsi per mezzo del Gonfaloniere per la elezione, e conferma degli impiegati in fine di ogni anno, per la formazione della Tabella di prevenzione prima dei 15. di Agosto, e per ricevere il rendimento de' conti nel mese di Febbrajo di ciascun'Anno; si dovrà il Consiglio convocare straordinariamente quante volte occorra, e quante volte venga ordinato o dal Legato, o dal Delegato, o dai Dicasterj superiori di Roma.

178. I Consiglj comunitativi non potranno prendere alcuna risoluzione, se non saranno composti almeno di *due Terzi dei Consiglieri* attuali, e se non interverrà il Gonfaloniere unitamente alla metà degl'Anziani, ed al Luogotenente, o al Governatore.

Il Gonfaloniere in caso di malattia, d'assenza, o di altro

legittimo impedimento potrà delegare in sua vece un altro degli Anziani.

Il Luogotenente, o Governatore potranno nei medesimi casi sostituire una persona proba a loro scelta.

179. Niun'atto consigliare avrà la sua esecuzione, se non ne sarà riconosciuta, e dichiarata la validità, e la regolarità dal Legato, o dal Delegato, e non sarà approvata la risoluzione dal Legato, o dal Delegato medesimo, o dalla Congregazione del Buon Governo, o dagli altri Dicasterj superiori di Roma, secondo le respettive attribuzioni.

180. Si osserveranno le regole stabilite sopra il regime delle Comunità tanto in forza delle Costituzioni Apostoliche, quanto in vigore dei Regolamenti adottati dalla Congregazione del Buon Governo negli affitti de' dazj, ed altri proventi, ed effetti comunitativi, ed in tutti i contratti, ed altri atti, che dovranno farsi dalle Comunità colle seguenti modificazioni.

181. In tutte le licitazioni da farsi per conto delle Comunità, aboliti affatto gli antichi metodi, si dovrà procedere all'accensione della candela sotto la campana *trenta* giorni dopo l'affissione delle Notificazioni, non escluso anche il mezzo delle preventive offerte chiuse e sigillate, le quali dovranno aprirsi nel pubblico Consiglio per servire di base all'accensione della candela. Dopo la delibera, che dovrà farsi all'estinzione della così detta candela *vergine*, si lascerà trascorrere un termine di *dieci giorni* per dar luogo all' offerta della Vigesima; e dopo questa ne passerà un'altro egualmente di *dieci giorni* per dar luogo all' offerta della *Sesta*, sopra le quali si rinnoveranno le accensioni della candela *vergine* come sopra. Ciò eseguito, si procederà, senza dar luogo ad altre offerte, alla stipolazione definitiva dell' Istromento.

182. Gli oggetti collettabili per i bisogni della Comunità sono espressi per motivo della connessione della materia nel Titolo VI. del *Moto-Proprio del* 6. *Luglio* 1816. riguardante l'organizzazione dei dazj.

183. I Luogotenenti, e Governatori dovranno intervenire, e dare il loro voto nei Consiglj; quelli peraltro de' Luoghi baronali, quando si proporranno affari risguardanti l'interesse dei Baroni, non potranno dar voto.

184. I Luogotenenti, e Governatori oltre la presenza, ed il diritto di dare il voto a norma dell' Articolo precedente, non avranno altra ingerenza nell' azienda comunitativa, se non quella di presiedere ai Consiglj per la tranquillità, ed il buon' ordine; essere intermediarj della corrispondenza tra la Magistratura, ed i Superiori, e finalmente invigilare sugli ordini abbassati dai Superiori medesimi.

185. In tutte le cose, nelle quali non sia disposto diversamente dalla presente Legislazione, saranno conservate rispetto al regime, ed amministrazione delle Comunità le Leggi, ed i Regolamenti della Consulta, e del Buon Governo attualmente vigenti.

186. Rispetto alla Città di Roma i diritti del Senato, dei Conservatori, e del Popolo Romano sono mantenuti nello stato attuale; come del pari sono mantenuti quelli accordati con Breve particolare alla Rappresentanza della Città di Bologna.

RIFORMA
DELLA
PROCEDURA CIVILE

LIBRO I.

Disposizioni Generali.

TITOLO I.

Della competenza dei Giudici, e Tribunali.

ART. 1. Li giudizj dovranno istruirsi avanti quel Giudice, o Tribunale, ove si trova domiciliato il Reo convenuto, salvo il disposto nei casi particolari. Se saranno più persone da convenirsi, e queste sieno domiciliate in diverse Delegazioni, dovrà il giudizio istruirsi in Roma avanti il Tribunale dell' A. C.

2. Se la Causa sarà di competenza dei Governatori, ed i Correi si trovino domiciliati nella stessa Delegazione sotto la giurisdizione di più Governatori, dovrà il giudizio istruirsi avanti l'Assessore della Delegazione, e nelle Delegazioni riunite innanzi il Luogotenente della Delegazione.

3. Il valore delle Cause si stabilirà colle seguenti regole.

4. Le questioni dei diritti onorifici, di dignità, preminenze, giurisdizioni, adozioni, tutele, ed altre simili, saranno considerate, come Cause aventi un valore indeterminato, e della maggiore entità.

5. Nelle questioni, che si promuovono sul diritto delle prestazioni di un'annuo Canone, o altra rendita perpetua, dovrà desumersi il valore della Causa dall' annua rendita valutata *venti volte*.

6. Nelle questioni di rendite vitalizie, e di annui Legati, o altre prestazioni, che cessano alla morte dell' assegnamentario, si fisserà sull' annua rendita, o prestazione medesima valutata *dieci volte*.

7. Nelle questioni di servitù reali dovrà desumersi l' entità della Causa dal valore del fondo serviente.

8. Nelle Cause di lesione dovrà riguardarsi il prezzo della cosa dedotta in contratto.

9. Nelle questioni concernenti il proseguimento, o la cessazione di un contratto d'affitto, si fisserà il valore della Causa col valutare l' annua risposta per tutti quegli anni, che rimangono al termine del contratto.

10. Per istabilire il valore della Causa dovrà attendersi la petizione dell'Attore, e non l' eccezione del Reo.

11. Se peraltro dal Reo convenuto si opponesse una eccezione, la quale proposta per via di azione eccederebbe i limiti della competenza del Giudice, o Tribunale; potrà questo o decidere la Causa sulla petizione dell' Attore, riservando l'eccezione ad altro congruo giudizio, o anche astenendosi dal pronunciare, rimettere le Parti a provedersi avanti altro competente Tribunale.

12. Nelle obbligazioni, che devono soddisfarsi in rate, benchè si fossè domandata una sola rata, dovrà desumersi il valore della Causa dall'obbligazione per le rate, che rimangono a soddisfarsi.

13. Specificandosi nella petizione una somma certa di frutti decorsi unitamente alla sorte, si attenderà, per determinare la competenza, la somma complessiva dell'una, e degli altri.

14. Se il pagamento di più crediti, e debiti tra le medesime persone sarà chiesto con una sola azione, la competenza dipenderà dalla somma cumulata dei medesimi.

15. Se si chiederanno li frutti in genere, o i frutti da liquidarsi, senza determinare la quantità, o colla specificazione della somma, o con quella del tempo, e dell'annua quantità, la quale venga con il solo calcolo a precisarne l' importo, sarà considerato, per determinare la competenza, il solo valore del capitale.

16. Se all' azione principale si aggiungerà la petizione dei danni, ed interessi, si osserveranno le medesime regole.

17. La liquidazione delle accessioni, o siano di frutti, o siano di danni, ed interessi, nei casi, in cui la somma non sia specificata nella petizione, proseguirà ad essere della competenza dello stesso Giudice.

18. Per decidere la competenza non si avrà ragione delle accessioni, che decorrono durante il giudizio.

19. Nelle azioni di rendimento de'conti dovrà il giudizio istruirsi avanti il Giudice competente del luogo, ove siasi ritenuta, ed esercitata l'amministrazione principale.

20. Nelle azioni reali, e persecutorie de' fondi potrà il giudi-

zio intentarsi o nel luogo del domicilio del Reo convenuto, o nel luogo, ove esista la maggior parte degli stabili a scelta dell'Attore.

21. Li giudizj sul diritto di successione dovranno istruirsi avanti il Giudice competente del luogo dell'aperta successione.

22. Il luogo dell'aperta successione sarà quello, ove esisteva l'ultimo domicilio del defonto. Se il defonto non avrà avuto domicilio nello Stato, il giudizio dovrà istruirsi avanti il Tribunale del luogo, ove esiste la maggior parte dei beni, comprensivamente alle azioni da considerarsi come esistenti nel luogo, ove si trovano i di loro titoli.

23. Li giudizj di divisione dovranno istruirsi, ove esiste la maggior parte dei beni stabili, o mobili comprese anche le azioni.

24. Nelle questioni, che si promoveranno frà socj, relative alla società, dovrà il giudizio intentarsi o nel luogo, ove esiste il principale stabilimento della medesima, o nel luogo del domicilio del Reo convenuto, a scelta dell'attore.

25. Nelle azioni di onorarj, e mercedi, potrà il giudizio istruirsi avanti il Giudice del luogo, ove l'opera è stata prestata.

26. Nei giudizj riguardanti l'esecuzione di un contratto stipolato in un luogo dello Stato, potrà il Debitore, benchè domiciliato in altro luogo dello Stato medesimo, essere convenuto anche innanzi il Giudice, o Tribunale del suddetto luogo del contratto, qualora quivi sia appreso. Il giudizio così incominciato sarà proseguito validamente innanzi questo Giudice, o Tribunale, ove sarà tenuto eleggere il domicilio per la prosecuzione del giudizio, altrimenti sarà permesso di continuare gli atti per affissione.

27. Se il Debitore per obbligazione contratta in qualunque altro luogo dello Stato, sarà appreso in Roma, potrà essere quivi convenuto avanti i Tribunali competenti, e sarà parimenti obbligato ad eleggere il domicilio in conformità del precedente articolo.

28. Trovandosi introdotti due, o più giudizj avanti diversi Giudici, e Tribunali, che abbiano una eguale giurisdizione, ed avendo questi giudizj frà di loro una necessaria connessione, per cui pronunciandosi separatamente potrebbe emanare una Sentenza contraria all'altra, dovranno tutti riunirsi, e rimettersi al Giudice, o Tribunale, avanti il quale si è preventivamente introdotta la lite.

Se però le Cause connesse, e dipendenti frà di loro si troveranno introdotte le une avanti un Giudice inferiore, le altre avanti un Giudice, o Tribunale superiore, sia in ragione della competenza, sia in ragione del grado di giurisdizione, la riunione dovrà farsi avanti il Tribunale superiore.

29. La introduzione del giudizio si desumerà dal giorno, in cui siasi eseguita la prima citazione, quando però la medesima sia stata legittimamente riprodotta. Se due, o più citazioni si troveranno eseguite nel giorno medesimo avanti diversi Giudici, dovranno le Cause rimettersi a quel Giudice, ove siasi intentata l'azione principale. Si avrà per azione principale quella, in cui si agisca per l'adempimento di un contratto, o di qualunque altra disposizione, o provvidenza derivante dall'Uomo, o dalla Legge.

30. Essendovi un Tribunale privilegiato per ragione della cosa, o della persona, non si avrà più riguardo alla prevenzione, ma dovranno le Cause connesse, come all' Articolo precedente, rimettersi nello stato, e termini, in cui si trovano, avanti il suddetto Tribunale.

31. Gli assenti, che possederanno beni nello Stato, o che avranno ivi contratta una obbligazione, non avendo alcun domicilio nello Stato medesimo, potranno convenirsi in giudizio con citazione per affissione.

32. Nel caso, che l' assente possieda beni nello Stato, il giudizio dovrà istruirsi avanti il Giudice competente del luogo, ove esistono i beni.

33. In questo caso, per facilitare i mezzi, onde possa pervenire la notizia del giudizio all' assente, oltre l' affissione della citazione nelle forme, che verranno prescritte, dovrà rilasciarsi una copia della citazione già affissa alla persona, o domicilio di qualcuno degl' inquilini, affittuarj, o coloni, o altri detentori di fondi posseduti dal citato.

34. Se poi l' assente non possedesse beni nello Stato, dovrà il giudizio istruirsi avanti il Tribunale del Luogo, ove egli contrasse l' obbligazione, e sarà sufficiente la sola affissione.

35. Sarà però in libertà di chiunque non abbia domicilio certo, e permanente nello Stato, di esimersi dal giudizio per affissione, con eleggere il domicilio avanti quel Tribunale, ove possiede li beni, e nella mancanza de' beni, avanti il Tribunale del luogo, ove avrà contratto l'obbligazione.

36. Nell' elezione del domicilio dovrà indicarsi la casa, ove intende di essere citato. A tale effetto vi sarà un registro presso li Cancellieri di ciascun Tribunale, ove si noteranno tali elezioni di domicilio. Non potrà peraltro riceversi alcuna elezione di domicilio, se non presentandosi la stessa persona, che vuole eleggerlo, o un di lui Procuratore munito a quest' effetto di un legale mandato.

TITOLO II.

Dei Domicilj.

37. L'elezione del domicilio non potrà farsi in giudizio, che mediante procura, o dichiarazione firmata dall'eligente.

38. L'elezione del domicilio fatta in giudizio dovrà essere intimata, altrimenti non sarà valutabile, benchè si provasse nell'Attore la scienza.

39. Il domicilio eletto non potrà variarsi, che dentro i limiti della Città, o Terra, ove fù eletto, altrimenti qualunque delle variazioni, benchè fatta in Cancellaria, ed intimata, non sarà valutabile, e potranno le citazioni trasmettersi al domicilio, che fù eletto precedentemente.

40. Volendosi variare entro i limiti del luogo medesimo, dovrà prodursi negli atti una dichiarazione firmata da quello, che intende cangiare il domicilio, ed intimarsi alla parte.

41. In verun caso la destinazione del pagamento in un particolare domicilio, porta elezione di domicilio nè all'effetto della competenza del Giudice, o Tribunale, nè all'effetto della presentazione della citazione.

TITOLO III.

Delle Citazioni, della loro forma, e del modo di eseguirle.

42. Le citazioni dovranno presentarsi da un Cursore approvato, lasciandone copia, conforme in tutto all'originale, o alla persona del citato, o al domicilio nelle mani però di qualcuno dei domestici.

43. Non trovandosi alcuno al domicilio, dopo che il Cursore vi avrà acceduto per due volte nell'ore ventiquattro, e che frà l'uno, e l'altro accesso vi sia decorso uno spazio di tempo non minore di ore sei, potrà lasciare la citazione nelle mani di qualcuno degl'Inquilini della casa medesima, ed in loro difetto della contigua.

44. Il Cursore dovrà in questo caso indicare nell'atto della relazione le ore, nelle quali in ambe le volte è acceduto al domicilio del citato.

45. Se gl'Inquilini della casa medesima, o della contigua ricusassero ricevere la citazione, sarà permesso all'Attore di procedere per affissione nella maniera, che verrà prescritta a suo luogo.

46. Per fondamento però del giudizio di affissione dovrà l'At-

tore produrre negli atti l'originale della citazione, che avea procurato di far presentare, colla relazione del Cursore, il quale asserisca, non avere rinvenuto alcuno al domicilio, e che gl' Inquilini tanto della casa medesima, quanto della contigua, hanno ricusato di riceverla.

47. Trovandosi il domicilio eletto, sia per via di contratto, sia in giudizio nelle debite forme, dovrà la citazione trasmettersi al domicilio eletto, ed avanti il Giudice di quel luogo istruirsi il giudizio. Non si valuterà quella, che si trasmettesse al domicilio reale del citato.

48. Nel domicilio eletto saranno validamente eseguite le citazioni, benchè non vi si trovassero più quegl' inquilini, che vi abitavano nell' epoca dell' elezione.

49. La citazione sarà validamente fatta nel domicilio eletto in mani di nuovi inquilini, li quali, senza loro particolare responsabilità, non potranno ricusarsi di riceverla. Ciò non ostante, se si ostinassero a ricusarla, il Cursore potrà lasciarne copia affissa alla porta della di loro abitazione, facendo menzione della ricusa nell' atto della relazione, rinnovando però la citazione per affissione, come all' *Articolo* 46.

50. In fronte della citazione dovrà notarsi il Giudice, o Tribunale, avanti il quale dovrà il citato comparire. Dovrà contenere il nome, cognome, e domicilio tanto dell' Istante, che del Reo convenuto, l' intera domanda, che si promuove enunciando brevemente i titoli, ai quali è appoggiata, il termine a comparire, il Procuratore, che viene a costituirsi, a riserva delle citazioni avanti li Governatori locali, Luogotenenti, ed Assessori, e Vicarj Generali, nelle Cause però non superiori ai scudi trecento, nelle quali non sarà di necessità la costituzione di Procuratore.

51. Se l' Istante sarà uno dei Procuratori approvati, potrà costituire se stesso.

52. Il Cursore firmerà l' originale di ciascuna citazione, individuando il giorno, in cui l' ha presentata, il domicilio, e la *persona*, nelle di cui mani avrà lasciata la copia.

53. Il termine a comparire nelle citazioni eseguite alla persona, o al domicilio della Parte, sarà di *trè giorni* contro quei, che sono domiciliati nel luogo medesimo, ove sono chiamati in giudizio; di *otto giorni* se in altro luogo, ma nella Delegazione, o Comarca di Roma; se poi fuori, di *giorni quindici*.

54. Questa disposizione non si applica alle citazioni innanzi i Governatori, Luogotenenti, ed Assessori, rispetto alle quali si provede in appresso con particolari disposizioni.

55. Nelle citazioni eseguite al Procuratore il termine sarà di

un solo giorno, onde le medesime dovranno leggersi nella prima Udienza dopo il giorno, che siegue la presentazione.

56. Dalli suddetti termini sono eccettuati li casi di urgenza; ne' quali potrà citarsi a comparire in un termine più ristretto, ed anche per una ora certa, secondo le regole, che saranno prescritte in simili giudizj.

57. Volendosi chiamare in giudizio un pupillo, o un minore; dovrà la citazione eseguirsi alla persona, o domicilio del di lui Tutore, o Curatore; se un interdetto, alla persona destinata a rappresentarlo o nella persona, o nei beni; se un'eredità giacente al di lei Curatore.

58. Le citazioni contro le Corporazioni dovranno eseguirsi in persona del Superiore locale; contro gli stabilimenti pubblici nella persona di quello, che presiede all'amministrazione de' loro beni; contro le Comunità in persona del Gonfaloniere; contro la Camera in persona del Commissario generale della medesima, qualora il giudizio sia deferito alli Tribunali di Roma, e nelle persone dei Commissarj speciali, o degli Amministratori Camerali, trattandosi di giudizj, che possono istruirsi nelle Provincie, salve sempre le particolari disposizioni, come appresso.

59. Dovendosi citare padre, e figlio, due o più fratelli, due conjugi, i quali vivano in comunione, sarà sufficiente lasciare una sola copia della citazione.

60. Dovrà peraltro esprimersi nella citazione il nome di ciascuno dei citati, senza che possa supplirsi con indicazioni generali, come per esempio ,, *ed altri fratelli*, *et litis*, e simili.

61. La irregolarità della citazione rimarrà sanata dalla comparsa della parte in Udienza, la quale se avrà opposta qualche eccezione in merito, non potrà più proporne la nullità.

62. Ad evitare qualunque sospetto di mentita relazione, il Cursore non potrà eseguire le citazioni in favore de' suoi consanguinei in linea ascendentale, o discendentale in qualunque grado; nella transversale sino al terzo grado civile, nè in favore degli affini nel primo grado. Potrà però eseguirla contro i medesimi in favore di un' estraneo.

63. Non essendovi nel luogo, che un solo Cursore o assente, o legittimamente impedito, potrà il Giudice autorizzare altra persona a supplire le di lui veci con permesso in iscritto.

TITOLO IV.

Di ciò, che incombe all' Attore.

64. La prima citazione introduttiva del giudizio eseguita al-

la persona, o domicilio del Reo convenuto, non dovrà leggersi in Udienza, ma dovrà prodursi presso il Cancelliere entro il termine prefisso a comparire.

65. Questa citazione supplirà le veci delle così dette citazioni Camerali, della citazione *contra jura*, e dell'altra per l'elezione del domicilio.

66. La produzione della prima citazione eseguita alla persona, o domicilio del citato dovrà essere trascritta in un brogliardo separato, che a quest' effetto si terrà dal Cancelliere.

67. Nella produzione della suddetta citazione trascriverà il Cancelliere il nome, e cognome tanto dell' Attore, quanto del Reo convenuto, e la sostanza della domanda.

68. Unitamente alla produzione della prima citazione dovrà il Procuratore dell'Attore produrre la procura legalmente firmata dal suo Cliente, che lo abilita a comparire. Si avrà anche per procura espressa la produzione dei documenti, che non possono essere stati somministrati al Procuratore comparente, se non che dall' Attore: come egualmente dovrà produrre il Procuratore dell' Attore tutti i documenti, che si enunciano nell'atto della citazione.

69. Producendoli posteriormente, o producendone altri non indicati nella citazione, dovrà intimare la produzione al Procuratore dell'altra Parte, il quale in questo caso godrà di un termine congruo ad arbitrio del Giudice, durante il quale non potrà la Causa proporsi in Udienza.

70. Tutti i documenti dovranno prodursi o in originali, o in copie autentiche. Potranno indicarsi, o ripetersi quegl' Istromenti, i quali si trovino rogati, o già prodotti negli atti dello stesso Tribunale. Degli altri Istromenti rogati per altri atti, ma nello stesso luogo del contestato giudizio, potrà prodursi copia anche semplice. Potranno indicarsi, o ripetersi quei documenti, ed atti già prodotti, attualmente esistenti in altri Tribunali dello stesso luogo, in cui si contesti il giudizio.

TITOLO V.

Di ciò, che incombe al Reo convenuto.

71. La comparsa del Reo Convenuto contro la prima citazione trasmessa dall' Attore dovrà farsi nel termine designato, e mediante la costituzione del Procuratore.

72. Il sudetto Procuratore del Reo convenuto non sarà obbligato a produrre la procura, ma la copia della citazione trasmessa dall' Attore, che dovrà produrre, supplirà le veci della Procura medesima.

73. Proponendosi la Causa in Udienza, sarà in facoltà dell' Attore di domandare, che al Reo convenuto si prefigga un termine a produrre la procura. Il Giudice considerate le particolari circostanze, o potrà obbligare il Procuratore alla produzione della procura, o dichiarerà sufficiente la procura presunta, o potrà prendere altri provvedimenti, che crederà sufficienti a cautela dell' Attore.

74. La sola comparsa del Procuratore contro la prima citazione trasmessa dall' Attore non indurrà consenso nel Giudice, o Tribunale, nè rinunzia alle nullità, che si fossero commesse.

TITOLO VI.

Dei Decreti, e Sentenze.

75. Il Cancelliere, o il di lui Sostituto dovrà leggere tutte le citazioni in Udienza. Dovrà tenere un registro, ove nel termine dell' ore 24. trascriverà il tenore di tutte le citazioni, e di tutti i Decreti, o preparatorj, o interlocutorj, che in ciascuna Causa saranno stati proferiti in Udienza.

76. Niuno di tali decreti, qualora sia emanato in contumacia del Procuratore dell' altra parte, potrà eseguirsi, se non premessane la intimazione al non Comparente.

77. Non vi sarà bisogno di una tale intimazione, se il decreto sarà emanato in contradizione di ambe le Parti. Li Decreti preparatorj, o interlocutorj potranno dallo stesso Giudice revocarsi, o riformarsi ad istanza di una delle parti, la quale istanza per altro non potrà promuoversi senza il permesso dello stesso Giudice.

78 Non potrà pronunciarsi in merito, che per mezzo di Sentenza, o Decreto definitivo, che non sarà mai ritrattabile dallo stesso Giudice. Tanto la Sentenza, che il Decreto definitivo sono di un pari significato, e valore, e producono gli stessi effetti.

79. Ogni sentenza firmata, che sia dal Giudice, sarà consegnata al Cancelliere, il quale la farà trascrivere intieramente in un particolare registro, ove in ciascuna Sentenza registrata apporrà in fine la sua firma, ed attesterà, essere in tutto conforme al suo originale, aggiungendovi inoltre l' atto esecutorio, che si avrà in luogo dell' antico mandato.

80. Niuna Sentenza, o Decreto definitivo potrà eseguirsi senza la previa notifica da farsi tanto al Procuratore, benchè intervenuto nell' emanazione della medesima, quanto alla Parte o in persona, o al domicilio.

81. Tutte le Sentenze, nelle quali o non competa veru-

na appellazione, o compete nel solo devolutivo per disposizione di legge, o in virtù di rescritto della Segnatura; come pure tutte le risoluzioni della stessa Segnatura importanti qualunque condanna non soggette a revisione, non potranno eseguirsi, che dopo *dieci giorni* computabili da quello, in cui le suddette Sentenze, e rescritti si troveranno in istato eseguibile; eccettuati i casi, nei quali viene nelle particolari disposizioni abbreviato questo termine.

82 Nelle Sentenze de' Giudici, e rispettivamente sulle risoluzioni della Segnatura soggette a revisione, quando il soccombente dichiari negli atti o personalmente, o con procura speciale di non fare altra opposizione, in questo caso, premessa la suddetta dichiarazione, potrà domandare al Giudice, o Tribunale, da cui è provenuta la condanna, una dilazione, la quale gli potrà essere accordata per un termine non minore di un mese, nè maggiore di trè, secondo il suo prudente arbitrio, rilasciando il mandato eseguibile dopo il detto termine; quale spirato, non sarà luogo ad alcuna intimazione, o notifica, nè competerà al Reo alcuna appellazione, neppure in devolutivo.

83. La sospensione di *dieci giorni* accordata nel precedente *Articolo* 81. all' esecuzione delle Sentenze, sarà in luogo del così detto *ostendatur*.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

84. La sola prima citazione introduttiva del giudizio dovrà eseguirsi alla persona, o domicilio del citato. Tutte le altre citazioni, che si faranno tanto dall' Attore, che dal Reo convenuto nel decorso del giudizio fino alla promulgazione della Sentenza inclusivamente, dovranno eseguirsi alla persona, o domicilio dei respettivi Procuratori, a riserva di quelle citazioni, e di quegli Atti, che per espressa disposizione di legge debbono eseguirsi alla persona, o domicilio della Parte.

85. Le citazioni eseguite ai Procuratori si leggeranno in Udienza, e dovranno rilasciarsi, o prodursi presso il Cancelliere nel giorno precedente l'Udienza medesima.

86. Nel termine delle citazioni, come in tutti gli altri termini prefissi dal Giudice, o dalla Legge, non s' intenderà compreso il giorno, in cui fù eseguita la citazione, o intimazione.

87. Negli Atti, in cui la legge accorda un termine per la distanza del domicilio, o dell' Attore, o del Reo convenuto, sarà il medesimo *un giorno* per ogni *venti miglia*.

88. Non potrà procedersi ad alcun' atto di esecuzione sen-

za decreto di competente Giudice, pronunziato con preventiva citazione a persona, o domicilio.

89 Ciò avrà luogo non ostante qualunque convenzione conosciuta sotto il nome di *apoca spiritata*, o altra simile, in cui siasi rinunciato al diritto della citazione, anche con speciale giuramento.

90. L'uso delle contradette rimane abolito, si osserverà quello dell'affissione con le regole prescritte in appresso.

91. Non potrà procedersi con le facoltà economiche, che per la somma di scudi cinque, o inferiore.

92. Tali facoltà si continueranno ad esercitare dai due Capi di Tribunale, cioè dall'Uditore della Camera, e dal Senatore, cumulativamente ai Presidenti dei Rioni di Roma.

93. Rimane conservata l'abolizione delle clausole importanti Obbligo Camerale, quello della Guarantigia, o altre simili, comprensivamente alla competenza del Foro.

94. Questa disposizione proseguirà a non aver luogo per gli obblighi Camerali contratti a tutto l'Anno 1817., li quali avranno gli stessi effetti, che in passato.

95. Avanti tutti li Tribunali dello Stato tutti gli Atti inclusivamente alla Sentenza dovranno stendersi in lingua latina. Sarà permessa ai Difensori l'estensione delle Scritture in lingua italiana, a riserva della Rota, Camera, Segnatura, ed A.C.

96. Non sarà permesso di eseguire veruna citazione, o intimazione prima del levare, e dopo il tramontare del Sole, come pure nei giorni festivi, a riserva delle citazioni, ed intimazioni nei casi di urgenza.

Occorrendo di citare per urgenza nei giorni festivi, il Giudice firmerà la citazione d'urgenza, e l'Autorità Ecclesiastica accorderà il permesso per la presentazione.

97. Nel caso della morte di uno dei Collitiganti accaduta pendente il giudizio, e dedotta a notizia, si potranno proseguire gli atti contro il Procuratore legittimamente costituito in principio, come divenuto padrone della lite.

98. Quegli atti peraltro, che non ostante la costituzione di Procuratore devono eseguirsi alla persona, o domicilio della Parte, si eseguiranno alle persone, o domicilio degli eredi, se vi sono, o di altro legittimo rappresentante dell'eredità.

99. Sarà valido il giudizio, che si proseguirà contro un morto, quando la morte con atto d'intimazione non sia stata dedotta a notizia dell'altra parte.

100. Se accaderà la morte del Procuratore, potrà altro Procuratore con permesso del Giudice subentrare nella difesa di tutte

le di lui Cause, affigendo pubblica Notificazione del permesso ottenuto alla porta delle stanze de' Cursori, ed a quella della Cancelleria.

101. Se non sarà succeduto alcun' altro Procuratore in luogo del defonto, dovrà citarsi la Parte per la prefissione di un termine a costituire un Procuratore, scorso il quale, si procederà in di lui contumacia.

102. In questo caso, prefisso che sarà un termine dal Giudice, se il litigante non costituirà nuovo Procuratore, non sarà d'uopo d' altro termine, ma potrà pronunciarsi in causa, e la Sentenza si riputerà, come se fosse emanata nella di lui contradizione.

103. Il termine, che verrà prefisso dal Giudice, gli dovrà essere intimato, ed incomincierà a decorrere dal giorno dell' intimazione.

104. La condanna nelle spese contro più persone, s' intenderà per egual porzione, quando nella Sentenza non sia stato diversamente ordinato.

Le multe, a riserva di quelle ordinate dalla Segnatura, si applicheranno all' Erario.

105. Li giorni sono formati di ore ventiquattro, li Mesi di giorni trenta, considerati tutti egualmente.

106. Qualunque contravenzione si commetta alle disposizioni della presente Procedura, induce la nullità dell' atto non fatto secondo il prescritto della Legge, fermi rimanendo gli atti precedenti, ed i consecutivi indipendenti dall' atto annullato.

107. Un' estero, che voglia agire contro un domiciliato nello Stato Pontificio, non potrà introdurre il giudizio, se fin dal principio della sua dimanda non presterà una idonea cauzione (da approvarsi dallo stesso Giudice, o Tribunale del Reo convenuto, avanti di cui vuole proporre l' azione) di stare a ragione per le spese, danni, e tutt' altro, a che possa essere condannato nel caso di soccombenza, o non giustificherà di possedere nello Stato fondi stabili equivalenti ad una sì fatta cauzione.

108. Le convenzioni stipolate cogli Stati esteri, e gli usi, e le consuetudini, purchè osservate con perfetta reciprocanza, regolano la esecuzione degli atti provenienti dai Tribunali esteri, e respettivamente quella degli atti dei Tribunali dello Stato eseguibili nelle giurisdizioni estere per i mezzi conosciuti delle lettere rogatoriali, ortatorie, sussidiarie, ed altre simili nei modi, e nelle forme praticate fin ad ora.

LIBRO II.

Dei Giudizj di competenza dei Governatori, Luogotenenti, ed Assessori.

TITOLO I.

Della competenza in ragione della somma.

109. I Governatori, Luogotenenti, ed Assessori nei respettivi luoghi essendo Giudici competenti nelle Cause, che in capitale non oltrepassano la somma di scudi *trecento*, proponendosi dal Reo un'eccezione, la quale estenda la cognizione della Causa ad una somma superiore, se l'eccezione sarà *incontinenti* provata, dovrà il Governatore astenersi dal pronunciare, e rimettere le Parti alli competenti Giudici, se poi sarà dubbia, ed involuta, dovrà in tal caso pronunciare sulla domanda dell' Attore, riservando al Reo convenuto il diritto di proporre la sua eccezione per via di azione avanti il competente Giudice.

110. La cognizione peraltro sull'ammissione, o riserva della proposta eccezione competerà al solo Governatore, Luogotenente, o Assessore; onde se il medesimo avrà pronunciato sulla domanda dell' Attore non superiore agli scudi *trecento*, non potrà mai la Segnatura dichiarar nullo il di lui giudicato, per ragione di competenza, quando la medesima voglia dedursi dall' eccezione riservata ad altro giudizio.

111. In tali giudizj giunto, che sia il terzo giorno prefisso a comparire, se sarà giorno giuridico, altrimenti nel giorno immediatamente seguente, dovrà riprodursi la citazione, e leggersi nella solita Udienza. Il Reo convenuto dovrà comparire o egli stesso, o accompagnato da una persona di sua fiducia, o in caso di non sua comparsa personale, per mezzo di altro Rappresentante munito di procura espressa, o anche presunta a forma *dell' Art.* 72. per dedurre le sue eccezioni. Intese l'eccezioni del Reo dovrà il Giudice differire la decisione alla prima Udienza dopo otto giorni ad oggetto, che tanto l' Attore, quanto il Reo convenuto possano esibire quelle maggiori prove, o rispettive riprove, che crederanno, salvo il caso d' urgenza, nel quale potrà pronunciare immediatamente.

112. Nell' Udienza destinata il Giudice potrà pronunciare definitivamente, se troverà la Causa in istato di decisione, e non trovandola tale, potrà differire la definizione ad altri otto giorni con-

tinui, passati i quali, nel primo giorno giuridico dovrà emanare il Decreto, o Sentenza definitiva, a riserva di quanto si dispone nell' *Articolo seguente.*

113. Se pendenti li otto giorni accordati dal Giudice per la definizione della Causa si produrranno dalle parti nuovi documenti, che egli trovi rilevanti, o pure venga lo stesso Giudice a conoscere la necessità di decretare qualche nuova operazione, che sia diretta a compire l' istruzione della Causa, potrà sospendere il suo giudizio definitivo per altro congruo tempo secondo le circostanze.

114. La Sentenza, dopo che sarà sottoscritta dal Giudice, dovrà essere riportata in copia in un registro separato delle Sentenze, e potrà procedersi all' esecuzione, dopo che sarà stata notificata alla persona, o domicilio della Parte soccombente, unitamente all' ordine esecutorio apposto dal Cancelliere in fine della medesima Sentenza.

115. Avrà il soccombente un termine di dieci giorni computabili dalla notifica per adempire il giudicato, durante il quale rimarrà sospesa l' esecuzione.

TITOLO II.

Dei Giudizj Possessorj.

116. Li Giudizj possessorj di competenza dei Governatori, Luogotenenti, ed Assessori sono soltanto quelli, che riguardano la manutenzione nel possesso naturale, e di puro fatto.

117. Tutti li giudizj diretti ad acquistare, o a ricuperare il possesso, sono fuori della sfera della loro competenza, quando il fondo in questione superi il valore di scudi 300.

118. Nelli giudizj stessi di sommarissimo possessorio riservati ai Governatori, Luogotenenti, ed Assessori, essi non potranno assumere alcun esame del titolo neppure per l' effetto di colorare il possessorio, nè potranno interloquire sugli effetti del possesso civile, e sopra altre cose, che richiedano una maggiore indagine, ma dovranno limitarsi alla verificazione del solo fatto risguardante il naturale possesso.

119. Se sono intervenuti atti di apprensione formale del possesso medesimo, reso vacante per la morte del precedente possessore, dovrà il Giudice decretare la manutenzione nel sommarissimo possessorio a favore di quello, che avrà prevenuto nell' attuale apprensione.

120. Nei casi, nei quali non esiste atto di apprensione di possesso, accorderà la manutenzione a quello, che contro l' an-

no precedente la contestazione avrà esercitato qualche atto possessorio di fatto anche unico, qualora da altri non si provi essersene esercitato alcuno.

121. Nel concorso di più persone, che si trovino avere esercitati atti possessorj, durante l' anno, il Giudice determinerà il suo giudizio a favore di quello, che conoscerà averli esercitati più frequentemente, e sugli oggetti di maggiore importanza, limitandosi sempre ai nudi fatti.

122. Se con questo esame non potrà giugnere, atteso il conflitto delle prove, a conoscere quali atti possessorj debbano riputarsi di maggior valore, prenderà una provvisione avocando il possesso a se, facendolo esercitare da un' Amministratore, finchè dai Giudici, o Tribunali superiori, a cui riserverà il giudizio, anche sull' attuale possesso, non sarà stato pronunciato definitivamente sul possesso medesimo, o presa altra provvisione.

123. Il Giudizio di sommarissimo possessorio dipendente dal nudo fatto non impedirà, che terminato il medesimo, possa introdursi avanti il Giudice competente altro giudizio possessorio non solo per acquistare, o ricuperare il possesso, ma ben'anche per ritenerlo dipendentemente da altre ragioni, fuori di quelle derivanti dal nudo, e materiale fatto.

124. Questo nuovo giudizio però introdotto avanti il Giudice competente non impedirà l'esecuzione del giudicato proferito dal Governatore, Luogotenente, o Assessore nel sommarissimo possessorio, finchè per mezzo di cosa giudicata non sia stato diversamente deciso.

125. Nei suddetti giudizj di sommarissimo possessorio dovrà procedersi colla maggiore speditezza, ed allorchè sarà riprodotta la citazione all' Udienza senza bisogno di assegnare verun termine, potrà il Giudice verificare il possesso di fatto, o col mezzo di testimonj, o con altre prove legali, che saranno dedotte tanto dall' Attore, quanto dal Reo convenuto.

126. Consistendo la prova nei Testimonj, dovrà decretare, che si presentino avanti di lui nel giorno, ed ora, che contestualmente destinerà per esaminarli.

127. Se qualcuno de' Testimonj ricusasse di recarsi all' esame, potrà il Giudice costringerlo con quei mezzi, che verranno stabiliti a suo luogo.

128. Il Giudice dovrà interrogarli singolarmente sù quelle circostanze, che si crederanno più proficue. Il Cancelliere, dovrà scrivere il deposto dei Testimonj a dettatura del Giudice, e dopo compito l' esame potrà il Giudice o decidere la Causa, o rimetterla ad altra Udienza.

129. Potrà il Giudice accedere sulla faccia del luogo, quando a rilevare le prove di fatto, lo credesse necessario.

130. Gli atti dell' accesso dovranno stendersi sulla faccia del luogo medesimo, o al più dentro le Ore ventiquattro, dopo di che il Giudice nel più breve termine dovrà decidere la Causa.

131. Le Sentenze in tali giudizj potranno eseguirsi appena sarà fatta la notifica alla persona, o domicilio.

TITOLO III.

Dei Giudizj di Alimenti.

132. La giurisdizione de' Governatori Luogotenenti, ed Assessori, le di cui facoltà non eccedono il valore di scudi trecento, in materia di alimenti è limitata dentro la suddetta somma a quelli strettamente tali, dovuti sia per officio del Giudice da quelle persone, che sono tenute somministrarli in forza di letterale disposizione della Legge, sia per diritto di azione.

133. Non potrà estendersi alle prestazioni annue, mensuali, o anche diurne, alle pensioni, legati, assegnamenti, che non presentino un titolo *espresso* di alimenti.

134. Il giudizio che dovrà pronunciarsi con la maggiore celerità, non riguarderà in tali cause, che l' attuale prestazione degli alimenti.

135. Il giudicato non formerà alcuno stato sul titolo. Rimarrà in facoltà del soccombente, o di gravarsi in devolutivo, o d'intentare nuovo giudizio sul titolo della prestazione, sia per togliere, sia per diminuire gli alimenti, non ritardata intanto l'esecuzione del precedente giudicato.

TITOLO IV.

Dei Giudizj di danni dati.

136. La competenza dei Governatori, Luogotenenti, ed Assessori in tali giudizj è limitata a quei danni, che sono stati arrecati dall' ingresso del bestiame nell' altrui fondo.

137. In queste cause si dovrà esporre l' accusa nel termine di otto giorni computabili da quello, in cui sarà stato inferito il danno. Scorso il detto termine, rimarrà tanto al dannificato per la rifazione del danno, quanto al Fisco per la pena perenta l' azione. Potranno arrestarsi o tutti, o parte degli Animali trovati a far danno, e si potrà anche prendere un qualche pegno al Pastore, e Custode de' medesimi Animali, pur-

chè siegua l' arresto, ed il pegno venga preso pria, che gli Animali siano usciti dal fondo.

138. Immediatamente gli Animali arrestati, o il pegno preso, come sopra, dovranno recarsi alla Depositeria, ove esista, ed ove non esista ai Depositarj locali, ed esporne contemporaneamente l' accusa, o querela. Il Cancelliere, o Depositario locale, ove non esista Officio di Registro, a risparmio d' inutili, e dispendiosi viaggi, registra egli stesso provvisoriamente gli atti per il danno dato, e ne riceve la corrispondente tassa, per poi passare il Registro, e tassa settimanalmente all' officio generale.

139. Ad istanza del Padrone, o Custode degli Animali il Giudice locale ne ordinerà immediatamente la scarcerazione, tosto che al pegno vivo sia surrogata una sufficiente cauzione. Da tale provvidenza non sarà luogo a riclamo.

140. Se tale cauzione non potesse prestarsi, non dovrà il Giudice ricusarsi al rilascio di quella quantità di Animali, che manifestamente eccedesse l' importo approssimativo del danno, delle spese, e della pena.

141. Il dannificato nel termine di tre giorni computabili dall'esposta querela, dovrà citare il Dannificante, o in di lui assenza il Custode degli Animali per l'emenda del danno, è pagamento della pena.

142. Il Giudice dovrà procedere sommariamente alla verificazione del danno in genere, ed in specie; posta la quale, emanerà il suo giudizio a tenore delle Leggi municipali in questa parte conservate, ed ove non vi siano, secondo la disposizione di ragione.

143. Dentro il termine di quaranta giorni computabili da quello della denunzia, dovrà il Giudice definitivamente terminare il giudizio, quale non terminato, la Causa sarà devoluta *in statu, et terminis* al Giudice superiore, ed in Roma all' altro Collaterale di Campidoglio, che dovrà pronunciare anch' esso il suo giudizio definitivo dentro altro termine di giorni quaranta computabili dal giorno del ricorso.

144. Saranno nulli tutti gli atti, che si facessero avanti al primo Giudice dopo decorso il termine di 40 giorni, e contro di esso sarà luogo a dimandare la rifazione de' danni, interessi, e spese.

145. La Sentenza nei suddetti giudizj potrà eseguirsi dopo le ore 24 computabili dall' ora della notifica.

146. Nei danni studiosi dovranno osservarsi le regole attualmente vigenti.

TITOLO V.

Dei Giudizj, che hanno luogo in tempo di Fiera, o Mercato.

147. In queste controversie dovrà procedersi con i metodi stabiliti nel regolamento di Commercio; salvi sempre gl' istantanei provvedimenti, che potranno prendersi dai Giudici locali secondo le circostanze.

TITOLO VI.

Disposizioni generali in ordine ai giudizj avanti li Governatori, Luogotenenti, ed Assessori.

148. In tutti i giudizj di competenza dei Governatori, Luogotenenti, ed Assessori, se il Reo convenuto non comparirà all' Udienza nel termine della prima citazione, dovrà il Giudice differire la decisione ad altra Udienza, ingiungendo all'Attore d' intimare al Contumace l' Udienza destinata.

149. Fatta dall' Attore tale intimazione, in fronte della quale dovrà essere fedelmente riportato l' intiero tenore dell' istanza rimasta sospesa, se il Reo convenuto non comparirà nell' Udienza destinata, si procederà alla definizione della Causa, e tutti i Decreti, che si emaneranno, dovranno riputarsi, come se fossero emanati colla di lui contradizione.

LIBRO III.

Del modo di procedere avanti li Pretori delle Delegazioni.

TITOLO I.

Dei Giudizj ordinarj.

150. Li giudizj, che non sono enunciati in appresso nella classe dei sommarj, ed esecutivi, saranno reputati ordinarj.

151. In tali giudizj, fatta la comparsa dal Reo convenuto colla costituzione del Procuratore, la parte più diligente iscriverà la causa in ruolo, secondo la di cui serie numerica dovrà essere a suo tempo proposta, non prima però di giorni trenta dalla sua inscrizione.

152. Tutte le Cause, che secondo il numero del ruolo dovranno proporsi, quindici giorni prima della proposizione si noteranno in un foglio ossia lista, la quale sarà affissa nella Cancelleria.

153. Se il Difensore dell'Attore vorrà ampliare, dichiarare, e riformare la domanda contenuta nella prima citazione., dovrà farlo per mezzo di citazione da trasmettersi al Procuratore del Reo convenuto, otto giorni prima della Proposizione.

154. Questa citazione dovrà prodursi presso il Cancelliere, il quale l'unirà alla prima trasmessa dall'Attore.

155. Posta la Causa in Lista, la parte più diligente farà precorrere al Procuratore dell'altra parte una intimazione otto giorni innanzi la proposizione della Causa. Una tale intimazione dovrà nel giorno immediatamente seguente prodursi in Cancelleria, ed il Cancelliere sarà tenuto passare al Giudice una nota di tutte le Cause intimate.

156. Se non sarà precorsa questa intimazione, o non sarà stata riprodotta, la Causa sarà cassata dalla lista, e non vi sarà riposta, che con nuovo ordine del Giudice.

157. Sei giorni prima della proposizione della Causa, ciascuna delle Parti dovrà esibire al Giudice la rispettiva difesa, che dovrà contemporaneamente in copia essere comunicata alla Parte.

158. Nel giorno della proposizione il Giudice comunicherà nell' atto dell' informazione ai Difensori le difficoltà, differendo la Decisione ad altro tempo.

159. Il Cancelliere noterà in calce, od in margine della produ-

zione della prima Citazione i differimenti stabiliti dal Giudice, e dovrà porre nuovamente in lista la Causa per quel giorno, che sarà stato destinato, senza bisogno di nuova intimazione.

160. La parte, contro la quale avrà il Giudice esternato il suo sentimento, potrà replicare in iscritto, purchè distribuisca la replica al Giudice, e la comunichi contemporaneamente al Difensore contrario sei giorni innanzi la riproposizione della Causa.

161. Sarà permesso dopo fatta comunicazione anche all' altra parte di replicare, ma dovrà distribuire la replica, e comunicarla come sopra, trè giorni prima della riproposizione.

162. Giunto il giorno della nuova discussione della Causa, paleserà il Giudice il suo sentimento senza però, che gli sia vietato differire anche ulteriormente la Decisione.

163. In calce, o in margine della produzione della prima citazione il Cancelliere dovrà indicare tutti i decreti, che fossero stati emanati. In oltre lo stesso Cancelliere farà trascrivere la Sentenza secondo il metodo stabilito *nell' Art.* 79.

TITOLO II.

Dei Giudizj sommarj, ed esecutivi.

164. Si procederà in via sommaria.

1.° In tutte le domande meramente preparatorie, dirette ad istruire il giudizio principale, quando non siano pregiudiziali, e non formino stato nella definizione della Causa.

2.° In tutti i giudizj possessorj, diretti a ritenere, o ricuperare il possesso; come pure in quelli, nei quali si tratta di acquistarlo, purchè la domanda sia limitata al semplice possesso, e non dipenda da un titolo controverso.

3.° In tutti li giudizj di nunciazione di nuova opera.

4.° Nell' eccezioni tendenti ad arrestare il corso del giudizio, e negl' incidenti, che insorgono nelle Cause ordinarie.

5.° Nelle questioni di amozione di termini, o innovazione fatta nei confini, come pure d' innovazione fatta nel corso dell' acque private, e di riparazioni, e deteriorazioni della cosa enfiteutica, o locata.

6.° Nelle questioni, che possono insorgere nell' esecuzione dei giudicati.

165. Si procederà in via esecutiva.

1.° Nei giudizj di onorarj, salarj, mercedi, alimenti.

2.° Nei giudizj di pagamento di doti costituite, e da restituirsi.

3.° Nei giudizj sopra l' adempimento delle disposizioni di

ultima volontà, che si promovino contro l' erede, il quale abbia adita l' eredità.

4.° Nei giudizj sull' esecuzione di qualunque obbligazione risultante da atto pubblico, o privato, o pure da scrittura portante la confessione del debitore.

166. Nascendo questione sulla qualità del giudizio per istabilire, se sia ordinario, ovvero sommario, o esecutivo, dovrà il Giudice deciderla alla prima domanda, che il Reo convenuto dovrà promuovere entro trè giorni, computabili dalla scadenza del termine a comparire apposto nella citazione dell' Attore.

167. Questa decisione sarà inappellabile.

168. Fatta la comparsa sulla prima citazione, la parte più diligente con atto di citazione da trasmettersi al Procuratore dell' altra Parte potrà chiamare la Causa all' Udienza.

169. Questa citazione dovrà farsi per la prima Udienza dopo otto giorni continui dal giorno della presentazione.

170. Se la Causa verrà chiamata dall' Attore, dovrà il medesimo nella citazione, che trasmetterà al Procuratore del Reo convenuto riportare per intiero il tenore della domanda.

171. Se verrà chiamata dal Reo convenuto, dovrà esporre nella citazione l' eccezioni, che adduce a difesa.

172. La suddetta citazione dovrà prodursi presso il Cancelliere nel giorno precedente all' Udienza, in cui verrà letta.

173. Se il Giudice, intesi in voce li respettivi difensori, conoscerà, che la domanda promossa da una delle Parti non ammette questione, potrà, o pronunciare definitivamente nella stessa Udienza, o rimetterla ad altra prossima, od anche al Ruolo, come meglio crederà.

174. Non potranno queste proporsi nell' Udienza di ruolo prima delli quindici giorni dalla loro inscrizione.

175. La parte più diligente intimerà al Procuratore dell' altra la proposizione della Causa otto giorni prima. Questa intimazione dovrà essere prodotta in Cancelleria nel giorno immediatamente seguente.

176. Ciascuna delle parti, che vorrà dedurre in iscritto le sue ragioni, potrà presentare al Giudice la rispettiva difesa, purchè ciò siegua sei giorni prima dell' Udienza, e venga contemporaneamente comunicata all' altra parte.

177. Giunto il giorno dell' Udienza, il Giudice comunicherà alle Parti le difficoltà, che incontra, differendo la decisione ad altra Udienza, che dal Cancelliere sarà notata in margine, od in calce della produzione della prima citazione.

178. Giunta l' Udienza, in cui deve riproporsi la Causa, il Giudice procederà alla Sentenza, o Decreto definitivo, ed il Cancel-

liere osserverà tutto ciò, che si trova prescritto nel precedente *Art.* 79.

TITOLO III.

Dei Giudizj economici.

179. Nelle Cause non superiori al valore di scudi cinquanta si dovrà procedere economicamente avanti tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato.

180. Al cadere del termine legale prefisso nella citazione per la comparsa del citato, il Giudice pronuncierà il decreto, quale sarà eseguibile dopo trè giorni colla sola fede del decreto medesimo, che sarà in luogo dell' ordine esecutorio, e senz' attendere alcuna inibizione.

181. Se il Giudice avrà pronunciato in contumacia, dovrà ordinare l' intimazione del Decreto, ed accordare la supersessoria di trè giorni computabili da quello dell'intimazione.

Potrà il Reo convenuto, entro il termine suddetto, citare per la revoca del precedente Decreto, e riassumere il giudizio, quale dovrà allora in contradizione aver termine, come sopra.

Potrà però il Giudice accordare al debitore una dilazione al pagamento, non più breve di un mese, e non più lungo di due.

182. Collo stesso metodo economico dovranno i Giudici dare esito alle cause di qualunque somma riguardanti le tasse degli Spedali, Seminarj, ed altri pubblici Stabilimenti, alle Cause per i Cattedratici, Decime Ecclesiastiche, e prestiti di Monte di Pietà, e Frumentarj.

TITOLO IV.

Della verificazione dei Documenti.

183. Producendosi in giudizio una *Scrittura privata*, quello, che vorrà impugnarne la verità, dovrà comparire personalmente, o per mezzo di Procuratore munito di speciale Mandato, avanti il Cancelliere, il quale trascriverà l' atto d' impugnazione nel libro delle produzioni. Quest' Atto sarà sottoscritto dallo stesso Comparente, e non sapendo scrivere, ne sarà fatta menzione dal Cancelliere, e verrà firmata da due Testimonj.

184. Volendosi impugnare per mezzo di Procuratore, dovrà nella Procura trascriversi il tenore della scrittura, che si ricusa di conoscere.

185. Quella Parte, che avrà impugnato la verità della scrittura, o della firma, dovrà farne intimazione al Procuratore dell' altra Parte.

186. Procederà il Giudice alla verificazione della Scrittura impugnata, o coll' opera dei Periti, o coll' esame dei Testimonj, e sarà in suo arbitrio di sospendere il corso della Causa in merito fino alla giudiziale verificazione.

187. Ordinatasi dal Giudice la verificazione della Scrittura, come sopra, quella parte, a cui interesserà, dovrà promuovere una Istanza con atto di citazione da trasmettersi al Procuratore dell' altra Parte, affinchè si proceda alla ricognizione.

188. Il Giudice nominerà ex Officio trè Periti, qualora nel termine di trè giorni non abbiano le Parti convenuto in Cancelleria per la deputazione di trè altri, od anche di un solo di loro piacimento.

189. Tanto l'esame dei Testimonj, quanto gli atti riguardanti la relazione dei Periti dovranno farsi avanti al Giudice.

190. Dovendosi procedere all' esame de' Testimonj, ciascuna delle Parti potrà promuovere una istanza avanti il Giudice per la destinazione del giorno, ora, e luogo, a cui devono recarsi per essere esaminati.

191. L' intimazione del decreto dovrà farsi trè giorni avanti il giorno dell' esame alli Testimonj domiciliati nel luogo dell' esame medesimo.

192. Se li Testimonj si trovino fuori del luogo, in cui deve farsi l'esame, e si tratti di Testimonj, che furono presenti all' atto della Scrittura, potrà suddelegarsi il Giudice del luogo del domicilio, prefiggendo nel Decreto un termine alle parti ad effetto di eleggere il domicilio nel luogo, ove dovrà effettuarsi l' esame, per essere validamente citate. Dovrà al detto Giudice trasmettersi copia autentica del Decreto di suddelegazione colla copia collazionata della Scrittura controversa.

193. Quella parte, che avrà fatto la spedizione con prendere la fede del Decreto di suddelegazione, dovrà produrla nella Cancelleria del Giudice suddelegato, ed eleggere nell' atto medesimo il domicilio; quindi citerà l' altra parte per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li Testimonj dovranno essere esaminati.

194. Non essendosi eletto il domicilio dall'altra parte nel termine prefisso, una tal citazione si farà per affissione.

195. Il Giudice suddelegato destinerà il giorno, ed ora dell' esame, e questa destinazione dovrà intimarsi alli Testimonj trè giorni prima, che siegua l'esame.

196. Giunto il giorno, e l'ora destinata, il Giudice sentirà

li Testimonj singolarmente, ed il loro deposto sarà fedelmente scritto dal Cancelliere. Il Giudice, il Cancelliere, e li Testimonj si firmeranno a piedi del medesimo. Se li Testimonj non sapranno, o non potranno sottoscrivere, ne sarà fatta menzione dal Cancelliere.

197. Qualora poi li Testimonj dovessero riconoscere la Scrittura sulla cognizione del carattere, per cui fosse necessaria la visura della medesima, non sarà luogo a suddelegazione, ma il Giudice dovrà con suo Decreto, in seguito di citazione della parte più diligente, destinare il giorno e l'ora, in cui i Testimonj dovranno trasferirsi al luogo dell'esame.

198. Li Testimonj dovranno essere indennizati di tutte le spese occorrenti per il viaggio, e di tutti li danni sofferti per le giornate, che avranno perdute per l'accesso, recesso, e dimora nel luogo durante l'esame.

199. A tal' effetto quella parte, che avrà indotto li Testimonj assenti per essere esaminati, dovrà depositare presso il Cancelliere una somma, che dal Giudice sarà creduta sufficiente ad indennizare li Testimonj delle spese, e danni.

200. Lo stesso Giudice liquiderà, secondo le tasse, la indennità dovuta ai Testimonj, e rilascerà al Cancelliere sulla somma depositata l'ordine di pagamento.

201. Se li Testimonj non si presenteranno nel giorno, ed ora destinata, potrà il Giudice, riprodotta l'intimazione, condannarli ad una multa pecuniaria non maggiore di trè scudi, assegnando nell' atto medesimo un nuovo termine a comparire nel luogo dell' esame, scorso il quale, non comparendo, si dichiarerà nello stesso Decreto, che si abbia fin d'allora per rilasciato il Mandato di gravatoria.

202. Queste gravatorie decorreranno giorno per giorno, cominciando da quello immediatamente susseguente il termine prefisso all' esame, e non potranno eccedere la somma di baj. 50. al giorno.

203. Se obbediranno in questo termine, dovranno condursi in Cancelleria, ed ivi dichiarare di essere pronti a sottoporsi all' esame, indicando il luogo della loro dimora, che il Cancelliere sarà tenuto partecipare al Procuratore della Parte, che avrà fatta l'intimazione per l'esame.

204. Il suddetto Procuratore sarà tenuto di far subito destinare dal Giudice con una semplice domanda il giorno, e l'ora dell' esame, che dovrà intimare tanto alla parte, che ai Testimonj.

205. Se li Testimonj si presenteranno dopo decorso il secondo termine, e dopo cominciate ad aver luogo le gravatorie, dovranno adempiere a quanto è prescritto nell' Articolo precedente,

e dal giorno della comparsa, che in questo caso dovranno intimare al Procuratore della Parte, che avrà spedito le gravatorie, queste rimarranno sospese.

206. Se peraltro si giustificherà dai Testimonj un qualche legittimo impedimento, qualora sia il medesimo temporaneo, potrà il Giudice prorogare il termine riguardo agli assenti, e destinare un'altro giorno relativamente a quelli domiciliati nel luogo.

207. Se l'impedimento sarà permanente, onde non sia sperabile, che in congruo termine possino li Testimonj condursi all'esame, riguardo a quelli assenti si considereranno, come se non fossero stati indotti, a riserva, che l'Inducente, fatto il deposito della somma occorrente, si esibisca di fare accedere a proprie spese il Cancelliere colla Scrittura controversa nel luogo del domicilio dei Testimonj da esaminarsi. In questo caso dovrà la scrittura sigillarsi dal Giudice col proprio sigillo. Quindi si verrà alla suddelegazione, ed avanti il Giudice suddelegato si procederà con lo stesso metodo prescritto di sopra all'*art.* 192 *e seg.*

208. Rispetto poi alli Testimonj domiciliati nel luogo dell'esame potrà il Giudice, se convengono le parti, commettere al Cancelliere di accedere al di loro domicilio accompagnato dalle Parti medesime, se vorranno esservi, nel giorno, ed ora destinata. Lo stesso potrà fare nel caso di un'impedimento temporaneo, e nel concorso di altro legittimo motivo.

209. Presentandosi li Testimonj all'esame nel giorno, ed ora, che sarà destinato, dovrà il Cancelliere esibire la Scrittura, che dovrà riconoscersi, e consegnarla al Giudice, il quale alla presenza delle Parti, dopo che l'avrà confrontata coll'atto portante lo stato della medesima, ne riconoscerà l'identità.

210. A dettatura dello stesso Giudice sarà scritto l'esame dal Cancelliere, firmandosi in fine del medesimo il Giudice, ed il Cancelliere, come al *precedente art.* 196.

211. Essendosi ordinata la verificazione della Scrittura per mezzo del confronto da farsi dai Periti, quella parte a cui interesserà il suddetto confronto, se avrà li documenti portanti il carattere certo da confrontarsi con quello controverso, potrà produrli negli Atti, e quindi citare avanti il Giudice per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li Periti dovranno accedere in Cancelleria per eseguire il confronto colli documenti prodotti.

212. Se l'altra parte si opporrà, impugnando la certezza del carattere risultante dai documenti prodotti, e producendo anch'essa, o indicando altri documenti portanti il carattere certo, il Giudice sopra una citazione della Parte più diligente deciderà inappellabilmente, sù quali documenti debba effettuarsi il confronto.

213. Se il confronto verrà ordinato sulli documenti esistenti

in altra Cancelleria, Officio, o altro luogo di deposito, quella parte, a cui interessa il confronto, potrà citare avanti il Giudice, perchè ne venga ordinato il trasporto, e nascendo contestazione, il Giudice decreterà come di ragione.

214 Ordinato che sia il trasporto, la parte più diligente prenderà copia collazionata del decreto, e quando tali documenti esistono fuori del luogo del giudizio, la presenterà al Governatore del luogo, ove esistono, il quale darà esecuzione al Decreto.

215. Se il documento, o i documenti da trasportarsi esistessero nel capoluogo di altra Delegazione, dovrà la copia del Decreto del Giudice presentarsi al Pretore, o Luogotenente della Delegazione, il quale ne ordinerà la trasmissione, ed il modo di eseguirla.

216 La consegna del documento, o dei documenti si farà nelle mani del Cancelliere, il quale dovrà rilasciarne la corrispondente ricevuta.

217. Il Giudice provvederà alla più sollecita restituzione dei documenti, come pure a tutti quei casi, che potranno occorrere pendente la verificazione.

218. Esistendo il documento nel luogo medesimo, sarà in facoltà del Giudice, di ordinare, che il Cancelliere, e li Periti si portino nel luogo, ove esiste il documento per fare il confronto.

219. Se il documento esisterà fuori del luogo, e non potesse amoversi, potrà il Giudice ad istanza della parte interessata, e che s' incarichi delle spese, ordinare, che li Periti accedino al luogo, ove esiste il documento, per l' effetto, come sopra.

220. Qualora si trattasse del carattere di una persona vivente, potrà il Giudice ordinare, che in un giorno, ed ora da destinarsi, la stessa persona comparisca avanti lo stesso Giudice, per scrivere di propria mano, quanto le verrà ordinato, onde farne il confronto.

221. Il Cancelliere dopo quello, che sarà stato scritto, stenderà un' atto portante la ricognizione del carattere, ed attesterà, che è l'identifico scritto alla propria presenza, e del Giudice.

222. Se quello, il quale avrà impugnata la verità della Scrittura, si asterrà dal comparire avanti il Giudice nel giorno, ed ora destinata, senza avere allegato alcun legittimo impedimento, si avrà la Scrittura per riconosciuta.

223. Se poi il medesimo avrà allegato un qualche motivo, per cui fù impedito recarsi personalmente nel giorno, ed ora destinata, sarà in facoltà del Giudice, o di assegnare un' altro giorno, ed ora, in cui possa intervenire; o di accedere egli stesso al di lui domicilio.

224. Se quello, il quale deve scrivere di propria mano, per

formare la Scrittura di confronto, fosse domiciliato fuori del luogo, potrà suddelegarsi il Giudice del luogo, ove egli si trova domiciliato.

225. In questo caso la parte più diligente dovrà presentare al Giudice suddelegato la spedizione del decreto di suddelegazione, e la copia collazionata della Scrittura controversa, che serva per istruzione del Giudice, ad oggetto di fargli scrivere quello, che crederà opportuno.

226. Il Giudice suddelegato terrà lo stesso metodo prescritto per il Giudice delegante, e si osserveranno tutte le regole stabilite nei casi di suddelegazione.

227. Dopo che si sarà avuto il carattere certo, sul quale li Periti dovranno procedere al confronto, la parte più diligente citerà avanti il Giudice anche i Periti per la destinazione del giorno, ed ora, in cui si dovrà accedere in Cancelleria all'affetto sudetto.

228. Fatte dai Periti le osservazioni necessarie alla presenza del Cancelliere, uno dei medesimi Periti dovrà distendere la relazione; quale sottoscritta, e prodotta negli atti, si procederà alla destinazione della mercede, ed al rispettivo pagamento, e quindi all' ulteriore esame, e definizione della Causa.

229. Contro gli atti pubblici, e contro quelli atti privati, la di cui verità apparisca riconosciuta avanti un pubblico Notaro da quello stesso, che l' ha scritta, o sottoscritta, e che ne sia stato rogato atto di confessione nelle debite forme, non vi è luogo la ricognizione. Volendosi dedurre la falsità di un' atto di simil natura per via di azione, non potrà ciò farsi, che in giudizio criminale, eccettuato il caso, in cui o affatto s' ignorino, o più non esistano gli Autori, o complici, nel qual caso il giudizio di falsità potrà per via di azione principale introdursi nei Tribunali Civili.

Il giudizio criminale, e rispettivamente il giudizio civile intentato per via di azione, non ritarderà il corso dell'altro giudizio civile sull' esecuzione dell' Atto, finchè non sia emanata una sentenza sulla falsità dell'Atto medesimo.

230. La semplice assolutoria dell' inquisito in giudizio criminale non sarà sufficiente per togliere il sospetto di falsità deducibile, secondo il prescritto delle Leggi, per via di eccezione nel giudizio civile, a riserva del solo caso, in cui nel giudizio criminale si fosse dichiarata la verità dell' atto pubblico controverso.

TITOLO V.

Dei Testimonj.

231. Nel caso, in cui può aver luogo la prova testimoniale,

le deposizioni stragiudiziali de' Testimonj non potranno prodursi in giudizio, se non saranno rogate per mezzo di pubblico Notaro, il quale dovrà riferire con precisione le parole del testimonio, vietandosi espressamente tanto al Notaro, che al Testimonio la delazione, e prestazione rispettiva del giuramento.

232. Se crederà l'altra parte di far esaminare formalmente li testimonj, le di cui deposizioni saranno state, come sopra prodotte, potrà con citazione farne istanza al Giudice, il quale, opinando essere luogo all' esame, ordinerà, che li testimonj debbano essere intesi, o sul deposto da loro emesso, o sù quei fatti, e circostanze, che crederà più proficue alla definizione della Causa. In questo caso il deposto, o i fatti, e circostanze come sopra, si avranno in luogo degli *Articoli*.

233. Se l'altra parte sopra i fatti, e circostanze *articolate* vorrà interrogare li Testimonj, produrrà gl' *interrogatorj*, quali se fossero impertinenti, potranno dal Giudice essere riformati, senza che sia luogo a reclamo.

234. Negli Articoli, ed interrogatorj come sopra, dovranno indicarsi il nome, cognome, e domicilio dei testimonj.

La spesa dell'esame sarà a carico dell' Inducente, e di poi di chi di ragione.

235. La parte più diligente citerà per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li testimonj dovranno comparire avanti il Giudice per essere esaminati.

236. Trè giorni prima del giorno destinato dovrà la parte più diligente intimare il decreto della destinazione dell'esame alli Testimonj, ed anche al Procuratore dell' altra parte, qualora non vi sia stato presente.

237. Giunto il giorno, e l' ora destinata dovranno i testimonj comparire avanti il Giudice senza alcun intervento d' interprete, o di altra persona, che assista all'esame. Quest' uso rimane abolito.

238. Il Giudice alla presenza del Cancelliere, senza intervento nè delle Parti, nè dei Difensori, sentirà li Testimonj sopra gli Articoli, o Interrogatorj, e sopra tutti quei fatti, e circostanze, che stimerà più conveniente premessa la delazione del giuramento.

239. Il Cancelliere dovrà scrivere esattamente il deposto de testimonj, e leggerlo alli medesimi prima d' essere firmato.

240. Ciascun testimonio potrà leggere il proprio esame, ed aggiungervi, e dichiarare tutto quello, che crederà; in seguito la deposizione verrà sottoscritta dal Giudice, dal Cancelliere, e dal testimonio medesimo, e nel caso, che questo non sappia scrivere, ne sarà fatta menzione.

241. Compito l'esame dei Testimonj addotti in prova, dovrà il Giudice dichiarare questo stesso in fine dell' esame medesimo or-

dinando, che se nel termine di trè giorni non saranno indotti li testimonj *in riprova*, s' intenda l'esame ultimato.

242. Volendosi indurre li Testimonj in riprova, dovrà l' Inducente nel suddetto termine indicare negli Atti il nome, cognome, e domicilio dei testimonj, che intende siano esaminati.

243. Contemporaneamente dovrà produrre gli *Articoli*, e trasmetterne copia alla Parte, la quale volendo produrre anch' essa gl' *Interrogatorj*, dovrà farlo nel giorno immediatamente seguente, con trasmetterne del pari copia all' altra parte.

244. Gli Articoli, o gl' Interrogatorj se vorranno impugnarsi, dovrà ciò farsi nel termine di tre giorni computabili da quello della loro produzione, per mezzo di Citazione.

245. Nell' esame dei Testimonj suddetti si osserveranno le stesse regole stabilite per li testimonj addotti in prova.

246. Compito l' esame sarà chiuso il Processo, nè il Giudice avrà facoltà di più esaminare o gli stessi, o altri Testimonj.

247. Se li Testimonj non comparissero nel giorno, ed ora destinata, senza avere allegato verun giusto motivo, il Giudice li condannerà ad una multa non maggiore di scudi trè, senza essere luogo a riclamo, e loro prefiggerà altro giorno, ed ora per comparire; mancando per la seconda volta, la multa sarà doppia; e fatta la nuova prefissione di giorno, ed ora il testimonio ancor renuente verrà condotto all' esame colla forza a sue spese.

248. Se il Testimonio si trova assente dal luogo, ove è stato ordinato l' esame, potrà suddelegarsi il Giudice locale, cui unitamente all' istromento di decreto di suddelegazione, sarà esibita copia collazionata degli Articoli, ed Interrogatorj, sopra i quali dovrà cadere l' esame.

249. Nell' esame dovranno osservarsi le stesse regole stabilite di sopra.

250. Nelle Cause sommarie non v'è bisogno nè d' Articoli, nè d' Interrogatorj. Il Giudice nel Decreto, in cui ordinerà l' esame, destinerà il giorno, ed ora, in cui dovranno i Testimonj recarsi tanto in prova, che in riprova, per essere esaminati, indicando ancora i fatti, e le circostanze, sopra cui dovrà cadere l'esame.

251. Nello stesso Decreto il Giudice dichiarerà, che se li Testimonj non compariranno nel giorno, ed ora destinata, senza avere allegato alcun legittimo impedimento, s' intendano fin d' allora condannati ad una multa non maggiore di scudi trè, e qualora in altro giorno da destinarsi dal Giudice medesimo non si presentino, vi saranno tradotti colla forza a loro spese.

252. Il Cancelliere scriverà l' interrogazioni, e le risposte dei testimonj, ed approvandosi da essi, verrà l' esame firmato dai Testimonj, Giudice, e Cancelliere.

253. Se uno, o più testimonj saranno assenti dal luogo, in questo caso si osserveranno i metodi già stabiliti di sopra.

254. Anche nelle Cause *ordinarie* potrà il Giudice prescrivere, che l'esame si faccia in via sommaria.

255. In qualunque specie di esame li testimonj dovranno essere indennizati tanto delle giornate, che avranno perduto, quanto delle spese, che avranno fatto per recarsi all'esame, a tenore delle tasse stabilite.

TITOLO VI.

Dei Periti.

256. La deputazione dei Periti potrà ordinarsi dal Giudice o per officio, o ad istanza delle parti.

257. Essendovi l'istanza di una delle parti, il Giudice, se crederà essere luogo alla deputazione, dovrà nel decreto nominare trè Periti approvati. Potrà però nominare anche un solo Perito, quando per le circostanze particolari del caso lo creda bastante.

Gli effetti della nomina rimarranno sospesi per il termine di cinque giorni da computarsi dal giorno dell' intimazione del Decreto.

258. Dentro il sudetto termine sarà in facoltà delle parti di convenire in un solo, ancorchè dal Giudice ne fossero deputati trè.

259. Non convenendosi in un solo, sarà in facoltà delle parti nel divisato termine di cinque giorni di produrre negli atti le rispettive note, e se le medesime si troveranno conformi nelle persone di uno, o due Periti, l'altro, o gli altri si suppliranno dal Giudice.

260. Nel decreto di deputazione dovrà il Giudice precisare l'oggetto sopra il quale dovranno li Periti riferire; ordinando nell' atto stesso il deposito dentro un congruo termine per la spesa della Perizia a carico comune, quando sia prescritta *ex officio*; Quando poi sia richiesta da una delle parti, a carico di chi l'ha domandata, salva la ripetizione come di ragione.

Se il deposito verrà fatto nel termine prefisso, dovrà il deponente intimarlo ai Periti, ed alla Parte; se non verrà effettuato, la Parte più diligente potrà citare l'altra per la rilassazione del Mandato, ad effetto, che si depositi la somma già stabilita, ed il Decreto per la detta rilassazione sarà inappellabile.

261. Scorso il termine dei cinque giorni, se li Periti dovranno recarsi a fare una qualche ispezione, la parte più diligente po-

trà, citati anche i periti, far destinare il giorno, e l'ora, in cui dovrà accedersi alla faccia del luogo.

262. Nel giorno, ed ora destinata dovranno li Periti accedere. Le parti potranno intervenirvi, accompagnate da loro rispettivi Procuratori, o altre persone esperte per dare gli opportuni schiarimenti.

263. Fatte le convenienti ispezioni dovranno li Periti nel termine di otto giorni stendere la loro Perizia, e produrla negli atti, qual termine potrà ad istanza dei suddetti Periti prorogarsi, se il Giudice lo crederà conveniente.

264. Se non vi è bisogno di accedere ad un particolare luogo, la parte più diligente dovrà citare tanto li Periti, che l' altra Parte per la destinazione di un giorno, ora, e luogo, in cui li suddetti Periti debbano radunarsi per ricevere li necessarj schiarimenti.

265. Dentro il termine di altri otto giorni dovranno produrre negli atti la di loro Perizia. Questo termine potrà essere prorogato dal Giudice, secondo le circostanze.

266. La relazione sarà firmata con giuramento da tutti trè li Periti, ancorchè uno di essi fosse stato dissenziente, e non sapendo alcuno de' medesimi scrivere, ne sarà fatta menzione.

267. Prodotta la Perizia, il Giudice ne destinerà la mercede secondo le tasse, e ne rilascerà il mandato, dal quale non vi sarà appello, che in devolutivo.

268. In tutti i casi non sarà mai luogo alla deputazione del Periziore, o Periziori.

269. Il Giudice potrà ingiungere allo stesso Perito, o Periti di nuovamente riferire sopra altre circostanze riguardanti la loro professione, e chiedere nuovi schiarimenti, qualora li credesse necessarj, e proficui alla definizione della Causa.

270. Non sarà tenuto il Giudice di decidere a tenore del sentimento delli Periti, qualora rimanesse diversamente persuaso.

Se i Periti dovranno accedere oltre la distanza delle venti miglia, il Giudice potrà deputare i Periti del luogo, o dei luoghi viciniori, ove deve effettuarsi l' ispezione, suddelegando per gli atti occorrenti il Giudice dello stesso luogo.

TITOLO VII.

Degli Accessi.

271. Occorrendo per la definizione della questione l' oculare ispezione, potrà il Giudice ordinare l' accesso tanto per officio, quanto a richiesta di una delle parti.

272. Il Decreto, col quale sarà ordinato l' accesso, dichiarerà, sù quali oggetti dovrà cadere l' oculare ispezione. Prescriverà inoltre, che si faccia presso il Cancelliere il deposito della somma occorrente a carico di tutte le parti litiganti, qualora l'accesso venga ordinato ex officio, e quando questo sia richiesto da una delle medesime, dovrà farsi il deposito da chi l'ha richiesto, salva però la ripetizione come di ragione. Potrà lo stesso Giudice per istruzione dell'animo suo nominare uno, o anche più Periti, secondo le circostanze.

273. Nel giorno destinato dovrà seguire l'accesso unitamente al Cancelliere, ed al Perito, ò Periti, ed alle parti, anche accompagnate dai loro Procuratori, o da altra persona di fiducia.

274. Gli atti dell'accesso, sia questo compito in un sol giorno, o sia anche progressivo, dovranno descriversi dentro le ore 24. immediatamente seguenti, e firmarsi dal Giudice, e Cancelliere.

275. Il Giudice potrà interrogare li Testimonj, che dalle parti s' indurranno, o che crederà egli di sentire per officio, e le di loro interrogazioni, e risposte saranno scritte negli Atti dell' accesso.

276. Terminate le oculari ispezioni, potrà il Giudice, se lo crede, ordinare l' elevazione di Mappe, o altro, che stimasse necessario, dichiarando ultimati, e chiusi gli atti dell' Accesso, quali dovranno essere firmati di nuovo dal Giudice, dal Cancelliere, e dal Perito, o Periti, se vi saranno stati.

TITOLO VIII.

Dei Giuramenti, che hanno luogo in giudizio.

277. La Legge conosce nelle posizioni ammesse dai Giudici nei casi, e nei termini che prescrive, un modo di desumere in giudizio la prova dalla confessione delle parti.

278. Volendosi deferire le posizioni, dovranno prodursi negli Atti senza giuramento, ma colla sola firma del Ponente, o del di lui Procuratore munito di speciale procura, scritta appresso le posizioni medesime.

279. Dovrà quindi citare il Procuratore dell' altra parte per la prefissione di un termine a rispondere. Nella citazione dovrà darsi copia delle posizioni, che saranno state prodotte negli atti.

280. Il Giudice potrà escludere, o ammettere le Posizioni, risecare quelle, che crederà non pertinenti, come pure in luogo delle Posizioni esibite potrà egli stesso proporre quegli Interrogato-

ri, che crederà opportuni, e pertinenti alla Causa, destinando il giorno, e l'ora, in cui dovrà rispondersi alle posizioni.

281. Nel giorno, ed ora destinata dovrà il Rispondente personalmente recarsi avanti il Giudice, il quale previa l'ammonizione di dire la verità, facendogli considerare l'importanza del giuramento, dovrà far leggere dal Cancelliere le Posizioni, che sono state esibite, alle quali dovrà lo stesso Rispondente sodisfare puramente, e semplicemente, o anche con aggiungere una qualche modificazione, purchè la risposta ad ogni posizione sia certa, determinata, e data con speciale giuramento.

282. Dando risposte, o incerte, ed ambigue, o evasive, ed estranee alla proposta, dovrà il Giudice ammonirlo a rispondere precisamente, e qualora persista a rispondere nella stessa guisa, potrà il Giudice dichiarare, che si abbiano le posizioni per ammesse, e confessate.

283. Le risposte dovranno essere sottoscritte tanto dal Rispondente, quanto dal Giudice, e Cancelliere, e qualora il Rispondente non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione nell' atto medesimo.

284. Se il Rispondente sarà contumace senza verun giusto impedimento, verrà condannato ad una multa non minore di scudi cinque, e non maggiore di scudi Dieci, e si destinerà altro giorno, ed ora, in cui dovrà presentarsi ad oggetto di rispondere alle posizioni.

285. Se non comparirà per la seconda volta, le Posizioni si riputeranno ammesse, e confessate.

286. Dopo un tal Decreto il Contumace non sarà più abilitato a rispondere alle Posizioni, che nel solo caso, in cui giustificasse d' essere stato legittimamente impedito di comparire personalmente, o di far presentare altra persona, per allegare il suo impedimento.

287. Se quello, che deve rispondere alle Posizioni, fosse assente dal luogo, si suddelegherà il Giudice locale, dal quale si procederà con i metodi di sopra stabiliti.

288. Il giuramento decisivo, conosciuto sotto nome di *Partito*, è quello, che una delle Parti deferisce all'altra, perchè secondo la di lei risposta, o ammissiva, o esclusiva, s' intenda decisa inappellabilmente la lite.

289. Il partito può deferirsi in qualunque stato del giudizio ancor pendente, nè può ricusarsi, benchè il Deferente fondi la sua intenzione unicamente sul medesimo partito, ancorchè fosse in opposizione di una confessione, e dichiarazione emessa non solò negli atti privati, ma eziandio negli atti pubblici, e muniti di giuramento.

290. La risposta al partito, essendo di natura sua decisiva, ed estintiva della Lite, non ammetterà nel giudizio civile prova in contrario.

291. Per deferire il Partito, dovrà il Deferente produrre negli atti un foglio da lui firmato, e non sapendo scrivere, rogato da pubblico Notaro, nel quale esporrà senza giuramento il fatto, sul quale intende, che venga dall' altra parte risposto con giuramento.

292. In qualunque stato del giudizio il partito venga deferito, dovrà trascriversi nella citazione, e domandarsi, che venga prefisso alla parte un termine per rispondervi.

293. In caso di opposizione il Giudice deciderà, se debba essere luogo alla risposta.

294. Decretata l' ammissione del partito, sarà in facoltà del rispondente di dichiarare negli atti, che intende di riferirsi al giuramento, che in questo caso dovrà essere prestato dal Ponente, e la dichiarazione dovrà essere firmata dal Rispondente, o dal suo Procuratore munito di speciale Procura, ed intimata.

295. Ricusandosi il Rispondente ad ogni risposta, dovrà il Ponente prestare il giuramento sul partito già da lui prodotto.

296. Essendo luogo al giuramento o deferito, o riferito, dovrà procedersi cogli stessi metodi stabiliti di sopra per le posizioni.

297. Il giuramento riferito, quando sarà prestato, sarà decisivo al pari del giuramento deferito.

298. Il Giuramento *in Litem*, o estimatorio è quello, che si deferisce alla parte, che ha provata la sua azione in genere, quante volte per fatto doloso, o colposo dell' altra parte manchino le prove per giuguere alla liquidazione.

299. La parte, che vorrà essere ammessa alla prestazione del sudetto giuramento, dovrà produrre negli atti una nota distinta di tutti gli oggetti, e rispettivamente di tutti i danni, interessi, e spese, indicando il valore estimativo, che intende conseguire, e dichiarandosi pronta a prestare il giuramento *in litem* tanto rispetto alla verità in genere, quanto rispetto al valore con promuoverne analoga istanza.

300. Il Giudice prescriverà la somma, dentro la di cui continenza dovrà prestarsi il giuramento, ed esprimendo di suo carattere questo stesso a piedi della nota, destinerà il giorno, e l' ora per la prestazione del giuramento; termine, che non potrà essere minore di 15. giorni.

301. Contro il decreto per la prestazione del giuramento *in litem*, e per la limitazione della somma potrà appellarsi, purchè l' appellazione venga interposta prima, che siasi prestato il giuramento.

302. Dopo prestato il giuramento, non sarà più luogo ad alcuna appellazione, eccettuato il caso, in cui siasi rinvenuto qualche rilevante documento, che comprovi la eccessività della tassa, e della somma giurata, nel qual caso potrà Monsig. Uditore della Segnatura, e l'Uditore del Card. Prefetto firmare la citazione speciale per l' appellazione.

303. Il giuramento *suppletorio* è quello, che può deferirsi in supplement o nella mancanza della piena prova.

304. Se il Giudice sull' istanza delle parti, oppure *ex officio* crederà esser luogo a tal giuramento, potrà deferirlo a quella parte, che considerate le circostanze, e secondo il suo prudente arbitrio crederà di prescegliere, destinando nello stesso decreto il giorno, e l' ora, in cui dovrà prestarsi. A quest' effetto verranno osservati i metodi stabiliti di sopra.

305. Ordinandosi il giuramento suppletorio *ex officio* potrà il medesimo prescriversi tanto prima della decisione della Causa, in merito, quanto nella Sentenza definitiva.

306. Dal giorno dell' intimazione del Decreto, o Sentenza per la prestazione del giuramento suppletorio, rimarrà sospesa l' esecuzione per lo spazio di dieci giorni. In questo termine sarà permesso all' altra parte d' interporre l' appellazione, quale non interposta, non potrà sospendersi il corso degli atti, se non col mezzo di citazione speciale firmata come sopra.

307. Se non si sarà interposta l' appellazione nel termine dei dieci giorni, o non sarà stata presentata la citazione speciale prima della prestazione del giuramento; dopo che il medesimo sarà stato prestato, non sarà il giudicato più soggetto a revisione, a riserva del solo caso, in cui siasi rinvenuto un qualche rilevante documento, il quale provi evidentemente l' ingiustizia del giudicato.

TITOLO IX.

Delle dimande per esibizioni di documenti, e delle Compulsorie.

308. La dimanda per l' esibizione delle Scritture, e documenti potrà farsi in qualunque parte del Giudizio, e sarà diretta ad acquistare la prova per un' azione intentata, o da intentarsi.

309. Dovrà il Requirente contemporaneamente alla citazione produrre le prove giustificanti il proprio interesse, e la esistenza delle scritture, o documenti presso la parte citata.

310. Se il Giudice crederà essere luogo all' esibizione dei documenti, dovrà prefiggere un termine ad esibirli in Cancelleria,

ed anche richiedendolo le circostanze; potrà destinare un giorno, ed ora, in cui si renderanno ostensibili nel luogo, ove esistono per farne la estrazione.

311. L'estratto dei documenti dovrà trascriversi, e firmarsi dal Cancelliere.

312. Ricusandosi la produzione, e la esibizione dei documenti, saranno dal Giudice rilasciate le gravatorie, che continueranno per il termine non maggiore di trenta giorni.

313. Decorso detto termine, senza che la produzione, o esibizione sia stata eseguita, potrà il Giudice ammettere l'altra parte al giuramento *in litem*, oppure valutare la renuenza come una prova in favore dell'Attore.

314. Esistendo i documenti, o le Scritture fuori del luogo, potranno rilasciarsi le lettere compulsoriali, nelle quali il Giudice locale, cui saranno dirette, avrà la stessa facoltà di rilasciare le gravatorie come sopra; e nel caso d'inobbedienza, ne dovrà fare relazione al Giudice delegante, il quale procederà come sopra.

315. Eseguendosi all'opposto la produzione, ed esibizione dei documenti, il Cancelliere nel giorno, ed ora da destinarsi farà l'estrazione di quei documenti che sono designati nel decreto di suddelegazione.

316. Se il documento, o Scrittura, di cui si richiede la esibizione, si trovasse presso di un terzo non compreso nel giudizio, la dimanda dell'esibizione potrà avanzarsi avanti lo stesso Giudice, ove si trova introdotto il giudizio.

TITOLO X.

Dell'intervento, e della chiamata di un terzo in giudizio.

317. Trovandosi introdotto giudizio, in cui un terzo vi abbia interesse, potrà il medesimo, provato l'interesse, avanzare istanza per essere ammesso in causa, citati tutti quelli, che si trovano in giudizio.

318. Il Giudice trovando fondata la domanda, l'ammetterà *in statu, et terminis*, in cui la Causa si trova.

319. Se nella discussione della Causa si conoscerà necessario chiamare una, o più persone ad intervenirvi, il giudice potrà ordinarlo tanto a richiesta delle parti, quanto per officio.

320. Non comparendo il chiamato, o chiamati a causa, si osserveranno le regole stabilite di sopra nei giudizj contumaciali.

321. Comparendo, potranno opporre di non volere stare in giudizio, ed il Giudice sarà in facoltà di ritrattare il preceden-

te Decreto, o porli fuori di Causa, qualora riconosca inutile il loro intervento.

322. Qualora il Giudice ritratti la chiamata a causa, ordinata ad istanza di una delle parti, potrà condannarla alla rifazione di tutte le spese in favore della parte dichiarata fuori di causa.

TITOLO XI.

Della domanda di garanzia, e della liberazione dalle molestie.

323. La domanda di garanzia, o della liberazione dalle molestie potrà avanzarsi in qualunque parte del giudizio.

324. L' una, o l' altra domanda se sarà promossa entro il termine della prima citazione introduttiva del giudizio principale, e dall' altra parte non venga impugnata, ma si assumino nelle regole la garanzia, o le molestie, il Giudice dovrà decidere unitamente, e con una stessa Sentenza, tanto sulla domanda principale contro il Reo convenuto, quanto su quella di garanzia, o di liberazione dalle molestie.

325. Nel caso, che la domanda, o non siasi promossa entro il termine della prima citazione sul giudizio principale, o venga impugnata, sarà in facoltà del Giudice, di decidere la Causa principale separatamente dall' altra.

326. Il giudizio di garanzia, o di liberazione da molestie dovrà sempre introdursi avanti il Giudice, o Tribunale, ov' è radicata l'azione principale, benchè il Rilevatore o per ragione di domicilio, o per altro titolo fosse soggetto a diversa giurisdizione, eccettuato però il privilegio del Foro Ecclesiastico.

327. Chiedendosi la garanzia, o la liberazione dalle molestie direttamente contro la Camera Apostolica, o la Congregazione del B. Governo, come Amministratrice de' Beni appartenenti alle Comunità, potrà l'una, e l' altra domandare l' avocazione avanti i loro Tribunali.

328. Qualunque siasi il Tribunale, se il Rilevatore vorrà esimersi dalla rifazione delle spese, dovrà assumere in sè le molestie inferite dall' Attore principale, dichiarando negli Atti, ch' egli s' incarica della difesa.

329. Questa dichiarazione dovrà farsi o dalla medesima persona, o dal Procuratore munito a questo oggetto di una speciale Procura, dopo la quale dichiarazione dovrà nella continuazione del giudizio citarsi in tutti gli atti il Procuratore di quello, che avrà assunto le molestie.

330. Non citando il Reo convenuto, il giudizio sarà validamente proseguito contro l' Assuntario, il quale potrà essere condannato, senza però, che in tal caso la condanna possa pronunciarsi contro il Reo convenuto.

331. Non sarà proibito al Reo convenuto di stare in giudizio per difendersi, se lo crede, dalla domanda dell' Attore, ma dopo la speciale assunzione delle molestie non avrà diritto alla rifazione delle spese.

332. Se il Rilevatore non avrà assunto le molestie nelle regole di sopra stabilite, e sarà condannato alla liberazione, dovrà anche condannarsi alla rifazione delle spese in favore tanto dell' Attore principale, quanto del Reo convenuto.

TITOLO XII.

Degli Attentati.

333. Pendente il giudizio innanzi i Tribunali, tutte le citazioni, che sono ammesse dalla Legge, indurranno inibizione dal momento, che saranno state legalmente presentate.

334. Questa inibizione sarà comune all'una, e all' altra parte, e finchè il Tribunale non avrà emanata sù quella istanza il decreto, a niuna delle parti sarà permesso di fare innovazione.

335. Qualunque innovazione si faccia in pendenza di una istanza validamente promossa, sarà dichiarata nulla, ed attentata.

336. Se peraltro attesa la distanza dei luoghi dal momento della presentazione della citazione, a quello dell' innovazione non vi fosse corso uno spazio di tempo sufficiente per impedirla, non si potrà pretendere la purgazione dell' attentato.

337. Il tempo per impedire la innovazione sarà ragguagliato in ragione di 15. miglia dal luogo della ricevuta inibizione, a quello dell' innovazione per ogni 24. Ore.

338. Non è però impedito alla parte, che ha trasmesso l'inibizione di farla presentare in un più breve termine nel luogo dell'innovazione, quando ivi esista persona, per di cui mezzo la innovazione possa sospendersi.

339. Se la innovazione da impedire si verificherà nello stesso luogo dell' inibizione, competerà lo spazio di sei ore diurne, e se nella giornata non rimarrà questo spazio di tempo, si aggiungeranno le prime ore diurne del giorno seguente. Non avendo l' inibizione ora certa, s' accordano le prime sei ore diurne del giorno successivo.

340. Seguendo la innovazione dopo presentata la citazione, il

Tribunale deciderà secondo le regole prescritte nei precedenti Articoli, ed anche secondo le particolari straordinarie circostanze, qualora sieno intervenute, se vi sia stato il tempo sufficiente a sospendere, o far sospendere la innovazione.

341. La questione degli attentati sospende il corso del giudizio principale sul merito, a riserva del caso, in cui il Giudice riconosca una connessione, o dipendenza dal merito principale, nel qual caso potrà riunire la cognizione sugli attentati alla decisione dello stesso merito principale.

342. Se il Tribunale conoscerà sussistente l'attentato indipendentemente dal merito principale, il giudizio rimarrà sospeso fino alla condanna comprensiva della restituzione delle cose nello stato primiero, e della rifazione delle spese, e danni.

343. Ordinandosi la purgazione degli attentati, nello stesso decreto si prefiggerà un termine a quello, che ha sofferto l'attentato, dentro il quale dovrà produrre negli atti la nota coll'opportune giustificazioni comprovanti li danni, e spese.

344. Non producendosi dentro il termine la nota dei danni, e spese come sopra, rimarrà libero il corso al proseguimento del giudizio in merito.

345. Non sarà vietato di produrre la suddetta nota anche decorso il termine prefisso, ma la produzione, come pure tutti gli atti alla medesima relativi, non potranno più ritardare il proseguimento del giudizio.

TITOLO XIII.

Dei giudizj contro i terzi Possessori.

346. Il Creditore, che avrà presa iscrizione sopra il fondo, o fondi del suo debitore, se questi saranno stati posteriormente distratti, e si troveranno presso terzi possessori, potrà convenirli per la prefissione di un termine, o a soddisfare il di lui credito, o perchè venga a quest'effetto posto alla vendita il fondo, o i fondi ipotecati; ed in questa dimanda dovrà anche citarsi il debitore.

347. Il giudizio dovrà istruirsi avanti il Tribunale, ove esiste il fondo distratto, ed essendovi più fondi iscritti, e distratti a diverse persone, dovrà contro ciascun terzo possessore istruirsi separato giudizio, nè al debitore sarà permesso di allegare l'incompetenza.

348. Il Giudice se riconoscerà fondata la dimanda, prefiggerà un termine non minore di un mese, e non maggiore di tre al possessore per soddisfare il Credito, scorso il quale termine or-

dinerà, che i fondi si espongano alla vendita, ed il prezzo da ritrarsi fino alla concorrenza del Credito si consegni al creditore.

349. Contemporaneamente il Giudice condannerà il debitore in favore del terzo possessore alla reintegrazione del Capitale, e di tutti i danni, interessi, e spese.

350. Se nel termine prefisso il terzo possessore non avrà soddisfatto al pagamento del credito, potrà il creditore esporre alla vendita il fondo, o fondi ipotecati, osservando peraltro tutte le regole, che sono prescritte in appresso sulla subasta, e delibera dei beni immobili.

351. Finchè non sia ultimata la delibera, sarà sempre in facoltà del terzo possessore, ed anche del debitore di soddisfare il creditore, reintegrandolo anche delle spese fatte.

352. A quest' effetto dovrà fare al creditore offerta reale dell' importare del credito nella forma, che verrà stabilita a suo luogo. Nello stesso atto dovrà anche citare avanti il Tribunale per la liquidazione delle suddette spese. Il Tribunale prefiggerà un termine al creditore per produrne la nota, ed altro ulteriore termine all' offerente per soddisfarle, rimanendo intanto sospesa la delibera.

353. Se il Creditore non produrrà la nota nel termine prefisso, non sarà luogo al proseguimento della subasta, e delibera, ma soltanto ferma sempre rimanendo l'offerta reale per l' importare del credito, potrà prevalersi delle sue ragioni in un nuovo, e separato giudizio per il conseguimento delle spese.

354. Se il creditore produrrà la nota nel termine prefisso, ed il debitore nell' altro termine a lui assegnato non n' effettuerà il pagamento, sarà in facoltà del creditore di proseguire gli atti della delibera per la reintegrazione delle spese anzidette.

355. Se nascerà questione sulla liquidazione delle spese, il Tribunale la deciderà sommariamente sopra una Citazione della parte più diligente, ed il di lui giudizio sarà inappellabile.

356. Se sul fondo distratto si trovano altre iscrizioni, quel Creditore, che vorrà introdurre giudizio contro il terzo possessore, dovrà citare non meno il Debitore, che gli altri Creditori iscritti.

357. In questo caso si procederà colle regola stabilite nelli giudizi di ordine, o sia Concorso particolare.

TITOLO XIV.

Dei giudizj di devoluzione, e caducità.

358. Volendosi intentare un giudizio di devoluzione, dovrà

l'Attore o personalmente, o per mezzo di procura speciale dichiarare negli atti, ch'egli intende accettare la devoluzione, indicando i titoli, ed i motivi, per li quali crede essersi fatto luogo alla medesima.

359. Se la devoluzione si accettasse per l'inadempimento di un patto, potrà il Giudice se, e come di ragione, prefiggere un termine al reo convenuto per l'adempimento del medesimo, scorso il quale sarà luogo alla caducità.

360. Competendo il beneficio della purgazione di mora, dovrà essere chiesto dentro un termine di otto giorni, computabili dal giorno, che il giudicato sarà in istato eseguibile; scorso il qual termine, e non fatta la richiesta, non avrà più luogo.

361. Chiedendosi negli otto giorni, verrà assegnato altro termine alla purgazione della mora, che importa anche la rifazione delle spese, non eccedente lo spazio di due mesi, in luogo delle intermedie prefissioni di altri termini.

362. Se il fondo, o fondi, sulli quali s'intende accettare la devoluzione, si troveranno trasferiti presso terze persone, dovranno le medesime essere citate nel giudizio di devoluzione.

363. Se non saranno state citate, il giudizio non sarà nullo, ma non sarà eseguibile il giudicato, se non osservate le regole, che si prescrivono in seguito sull'esecuzione dei giudicati contro i terzi possessori.

Il disposto *degli Articoli* 358., e seguenti, non riguarda l'Enfiteusi Camerali, nelle quali si procederà a forma della nota Bolla di Gregorio XIII., ove, e come la medesima avrà luogo.

TITOLO XV.

Dei Giudizj volontarj conosciuti sotto nome dei giudizj in forza della Legge Diffamari.

364. Sarà a ciascuno permesso di prevenire le jattanze, o pretensioni dell'altro in qualunque maniera esternate, o conosciute, costituendosi Reo volontario, nel di cui domicilio dovrà istruirsi il giudizio.

365. Tali giudizj saranno considerati ordinarj.

366. Non sarà vietato anche all'altra parte d'istruire giudizio ordinario, o sommario, secondo che gli competerà avanti il Tribunale medesimo.

367. Competendogli di procedere per la via sommaria, o esecutiva, sarà in facoltà del Giudice di decretare, che rimanendo circondotto il giudizio ordinario dal reo volontario istruito pre-

cedentemente, debba il medesimo difendersi nel giudizio sommario, o esecutivo istruito dall' attore.

TITOLO XVI.

Del mandato progressivo, conosciuto sotto nome di mandato perpetuo.

368. Quello, ch' è debitore di un'annua corrisposta, o altra prestazione, avente tratto successivo, se sarà stato moroso nel pagamento di trè diverse scadenze, e condannato con i respettivi mandati, potrà in ulteriore mancanza essere convenuto in giudizio, perchè venga rilasciato contro di lui un mandato da potersi eseguire in ogni successiva scadenza.

369. Il giudizio sarà sommario, ed esecutivo. Il mandato, che si rilascierà per le rate avvenire, sarà eseguibile in ogni scadenza senza citazione; e premessa una semplice intimazione al domicilio del debitore per cinque giorni avanti, potrà procedersi alla spedizione, ed esecuzione del mandato.

370. Rilasciato il mandato perpetuo, non si ammetterà veruna istanza diretta a ritardarne la esecuzione, nè avanti lo stesso Giudice, nè avanti la Segnatura.

TITOLO XVII.

Dei Giudizj ad urgenza.

371. Volendosi domandare una misura provvisoria, o per la conservazione della cosa in questione, o per procurarsi una prova, potrà citarsi ad urgenza per giorno, ed ora certa, previo il permesso del Giudice, il quale nella riproduzione della citazione o rigetterà il caso di urgenza, ordinando, che si proceda servati i termini del giudizio, o riconoscendo l'urgenza, potrà decidere sull' istanza, che sarà stata promossa, senza osservare verun termine prescritto dalla Legge.

372. Il decreto dovrà intimarsi al Procuratore dell'altra parte, qualora non sia comparso all'Udienza.

373. Se si trattasse di affare urgentissimo, cioè, ch' esigesse una provvidenza istantanea, potrà il Giudice firmare la citazione per ora certa, sempre però a comparire tre ore dopo l'esecuzione della medesima, al qual' effetto il Cursore dovrà nella relazione esprimere l'ora, in cui la citazione sarà stata eseguita.

374. Li Decreti provvisionali di qualunque specie conter-

ranno sempre la clausola sotto intesa, che restino salve le ragioni, ed eccezioni delle Parti.

TITOLO XVIII.

Dei Giudizj di sospetto di fuga.

375. Nel giudizio di sospetto di fuga l'Attore prodotta negli atti la prova del di lui Credito certo, e liquido, e giurato di tenere il suo debitore per sospetto di fuga, potrà ottenere il permesso per citare ad urgenza a qualunque breve termine, anche minore delle tre ore di sopra indicate.

376. Il mandato di sospetto di fuga non potrà rilasciarsi contro la persona, che nei casi, nei quali competa l'esecuzione personale.

377. Se competerà l'azione personale, ma non l'esecuzione personale, potrà solo rilasciarsi il Mandato di sospetto di fuga per eseguirlo realmente sugli effetti mobili.

Il disposto in questo, e nell'articolo precedente non avrà luogo nel caso dell'apprensione nell'atto della fuga.

378. Non nascendo questione sul credito, non potrà il reo convenuto esimersi dal mandato di sospetto di fuga, che o colla prestazione di una sicurtà, o colla prova di possedere fondi stabili.

379. O l'una, o l'altra dovrà adempirsi nel termine dell'ore ventiquattro.

380. La sicurtà sarà ammisibile secondo il prudente arbitrio del Giudice, senza che il medesimo sia tenuto a veruna responsabilità sulla idoneità della persona.

381. Se non verrà prestata la sicurtà, o non verrà giustificato il possesso de' fondi stabili nel termine dell'ore 24, sarà subito eseguibile il mandato di sospetto di fuga.

382. Se il mandato di sospetto di fuga sarà stato rilasciato in contumacia del Reo, potrà il medesimo, ottenuto che ne avrà il permesso dal Giudice in iscritto, citare per un' ora certa, o per dare l'assicurazione del Credito, o per essere assoluto.

383. Se il Debitore si accingesse alla fuga, potrà il Creditore, producendo la prova del suo Credito certo, e liquido, e prestato il giuramento sul sospetto di fuga imminente, procedere alla spedizione del mandato senza citazione.

384. Un tale mandato dovrà rilasciarsi colla condizione, di doversi eseguire soltanto nel caso, che il Debitore si trovi nell'atto della fuga.

385. Nella relazione dell'esecuzione dovrà farsi menzione, che il Debitore è stato sorpreso nell'atto della fuga.

386. S'intenderà eseguito l'arresto nell'atto della fuga, qualora il Debitore venga sorpreso nell'inviarsi verso una porta della Città con vettura da viaggio, a cavallo, o anche a piedi, concorrendovi circostanze indicative di partenza, e di fuga.

387. Nel caso, che il Debitore si trovi nell'atto della fuga, potrà il mandato eseguirsi a qualunque ora, anche di notte, e senz'attendere veruna citazione, o inibizione sopravvenuta.

388. Se il Debitore sarà stato arrestato in virtù di un mandato spedito senza citazione, dovrà essere condotto avanti il Giudice prima di tradursi alle carceri.

389. Se il medesimo potrà assicurare il credito o colla prestazione di sufficiente cauzione, o colla prova del possesso dei fondi stabili, sarà immediatamente dimesso.

390. Se intenderà impugnare il Credito, potrà citare l' Attore per ora certa avanti il Giudice, il quale, intese le parti, potrà ordinare o la ritenzione, o il rilascio del Debitore.

TITOLO XIX.

Dei giudizj di apposizione di Custode.

391. Nei casi, in cui o per convenzione, o per disposizione di Legge compete il diritto di assicurazione de' frutti, bestiami, ed altri effetti esistenti nel fondo, potrà aver luogo l' apposizione del Custode da chiedersi anche con istanza ad urgenza.

392. Conoscendo il Giudice esser luogo all' apposizione del Custode, ordinerà, che se nel termine di Ore ventiquattro, non sarà stata depositata la somma dovuta, s' intenda rilasciato il mandato di apposizione di Custode.

Se l' apposizione del Custode sarà stata dimandata per assicurare le risposte dovute in natura, o in danaro, potrà il Giudice anche precedentemente al raccolto rilasciare il Mandato di apposizione di Custode, senza alcuna prefissione di termini.

393. In tali giudizj non si ammetteranno prestazioni di sicurtà, o altre cauzioni.

394. Concorrendo il sospetto, che il Debitore si disponga a trasportare altrove li frutti, bestiami, ed altri effetti esistenti nel Fondo, potrà procedersi alla spedizione del Mandato di apposizione di Custode, o di arresto dei frutti, bestiami, o effetti suddetti senza citazione.

395. Non potrà eseguirsi, che nel caso, in cui il debitore venga sorpreso nell' atto dell' asportazione de' frutti, bestiami, ed altri effetti.

Qualora ciò avvenga, anche il Mandato rilasciato colla citazione potrà eseguirsi non ostante qualunque inibizione.

396. Se li sudetti oggetti o in tutto, o in parte si trovassero già trasportati, potrà ordinarsene con Mandato dello stesso Giudice il sequestro nel luogo ove esistono, purchè il Mandato sia spedito, ed eseguito dentro il termine di trè giorni dalla commessa asportazione.

397. Semprechè in seguito del Mandato sia stato apposto il Custode, se il Possessore del fondo, a cui è stato apposto, si farà lecito, o resistendo al Custode, o corrompendolo, ovvero deludendone la vigilanza, trasportare i generi, che cadono sotto la custodia, sarà in ozione del Creditore, o di perseguitarlo in giudizio criminale, o di ricorrere al Giudice del Mandato per conseguire le riportazioni degli effetti trasportati, unitamente alla rifazione de' danni, ed interessi, ed in questo caso il Giudice sudetto rilascerà il Mandato contro la persona.

TITOLO XX.

Delle Somministrazioni.

398. Le istanze di somministrazioni in causa da dichiararsi non potranno avanzarsi avanti li Giudici di prima istanza, ma soltanto avanti li Giudici, o Tribunali d' Appello, e da quello, che avrà ottenuto in suo favore un giudicato, che ammetta l' azione.

399. Per avanzarsi una tale domanda avanti i Giudici, e Tribunali di Appello, dovrà premettersi la produzione delle prove giustificanti la povertà dell'Appellato.

400. Non potrà peraltro ordinarsi dal Giudice, o Tribunale d' Appello una somministrazione maggiore di scudi trecento.

401. Dai decreti di somministrazione non competerà appello, nè sarà a quest' effetto permesso il ricorso in Segnatura.

402. Tali decreti si renderanno eseguibili dopo dieci giorni computabili dal giorno di loro emanazione presenti le parti, e dell'intimazione in caso di contumacia.

TITOLO XXI.

Dei giudizj contumaciali.

403. La contumacia è o della Parte, o del Procuratore.

404. Si farà luogo alla contumacia della Parte, se il Reo non

costituirà il Procuratore nel termine prefisso nella prima citazione introduttiva del giudizio.

405. Sarà dichiarata la contumacia del Procuratore tanto dell' Attore, che del Reo convenuto, se l' uno, o l' altro, dopo la loro rispettiva costituzione, non comparirà nell' udienza destinata alla discussione sul merito.

406. Nel caso della contumacia della Parte sarà permesso all' Attore, benchè si tratti di giudizio ordinario, rinovare l' istanza con citazione, in cui sarà precisamente riportato il tenore della prima; aggiungendo, ch' essendo contumace anche questa seconda volta, potrà procedersi al Decreto, o Sentenza definitiva, in cui sarà ancora condannato alla rifazione di tutte le spese.

407. Sarà in facoltà del Giudice di pronunciare anche in favore del Reo, benchè contumace, qualora dai documenti esibiti riconosca insussistente la domanda dell' Attore.

408. Se la contumacia sarà del Procuratore dell' Attore, o del Convenuto, dovranno farsi gli Atti in tutto, e per tutto come sopra.

409. E nello stesso modo dovrà procedersi contro uno, o più chiamati in giudizio, che non siano comparsi, dichiarando nel decreto, o sentenza la contumacia dei medesimi.

TITOLO XXII.

Dei Giudizj per affissione.

410. Il Giudizio per affissione potrà farsi contro gli Assenti, che non hanno domicilio nello Stato.

411. La Citazione per affissione contro gli Assenti, osservando le regole prescritte negli *Articoli* 31. *e segg.*, dovrà essere affissa alle porte del Tribunale, e nella pubblica Piazza.

412. Il termine a comparire nella prima citazione sarà quello di un Mese.

413. Il Cancelliere dovrà scrivere la produzione dei documenti in un libro separato, che riterrà per tutti li Giudizj di simil natura.

414. La suddetta Citazione dovrà rinovarsi per altre due volte, ciascuna delle quali porterà il termine di otto giorni dal giorno dell' affissione.

415. Se non vi sarà comparsa del citato, il Giudice potrà procedere alla spedizione del Decreto, o Sentenza, la di cui copia sarà affissa in tutti quei luoghi, ne' quali furono affisse le citazioni.

416. Questa affissione importerà il termine di un Mese, primachè la Sentenza possa eseguirsi.

417. Se prima della spedizione della Sentenza l' Assente farà la comparsa, si procederà in causa, come nei giudizj non contumaciali. Spedita però la Sentenza, ancorchè l' assente comparisca nel termine dell' affissione, non potrà essere luogo, che all' appellazione se, e come di ragione.

TITOLO XXIII.

Dell' allegazione in sospetto dei Giudici.

418. Non potrà allegarsi in sospetto verun Giudice, che per le Cause qui appresso.

1. La controversia, che abbia con una delle parti dedotta in giudizio.

2. La consanguinità nella linea diretta in qualunque grado. Nella transversale sino al quarto grado di computazione civile inclusivamente. L' affinità diretta in qualunque grado, e la transversale sino al secondo.

3. L' interesse nella causa.

4. Il parere antecedentemente manifestato nella medesima, o come Giudice, o come Arbitro, o come Difensore, o Consultore.

419. L' allegazione in sospetto dovrà proporsi avanti la Segnatura per mezzo di citazione speciale, in cui dovrà allegarsi almeno uno dei sopraindicati motivi.

420. Fatta la produzione della speciale dovrà rinovarsi l' istanza avanti Monsignore Uditore, dal quale, o da Monsig. Decano, o Cardinal Prefetto sarà giudicata, oppure sarà rimessa secondo le somme già fissate alla prossima Segnatura per semplice Memoriale, di cui lo stesso Monsig. Uditore farà relazione.

421. La risoluzione della Segnatura non sarà soggetta a revisione.

422. Qualora venga rigettata l' allegazione in sospetto, dovrà essere condannato l' Istante alla rifazione di tutte le spese occorse per quest' oggetto. Nel caso contrario il Soccombente non sarà tenuto a veruna rifazione.

423. Ammessa l' allegazione in sospetto sarà, dalla Segnatura destinato altro Giudice secondo le circostanze.

424. Li Tribunali Collegiali non potranno mai essere allegati in sospetto.

LIBRO IV.

Dei Tribunali di Roma.

TITOLO I.

Del Tribunale della Rota.

425. Nel Tribunale della Rota, fermi rimanendo i particolari metodi della Procedura, che hanno sempre avuto luogo nel medesimo Tribunale, si osserveranno tutte le prescrizioni ordinate nel presente *Moto-Proprio*.

426. Tutti gli Atti comprensivamente alla spedizione delle Sentenze, o Decreti definitivi, potranno eseguirsi anche nei tempi delle consuete Ferie Rotali senza bisogno di deroga.

TITOLO II.

Del Tribunale dell' A. C.

427. Nel Tribunale dell'A. C., composto dell'Uditore della Camera Capo del medesimo, e dei trè di lui Luogotenenti, lo stesso Uditore avrà la facoltà di regolare il buon' ordine del Tribunale, e le discipline da osservarsi dai Cancellieri, e Procuratori debitamente approvati.

428. Proseguirà ad avere la facoltà di giudicare economicamente, e senza citazione le Cause di un valore non superiore agli scudi cinque.

429. In tali Cause dovrà procedere sentite stragiudizialmente le parti, che farà chiamare per mezzo di uno de' suoi Portieri con semplice biglietto.

430. I Prelati Luogotenenti dell'A. C. giudicheranno sempre singolarmente tanto in prima istanza, che in appello in tutte le Cause di loro competenza colle procedure, e metodi prescritti di sopra per gli altri Giudici singolari delle Delegazioni.

431. I giorni, e l' ore tanto per le Informazioni, che per l'Udienza saranno in Roma destinate dai rispettivi Capi de' Tribunali, nelle Delegazioni dai rispettivi Ordinarj, e Delegati.

TITOLO III.

Del Tribunale di Campidoglio.

432. Quanto si è stabilito per i Giudici, e Tribunali delle Delegazioni, e per il Tribunale dell'A. C. rimane stabilito per la procedura del Tribunale del Campidoglio.

TITOLO IV.

Della competenza, e procedura nelle Cause riguardanti l'interesse dell'Erario.

433. La giurisdizione dei Giudici, e Tribunali Camerali è limitata a tutte le Cause, in cui la Camera ha, o può avere interesse.

434. Questa giurisdizione nelle Delegazioni si esercita in prima istanza da tutti i Governatori, Assessori, Luogotenenti, e Pretori, limitatamente però alla somma di scudi 300. In Roma dagli Uditori del Camerlengato, e del Tesorierato come Giudici singolari in prima Istanza in tutte le Cause Camerali per qualunque somma. Ai medesimi due Uditori saranno deferite in grado d'Appello, se, e come di ragione, tutte le Cause fino agli *scudi trecento* giudicate nelle Delegazioni.

435. Il Tribunale della Camera formato di sette Chierici, e di un Prelato Presidente, giudica tanto in grado d'Appello sul merito, quanto in figura di Segnatura. In figura di Segnatura accorda le Appellazioni, e giudica della competenza, e della circoscrizione, quando la questione di pertinenza insorge solamente frà gli stessi Giudici, e Tribunali Camerali; ed in quelle di circoscrizione, quando si tratta di Decreti, Sentenze, ed atti fatti avanti li detti Giudici, e Tribunali Camerali, eccettuata la piena Camera.

436. Se però la questione di pertinenza avrà luogo frà Giudici, e Tribunali Camerali, ed altri Giudici, e Tribunali, come pure se si tratterà di circoscrizione di Atti, e Sentenze della piena Camera, la definizione apparterrà al Tribunale della Segnatura di Giustizia.

437. In figura di Segnatura giudicherà sulle appellazioni o sospensive, o devolutive in tutte le Cause sommarie, ed esecutive, superiori agli *scudi* 300., e nelle Cause inferiori giudicheranno in figura di Segnatura, Monsig. sotto Decano, e Monsig. Decano, e nel solo caso di difformità il Cardinale Camerlengo.

438. Avanti li Giudici singolari tanto in prima istanza, che in

appello si procederà colle stesse regole, e forme, che sono state prescritte per il Tribunale dell' A. C.

439. Le regole prescritte per il Tribunale della Segnatura si osserveranno nel Tribunale della Camera, quando procede in figura di Segnatura, a riserva della destinazione del Ponente, la quale dovrà cadere in uno dei Chierici dello stesso Tribunale, che potrà scegliersi dal ricorrente.

440. Chiamandosi direttamente in giudizio la Camera, dovrà la Citazione da presentarsi essere precedentemente visata da Monsignor Commissario, il quale però ordinariamente non potrà negare di visarla, e negandolo, il Giudice, avanti cui si promuove l' istanza, potrà ordinare, che la citazione si presenti senza essere visata, qualora non gli si faccia da Monsignor Commissario costare evidentemente, che la Citazione medesima è proibita dalle Leggi.

441. Nelle Cause ordinarie avanti la piena Camera, tolto il metodo delle *Proposte*, che rimane abolito, si dovrà interporre l' Appello colle regole stabilite in appresso.

442. Nelle sudette Cause competerà all' Appellante la scelta del Ponente, e questa scelta dovrà farsi nell' atto medesimo dell' interposizione dell' Appello.

443. Nelle Cause sommarie, ed esecutive, in cui si ricorre alla piena Camera in figura di Segnatura, perchè dichiari, se l' Appellazione compete in sospensivo, o in devolutivo, dovrà il Ricorrente iscrivere la Causa in Ruolo, osservando le stesse regole prescritte per il Tribunale della Segnatura di Giustizia.

444. Nello stesso atto d'iscrizione il Ricorrente sceglierà il Ponente, e dopo che il Tribunale avrà interloquito in figura di Segnatura, sarà conservata in appello la destinazione dello stesso Ponente.

445. La iscrizione in Ruolo non avrà luogo nelle Cause, che si deferiranno al Tribunale in grado d' Appello, ma dal Ponente si destinerà la proposizione della Causa, osservandosi nel rimanente i metodi, che sono già in uso.

446. L' Uditore del Camerlengo, ed il Presidente della Grascia relativamente alle questioni, che insorgono nell' atto dei rispettivi Mercati, e che esiggono istantanea provvidenza, procederanno economicamente, salvo l' appello, secondo le rispettive competenze, nel solo devolutivo.

447. Al Presidente della Grascia non compete altra giurisdizione contenziosa civile, fuorichè l' espressa di sopra.

448. La mano regia compete solo alla Camera, ed agli aventi direttamente causa dalla medesima per l' esiggenza dell' imposizioni, e dei diritti, e crediti spettanti all' Erario pubblico, salvo il disposto in appresso relativamente alle Comunità.

Ogni altro privilegio di mano regia è cessato.

449. Per la più spedita percezione di ciò, che appartiene all' Erario, Monsignor Tesoriere nominerà quel numero *di Cursori speciali*, che crederà necessario in ciascuna Delegazione.

Questi esclusivamente ad ogni altro eseguiranno gli atti contro i debitori morosi.

Non potranno assumere l' officio di Cursori innanzi altri Tribunali senza il previo permesso in iscritto di Monsignor Tesoriere.

Saranno sempre per ciò, che riguarda l' officio di Cursori speciali, sotto la giurisdizione immediata di Monsignor Tesoriere, e sotto la dipendenza degli Amministratori Camerali, i quali potranno provvisoriamente anche sospenderli dall' esercizio delle loro funzioni in caso di mancanza in officio, con farne immediatamente rapporto a Monsignor Tesoriere per la risoluzione definitiva.

450. Volendosi esercitare il diritto della mano regia; se si tratterà contro molti debitori per lo stesso titolo, dovrà procedersi con una sola intimazione per affissione, complessiva di tutti li debitori, nella quale si esprimerà, che non compiendosi il pagamento nel termine di cinque giorni, si procederà alla spedizione, ed esecuzione del mandato di mano regia.

Questa intimazione dovrà essere affissa alle porte della Cancelleria, e nella piazza pubblica del luogo, ove sono domiciliati li debitori, e trattandosi di dativa, o di altri dazj inerenti ai fondi nel solo luogo, ove esistono li beni.

Nell' intimazione non solo si esprimeranno i nomi dei Debitori, ma anche s' indicheranno le rispettive somme, ed i titoli del loro debito.

L' originale della suddetta intimazione dovrà prodursi nella Cancelleria del Luogo, ove siegue l'affissione, con l'analoga relazione della eseguita affissione.

451. Contemporaneamente si estrarrà una nota di tutti li debitori compresi nell' intimazione, la quale senza assumere cognizione di causa sarà sottoscritta dal Giudice locale. Nel segnare questa nota il Giudice ordinerà, che scorso il termine di cinque giorni computabili da quello dell' affissione, e non eseguito il pagamento, si procederà all' esecuzione contro i singoli Debitori in forza della stessa Nota, senz' altro mandato.

Tanto gli Originali, e le Copie delle intimazioni, quanto le Note estratte dalle medesime, non saranno soggette al bollo, e Registro, quando non contengono Debitori individualmente di somma superiore agli scudi Cinquanta.

I soli Originali dell' intimazione, che saranno prodotti nel-

le Cancellerie, soggiaceranno al diritto fisso di Registro di *baj. venti* per ciascun Debitore della somma maggiore agli *scudi Cinquanta.*

452. Per l'esigenza della Dativa, essendo egualmente tenuti i Colonj, Affittuarj, Livellarj, ed altri Possessori dei fondi, salvi ad essi il diritto di rivalsa potranno questi essere intimati, e compresi nelle note indicate nei precedenti *Articoli*. Se questi nel termine di otto giorni, da computarsi da quello dell' affissione, o rispettiva intimazione, non giustificheranno avanti il Giudice di non dovere cosa alcuna al Proprietario, saranno considerati come semplici, e veri debitori, e soggetti agli stessi atti, ed esecuzione.

453. Se qualcuno si gravasse della somma a lui addebitata nell' intimazione, non potrà impedire la spedizione, ed esecuzione della Mano Regia, se non riportata una citazione speciale ad urgenza firmata dell'Uditore di Monsig. Tesoriere.

La suddetta speciale dovrà rilasciarsi in vista dei documenti atti a provare la inesistenza, o la minore quantità del credito. In qualunque dubbiezza, o questione si rilascerà soltanto in devolutivo.

454. In Roma non si potrà procedere con intimazione per affissione, ma dovrà l' intimazione contenente il nome del debitore, la somma, ed il titolo del di lui debito, èssere presentata alla persona, o domicilio.

Si potranno però unire più debitori già intimati, come sopra, in una sola nota, la quale sottoscritta dall' Uditore di Monsig. Tesoriere nella forma indicata, sarà esecutoria senz' altra formalità.

455. La stessa intimazione dovrà farsi anche fuori di Roma, quando li debitori per la stessa causa non superino il numero di trè; e la nota in questo caso sarà firmata dal Giudice locale.

456. Il Cursore nel fare l' esecuzione stenderà un' atto, il quale conterrà il nome dell'amministratore camerale, o del suo Esattore, a di cui istanza si è fatta, quello del debitore, la somma del debito, il titolo, ed una esatta descrizione degli effetti oppignorati.

Se il debitore nell' atto dell' esecuzione presenterà uno, o più Testimonj, non potrà il Cursore ricusarsi, che questi si sottoscrivano all' atto medesimo.

L' atto sarà in carta semplice, se la somma del debito nella totalità non superi gli *scudi cinque*. Se sarà di somma maggiore, verrà steso in carta bollata.

457. Sarà soggetto al Registro fisso di *baj. venti*, quando il debito superi gli *scudi cinquanta*, e dovrà farsi registrare dal

Cursore nel termine di giorni cinque, se nel luogo esiste Officio di registrazione, diversamente nello spazio di giorni quindici.

458. Se la mano regia sarà stata eseguita sopra cose mobili, potrà procedersi alla subasta, e delibera delle medesime, premessa solo l' affissione degli avvisi, nei quali s' indicherà il giorno, l' ora, ed il luogo, ove sarà effettuata la vendita dopo lo spazio di giorni cinque, da computarsi da quello dell' affissione suddetta.

L' originale di questa affissione verrà prodotto nella Cancelleria locale, ed una copia ne verrà trasmessa cinque giorni innanzi alla persona, o domicilio del debitore.

459. In caso d' assenza del Debitore la intimazione, e copia dell' atto di esecuzione verrà rimessa al Gonfaloniere, o di lui domicilio.

460. Nel detto termine di giorni cinque il debitore potrà redimere gli effetti esecutati coll' effettivo pagamento del debito, e delle spese.

461. Scorso il detto termine, e non effettuato il pagamento si procederà alla vendita degli effetti esecutati nel giorno, ed ora indicata negli avvisi.

462. La vendita dovrà effettuarsi all' incanto alla presenza del Depositario, ó di altra persona destinata a sorvegliare al buon' ordine delle delibere.

463. Se il Depositario, o altra persona destinata, come sopra, si ricusasse d' intervenire all' incanto, il Cursore dovrà stendere atto di una tal ricusa, e premessa la denuncia al Giudice del luogo, potrà procedere all' incanto senza la loro assistenza.

Qualora il Depositario non esibisca all' incanto gli effetti esecutati, il Giudice dovrà rilasciare ordine in iscritto, col quale permetterà di aprire colla forza le porte del luogo, ove esistono gli effetti suddetti, ad oggetto di esporli al pubblico incanto.

464. Dovrà sempre il Cursore prima, che incominci l' incanto, confrontare coll' atto dell' esecuzione gli oggetti esecutati, e qualora ne ritrovasse qualcuno mancante, farne menzione nell' atto di confronto, che dovrà porre in iscritto.

465. L' incanto si effettuerà con la proclamazione dei pegni esecutati, da farsi dal Cursore per mezzo di tre gride distinte dall' intervallo di cinque minuti almeno, non esclusa l' accensione della candela nei luoghi ove fosse in uso. Nè l' incanto potrà essere ritardato da veruna inibizione.

466 Il Cursore dovrà stendere atto della delibera, nel quale esprimerà il pegno, o pegni deliberati, il nome del deliberatario, e la somma, che n' è stata ritratta.

Quest' atto dovrà registrarsi nel termine di cinque giorni,

se nel luogo della delibera esisterà l' officio, altrimenti nel termine di giorni quindici.

467. Il medesimo, unito all' atto dell' esecuzione dovrà dal Cursore prodursi nella Cancelleria del luogo, ov'è seguita la delibera nel termine di cinque giorni, computabili da quello del Registro.

468. Se l' esecuzione sarà fatta sopra Immobili, dovrà nell' atto della medesima indicarsi dal Cursore la qualità del Fondo, o Fondi, che si pongono sotto l' esecuzione, la contrada, ed almeno due confini di ciascun fondo.

Se questi non saranno a sua cognizione, potrà supplire con quelli descritti nel pubblico censimento.

469. La delibera si effettuerà colle stesse regole stabilite di sopra per gli effetti mobili a riserva del termine, che dovrà prefiggersi negli avvisi, il quale non potrà essere minore di giorni quindici.

In questo termine potranno esibirsi le Offerte in iscritto presso la pubblica Depositaria, o presso il Depositario.

Nel giorno destinato alla vendita, essendovi le offerte, si aprirà l'incanto sopra la maggiore delle medesime.

Non essendovi alcuna offerta in iscritto, l'incanto verrà aperto sopra le altre offerte, che verranno date nell' atto dell' incanto medesimo.

470. Tanto nella vendita dei Mobili, quanto de' Stabili, non trovandosi alcun' Offerente o precedentemente, o nell' incanto, dovrà il Cursore stendere atto della non seguita vendita per mancanza di Oblatori, e trattandosi di effetti mobili dichiarerà, che dopo trè giorni si procederà a nuovo incanto.

471. Se poi si trattasse di Stabili, dovrà dichiarare, che si procederà in altro giorno a nuovo incanto colla nuova affissione degli avvisi.

472. Questo giorno non potrà essere più prossimo di giorni dieci computabili da quello dell' affissione.

473. Nei termini prefissi al secondo incanto sarà a carico del Cursore di far eseguire la stima dei pegni, o fondi esecutati per mezzo di pubblico Perito, ed in iscritto, e qualora nel giorno del secondo incanto non si trovasse alcun' Oblatore, il Cursore aggiudicherà gli effetti esposti all' incanto in favore dell' Amministratore Camerale per un terzo meno del valore risultante dalla Perizia, la quale dovrà inscrirsi nell' atto di aggiudicazione.

Quest' atto dovrà depositarsi dal Cursore in Cancelleria.

474. Tutte le spese occorse per l'esecuzione, e rispettiva delibera, o aggiudicazione, saranno a carico del debitore.

TITOLO V.

Della Congregazione del Buon Governo.

475. Il Tribunale del Buon Governo nelle materie contenziose sarà formato di Monsignor Segretario, del Cardinale Prefetto, e della Generale Congregazione. A questo Tribunale secondo le attribuzioni descritte in seguito apparterrà la definizione di tutte quelle Cause, che sono enunciate nella Costituzione *GRAVISSIMARUM* di Benedetto XIV. dell' anno 1753.

476. Sarà parimenti di competenza dello stesso Tribunale la cognizione di tutte le Cause, che riguardano l' Amministrazioni aggiunte, benchè non intervenga in giudizio l'Amministrazione, ma vertano le medesime frà gli Esattori, Appaltatori, Redentori di opera, ed altri simili aventi causa dalle dette Amministrazioni, ed i particolari, Comunità, o altri corpi rappresentativi.

477. Relativamente alli beni ex-comunitativi, resi poi Camerali, ed alienati, quando la questione, o attivamente, o passivamente riguardi l'interesse dell' Amministrazione dipendentemente dai contratti di alienazione, ne apparterrà la cognizione allo stesso Tribunale.

478. Nelle Cause ristrette dentro i limiti assegnati alla competenza dei Luogotenenti, Governatori, Assessori, e Vicarj Generali, si agirà in prima istanza avanti di essi in figura di Delegati in questa parte dalla Congregazione del Buon Governo.

479. Dalli loro giudicati potrà appellarsi al Segretario della suddetta Congregazione nei modi, e termini, con cui nell' altre Cause può ricorrersi ai Giudici, e Tribunali superiori.

480. Nel caso di difformità dei giudicati si potrà appellare alla piena Congregazione, se il valore della controversia ecceda la somma di *scudi* 825. Se sarà minore, l'appellazione sarà deferita singolarmente ad uno dei Ponenti della stessa Congregazione.

481. Nello stesso modo dovrà procedersi nelle Cause giudicate in prima Istanza da Monsignor Segretario.

Le Cause, che si deferiscono in grado d'Appello alla piena Congregazione, essendo difformi li Giudicati, passeranno in terza Istanza al Tribunale della Rota.

482. Continuerà il Tribunale ad avere le facoltà della Segnatura nelle materie di appellazione.

483. Nei giudizj sommarj, ed esecutivi volendosi domandare l'Appellazione sospensiva dai giudicati di Monsignor Segretario, dovrà ricorrersi a Monsignor sotto Decano, quindi a Monsignor Decano, e nel caso di difformità di decreti al Cardinal Pre-

fetto, quali, se si tratterà di Causa non eccedente il valore di scudi trecento, dichiareranno, se l'Appellazione debba ammettersi o in sospensivo, o in devolutivo, ed il nuovo Giudice sarà destinato dal detto Cardinal Prefetto trà i Ponenti dello stesso Tribunale.

484. In tutto il corso dell' attitazione, inclusivamente alla promulgazione della Sentenza, si osserveranno le stesse forme prescritte per tutti gli altri Giudici, e Tribunali.

485. Nelle materie di appellazione in figura di Segnatura si osserveranno le regole stabilite per il Tribunale della Segnatura di Giustizia, a riserva del Ponente, che verrà scelto frà i Prelati Ponenti dello stesso Tribunale dal Ricorrente.

486. Competerà la Mano regia per l'esigenza dei Dazj comunitativi tanto contro li Contribuenti in favore dell' Esattore, o Appaltatore, quanto in favore delle Comunità, o dell'amministrazioni appartenenti al Buon Governo contro questi ultimi.

487. Competerà del pari agli Esattori, Appaltatori, ed altri aventi causa o dalle Comunità, o dall' Amministrazione del Buon Governo per gli arretrati, esercibile però dentro l'anno da computarsi dal giorno della cessazione dell' Officio, o dell' Appalto. Questo termine non sarà prorogabile.

488. Rispetto alle Comunità, ed all' Amministrazione del Buon Governo il privilegio contro gli Esattori, Appaltatori, ed altri simili durerà per trè anni computabili dall' epoca della scadenza del loro debito, senza pregiudizio tanto in questo caso, quanto nell' altro contenuto nel precedente Articolo, di ogni altro rimedio legale.

489. Nell' intimazione, spedizione, ed esecuzione della mano regia si osserveranno le regole stabilite di sopra per la mano regia a favore del Fisco.

Nel caso di ricorso contro la somma addebitata non potrà sospendersi sia la spedizione, sia l'esecuzione della mano regia, se non che mediante una citazione speciale segnata da Monsignor Segretario, o dal Cardinal Prefetto del Buon Governo.

TITOLO VI.

Del Giudice de' Mercenarj.

490. Il Giudice de' Mercenarj, nelle Cause di sua competenza, procede colle facoltà economiche senza citazione, e forma di giudizio; e per chiamare le parti consegnerà all'Attore un biglietto da lui firmato, ritenendone presso di se il registro in un libro a ciò destinato.

491. L'Attore sarà tenuto presentarlo al Reo convenuto o da per se alla presenza di due Testimonj, i quali dovranno sottoscriversi, o per mezzo di un Cursore; nell'uno, e nell'altro caso basterà, che si produca il biglietto sottoscritto dal Cursore, o dai Testimonj avanti lo stesso Giudice.

492. Questi giudicati saranno eseguibili non ostante qualunque inibizione, e competerà il solo devolutivo da sperimentarsi avanti i Giudici Ordinarj.

493. Gli stessi metodi avranno luogo avanti gli altri Giudici, ai quali fuori di Roma sono accordate le attribuzioni del Giudice de' Mercenarj.

LIBRO V.

Degl' altri Tribunali di Roma, e dello Stato.

TITOLO I.

Dei Tribunali Ecclesiastici.

494. In seguito della cumulativa come sopra accordata alle Curie Ecclesiastiche di Roma, e dello Stato, tutti i metodi di procedura stabiliti per gli altri Giudici, e Tribunali saranno comuni, e dovranno osservarsi in tutte le Curie Ecclesiastiche.

TITOLO II.

Dei Tribunali di Commercio.

495. Nei Tribunali di Commercio di Roma, e dello Stato si procederà con i metodi sommarj, ed esecutivj prescritti nel regolamento provisorio *del 1. Giugno* 1821.

LIBRO VI.

Del modo di procedere nelle Cause di Appellazione.

496. Nei casi, in cui competa l'appellazione o sospensiva, o devolutiva dovrà interporsi avanti lo stesso Giudice, e Tribunale, dal quale sarà emanato il giudicato, mediante una comparsa in Cancelleria.

TITOLO I.

Delle Appellazioni nei giudizj Ordinarj.

497. L'appellazione nei giudizj ordinarj potrà sempre interporsi, purchè non sia sopravvenuta la prescrizione a termini della Legge, ovvero non sia perento il diritto di appellare, mediante la prefissione del termine come appresso; all'effetto però di sospendere l'esecuzione del giudicato dovrà interporsi dall' Appellante nel termine di dieci giorni, computabili da quello della notifica del giudicato. Se l' Appellante sarà domiciliato fuori del Luogo, ov'è emanata la Sentenza, al sudetto termine si aggiungerà quello della distanza.

498. L'atto della interposizione di Appello dovrà intimarsi al Procuratore dell' altra parte.

499. Durante il termine dei dieci giorni concesso ad appellare, oltre quello della distanza, non potrà eseguirsi il giudicato. Scorso il suddetto termine, e non interposta, ed intimata l'appellazione, il giudicato si renderà eseguibile.

500. Gli atti fatti dopo l'enunciato termine in esecuzione del giudicato rimarranno nella loro validità, benchè posteriormente venga interposta l'appellazione.

501. Perchè rimanga perento il diritto di appellare tanto in sospensivo, quanto in devolutivo, quella parte, che avrà ottenuto il giudicato, dovrà trasmettere una intimazione alla persona, o domicilio dell'altra, in cui significherà, che se nel termine di *sei mesi* non avrà interposta l' appellazione, non le sarà più permesso, ed il giudicato non potrà sottoporsi a nuova revisione.

502. Questa intimazione dovrà prodursi negli atti avanti il Tribunale, da cui è emanato il giudicato; ed il termine di sei mesi principierà a decorrere dal giorno della produzione della suddetta intimazione.

503. La intimazione diretta a perimere il diritto dell'appella-

zione, non arresterà il proseguimento degli atti esecutorj senza bisogno di declaratoria del Giudice, o Tribunale. Scorsi i suddivisati sei mesi, e non interposta l'appellazione, sarà perento il diritto di appellare.

504. Una tal disposizione avrà luogo anche contro i Luoghi Pii, li Pupilli, i Minori, ed altre qualsivogliano persone o individuali, o morali soggette all' altrui amministrazione, salva soltanto alle medesime l'azione per l'emenda dei danni, ed interessi contro chi di ragione.

505. In qualunque caso di appellazione non perenta, e legittimamente interposta, all'appellante competerà lo spazio di *sei mesi* computabili dal giorno dell' interposizione di appello, per proseguire il giudizio; nè durante questo termine potrà eseguirsi il giudicato.

506. L'appellazione si proseguirà mediante una citazione avanti il Giudice, e Tribunale di appellazione, in cui l'appellante dovrà esporre la sua domanda diretta alla revoca, o riforma del giudicato negli stessi termini, e forme prescritte nelle Citazioni introduttive del giudizio.

507. L'appellante dovrà produrre l'estratto autentico degli atti fatti avanti il Giudice di prima Istanza, all' eccezione del caso, in cui gli atti medesimi si trovino nella Cancelleria dello stesso Tribunale, essendo sufficiente allora la semplice ripetizione.

508. Se dentro il suddetto termine di sei mesi non sarà stata trasmessa la Citazione avanti il Tribunale di appellazione, o nel termine a comparire non sarà stata prodotta unitamente all'estratto, potrà procedersi agli atti esecutorj, i quali si continueranno fino a che l' appellante abbia soddisfatto alle prescrizioni, che lo riguardano.

509. Durante però il termine dei sei mesi sarà in facoltà dell' appellato di proseguire il giudizio di appellazione, a riserva del solo primo mese dal giorno dell' interposta appellazione, il quale è accordato in beneficio dell' appellante.

510. Proseguitosi dall'appellato il giudizio, avrà l'appellante un mese di tempo per fare il trasporto degli atti, quale non fatto, potrà effettuarsi dall'appellato.

511. Nel termine della Citazione a comparire, sia questa trasmessa dall'appellante, o dall'appellato, dovrà l'altra parte costituire il Procuratore. Non facendosi, si procederà come nei giudizj contumaciali avanti gli Giudici di prima istanza.

512. Se la contumacia sarà dell' appellante, non godrà più del termine del mese per fare il trasporto degli atti, ma sarà permesso all'appellato di farlo, e procedere agli atti ulteriori in di lui contumacia.

513. Nelle cause di appello dovrà sempre procedersi colla discussione della Causa alla lista delle informazioni.

TITOLO II.

Dell' appellazione nei giudizj sommarj, ed esecutivi.

514. Nei giudizj sommarj, ed esecutivi dovrà parimenti interporsi negl'atti l'appellazione dentro il termine di *giorni dieci*, come nei giudizj ordinarj, qualora si voglia sospendere la esecuzione del giudicato.

515. In tali giudizj a quest' effetto potrà ottenersi dall' Uditore, o Prefetto della Segnatura una speciale, in cui si domandi, che l'appellazione venga ammessa in sospensivo. Questa Citazione dovrà essere presentata dentro il termine di giorni *quindici*, computabili dal giorno della notifica del giudicato, ed inibirà soltanto, allorchè l'appello sia stato interposto prima della presentazione della medesima.

516. Non potrà mai rilasciarsi la Citazione speciale, se non prodotta negli atti la copia autentica del giudicato, o almeno la copia dello stesso giudicato notificata dal Cursore, e munita di sua firma. Nella produzione della speciale dovrà anche prodursi l'estratto dell'atto della interposizione di appello.

517. Nei suddetti giudizj l'appellazione potrà sempre interporsi, come anche spedirsi la citazione speciale dopo i termini stabiliti di sopra. Peraltro tutti gli atti fatti in esecuzione del giudicato fino alla interposizione dell'appello, rimarranno nella loro validità.

518. Il diritto dell' Appello egualmente rimarrà perento nei suddetti giudizj, mediante intimazione, come sopra.

519. Se l' Appellante nell'Atto dell' interposizione di Appello dichiarerà, di essere contento del solo devolutivo, potrà proseguire il giudizio avanti il competente Tribunale di Appellazione, senza essere tenuto alla spedizione della citazione speciale.

520. Se l' Appellazione sarà stata ottenuta dalla Segnatura in sospensivo, dovrà l' Appellante nel termine di sei Mesi computabili dal giorno del Rescritto proseguire il giudizio avanti il Tribunale di Appellazione.

521. Quanto è stato stabilito sull' appellazione interposta negli Atti nei precedenti Articoli, dovrà osservarsi nell' appellazione ottenuta dalla Segnatura, a riserva, che in questo caso dovrà prodursi unitamente all' estratto degli Atti anche la fede autentica del Rescritto, con il quale fù accordato l' Appello, e si proseguirà il giudizio con i metodi già prescritti.

TITOLO III.

Disposizioni communi a tutti li giudizj di Appellazione.

522. Il Tribunale di Appellazione non potrà oltrepassare i limiti della cosa principale domandata in giudizio, salvo il disposto come appresso rispetto agli accessorj. Dentro questi limiti potrà ordinare tutto quello, che avrebbe potuto giudicare il Giudice, o Tribunale di prima istanza, benchè fosse stato ommesso nel primo giudicato.

523. Potrà, se crede, pronunciare sulli riservati, senza bisogno di veruna ingiunzione di facoltà.

Essendosi appellato da un decreto interlocutorio, sarà in facoltà del Tribunale di Appellazione di giudicare unicamente la Causa in merito in primo grado di giurisdizione, qualora la trovi in istato di essere decisa.

524. Avrà anche la facoltà di pronunciare sopra le nuove rate, frutti, ed interessi decorsi posteriormente alla domanda avanzata in prima istanza.

525. Volendo introdurre un giudizio, o trovandosi già introdotto avanti il Giudice di prima istanza sopra una domanda, la quale sia dipendente, e connessa con la Causa, che verte avanti il Tribunale di Appellazione, potrà ricorrersi alla Segnatura per la riunione della suddetta domanda avanti allo stesso Tribunale.

526. Se due Cause connesse, e frà di loro strettamente pregiudiziali, si trovassero avanti due diversi Tribunali di appellazione, la Segnatura, conoscendo della connessione, dovrà rimetterle ambedue a quel Tribunale di appellazione, avanti il quale fù prevenuto.

527. Nel caso, che una delle suddette Cause fosse la principale, e l' altra accessoria, dovrà la Segnatura, senz' attendere la prevenzione, rimetterle al Tribunale, ove si trova la Causa principale.

528. Se il giudicato di appellazione conterrà una definizione non compresa nel giudicato di prima istanza, la Segnatura potrà accordare l' appellazione nel caso, in cui conosca, che il giudicato sulla nuova domanda possa essere rivocato, e riformato senza vulnerare la cosa giudicata sul merito principale; in altro caso il giudicato sulla nuova domanda sarà inappellabile, come quello sul merito principale.

529. Nei giudizj di sospetto di fuga, apposizione di Custo-

de, ed altri simili, tendenti all' assicurazione del giudizio, non competerà, che l'appellazione devolutiva, la quale potrà interporsi negli atti, senza ricorrersi alla Segnatura.

530. Contro gli altri Decreti provvisionali, importanti una qualche condanna, potrà ricorrersi alla Segnatura per l' appellazione sospensiva.

531. Se sarà stata impugnata l'azione in genere, ed il Tribunale senza averci pronunciato, avrà con decreto interlocutorio ordinata una qualche prova, o liquidazione in specie, la quale supponga la competenza dell' azione medesima, potrà egualmente ricorrersi alla Segnatura per l'appellazione sospensiva contro il decreto interlocutorio, benchè munito di clausule, e riserve provvisionali.

532. In questo caso potrà la Segnatura non solo accordare, o negare l' appellazione, ma ancora ordinare al Tribunale, che prima di procedere alla prova, o liquidazione in ispecie, debba pronunciare sulla competenza dell'azione in genere, come di ragione.

533. Tanto nei decreti provvisionali importanti condanna, quanto nei decreti interlocutorj, che suppongono la competenza dell'azione in genere, acciò non resti precluso il ricorso alla Segnatura, si osserverà quanto si è prescritto nei precedenti *Articoli.*

534. In questi casi però, ottenendosi la citazione speciale dall' Uditore, o Prefetto della Segnatura, dovrà essere segnata ad urgenza, salvo sempre il termine accordato dalla legge per la distanza.

535. Trattandosi di un decreto o provisionale, o interlocutorio, la di cui esecuzione, se venisse ritardata, potrebbe temersi, che perisse la prova, sarà in facoltà del Giudice, secondo le contingenze, di prendere qualche provvedimento, che tenda unicamente a cautelare la conservazione della prova, ed un tal provvedimento avrà luogo fino alla risoluzione della piena Segnatura.

536. Allorchè una Sentenza individualmente contiene la condanna di più persone per l'intero, l'appellazione interposta da uno, sarà proficua a tutti gli altri; e dal giorno della prima appellazione interposta negli atti decorrono li termini per tutti li Consorti della Lite, stabiliti per il proseguimento dell'appellazione.

537. Nei giudizj sommarj, ed esecutivi quella risoluzione, che sarà per dare il Tribunale della Segnatura nell' appellazione di uno condannato individualmente, e solidalmente, si renderà comune a tutti gli altri, benchè questi non abbiano interposta l'appellazione, e non siano comparsi avanti il suddetto Tribunale.

538. Se poi si trattasse di una condanna dividua, l' appella-

zione interposta da uno, o più dei soccombenti, non si renderà comune agli altri, ma ciascuno volendo appellare, dovrà interporla pel proprio interesse.

539. Peraltro la risoluzione della Segnatura anche in questo caso sarà applicabile a quelli, che non avranno appellato, limitatamente a quei soli articoli, che sono comuni, e riferibili a tutti li Consorti della lite.

540. Avanti il Tribunale di appellazione tanto nel caso dell'interesse comune, e individuo, quanto nell'altro dell'interesse dividuo, dovranno essere citati quelli, che furono compresi nel primo giudicato, benchè alcuni dei medesimi non avessero interposto l'appellazione.

541. Se l'Appellante non li avrà citati, dovrà supplire l'Appellato; altrimenti la Sentenza non formerà stato contro li medesimi, e sarà in quanto a loro, ed a di loro istanza sempre ritrattabile.

542. Se alcuno dei cointeressati nella lite non comparisse nel termine della Citazione, dovrà osservarsi riguardo al medesimo, quanto si è prescritto nei giudizj contumaciali.

543. Appellando qualcuno dei consorti della lite, gli altri benchè citati, quando abbiano un interesse separato e dividuo, potranno dichiarare negli atti, ch'essi intendono di godere i termini per appellare, o proseguire l'appello accordati dalla Legge. Non facendo negli atti questa dichiarazione, che dovrà essere intimata a tutti i compresi nel giudizio, e non comparendo, saranno considerati, e si procederà contro di loro nel giudizio di appellazione con le regole stabilite per i contumaci. Nel caso della dichiarazione sudetta tutto ciò, che sarà definito dal Tribunale di Appellazione sù i titoli, e le ragioni comuni, formerà stato anche a loro riguardo.

544. Se nel primo giudicato sarà stato prefisso un termine per l'adempimento di un fatto, e dentro i dieci giorni dalla notifica sarà stata interposta l'appellazione, il termine non principierà a decorrere, se non quando il Giudicato si troverà in istato eseguibile.

545. Se accaderà la morte del soccombente entro li dieci giorni prefissi ad interporre l'appello, non si sospenderà il termine ad appellare, nè l'esecuzione del giudicato, se non che in seguito di una giudiziale intimazione della seguita morte fatta all'altra Parte.

546. Dopo questa intimazione rimarrà sospesa l'esecuzione del giudicato per tutto quel tempo, che accorda la legge ad effetto di deliberare sull'adizione, o non adizione dell'eredità, ed il termine dei dieci giorni per interporre l'appello, incomincierà a decorrere dall'ultimo giorno del termine a deliberare.

LIBRO VII.

Del Tribunale della Segnatura.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

547. Nel Tribunale della Segnatura formato dal Cardinal Prefetto, che n' è il Capo, da sette Prelati Votanti, e da Monsig. Uditore, che tiene l' Udienza due volte in ciascuna settimana, il Prelato Decano del Tribunale giudicherà o da per se, o col mezzo di particolare Uditore, che terrà l'Udienza una volta in ciascuna settimana, in grado di ricorso dai Decreti di Monsig. Uditore.

548. Nella difformità dei decreti dell' Uditore, e Decano avrà luogo il ricorso al Card. Prefetto, il quale terrà pure la sua Udienza una volta la settimana per mezzo di un' Uditore.

549. Il pieno Tribunale giudica collegialmente tutte le Cause, riunendosi una volta la settimana.

550. Il Ponente, quale è a scelta di chi ricorre, non potrà, che riferire le Cause senza voto decisivo.

551. Apparterrà al Tribunale della Segnatura il giudicare sulle appellazioni sospensive, e devolutive, sull' unione, e avocazione delle Cause, sulla circoscrizione dei Decreti, e Sentenze dei Giudici, e Tribunali di Roma, e dello Stato, la quale non potrà ordinarsi, che per li trè conosciuti capi di nullità.

552. Non potrà considerarsi per difetto di citazione, che la sola ommissione della Citazione introduttiva del giudizio, e della Notifica della Sentenza, o Decreto.

Questa attribuzione di circoscrivere sarà privativa del Tribunale della Segnatura di Giustizia, ad esclusione di qualunque altro Tribunale avente facoltà di Segnatura, salvo il disposto relativamente alla Camera, e B. Governo nelle materie di appellazione.

Circoscrivendo un giudicato sarà in facoltà della Segnatura di rimettere la Causa allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o al Tribunale dell' A. C., o della Rota, secondo le rispettive loro competenze.

Potrà parimente rimettere la questione di nullità al Giudice, o Tribunale, che deve giudicare sul merito colla facoltà di circoscrivere.

Giudicherà sopra tutte le questioni di competenza dei Giu-

dici, e Tribunali di Roma, e dello Stato, salvo anche in questa parte il disposto per il Tribunale della Camera.

Sull' allegazione in sospetto dei Giudici.

Sulle domande di restituzione in intiero dai Giudicati di qualunque Tribunale dello Stato.

TITOLO II.

Degli atti innanzi Monsig. Uditore, Monsig. Decano, e Cardinal Prefetto.

553. Volendosi ricorrere al Tribunale della Segnatura in tutte le sopraenunciate questioni, che sono di sua attribuzione, dovrà ottenersi una *Citazione speciale* sottoscritta da Monsig. Uditore, o dall' Uditore del Card. Prefetto.

554. La citazione speciale dovrà contenere l'intiero tenore della domanda, e li motivi sulli quali è fondata.

555. Se la domanda comprenderà l' appellazione sospensiva, dovrà contenere la sostanza del giudicato, da cui si riclama, e la indicazione del giorno, mese, ed anno del medesimo, non che il termine a comparire stabilito in tutte le altre citazioni.

556. La suddetta citazione dovrà essere eseguita alla persona, o domicilio della parte; nè dovrà leggersi in Udienza, ma si produrrà presso il Cancelliere.

557. Se il citato non comparirà nel termine della suddetta Citazione, dovrà l' Istante rinnovarla, e farla eseguire alla persona, o domicilio del citato, aggiungendo nella medesima, che non comparendo, si procederà alla emanazione del decreto in di lui contumacia; ed occorrendo, agli atti ulteriori per affissione, trattandosi di persone domiciliate fuori di Roma.

558. Questa seconda citazione si farà per la prima Udienza dopo il termine della speciale, con atto semplice, senza che vi sia bisogno di rinnovare la speciale suddetta. La medesima si leggerà nell'Udienza avanti Monsignor Uditore, e non comparendo il citato, potrà interporsi il decreto, o differirsi ad altra Udienza, ordinando intanto, che gli atti ulteriori possano farsi per affissione come sopra.

559. Se la Citazione speciale portante inibizione non sarà prodotta nella Cancelleria entro il termine stabilito, non rimarrà più inibito il corso del giudizio, e degl' atti esecutorj, benchè si ottenesse altra speciale munita della inibizione, fino a tanto, che la inibizione stessa non siasi ordinata con decreto di Monsignor Uditore, o di Monsignor Decano, o dell' Uditore del Cardinal Prefetto.

560. Se il citato sarà comparso mediante la costituzione del Procuratore, dovrà il ricorrente entro trè giorni, computabili dall' ultimo giorno del termine della speciale, citare il Procuratore costituito avanti Monsig. Uditore per la prima prossima Udienza, e rinnovando la istanza contenuta nella speciale medesima, potrà in questa circostanza ampliare, o riformare la domanda, purchè non contenga un' oggetto diverso.

561. La istanza analoga alla speciale potrà sempre promuoversi, ma se non verrà promossa entro li trè giorni dopo il termine della medesima speciale, rimarrà in facoltà dell' altra parte proseguire il corso del giudizio, e degli atti esecutorj.

562. La citazione speciale per l' appellazione sospensiva da un solo giudicato in materia esecutiva, e sommaria si rilascierà da Monsig. Uditore, o dall' Uditore del Cardinale Prefetto colla inibizione, e dal giorno, che sarà stata presentata non potrà farsi innovazione.

563. Nelle questioni di competenza la citazione speciale si rilascerà dai medesimi parimenti colla inibizione.

564. In tali questioni, se si tratterà di una causa superiore agli scudi *trecento*, sarà tenuto l'istante nel termine di trè giorni, computabili dal giorno della produzione della speciale, depositare presso il Cancelliere la somma di scudi *dieci* d' applicarsi alla Congregazione di S. Ivo nel caso di soccombenza. Il deposito sarà restituito nel caso contrario.

565. Nelle cause inferiori agli scudi *trecento* dovrà depositarsi la somma di scudi *quattro* da applicarsi, o restituirsi come all' articolo precedente.

566. Domandandosi la circoscrizione di un giudicato emanato in prima istanza nelle cause sommarie, ed esecutive, o di un decreto avente forza di definitivo, potrà contemporaneamente domandarsi l' appellazione sospensiva, ed in questo caso la citazione speciale si rilascerà coll' inibizione.

567. Se unitamente alla circoscrizione non sarà stata richiesta l' appellazione, non potrà la medesima più domandarsi, e competerà soltanto in devolutivo.

568. Se si domanderà la sola circoscrizione degli atti, prima che sia emanato decreto definitivo, o avente forza di definitivo, la citazione speciale non potrà rilasciarsi coll' inibizione, e la medesima non sospenderà il corso del giudizio, finchè l' inibizione non sia stata espressamente decretata da Monsig. Uditore, o da Monsignor Decano, o dall' Uditore del Cardinal Prefetto.

569. Nel caso contemplato nel precedente articolo, in cui la citazione speciale dovrà rilasciarsi senza inibizione; come pure

nei casi, in cui siasi ricorso alla Segnatura per atto semplice di citazione, senza la spedizione della speciale, la inibizione dovrà essere espressamente ordinata con decreto, altrimenti, benchè la definizione venisse differita ad altra Udienza, non s' indurrà veruna inibizione.

570. Monsignor Uditore, e Monsignor Decano della Segnatura, come pure l' Uditore del Cardinal Prefetto nella difformità dei due precedenti decreti giudicheranno in tutte le cause, le quali non superino il valore di scudi trecento, e le suddette cause non potranno in alcun caso deferirsi al pieno Tribunale.

571. Non potrà ricorrersi a Monsig. Decano, e al Cardinal Prefetto, se la citazione non sarà stata precedentemente firmata col *poterit legi*.

TITOLO III.

Del modo di procedere avanti la piena Segnatura.

572. Nelle cause superiori agli scudi trecento tanto Monsig. Uditore, quanto Monsignor Decano, e l' Uditore del Cardinal Prefetto non potranno interporre decreto, ma dovranno rimetterne la decisione al pieno Tribunale, destinando la quarta Segnatura.

573. Ne' casi però di provvisioni, e di urgenza, come pure negli altri dell' esecuzioni personali, o di pegno vivo, e di alimenti futuri, ch' esiggono maggiore celerità, dovrà essere destinata la prima Segnatura abile.

574. Potranno ordinare in tali cause, quando lo credano giusto, che intanto rimanga inibita qualunque innovazione, qualora la inibizione non siasi già ottenuta nella citazione speciale.

575. Dopo la destinazione della quarta Segnatura non potrà accordarsi altra proroga a veruna delle parti.

576. Se si promovesse una istanza, che fosse vietata dalla Legge, dovrà tanto Monsig Uditore, quanto Monsig. Decano, e l' Uditore del Card. Prefetto negare il permesso di adire il pieno Tribunale, ed in questo caso dovrà il decreto esser motivato, allegando la Legge, la quale proibisce di adirlo.

577. Non ostante però un tal decreto, sarà permesso al soccombente nella prima Segnatura dopo l' emanazione del medesimo, se vi sarà il termine degli otto giorni per la distribuzione, altrimenti nella Segnatura seguente, distribuire un Memoriale, in cui esponendo li fatti, e dando copia del decreto

proibitivo, potrà domandare, che non ostante il divieto gli si accordi la facoltà di adire il pieno Tribunale.

578. Ad oggetto peraltro che venga sospesa la esecuzione del detto Decreto, dovrà il Ricorrente nello stesso giorno, che sarà emanato, dichiarare negli Atti, che intende ricorrere nella maniera di sopra indicata al pieno Tribunale nella prossima Segnatura. In questo caso dovrà scegliere il Ponente.

579. Contestualmente, e nel giorno medesimo dovrà il ricorrente depositare presso lo stesso Monsignor Uditore la somma di scudi *quattro*, li quali in caso di soccombenza saranno applicabili alla pia Congregazione di S. Ivo.

580. Dovrà intimare alla parte tanto la sudetta dichiarazione, quanto il contemporaneo deposito.

581. Nel giorno medesimo, che distribuirà il Memoriale ai Giudici, dovrà comunicarne copia alla parte, la quale sarà in facoltà di rispondervi.

582. Se il permesso sarà negato, oltre la perdita del deposito, sarà il Ricorrente condannato in favore dell' altra parte alla rifazione delle spese tutte. Se sarà accordato, rimarrà destinata la quarta Segnatura, ed il Ricorrente non avrà diritto, che alla ricupera della somma depositata.

583. Nelle Cause, che saranno rimesse alla decisione del Tribunale, se si tratterà di un' affare, in cui senza prendersi un qualche provvedimento, non possa soprassedersi sino alla risoluzione del Tribunale medesimo, sarà in facoltà tanto di Monsignore Uditore, che di Monsignor Decano, quanto dell' Uditore del Card. Prefetto di ordinare una provvisione, rimettendone la definitiva risoluzione allo stesso Tribunale.

584. Dopo la remissione della Causa al pieno Tribunale, e la destinazione della quarta Segnatura, dovrà il Ricorrente nel termine di *cinque giorni* computabili dal giorno del decreto di remissione, iscrivere la Causa in Ruolo, scegliendo il Ponente.

585. Essendo già seguita la scelta, dovrà il Ricorrente nello stesso termine computabile dal giorno della risoluzione, fare la iscrizione nel Ruolo, che dovrà intimarsi all' altra parte, e prodursi entro trè giorni da quello della presentazione presso il Cancelliere, che sarà tenuto a farne annotazione nella iscrizione medesima.

586. La iscrizione, ed intimazione, ancorchè non fatta nel termine di sopra prescritto, potrà farsi in appresso, ma in questo caso, scorso il suddetto termine, sarà permesso all' altra parte di proseguire il corso del giudizio, e degli atti esecutori, finchè il pieno Tribunale non decida diversamente.

587. Se dentro i trè giorni non avrà prodotto presso il Cancelliere l' intimazione, la causa sarà cancellata dal Ruolo, ed il decreto di remissione si avrà come non emanato.

588. Monsignor Uditore, Monsignor Decano, e l' Uditore del Cardinal Prefetto potranno ad istanza della Parte nuovamente rimettere la Causa al pieno Tribunale, senza però veruna sospensione degli atti esecutorj.

589. Si conserva l'uso della *Commissione*, e del così detto *Proponam*, consistente in un Foglio, ove si noterà il titolo della Causa, ed il nome dei Litiganti. Il Prelato Ponente sottoscriverà questo foglio, notando insieme il giorno, in cui proporrà la Causa in Tribunale.

590. Il suddetto *Proponam* potrà prendersi tanto dal ricorrente, quanto dall' altra parte, e dovrà prodursi presso il Cancelliere *quindici* giorni prima della proposizione della Causa.

591. Non producendosi da veruna delle parti nel divisato termine, la Causa sarà tolta dal Ruolo, e volendosi nuovamente inscrivere da una delle parti, non sarà permesso, che previa l' intimazione da farsene all' altra. In questo caso non conserverà l' antica anteriorità, ma sarà inscritta come causa nuova, salvo peraltro il diritto alli Clienti, di ricorrere al Cardinal Prefetto economicamente contro li rispettivi Difensori per l' emenda di tutti li danni, ed interessi.

592. Il Cancelliere, dopo che avrà notata la produzione del *Proponam* nel libro dell' iscrizioni, dovrà consegnarlo a Monsignor Uditore.

593. Monsignor Uditore dovrà per ciascuna Segnatura preliminarmente notare in un foglio tutte le cause, che si proporranno in quella Segnatura, desumendole dal Ruolo secondo l' anteriorità delle iscrizioni, quando non manchi il *Proponam*.

594. Venendone ommessa qualcuna, o preferita una posteriore, potrà quella parte, la di cui causa fù indebitamente tralasciata, ricorrere al Cardinal Prefetto, o al suo Uditore, il quale, osservato il Libro dell' iscrizioni, ordinerà, che venga posta in foglio.

595. Nel caso, in cui per l' eccessivo numero delle Cause precedentemente inscritte, fosse trascorsa la quarta Segnatura senza essersi potuta porre in *foglio* una qualche causa, e l' ulterior ritardo fosse di notabile pregiudizio, sarà in facoltà del Cardinal Prefetto ordinare, che la suddetta causa sia posta in *foglio*, benchè secondo l' ordine dell' iscrizione non potesse in quella Segnatura proporsi. Lo farà però con suo speciale Rescritto, rimettendone l' esecuzione a Monsignor Uditore.

596. Il foglio dovrà essere affisso nella Cancelleria *dieci* giorni prima della proposizione della Causa.

597. Il Ricorrente, che intende rinunciare alla propria istanza, o pure il citato, che voglia ammettere quella premossa dal ricorrente, dovrà farne dichiarazione in Broliardo *quindici* giorni prima della Segnatura destinata.

598. Una tal dichiarazione potrà farsi dal Procuratore, e dovrà intimarsi all' altra parte, producendo presso il Cancelliere l' intimazione entro trè giorni computabili dal giorno della dichiarazione.

599. Facendosi la sudetta dichiarazione posteriormente all' enunciato termine di giorni quindici, la medesima rimarrà sempre irretrattabile, ed il rinunciante sarà soggetto alla rifazione delle spese, danni, ed interessi.

600. *Dodici* giorni prima della Segnatura destinata dovrà intimarsi la proposizione della Causa, ed essendovi documenti da esibirsi al Tribunale, dovranno contemporaneamente prodursi in Cancelleria.

601. L' intimazione della proposizione della Causa potrà farsi dall'una, o l'altra parte, e dovrà prodursi nel giorno immediatamente seguente.

602. Non venendo la Causa intimata da veruna delle Parti, e non essendo prodotta l'intimazione, la Causa verrà cancellata dal Ruolo, e non potrà esservi nuovamente inscritta, che nei termini enunciati di sopra.

603. Domandandosi la circoscrizione degli atti, dovrà il ricorrente dodici giorni prima della Segnatura destinata, produrne l' intero estratto autentico. Il Cancelliere da cui sarà rilasciato, dovrà dichiarare, che l' Estratto contiene tutti, e singoli gli atti fatti in Causa.

604. Se si domanderà la circoscrizione del solo Giudicato, o l' appellazione, sarà sufficiente produrre negli atti l' estratto autentico del Giudicato medesimo.

605. Le allegazioni dovranno distribuirsi tanto al Cardinale Prefetto, che a Monsignore Uditore, quanto alli Votanti del Tribunale, e al rispettivo Ponente *sei* giorni prima della proposizione della causa.

606. Li rispettivi difensori dovranno lasciare al Ponente due copie della loro Allegazione ad oggetto, che una delle medesime possa comunicarsi vicendevolmente.

607. Non distribuendosi l' Allegazione al Cardinale Prefetto, o a Monsig. Uditore, o a qualunque dei Votanti, o al Ponente, il Procuratore sarà condannato ad una multa di *scudi quattro*. Se la mancanza sarà accaduta a qualcuno dei Votanti, potrà il

medesimo o votare, qualora si creda in istato di farlo, o astenersi, se non si crederà bastantemente istruito; ed in questo caso la causa potrà essere decisa dagli altri Votanti, ovvero rimessa alla prossima Segnatura.

608. In fronte del Sommario, dovrà il ricorrente dopo la Commissione stampare l'istanza, che fù rimessa al pieno Tribunale.

609. Se avrà domandato la circoscrizione degli atti, dovrà dopo l' istanza riportare gl' atti medesimi, che pretende infetti di nullità. Se l' istanza di circoscrizione sarà limitata al solo Giudicato, basterà riportarne il tenore per intiero dopo l'istanza medesima.

610. Nelle questioni di competenza dovrà il ricorrente riportare gli atti introduttivi del Giudizio, che pretende fatti avanti il Giudice, o Tribunale incompetente.

611. Nelle domande di riunione di Cause dovrà riportare gli atti sostanziali fatti avanti diversi Giudici, o Tribunali, e che egli pretende di far rimettere ad un solo.

612. Finalmente nelle questioni di restituzione in intero dovrà riportare i Giudicati, che sono emanati in causa.

613. Nei rispettivi casi di sopra espressi tralasciando il ricorrente di riportare il tenore degli atti, o dei Giudicati, il Procuratore sarà condannato ad una multa di *scudi dieci* d'applicarsi alla Pia Congregazione di S. Ivo, oltre la rifazione delle spese. La Causa sarà rimessa alla Segnatura seguente colla legge al Procuratore, di dover supplire alla mancanza colla distribuzione di un addizionale, trè giorni prima della proposizione, e ciò non facendosi, l' istanza sarà rigettata.

614. Li Votanti, ed il Ponente dovranno sentire in voce li rispettivi difensori, tenendo la loro informazione nel giorno di Martedì precedente alla proposizione della causa.

615. Volendosi dai difensori rispondere alle rispettive allegazioni, la risposta dovrà distribuirsi, e comunicarsi come la proposta.

616. Le allegazioni non potranno eccedere il numero di tre fogli di stampa, nè le risposte un foglio, senza il permesso di Monsig. Decano del Tribunale, quale dovrà intimarsi immediatamente alla Parte, e stamparsi.

617. Il Cardinal Prefetto presiederà al buon' ordine del Tribunale intervenendovi, e votando, quando creda.

618. Monsignore Uditore dovrà assistere in Tribunale, e notare le risoluzioni.

619. Se nella prima proposizione della Causa una delle Parti si renderà contumace, gli sarà permesso di riclamare contro la risoluzione, rimanendo però condannato alla rifazione delle spese della proposizione contumaciale, qualunque sia l' esito della nuova proposizione.

620. Qualunque risoluzione munita della clausola ,, *AMPLIUS* ,, non sarà soggetta a nuova revisione.

621. La stessa clausola dovrà apporsi nelle risoluzioni confermatorie delle precedenti, benchè una delle medesime, o ambedue fossero emanate in contumacia. Se la seconda risoluzione varierà in qualche parte dalla precedente, la causola ,, *AMPLIUS* ,, s' intenderà apposta in quella parte, in cui le due risoluzioni sono conformi, benchè non siasi espresso.

622. Non ostante la detta clausola ,, *AMPLIUS* ,, sopravvenendo qualche nuovo documento, potrà il Cardinal Prefetto accordare il permesso, che si ricorra ai Votanti con un semplice Memoriale, e qualora concorra la pluralità de' Voti per la riproposizione della causa, accorderà la richiesta licenza di ritornare.

623. Non nascendo risoluzione alcuna, sarà invitato il Cardinal Prefetto a dare il suo voto.

624. Le risoluzioni della piena Segnatura dovranno essere notate dal Cancelliere, oltre il registro, che si tiene da Monsig. Uditore.

625. Nascendo questione sull' intelligenza di una risoluzione del Tribunale, dovrà attendersi la dichiarazione, che ne farà Monsignor Uditore, qualora a lui consti della mente dei Giudici. In caso, che non sia in grado di fare tale dichiarazione, dovrà rimettere le parti allo stesso Tribunale per via di semplice Memoriale, che egli riferirà.

626. Se una delle Parti si gravasse della spiegazione del rescritto data dall' Uditore, potrà ricorrere al Cardinal Prefetto, il quale, ponderata la natura, e l' importanza della dichiarazione confrontata colle parole del rescritto, potrà accordare al ricorrente la facoltà di chiederla al Tribunale medesimo con semplice Memoriale.

627. Le condanne alle multe dovranno essere espresse nelli rescritti della Segnatura, ancorchè dilatorj.

628. Il Cancelliere nel riportare al Libro li Rescritti, dovrà in un Registro a parte notare tutte le condanne alle Multe, esprimendo la quantità, il nome della persona multata, ed il giorno del Rescritto.

629. Ad ogni richiesta renderà ostensibile il Rescritto alle persone incaricate dalla Congregazione di S. Ivo, e richiedendola ne darà nota.

630. Nelle Cause di circoscrizione, o competenza sarà tenuto il Soccombente alla rifazione delle spese, non ostante la prosecuzione del giudizio sul merito. Queste verranno tassate, e liquidate da Monsignore Uditore, o in grado di ricorso da Monsignor Decano, o dall' Uditore del Card. Prefetto.

631. Nell' altre Cause saranno parimenti rifattibili le spese, ma le medesime si tasseranno unitamente a quelle in merito.

632. Volendosi ritornare in Segnatura contro la prima risoluzione nei casi, in cui competa una tal facoltà, dovrà il soccombente nel termine di tre giorni dall' ottenuta licenza fare un deposito di *scudi dieci*, ed intimarlo alla parte contraria. Non facendosi un tale deposito, e non intimandosi nel termine suddivisato, rimarà in libertà dell' altra parte di proseguire il corso del giudizio, e degli Atti esecutorj, e si considererà la licenza, come non accordata. Non sarà però vietato a Monsignor Uditore, a Monsignor Decano, o al Cardinale Prefetto, o suo Uditore di accordare nuovamente la suddetta licenza di ritornare; ma in questo caso dovrà quella parte, che ne promuoverà l'istanza, premettere il deposito di *scudi dieci*; altrimenti non potrà interporsi Decreto, e dal giorno soltanto del Decreto s' indurrà nuovamente la inibizione.

Se la risoluzione sarà in tutto confermata, si applicherà il deposito alla Pia Congregazione di S. Ivo; in caso contrario sarà restituito al Deponente.

LIBRO VIII.

Dei Giudizj, che sono in seguela dei Giudicati degli atti esecutorj, e dei Giudizj di Concorso.

TITOLO I.

Come possa sospendersi l' esecuzione del Giudicato.

633. Quando il Reo convenuto, o per se stesso, o per mezzo di Procuratore speciale ammetta prima del giudicato, o anche prima di appellare, se vi è luogo, la domanda dell'Attore, confessando il debito, coll' obbligazione pura, e semplice di soddisfarlo, il Giudice, o Tribunale gli accorderà un termine a forma dell'*Articolo 82.*

634. Le Ferie, che impediscono gli atti esecutorj di pegni, e subasta, sono soltanto i giorni di *Domenica*, e gli *altri Festivi di Precetto*, le *Ferie Natalizie*, incominciando dal dì 17. Dicembre inclusive fino a tutto il giorno dell'Epifania, le *Pasquali* dalla Domenica delle Palme alla Domenica in Albis, e la *Festa del Santo Protettore di ciascun Luogo*. Con questa disposizione non s' intende derogato agli usi tollerati relativamente agli Ebrei.

635. La morte dei Litiganti, dedotta a notizia, sospenderà gli Atti esecutorj, giusta il prescritto della Legge, salvo ai Giudici la facoltà di prendere intanto le opportune provvisioni.

TITOLO II.

Delle liquidazioni in seguela dei Giudicati.

636. Nella tassa delle spese non vi sarà più distinzione trà le funzioni, e spese stragiudiziali, e giudiziali. In qualunque Giudizio si liquideranno tutte quelle funzioni, e spese, che saranno conformi alla Tassa stabilita dalla Legge, salve le particolari convenzioni.

637. La Tassa delle spese rimarrà sospesa dall'appellazione anche devolutiva. La Tassa benchè fatta, ed anche eseguita non sarà di ostacolo all' Appello, quando competa.

638. Non rimarrà sospesa dalla dimanda di restituzione in intiero.

639. Rimane abolito l' uso della condanna generica alle spese

pera la rata della vittoria. Nel caso, che i Litiganti in parte abbino soccombito, il Giudice destinerà la rata, per la quale ciascuno sarà tenuto in favore dell' altro. Potrà in questo caso anche assolvere ambedue, dichiarando compensate vicendevolmente le spese.

640. Per procedere alla tassa, si dovrà produrre negli Atti la Nota distinta di tutte le Funzioni, e spese, di cui si pretende la reintegrazione, con allegare gli Articoli della Tassa. Se le partite si riferiranno a qualche documento, dovrà questo unitamente prodursi, o ripetersi, qualora sia stato precedentemente prodotto.

641. Prodotta la nota, dovrà citarsi avanti il Giudice per la liquidazione, e per la rilassazione del rispettivo Mandato.

642. Il Giudice citata la parte, previo il dovuto esame, procederà alla liquidazione, e per la somma liquidata verrà rilasciato il Mandato.

643. Da questa liquidazione, e mandato non sarà luogo a ricorso, ed appello sospensivo, quante volte la tassa non ecceda la somma di *scudi* 50. Superando la detta somma, potrà essere luogo all'Appello.

Nel detto mandato dovrà aversi ragione delle spese occorse per la liquidazione tanto in aumento, che in decremento.

644. Avanti i Giudici di Appello si procederà alla tassa delle spese colle stesse regole stabilite per la prima istanza.

645. Se l' Appello sarà stato interposto prima di procedersi alla tassa delle spese, si tasseranno avanti il Tribunale d'Appello anche le spese fatte in prima istanza.

646. Qualora la Causa siasi deferita al Tribunale di Appello, dopo tassate le spese di prima istanza, questo Tribunale non liquiderà, che quelle fatte nel giudizio di Appellazione, e riunendole tutte rilascerà un solo Mandato.

647. Nella Tassa delle spese avanti i Tribunali d' Appello, non si comprenderanno le spese di quell' istanza, in cui uno, o più Litiganti furono vincitori, benchè siano rimasti soccombenti in fine della lite.

648. Nel caso, in cui da un Giudice di prima Istanza siasi pronunciata la condanna alla restituzione dei frutti, ed al pagamento dei danni, ed interessi, se non si appellerà dalla condanna in genere, il giudizio della liquidazione si farà avanti lo stesso Tribunale di prima istanza.

649. Se vi sarà appello, ed il giudicato di prima istanza sarà confermato, il giudizio di liquidazione tornerà a questo Tribunale.

650. Qualora in grado di appellazione, o revocandosi il giu-

dicato di prima istanza assolutorio, o riformandosi quello di condanna, si ordini una restituzione di frutti, o rifazione di danni, ed interessi o nuova, o diversa da quella contenuta nella sentenza di prima istanza, ne apparterrà la liquidazione allo stesso Tribunale di appello.

551. Nel caso di ulteriore appellazione per la difformità dei giudicati, la liquidazione si farà dal secondo Giudice, o Tribunale d' appello.

652. Volendosi procedere alla liquidazione in seguela della condanna in genere, dovrà l' attore produrre negli atti la nota distinta dei frutti, e danni, ed interessi, che intende di conseguire, citando per la liquidazione, e per la rilassazione del mandato.

653. Il Giudice, o Tribunale, se all' oggetto della liquidazione lo crederà necessario, potrà deputare un Perito o Legale, o di altra classe per istruzione dell' animo suo, e avanti questo Perito si faranno gli atti necessarj, per porlo in grado di riferire.

654. Prodotta negli atti la perizia chiusa, e sigillata, il Giudice, o Tribunale premessa la destinazione della mercede, procederà alla definizione della causa, come crederà di ragione, e la condanna superando la somma di *scudi* 50., potrà in questo caso esser luogo all' appello, se, e come di ragione.

655 In qualunque causa è vietata ai Giudici la deputazione dei respettivi Uditori all' incarico di Periti, ancorchè vi concorra il consenso delle parti.

TITOLO III.

Della esecuzione dei Giudicati non relativi al pagamento di una somma, o quantità.

656. La esecuzione di qualunque mandato di manutenzione, reintegrazione, o immissione si farà dal Cursore del luogo, in cui deve eseguirsi.

657. Sarà permesso di prevalersi di qualunque Cursore approvato, ma in questo caso non dovranno ripetersi, che gli emolumenti competenti al Cursore locale.

658. Il Cursore incaricato dell' esecuzione dovrà recarsi sulla faccia del luogo, ed alla presenza di due testimonj procederà all' atto di esecuzione, e se si tratterà di manutenzione nel possesso di un fondo, farà gli atti indicanti la continuazione del possesso.

659. Se vi saranno Inquilini, o Coloni, rilascerà intimazione in iscritto ai medesimi, ad oggetto, che riconoscano in legittimo possessore quello, a di cui nome fù spedito il mandato.

660. Se vi fosse alcuno, il quale continuasse a fare degli atti turbativi di possesso, intimerà al medesimo, che desista, altrimenti si agirà contro di lui in via Criminale, salvi tutti gli altri rimedj civili.

661. Di tutto stenderà atto alla presenza di due testimonj, esprimendo nel medesimo, non meno la precisa designazione del fondo coi respettivi confini, ma ben' anche gli atti possessorj, che avrà esercitati.

662. Un tale atto dovrà firmarsi tanto dal Cursore, quanto dai testimonj, se sapranno scrivere, altrimenti ne sarà fatta menzione. Se avrà presentato intimazione ai Coloni, Inquilini, o altre Persone, dovrà esprimerlo nella relazione, e l' originale della suddetta intimazione lo inserirà nell' atto medesimo.

663. Trattandosi di mandato d' immissione, o reintegrazione, si osserveranno nella esecuzione le stesse regole colle analoghe dichiarazioni.

664. Dovrà il Cursore espellere nell' atto medesimo qualunque altro illegittimo detentore del fondo, e se vi troverà effetti mobili, che possano trasportarsi, dovrà rimuoverli, e rendere libero, e vacuo il detto fondo, trasportando li suddetti effetti alla Depositeria viciniore.

665. Nell' esecuzione dei mandati di gravatorie dovranno osservarsi le regole prescritte per i mandati esecutivi.

666. Se l' atto di esecuzione sarà stato fatto sopra un pegno, il di cui valore superi l' importo della gravatoria, il Cursore non potrà prendere nuovo pegno, ma dovrà recarsi nella Depositeria, ed ivi dichiarare, che il pegno medesimo si rende soggetto alle gravatorie decorse, e da decorrere, finchè non ne apparisca esaurito il valore.

667. Si procederà alla subasta, e delibera del pegno, o pegni esecutati con una semplice citazione avanti il Giudice locale ad istanza, o dello stesso Cursore, o del Depositario, o di quello, a di cui nome fù eseguito il mandato di gravatoria.

668. Il Giudice locale ordinerà, che nel terzo giorno dal Decreto si effettui la subasta, e delibera senz' altra formalità.

669. Il Cursore non potrà percepire sul prezzo, che verrà ritratto dalla subasta, e delibera del pegno, o pegni, che gli emolumenti a tenore della tassa.

670. L' eccedente dell' importo delle gravatorie sarà versato nella Cassa Pubblica, e se oltre queste, vi sarà un residuo, sarà restituito al proprietario del pegno.

671. Non potendosi prevedere tutte le specie di mandati, oltre quelli più comuni individuati di sopra, dovrà il Giudice es-

primere la forma, con cui i mandati, o gli ordini esecutorj dovranno essere dal Cursore eseguiti.

TITOLO IV.

Dei Sequestri, e della esecuzione di Giudicati importanti condanna al pagamento di una somma.

672. Il sequestro, ossia l' inibizione giudiziale fatta al debitore del debitore di non consegnare ciò che deve, e di ritenerlo a disposizione del Giudice, non potrà farsi, che in forza di un giudicato in istato eseguibile.

673. Potrà ordinarsi dal Giudice per semplice assicurazione del giudizio, quando le circostanze lo esigganq.

674. Il sequestro può farsi tanto per atto formale segnato dal Giudice, quanto per atto di semplice citazione.

675. Il sequestro formale consiste in una ordinanza del Giudice o Tribunale, diretta al debitore del debitore.

676. Questo sequestro, per cui, non occorre citazione, dovrà essere sottoscritto dal Giudice, che avrà precedentemente rilasciato il mandato, ed eseguito dal Cursore, rilasciandone copia in tutto conforme alla persona, o domicilio del sequestratario.

677. Il sequestro per atto di citazione si fà dal creditore, con intimare al debitore del suo debitore il suo credito, ed il mandato già rilasciato coll' inibizione di consegnare al debitore veruna somma, o altri effetti, che ritenga di sua pertinenza, sotto pena di reiterato pagamento.

678. Tanto nel sequestro formale, quanto nell' altro fatto per mezzo di citazione, dovrà richiamarsi il giorno del Decreto, o sia Sentenza, che avrà rilasciato il mandato, e dovrà esprimersi la persona del creditore, e la somma precisa del credito, per cui si procede al sequestro.

679. Il sequestro sia formale, sia per atto di citazione, induce l' inibizione nel momento della presentazione, ed a quest' effetto dovrà il Cursore nell'atto della relazione indicare il giorno, e l' ora, in cui l' avrà presentato.

680. Volendosi ottenere la consegna delle somme sequestrate, dovrà citarsi tanto il Sequestratario, quanto il Debitore avanti il Giudice, o Tribunale, che avrà ordinato il sequestro.

681. Nella sudetta citazione dovrà domandarsi, che venga prefisso un termine al Sequestratario per fare la dichiarazione giurata di quanto egli ritiene di pertinenza del debitore, e che scorso questo termine, e non fatta la dichiarazione, venga rilasciato contro di lui il mandato per l' intero importo del credito, o fatta la

dichiarazione, ed ammesso il suo debito, venga per la somma dichiarata rilasciato il mandato.

682. Potrà egualmente domandarsi, che dichiarando di ritenere presso di se effetti mobili del debitore, gli si prefigga un termine per trasportarli alla Depositeria, o al Depositario del luogo, ad oggetto di subastarli, e deliberarli, scorso il quale termine, e non seguito il trasporto, venga rilasciato contro di lui il mandato di gravatoria.

683. Il Giudice, o Tribunale con un solo decreto, o sentenza prefiggerà al Sequestratario un termine per fare la dichiarazione. Prescriverà, che non fatta al termine prefisso, s'intenda fin d' allora condannato all' intiero importo del credito, e rilasciato contro di lui il corrispondente mandato; Che facendo la dichiarazione, e confessando il suo debito, debba soddisfarlo in un termine, che gli prefiggerà, scorso il quale per la somma confessata sia permesso al creditore di procedere alla spedizione, ed esecuzione del mandato; Che finalmente dichiarando di ritenere presso di se effetti mobili, debba in un termine parimenti da prefiggersi, trasportarli alla Depositeria del luogo, scorso il qual termine, e non effettuato il trasporto, s' intenda rilasciato il mandato di gravatoria in quella somma giornaliera, che preciserà nella sentenza medesima.

684. Il creditore sequestrante dovrà prendere fede di decreto, o spedizione di sentenza, e farne notifica alla persona, o domicilio del Sequestratario, ed al Procuratore del debitore.

685. Li termini prefissi nel decreto, o sentenza decorreranno dal giorno della notifica.

686. Il Sequestratario non adempiendo a quanto gli fù ingiunto, sarà soggetto all' esecuzione de' respettivi mandati, senza, che debba premettersi il mandato di consegna grazioso, che continua a rimanere abolito.

687. La dichiarazione dovrà essere giurata, ed emettersi in Cancelleria o personalmente, o per mezzo di Procuratore speciale. Dovrà contenere l' indicazione precisa della somma, ed effetti, che esistono di pertinenza del debitore. Non ritenendo somma, o effetto veruno, dovrà giurare di non averlo avuto, e di non aver cessato con dolo di averlo prima del ricevuto sequestro.

688. Questa dichiarazione in qualunque caso, e qualunque sia il titolo, da cui deriva, non sarà soggetta, che al diritto fisso di registro, ma questo pagamento non esimerà dall' altro, che sia dovuto per la produzione del titolo medesimo.

689. Se il Sequestratario avrà dichiarato di ritenere effetti mobili, dovrà nel termine prefissogli trasportarli alla Depositeria, e

ritirandone la Cedola di deposito, dovrà produrla, intimandola al creditore, e debitore, o loro Procuratori.

690. Seguito il trasporto, si procederà alla subasta, e delibera colle regole, che si prescriveranno in appresso.

691. Se sarà emessa una dichiarazione capziosa, sarà in facoltà del Creditore sequestrante di domandare, che, non ostante la emessa dichiarazione debba procedersi alla spedizione, ed esecuzione del mandato.

692. In tutti gli atti dovrà citarsi sempre il debitore, o suo Procuratore.

693. Il Giudice dopo avere esaminato il tenore della dichiarazione, emanerà quel decreto, che crederà, anche per una più precisa dichiarazione, benchè in contumacia del Sequestratario, nel qual caso dovrà al medesimo intimarsi.

694. Se il Sequestratario avesse ricevuti altri sequestri, dovrà indicarlo nell' atto della dichiarazione, esprimendo i nomi dei Creditori sequestranti, il Giudice, o Tribunale, avanti il quale rispettivamente i sequestri furono trasmessi, e l'epoca della loro presentazione.

695. Fatta una tale indicazione, il Creditore sequestrante non potrà procedere agli atti ulteriori, se non citati tutti gli altri Creditori.

696. Questa citazione dovrà farsi avanti il Tribunale del domicilio del Sequestratario, qualora il medesimo sia domiciliato in uno dei luoghi, ove per parte di qualcuno dei Creditori sequestranti siasi fatto il giudizio.

697. Essendo domiciliato in altra Delegazione, ove non si agiti alcuno dei Giudizj, il Tribunale competente sarà quello, avanti il quale si sarà prevenuto nel sequestro.

698. Questo Giudice non potrà interloquire, chè sulla consegna dei denari, o effetti sequestrati.

699. In tutti gli atti concernenti la conferma, o revoca del sequestro, o la consegna, dovranno citarsi tutti quelli, che sono in giudizio, non ommesso il Debitore.

700. Il Giudice, o Tribunale potrà ordinare presso il Monte di Pietà, o Banco Pubblico, ed in difetto presso il pubblico Depositario il deposito delle somme sequestrate, o di quelle, che si ritirassero dalla subasta, e delibera degli effetti parimenti sequestrati, per distribuirsi alli rispettivi Creditori sequestranti.

701. Circa la distribuzione della somma depositata si osserveranno le regole prescritte in appresso nei concorsi particolari.

702. Non si possono sequestrare gli effetti, sù i quali è vietato fare l'esecuzione, come appresso.

703. Sulle Casse Pubbliche il sequestro non potrà farsi per atto

di semplice citazione, ma dovrà procedersi con sequestro formale.

704. Li Ministri della Cassa Pubblica, in luogo della dichiarazione, dovranno esibire al Sequestrante, senza verun pagamento, la nota di quanto esista appartenente al di lui debitore.

705. Sulle Casse Pubbliche si rilasceranno li soli mandati di consegna, senza le formole esecutive, in virtù dei quali non potrà ritardarsi il pagamento

706. Il Sequestratario avrà la facoltà di ritenere sulla somma, che consegnerà, o depositerà le spese, che avrà fatte per ragione del sequestro, come pure avrà diritto di essere indennizzato dal Creditore delle spese posteriori, e nel caso, che dichiari di non avere alcuna somma presso di se, il Creditore dovrà parimente rimborsarlo delle spese, che avrà fatto per emettere la dichiarazione.

707. Il Sequestratario non è tenuto verso il Sequestrante, se non coll' azione, ed in quel modo, come potrebbe convenirsi dal debitore dello stesso Sequestrante.

708. Niuna esecuzione potrà farsi sopra mobili, e semoventi senza il preventivo ordine esecutorio, o spedizione del mandato.

709. Prima del levare, e dopo il tramontare del sole non potrà farsi veruna esecuzione, a riserva, che per sospetto di fuga.

710. La esecuzione potrà farsi da qualunque Cursore secondo però il già disposto.

711. Il Creditore personalmente, o per mezzo di un suo Procuratore potrà intervenire nell'atto dell' esecuzione. Il Debitore, o altri per lui potrà egualmente intervenire, anche con Testimonj. Il Cursore potrà ogni volta, che occorra, farsi assistere dalla Forza armata.

712. Il Cursore dovrà stendere atto di relazione della fatta esecuzione, che sarà sottoscritta da lui, e dai Testimonj, quando vi siano presenti.

Quest' atto dovrà contenere una sufficente descrizione del pegno per contestarne l'identità.

713. Dovrà lasciarne copia al debitore, o ai suoi domestici, producendo nel termine delle ore ventiquattro l'originale nella Cancelleria del luogo, ove siasi fatta l' esecuzione.

714. Il Cursore non potrà esigere li suoi emolumenti dal debitore, ma li riceverà o da quello, che gli hà commesso la esecuzione, ovvero dagli Officiali rappresentanti rispettivamente le Depositerie. In caso di duplicata esazione potrà agirsi contro di lui anche criminalmente.

715. Accadendo, che si trovi chiusa la porta, ove deve farsi la esecuzione, e si ricusi di aprirla, il Cursore potrà apporvi un Custode, e ricorrere al Giudice del Luogo, il quale dovrà accor-

dare la licenza di aprirla per forza, ed avrà solo facoltà di sospenderla per motivi di particolari circostanze, non più oltre però delle *ventiquattro ore*.

716. L'apertura dovrà farsi in presenza di due testimonj, e se ne farà menzione nella relazione dell'esecuzione.

717. In qualunque esecuzione non si possono prendere in pegno il letto, e le vesti necessarie all'uso quotidiano del Debitore, e della sua Famiglia, i viveri bastanti per dieci giorni, gli arnesi necessarj per l'esercizio della sua arte, o mestiere, i Bovi aratorj, e gli strumenti necessarj destinati all'Agricoltura attuale.

718. Il Cursore dovrà immediatamente trasportare il pegno alla Depositeria.

719. Quando però l'esecuzione siasi fatta per una somma minore degli *scudi* 100. potrà il Cursore lasciare in custodia gli oggetti esecutati presso una terza persona, la quale assumerà l'analoga obbligazione, mediante una cedola, che dal Cursore sarà recata in Depositeria.

720. Lo stesso dovrà pratticarsi, trattandosi di oggetti, che non possono trasportarsi senza pericolo di danneggiamento. In questo caso la persona, che prende li sudetti oggetti in custodia, dovrà designarsi dal creditore. La Depositeria potrà far riconoscere lo stato delle robbe restate in deposito, come sopra, ed ottenere anche dal Giudice qualche provvedimento secondo le occorrenze.

721. Semprechè la deputazione del custode sia stata fatta dal Cursore, sarà egli sussidiariamente responsabile per il medesimo.

722. Quando si farà l'esecuzione sopra un Gregge, o Armento, il Cursore potrà deputare in Custode quegli stessi, che come capi già lo custodiscono. Questi assumeranno l'obbligazione di ritenere tutto il gregge, o armento sotto stretta custodia, ed avrà luogo la responsabilità del Cursore in conformità dell'articolo precedente.

723. In questo caso, terminato l'atto dell'esecuzione, dovrà il Cursore recarsi direttamente alla Depositeria, ed ivi darne la relazione.

L'originale però dell'atto dell'esecuzione dovrà sempre depositarsi in Cancelleria.

724. La Depositeria nel termine di 24. ore dovrà confermare, se vuole la custodia del gregge, o armento lasciata dal Cursore, o pure prendere altri provvedimenti conservatorj. Spirato questo termine cesserà ogni responsabilità del Cursore.

725. Se il Cursore non crederà di affidare la custodia nella

maniera espressa di sopra, dovrà lasciare sul luogo una forza armata, per impedire la sottrazione.

726. Non si potrà eseguire alcun mandato sopra robbe, che notoriamente valgono oltre il doppio della somma, per cui si fà l' esecuzione, quando si trovino effetti di proporzionato valore, e che possono comodamente traslocarsi. La contravenzione a questo articolo non produrrà nullità; ma il Giudice potrà ordinare la restituzione del pegno superfluo, e punire anche il Cursore colpevole con una multa del *tr è per cento* sul valore eccessivo.

727. Non potranno chiudersi con biffe, o in altro modo i Fondachi, e Negozj aperti, ovvero gli Opificj, quando possono bastare per pegno alcuni capî divisibili.

728. Si sosterrà per la somma dovuta una esecuzione fatta per una somma maggiore, benchè l' esecuzione sia caduta sopra un pegno così detto *vivo*. Se peraltro l' esecuzione siasi fatta oltre la somma contenuta nel mandato, o non siansi bonificati li pagamenti fatti al creditore posteriormente alla sentenza, o decreto, la medesima sarà nulla, salvo nel primo caso al creditore l' azione contro il Cursore, se avrà ecceduto colpevolmente.

729. Non potrà farsi l' esecuzione sopra li frutti pendenti, *quaranta giorni* prima dell' ordinaria raccolta dei medesimi, secondo i luoghi, e le consuetudini.

730. Il Cursore ne darà il solito rapporto alla Depositeria.

731. Il raccolto rimarrà sotto l' esecuzione, e si procederà agli atti di subasta, e delibera secondo le regole prescritte per gli altri oggetti mobili.

732. L' apposizione del Custode non potrà aver luogo, se non a richiesta del creditore con decreto di Giudice, che potrà essere quello del luogo dell' esecuzione. Il Giudice la ordinerà secondo il suo prudente arbitrio, regolato dalla prossimità del raccolto.

733. Potrà anche il Giudice deputare una persona, che invigili all' assicurazione del prodotto, o prendere altro provvedimento analogo secondo le circostanze.

734. Ritrovandosi gli effetti mobili del debitore presso un terzo, il quale li possegga per il debitore a titolo di locazione, o di altro simile contratto, potrà farsi, e consumarsi l' esecuzione sù i medesimi, salvo però il diritto del detentore.

735. In questo caso rimarrà il debitore sino al termine del suo contratto nell' uso della cosa, ed il deliberatario, durante il detto termine, percepirà i profitti, che si sarebbero percetti dal debitore; spirato il detto termine, conseguirà il pieno, ed assoluto dominio della cosa deliberata.

736. Il Detentore sudetto, dall' atto dell' esecuzione in poi,

rimarrà responsabile verso il Creditore, e verso il Deliberatario della conservazione degli oggetti posti sotto esecuzione.

737. Tutti gli oggetti, che per disposizione della Legge si considerano, come inerenti agli stabili, non potranno nell'esecuzione prendersi come pegni mobili.

738. Sarà permesso ad altro Creditore avente un' ordine esecutorio, o mandato in istato eseguibile, di fare istanza per essere compreso nell'esecuzione già fatta, citando tanto il Creditore, che ha prevenuto nell' esecuzione, quanto il Debitore, acciò dal Giudice si dichiari, che il pegno esecutato debba rimanere sotto l'esecuzione anche a di lui favore.

739. Questa citazione dovrà farsi avanti quel Giudice, o Tribunale, con il di cui mandato fù fatta la precedente esecuzione, quando dal primo Creditore non siasi proceduto agli atti di subasta altrimenti, dovrà farsi avanti lo stesso Giudice della subasta.

740. Se il Giudice, o Tribunale crederà di aderire alla domanda, dovrà prendersi fede del Decreto, ed esibirla alla Depositeria, o Depositario, presso cui si trova la relazione della precedente esecuzione, ad oggetto di farla registrare, come atto importante nuova esecuzione.

741. Sarà in facoltà del Creditore di rinunciare all'esecuzione, che avrà fatta, benchè avesse incominciato gli atti della subasta.

742. Il Creditore dovrà emettere la rinuncia in Cancelleria o personalmente, o per mezzo del suo Procuratore specialmente autorizzato, e dovrà intimarla al Procuratore del Debitore, il quale nel termine di *cinque giorni*, computabili dal giorno dell' intimazione, potrà esibire negli atti la nota dei danni, e spese, che avrà sofferto nella precedente esecuzione.

743. Se il Creditore depositerà presso il Cancelliere l' intero importo della nota suddetta, colla facoltà di liberamente consegnarlo al Procuratore del Debitore, intimato che avrà il deposito al Procuratore medesimo, potrà immediatamente procedere ad una nuova esecuzione.

744. Se poi credesse eccessiva la nota esibita, potrà citare lo stesso Procuratore del debitore per la moderazione della medesima avanti il Giudice, che liquiderà la somma dovuta; depositata la quale potrà farsi una nuova esecuzione.

745. L'esecuzione sopra Stabili dovrà farsi dal Cursore senza bisogno di rogito di Notaro sul Fondo, che si vuole oppignorare, in presenza di due Testimonj, che dovranno sottoscriversi nella relazione.

746. Questa esecuzione dovrà contenere una descrizione distinta del fondo urbano, o rustico coll'indicazione della contrada,

e de' confini principali, ed il Cursore ne depositerà l'originale in Cancelleria.

747. L'esecuzione sugli stabili comprende tutte le cose inerenti al Fondo, ed anche i frutti pendenti.

748. La semplice esecuzione sopra beni appartenenti al Debitore in comunione, e condominio *pro indiviso* con un terzo, non sarà nulla.

749. Questa comunione impedisce soltanto gli atti di subasta, la quale non potrà farsi senza la previa divisione.

750. La divisione dovrà farsi presso il Giudice, o Tribunale del Luogo, ove esiste il Fondo sottoposto all' esecuzione.

751. Le regole, che di sopra sono stabilite nell' esecuzione su i mobili tanto per la nuova esecuzione, che si volesse fare sopra il pegno medesimo da altro Creditore, quanto per la rinunzia all' esecuzione già fatta, avranno luogo, e dovranno applicarsi anche all' esecuzione sugli Stabili.

752. Sarà permesso di fare esecuzione sopra li Censi, Canoni, annue risposte prediali, ed anche diritti reali inerenti ai Fondi.

753. Simili esecuzioni non potranno farsi nel Fondo soggetto all' azione, o diritto reale, quando esista l'Istromento, da cui risulti l'azione, o diritto sudetto, nel qual caso dovrà il Cursore recarsi all' Officio di quel Notaro, ove si trova stipolato l'Istromento, ed esibendogli il mandato del Giudice, o Tribunale, farà indicare dall' istesso Notaro in margine dell' Istromento, che quell' azione, o diritto è sottoposto all' esecuzione.

754. Il Cursore prenderà dal Notaro fede della seguita esecuzione, e la produrrà in Cancelleria del luogo, ove pende il giudizio, unitamente alla sua relazione.

755. Quando non fosse noto il titolo dell'azione reale, o non potesse rinvenirsi l'Istromento, come può accadere nel caso di Decime prediali, di risposte fondiarie, ed altri simili, si farà l' esecuzione sopra il fondo soggetto a tale diritto.

756. In questi casi dovranno osservarsi le regole prescritte per l'esecuzioni sopra gli stabili, dovendosi inoltre dichiarare dal Cursore la natura, qualità, e specie del diritto, che si sottopone all' esecuzione.

757. La relazione dell' esecuzione sarà anche in questo caso da lui depositata nella Cancelleria del luogo, ove pende il giudizio.

TITOLO V.

Delle Depositerie, e dei Depositarj, Pubblici.

758. La Depositeria Urbana si conserva per Roma, e sua Comarca.

759. Lo stesso sarà delle Depositerie esistenti nelle Delegazioni.

760. In tutte le Comunità vi sarà un Depositario pubblico da eleggersi dal Consiglio, e da approvarsi dall'Autorità superiore.

761. Dal Depositario dovrà darsi un'idonea cauzione; mancando, o non essendo sufficiente, sarà tenuta la stessa Comunità.

762. Ogni Depositario sarà tenuto a tutte quelle obbligazioni, che derivano dalla natura del deposito giudiziario, e dalle disposizioni tanto civili, che criminali.

763. Quando vi sia in forma valida il consenso delle parti interessate, si restituiranno dai Depositarj i pegni, o denari depositati, con riportarne ricevuta, e ritenere i dovuti emolumenti.

764. Potrà anche il Debitore ricuperare liberamente il pegno, lasciando in deposito la somma dovuta tanto al Creditore, quanto al Depositario per li loro rispettivi diritti, o in ispecie metalliche monetate, ovvero in oro, ed argento non monetato, equivalente però nel valore intrinseco alla sudetta somma.

765. Volendo surrogare altro pegno mobiliare anche nel dissenso del Creditore, potrà implorarsi l'officio del Giudice del luogo, il quale, se lo crederà equivalente, potrà, sentite stragiudizialmente le Parti, ordinarne la surrogazione con semplice ordine in iscritto.

766. Si potranno anche ex officio dalla Depositeria vendere tutti quei pegni, che non fossero dalle Parti ricuperati, o non si fosse fatto istanza per subastarli nei termini, e colle regole seguenti.

767. Se si tratterà di cose di natura loro conservabili solo per uno, o pochi giorni, potrà la Depositeria, o il Depositario, dopo lo spazio di sei ore, esporli alla vendita in un Luogo pubblico senz'altra formalità, notando nei Registri l'atto di vendita, il prezzo ritratto, e la persona, che l'avrà acquistati.

768. Se si tratterà di cose soggette a corruzione, o deperizione, ritenendosi più di un mese; ovvero altre, che possono gua-

starsi, o deperire, ma in più lungo tempo, dovrà la Depositeria procedere alla vendita degli oggetti nel modo come appresso.

769. Dovrà precedere la descrizione; quindi la stima per mezzo de' Periti dell'arte da scegliersi dalla Depositeria, in seguito l'una, e l'altra si renderanno pubbliche per mezzo di avvisi da affiggersi alla porta della Depositeria, ed in Roma a Piazza Colonna, a Monte Citorio, e Campo di Fiori, e fuori di Roma alla porta della stessa Depositeria, e al Palazzo Comunale. Potrà quindi esser luogo all'offerte scritte in carta semplice; sulla maggiore delle quali, se vi saranno, diversamente sulla detta stima si aprirà l'incanto, premessa al Creditore, e Debitore l'intimazione del giorno, e dell'ora, trè giorni prima, che segua il suddetto incanto.

Quando in mancanza dell'offerte si apra l' incanto sulla stima, nè comparisca oblatore, potrà il Creditore chiederne l'aggiudicazione per un *quarto* sotto il valore della stima.

770. Trattandosi poi di oggetti di lunga conservazione, potrà farsene dalla Depositeria, passato un' anno, la subasta, e delibera, come si farebbe dal Creditore, osservati sempre i metodi stabiliti nei precedenti Articoli.

771. Quando nei casi sopra espressi ad istanza del Creditore, e Debitore si facesse opposizione alla vendita, il Giudice del Mandato, quando esista nel luogo, ove sono depositati gli oggetti, altrimenti il Giudice locale, provvederà sommariamente, come nei casi d'urgenza, e senz' appellazione.

772. Li diritti, ed emolumenti della Depositeria, o del Depositario sono prescritti nel Regolamento generale sulle Tasse dei giudizj.

773. Non si potrà esiggere emolumento di sorte alcuna per qualunque atto anche di subasta, e consegna di prezzo, quando la somma compresa nell' esecuzione, non sia maggiore di scudi *cinque*, salva la indennizazione delle spese.

774. La Depositeria, o il Depositario non potrà avere alcuna parte, nè esiggere emolumenti negli atti volontarj, che si facciano trà Creditore, e Debitore anche dopo l'esecuzione.

TITOLO VI.

Della Subasta, e Delibera dei Mobili, e Semoventi.

775. Gli atti di Subasta dovranno farsi avanti il Giudice del Luogo, ove esiste il Pegno.

776. Si potrà cumulare l'istanza, ed il decreto per subastare, e deliberare i mobili con citazione analoga ai Procuratori co-

stituiti. Nella stessa istanza, e decreto dovrà chiedersi, e rispettivamente deputarsi un Perito *ex officio* per la stima del sudetto pegno.

777. Il termine da prefiggersi nello stesso decreto per subastare mobili, e semoventi, sarà di *cinque* giorni, e per deliberarli il termine ulteriore di *quindici giorni*.

778. Nei primi cinque giorni del termine della delibera, dovrà dal Perito deputato, premessa la descrizione degli oggetti, effettuarsi la stima, dalla quale non sarà luogo ad alcun riclamo, ed appello. Immediatamente dovranno pubblicarsi l'una, e l'altra cogli avvisi, come sopra, nei quali dovrà denunciarsi il giorno, l'ora dell'incanto, ed il luogo di questo, e dove esistono gli oggetti. Questo giorno dovrà essere quello immediatamente seguente all'ultimo del termine a deliberare. Se fosse Festivo, la delibera si farà nel giorno prossimo abile.

Il luogo dell'incanto sarà ordinariamente nell'Officio Pubblico della Depositeria, salvo il disposto quì appresso. Nell'atto della subasta dovrà essere presente uno dei Direttori della Depositeria, ove siavi questo stabilimento, o il Depositario, ovvero chi sarà autorizzato a supplire le loro veci, ed in mancanza di questi uno del Magistrato.

779. Gli oggetti da subastarsi dovranno tenersi in vista nel giorno antecedente all'incanto almeno per *cinque ore*, ed almeno per un'ora prima d'incominciare l'incanto, sempre che si trovino nel luogo della Depositeria, e nell'officio del Depositario, ovvero quivi possansi agevolmente trasportare.

Se fossero custoditi in altro sito, ed il trasporto fosse incomodo, e dispendioso, si esporranno come sopra, alla vista di ognuno nel luogo, ove si trovano, collo stesso avviso già pubblicato.

780. Il Cursore dovrà nell'originale degli avvisi fare la relazione dell'affissione, indicando il giorno, ed i luoghi; questa relazione dovrà inserirsi nel processo dell'incanto, la di cui apertura sarà dichiarata dal Deputato incaricato a sorvegliare per il buon ordine.

781. Sarà permesso a chiunque di dare in carta libera l'offerta per i pegni, che vanno all'incanto. Il Cursore dovrà proclamarle ad alta voce, e sulla maggiore di esse, quando vi siano, altrimenti sulla stima, si procederà all'accensione di una, o più candele sotto la campana, e all'estinzione della così detta candela *vergine* seguirà la delibera a favore del maggiore offerente.

782. La delibera non si farà, se non a danari contanti, e colla caparra non minore della *quarta parte*, da depositarsi immediatamente, e nell'atto della stessa delibera sotto pena di arre-

sto personale, e da perdersi, quando non sia pagato tutto il resto del prezzo entro il giorno seguente; nel qual caso si procederà a nuovo incanto.

In quest' intervallo potrà il debitore per lo stesso prezzo redimere il pegno deliberato.

783. La caparra perduta anderà a profitto del debitore proprietario del pegno in isconto del debito.

784. Le offerte sono obbligatorie.

785. Non potranno offrire all'acquisto del pegno, neppure per interposta persona, gli Officiali della Depositeria, o altri, che in qualunque modo hanno officio, o ingerenza negli atti di subasta. La contravenzione sarà punita criminalmente, come mancanza in officio.

786. Il Depositario, e il Deputato al buon' ordine sottoscriveranno l'atto della seguita delibera colla dichiarazione della regolarità del medesimo. In caso contrario il Deputato, come sopra, potrà, se occorre, anche sospendere la delibera, facendone menzione nel processo.

787. Per qualunque causa non si effettui la delibera, si ripeterà l'incanto con la rinnovazione degli avvisi da affiggersi, come sopra, non prima però di *tre giorni* dall' incanto precedente, nè più oltre *di otto*. E non essendovi oblatori sopra la stima, potrà il Creditore chiedere l' aggiudicazione per un *quarto* sotto il valore della stima.

788. Nel caso, che fossero da subastarsi cose non facili a trasportarsi all'officio della Depositeria, come accade nei Fondachi, Magazzeni, Granaj, Librerie, Gallerie, o simili collezioni, la subasta potrà farsi nel luogo medesimo, ove esistono.

789. Quando siano oggetti divisibili, l'incanto si farà per parti; se sono corpi, o collezioni, come librarie, gallerie, negozj assortiti, e cose simili, la vendita si farà in corpo.

790. Se però la vendita di qualcuno degli oggetti delle sudette collezioni si credesse corrispondente alla somma del debito, e delle spese, o sembrasse più vantaggiosa la vendita separata, in tali casi ad istanza o del debitore, o del creditore, o di chi presiede, si sospenderà la subasta, con ricorrere al Giudice, il quale provvederà con semplice ordine in iscritto.

791. Nel caso, che il Giudice credesse di ordinare la vendita per parti, e questa non potesse compirsi in un solo incanto, darà nel decreto la facoltà di eseguirla in più incanti successivi, ed in questo caso in fine di ciascun' incanto si dovranno dal Cursore a voce rendere avvisati gli Oblatori del giorno, in cui continuerà la licitazione, facendosi di tutto menzione nel processo.

Se nell' ultimo incanto non si troveranno offerte, le quali

esauriscano l'importo del debito , o tutto il pegno, si ordinerà l'incanto di tutti gli oggetti rimasti in complesso .

792. Se il Creditore vorrà differire la delibera oltre il termine prefisso , dovrà rinuovare la citazione di subasta , e delibera.

793. Se il prezzo ritratto nella delibera non fosse sufficiente a pagare il debito , e le spese , se ne farà intimazione al Debitore, o al suo Procuratore costituito, nel termine di otto giorni da decorrere da tale intimazione , prima che possa venirsi a nuova esecuzione .

794. Se pendente il giudizio di subasta , e delibera sopravvenisse altro Creditore con mandato in istato eseguibile, potrà fare istanza avanti lo stesso Giudice della subasta , e delibera , che li pegni esistenti in Depositeria rimanghino sotto la esecuzione anche a suo favore .

795. Ottenutosi peraltro il decreto dal Creditore , che sarà sopravvenuto, dovrà esibirne la fede in Depositeria .

796. Intanto potranno continuarsi gli atti della subasta, e delibera, citato sempre quel Creditore , o quei Creditori , che saranno sopravvenuti .

797. Il Cursore stenderà l' atto della seguita delibera, esprimendo nel medesimo quanto è seguito nell' incanto , e la persona del deliberatario . Questo Processo dovrà depositarsi in Cancelleria.

798. Il prezzo ritratto dalla delibera resterà in deposito a disposizione del Giudice del mandato , il quale ne ordinerà la consegna , citati tutti gl' Interessati , come sarà di ragione .

799. Avrà luogo la compilazione del processo , e il deposito del medesimo nella Cancelleria , ancorchè per mancanza di Oblatori non siegua la delibera .

TITOLO VII.

Della Subasta , e Delibera degli Stabili .

800. Premessa la produzione della fede dell'esecuzione , si citerà per la subasta avanti il Giudice della Causa , o del luogo , ov' esistono i Fondi , ad arbitrio del Creditore . Il Giudice emanerà il decreto di subasta con rilasciarne il Mandato , deputando nell' atto stesso il Perito , o Periti , (secondo le regole sopra stabilite) per procedere alla stima del fondo , o fondi da subastarsi . Da questa deputazione , o susseguente stima , e relazione de' Periti non sarà luogo a veruna appellazione , o reclamo .

801. Saranno in seguito affissi gli Editti tanto nel luogo del giudizio , quanto nell' altro , ov' esistono i fondi , e questi porte-

ranno la sospensione di *venti giorni* da decorrere dopo quello dell' affissione, entro i quali non si potrà procedere ad atti ulteriori.

802. L' istanza, e decreto di subasta per mezzo dell' esibizione della fede dovrà trascriversi nell' Officio dell' ipoteche del Circondario, ove esistono i fondi.

803. Tale trascrizione dovrà intimarsi al debitore, o al suo Procuratore costituito, ed a tutti quelli creditori, le di cui ipoteche si trovino iscritte.

804. Gli Editti si affiggeranno in Roma alle porte della Cancelleria, e Depositeria, alle colonne di Monte Citorio, Piazza colonna, e Campo di Fiori per i fondi stabili di Roma, e Comarca, e nelle Delegazioni alle porte della Cancelleria, e Depositeria, e nella Piazza più frequentata del luogo, o Capoluogo della stessa Delegazione.

805. In questi Editti dovrà esprimersi il nome del creditore, e del debitore, indicarsi il decreto per la subasta, la qualità, la contrada, li confini, e la stima de' fondi, ed il luogo, ove dovranno esibirsi le offerte nel termine di *giorni venti*.

806. Le offerte, che non potranno essere minori della stima, dovranno esibirsi in iscritto, colla sottoscrizione dell' offerente, nella Depositeria, ove deve seguire l' incanto.

807. Se dopo la trascrizione del decreto sopravverrà un secondo atto di esecuzione, fatta sopra il medesimo fondo, il Conservatore dell' ipoteche dovrà semplicemente notarlo in margine del registro precedente.

808. Concorrendo più esecuzioni sopra un fondo, prima, che da alcuno siasi fatta istanza per la subasta, potrà farla il più diligente.

809. Qualora il creditore, che avrà prima fatto trascrivere l' istanza, ed il decreto per la subasta, trascuri per lo spazio di quindici giorni di proseguire gli atti comprensivamente alla citazione per la delibera, potranno liberamente proseguirsi da altri creditori più diligenti, li quali abbiano l' ipoteca iscritta, ed abbiano fatta l' esecuzione, o abbiano dichiarato con citazione di stare all' esecuzione già fatta.

810. Passato il termine fissato nel precedente articolo, ed altri *cinque giorni*, senza che siasi fatta istanza da alcun altro de' creditori iscritti, sarà in libertà di fare gli atti sudetti ogn' altro creditore, il quale avesse regolarmente fatta l' esecuzione sopra quel fondo, benchè non fosse fornito d' ipoteca iscritta.

811. Dopochè sarà decorso il termine annunciato dagli editti di subasta, dovrà citarsi per la delibera. Il Giudice prefiggerà altro termine di *trenta giorni*, nel quale si ammetteranno altre nuove offerte, e potrà il debitore col pagamento redimere il suo fondo,

Potranno anche gli altri creditori ipotecarj valersi del diritto, che le leggi danno loro di succedere in luogo del primo, offerendogli la somma dovuta.

812. Nell' ultimo giorno, o (se questo è festivo) nel giorno utile più prossimo, si effettuerà l' incanto, e la delibera senz' altra dilazione.

813. Le offerte dovranno essere pure, e senza condizioni. Saranno trascritte dall' Officiale della Depositeria, o dal Depositario secondo l' ordine del tempo, in cui verranno presentate. Ciò non impedisce le nuove offerte nell' atto dell' incanto.

814. Nel giorno, in cui seguirà l' incanto, si leggeranno ad alta voce le offerte, le quali saranno state esibite, e sopra la maggiore di queste, se vi sono, diversamente alla stima, si aprirà l' auzione colle stesse regole stabilite riguardo ai Mobili.

815. La delibera dovrà farsi al maggiore oblatore, il quale in termine di trè giorni dovrà pagare l' intero prezzo presso il Depositario.

816. Mancando il deliberatario all' intero pagamento, si rinnoverà l' incanto a sue spese, e danni, e sarà tenuto, anche coll' arresto personale, a supplire quanto nel nuovo incanto venisse a mancare alla somma da lui già offerta.

817. Il prezzo depositato, detratte prima le spese, e gli emolumenti della Depositeria, si consegnerà, senza necessità di altro mandato di Giudice dal Depositario al creditore per l' entrante quantità del suo credito; il di più, che ne rimanesse, si consegnerà al debitore, il di cui fondo è stato deliberato.

818. Se vi saranno opposizioni sulla consegna del prezzo, dovrà rimanere il deposito a disposizione del Giudice del mandato, per distribuirsi frà i creditori, che hanno l' ipoteca iscritta, e quindi frà gli altri, secondo le leggi.

819. Rimarranno salvi i diritti ai creditori per quella somma, che fatta la distribuzione del prezzo, mancasse all' intera soddisfazione del loro credito.

820. Se nel giorno destinato all' incanto non potrà effettuarsi la delibera o per mancanza di oblatori, o per qualunque altro motivo, volendo il creditore procedere ulteriormente nella licitazione, dovrà rinuovare gli Editti per effettuare la delibera nel giorno, che verrà indicato. Questo non potrà essere più prossimo di dieci *giorni* a datare da quello dell' affissione.

821. Tutto ciò, ch' è prescritto per la subasta e delibera dei fondi stabili, si applicherà alla subasta, e delibera dei censi, ed altri diritti reali di sopra contemplati, eccetto quello, che concerne il sistema ipotecario.

822. Il Cursore stenderà il processo dell' atto di delibera, regi-

strando le singole offerte, e tutt' altro occorso nella medesima, ed esprimendo la persona, a di cui favore è seguita la delibera; questo processo dovrà essere anche approvato, e sottoscritto dal Deputato, e dal Depositario.

823. Dovrà prodursi nella Cancelleria del luogo, ove sono seguiti gli atti della delibera, e fatta questa produzione, si spedirà il mandato di delibera senz' altra citazione, in virtù del quale il Cursore sarà autorizzato d' immettere nel possesso il deliberatario secondo le forme prescritte.

TITOLO VIII.

Dell' Aggiudicazione.

824. Ogni volta, che nei prescritti esperimenti dell' incanto per la subasta de' fondi stabili, e delle azioni reali, non vi fossero offerte o superiori, o almeno eguali alla stima, il creditore potrà domandare l' aggiudicazione a suo favore.

825. Il Giudice in quest' istanza prefiggerà un termine di *trenta giorni* ordinando nei primi dieci la rinuovazione degli Editti, e nell'ultimo dei trenta giorni, o essendo festivo, nel giorno prossimo abile, si effettuerà il nuovo incanto, o l' aggiudicazione.

826. In tale giorno, riaprendosi l' incanto, si ammetteranno quelle offerte, che saranno sopravvenute; si ammetterà anche la verbale di un solo oblatore, purchè offra almeno tre quarti del prezzo stimato.

827. Mancando altre Offerte, il fondo sarà aggiudicato al Creditore, qualunque egli sia, per un *terzo meno* della stima contenuta nella relazione.

828. Il Cursore in vigore dell' Atto di aggiudicazione metterà l' Aggiudicatario in possesso del fondo.

829. Volendosi far trascrivere l' acquisto nell' officio delle ipoteche, dovrà osservarsi la disposizione del *Regolamento ipotecario*.

TITOLO IX.

Dell' esecuzione sulla Persona.

830. Non si può ordinare, nè eseguire alcun arresto, o carcerazione della persona, se non nei casi permessi dalla Legge.

Potrà solamente esser luogo in sussidio all' arresto, o carcerazione nella mancanza di effetti del debitore.

All' arresto dovranno esser presenti due Testimonj, i quali si sottoscriveranno nella relazione del Cursore, o non sapendo,

o non volendo sottoscrivere, se ne farà menzione nella relazione medesima, con individuare le loro persone.

831. Il Cursore dovrà esibire, e leggere il tenore del Mandato alla persona, che si arresta, bene inteso, che potrà farsi assistere dalla Forza armata, quando occorra.

832. Niuno può essere arrestato nelle Fiere franche, nè entro il Palazzo, ove si rende giustizia. Neppure l' esecuzione personale potrà farsi di notte, eccetto che per Mandato di sospetto di fuga.

E' parimente vietata l'esecuzione personale nelle Domeniche, ed in altri giorni festivi di precetto, come pure nelle Ferie Natalizie, e di *Pasqua*, e nel giorno del Santo *Protettore* del Luogo, come sopra si è stabilito.

833. Il privilegio della *Settuagenaria* per esimersi dall'arresto personale è conservato. Per goderne basta l' anno settuagesimo incominciato.

834. Potrà il detenuto per un debito essere anche soggetto alla ritenzione in carcere in virtù di altro Mandato, che sia in istato eseguibile, e diretto da altro Creditore contro la sua persona.

835. Il Carceriere dovrà tenere un Registro esatto, in cui noterà il nome di tutti quelli, ad istanza de' quali è stata eseguita, o confermata la carcerazione, esprimendo anche i relativi Mandati.

836. L' Arrestato dovrà essere condotto al carcere, se vi è nello stesso luogo, o al carcere del luogo più prossimo.

837. Il Cursore dovrà immediatamente dare la relazione della cattura alla Cancelleria del Luogo, ove si è fatto l'arresto.

838. Il Creditore dovrà nell' atto della consegna depositare, o far depositare in mano del Custode delle carceri, ritirandone ricevuta in carta semplice, l' importo degli alimenti per *cinque giorni*, compreso quello dell arresto, alla ragione *di baj.* 15. per ogni giorno, e non facendosi il detto deposito, non sarà ricevuta la consegna, ed il debitore rimarrà libero, salvo il diritto di reiterare in seguito l'arresto nelle debite forme.

839. Prima che spirino li cinque giorni, si dovrà fare il nuovo deposito per altri cinque giorni, e non facendosi, spirati i detti primi cinque giorni, e così successivamente, il Custode dovrà immediatamente dimettere il Debitore dalle carceri.

840. Durante li detti termini, il Creditore potrà avanti il Giudice, o Tribunale del luogo dell' arresto giustificare, che al Debitore non mancano mezzi di sussistenza, ed esibita questa giustificazione anche stragiudizialmente, il Giudice medesimo o facendo condurre avanti di se il detenuto, o facendolo in-

terpellare per mezzo del Cancelliere, potrà esimere il Creditore dall'obbligo della prestazione degli alimenti, ed anche ordinare la reintegrazione dei già pagati, e ciò per mezzo di una semplice ordinanza.

841. Qualora il Carcerato dia una cauzione idonea, potrà il Giudice ordinare, che sia posto in libertà; e lo stesso potrà decretare quante volte concorra un ragionevole motivo di dubbiezza sulla giustizia, e validità della carcerazione.

842. Se il Creditore avrà prevenuto nell' esecuzione reale, non potrà procedere all' esecuzione personale, se non sarà consumata la prima, ed in questa non sia rimasto soddisfatto dell' intero suo Credito.

843. Non sarà permesso di procedere nello stesso tempo all' esecuzione personale, e reale. Potrà però farsi l' esecuzione reale, anche dopo la personale, ed in questo caso dovrà il Giudice ordinare la dimissione del Debitore, quante volte probabilmente conosca abbastanza cautelato l'interesse del Creditore pel conseguimento dell' intiero suo credito.

844. Eccettuato il caso di debito doloso, il Debitore non potrà essere detenuto oltre l' anno. Spirato questo sarà dimesso.

845. Fuori dei casi di sopra espressi non potrà essere ordinata la dimissione da verun Magistrato.

TITOLO X.

Della Cessione dei Beni.

846. Il beneficio della Cessione de' Beni è un mezzo, che dà la Legge per liberare il Debitore dall' esecuzione personale.

847. Può dimandarsi avanti il Giudice della Causa, o avanti il Giudice del Luogo, ove il Debitore si trova carcerato.

848. Quando il Debitore non si trovi carcerato, ma fossero state promosse da più Creditori azioni, che abbiano l' esecuzione personale avanti diversi Giudici, o Tribunali, se alcuna di tali azioni sarà stata introdotta presso il Tribunale del domicilio del Debitore, dovrà quivi farsi l' istanza per la cessione dei Beni, altrimenti sarà competente qualunque dei suddetti Tribunali.

849. In siffatti giudizj si osserveranno li termini dei giudizj sommarj, salva la facoltà al Debitore di citare con atto di urgenza.

850. La semplice istanza per ottenere il beneficio della cessione de' Beni, finchè non sarà ammessa, non impedisce l' esecuzione personale.

851. Dovrà il Debitore esibire negli atti la nota giurata de' suoi Beni con l'opportune indicazioni citando tutti quei Creditori, i quali abbiano introdotto giudizio in virtù di un titolo, che può portare anche l'esecuzione personale. Dovrà anche produrre la giustificazione, con cui provi trovarsi senza colpa in istato di non potere eseguire il pagamento.

852. Il Giudice non ammetterà alla cessione dei Beni quelli, ai quali tal beneficio è negato dalla Legge.

853. La non comparsa dei Creditori non impedisce il corso di questo giudizio.

854. Il Giudicato non potrà aver forza contro i Creditori non citati, e ciò si dovrà dichiarare anche nella Sentenza.

855. L'atto della cessione si farà in Cancelleria, ove, trovandosi carcerato il Debitore, dovrà essere tradotto, per essere poi riportato in carcere fino all' esecuzione della Sentenza, che ammetta la cessione dei Beni.

856. In quest' atto il Debitore emetterà la dichiarazione della cessione de' Beni presenti in favore de' Creditori a disposizione del Giudice, e si obbligherà in caso di deficienza a supplire, pervenendo a miglior fortuna.

857. Quest' atto si stenderà dal Cancelliere in un Registro particolare, e sarà sottoscritto dal Debitore alla presenza di due Testimonj, e non sapendo scrivere, ne sarà fatta menzione.

858. Dalla Sentenza, che ammette, o rigetta il beneficio della cessione, non competerà l'appellazione, se non in devolutivo.

859. Il Debitore detenuto sarà dimesso dalla prigione, esibendosi al Carceriere la fede della Sentenza, e del consecutivo atto emesso in Cancelleria, non ostante, che si appellasse da qualunque de' Creditori.

860. Il Carceriere non potrà dimettere il Debitore, quante volte nella Sentenza non sieno compresi tutti quelli Creditori, a nome de' quali è seguito, o è stato confermato l' arresto personale.

861. In caso di sentenza contraria al Debitore, rimarrà questi in carcere, o esposto alla carcerazione.

862. Se la sentenza in appello rivocasse la cessione ammessa dalla Sentenza precedente, la ulteriore appellazione sarà parimenti in devolutivo.

863. Nel caso inverso il debitore anderà libero.

864. Se si trovasse convocato un concorso de' Creditori, la cessione de'Beni si regolerà secondo le disposizioni per i concorsi.

865. Se la cessione de' beni siegua senza precedente concorso de' creditori, si deputerà un'Amministratore al patrimonio ceduto, che rimane a disposizione del Giudice.

866. La cessione de' Beni non avrà mai luogo, quando concorra qualche debito doloso.

867. Essa non arreca infamia al Debitore.

868. Per sicurezza del commercio si dovrà tenere affissa, e visibile nelle Cancellerie dei Tribunali Civili, e nelle Camere, e Cancellerie dei Tribunali di Commercio la nota di tutti quelli, che entro la Comarca, o Delegazione sono stati ammessi alla cessione de' Beni.

869. Il Cancelliere del Tribunale, ove il debitore avrà ottenuto la Sentenza, è incaricato di riportarne il nome nell' elenco della sua Cancelleria, e di notificarlo all'altre Cancellerie suddette.

870. Ogni volta, che il debitore rinunzi all' impetrato beneficio, e venendo a miglior fortuna, ricuperi l' amministrazione de' suoi beni, sarà cassato il suo nome nelle note suddette.

871. Rimangono espressamente abolite le così dette lettere di *visita*, che dall'Uditore della Camera solevano accordarsi per la cessione dei Beni.

TITOLO XI.

Delle Dilazioni.

872. Il debitore, che per disavventure sia ridotto in istato di non potere soddisfare i suoi debiti, potrà essere ammesso colle infrascritte condizioni ad una dilazione non maggiore di *cinque anni*.

873. Questa dilazione potrà aver luogo ancora, quando vi sia un concorso di creditori formalmente convocato.

874. Il Debitore nel promuovere l' istanza per ottenere la dilazione, dovrà citare li suoi creditori avanti il Giudice del proprio domicilio, producendo la prova delle sue disgrazie, la nota giurata de' suoi beni, e de' suoi debiti, ed un foglio, in cui tre almeno de' suoi Creditori certi si dichiarino disposti a concedere la dilazione.

875. Il Giudice sopra la domanda stragiudiziale del debitore, o di qualcuno dei creditori, destinerà il giorno, e l'ora dell'adunanza de' creditori, quali tutti dovranno essere intimati, e comparire personalmente, o per mezzo de' loro rispettivi Procuratori muniti di speciale procura.

876. Il Giudice esporrà ai medesimi la domanda del debitore, ed il Cancelliere noterà i Creditori assenzienti, come egualmente i dissenzienti, e quei non comparsi.

877. Il Giudice prefiggerà un termine a tutti li Creditori assenzienti per produrre in Cancelleria li titoli dei loro crediti, e giurarne la verità.

878. Tutti li creditori presenti dovranno sottoscriversi all' atto della Congregazione il quale sarà sottoscritto anche dal Giudice, e dal Cancelliere.

879. Scorso il termine prefisso per la produzione dei titoli, e per la prestazione del giuramento, il Cancelliere dovrà consegnare al Giudice tutti li documenti, che saranno stati prodotti, unitamente alla nota di quelli, che avranno giurata la verità del credito.

880. La parte più diligente dovrà chiamare tutti li Creditori a comparire avanti il Giudice con citazione da trasmettersi alli rispettivi Procuratori *dieci giorni* prima dell' Udienza.

881. Il Giudice, dopo intesi li rispettivi difensori, potrà emanare la Sentenza, o differirla, come crederà più conveniente.

882. Non potrà accordare la dilazione, se non concorra il consenso della maggioranza de' Creditori non in ragione di numero, ma in ragione di somma.

All' effetto della dilazione non dovrà mai aversi a calcolo il consenso della moglie del debitore per qualunque suo credito.

883. Li Creditori ipotecarj iscritti nè attivamente, nè passivamente hanno parte in questo giudizio.

884. Il giudizio di dilazione non impedirà il corso degli altri giudizj particolari, nè inibirà l'esecuzione di alcun mandato, o giudicato, finchè non sia promulgata la sentenza, che ammetta la dilazione.

885. Quando sia ammessa la dilazione, niuno de' creditori, durante la medesima, potrà esercitare la sua azione contro la persona del Debitore.

886. I creditori non citati, e non chiamati alle Congregazioni, non rimangono pregiudicati dalla Sentenza, che ammette la dilazione.

887. La dilazione non potrà essere ammessa per li debiti fiscali, e comunitativi, per li quali compete la mano regia; per i debiti di amministrazione di luoghi Pii, di prestiti di Monti frumentarj, e di Pietà; nè potrà essere ammessa contro le persone miserabili per li debiti non maggiori agli scudi *cinquanta*, quando queste siano dissenzienti.

888. L' appellazione dalla sentenza, che ammetta la dilazione, non impedirà al debitore di goderne gli effetti.

889. Le così dette *lettere di visita* dell' Uditore della Camera restano abolite anche all' effetto delle dilazioni.

TITOLO XII.

Dei Giudizj di Concorso Universale.

890. Il concorso universale potrà convocarsi tanto ad istanza del comune debitore, quanto ad istanza dei creditori, qualora concorrano in numero almeno di trè per titoli separati.

891. Questo giudizio dovrà istruirsi avanti il Tribunale del domicilio del debitore.

892. Convocandosi dal debitore, dovrà citare tutti li suoi creditori, frà i quali almeno trè, che siano certi, riguardo agli altri, il di cui credito fosse incerto, potrà citarli coll' opportune riserve di ragione.

893. Li creditori incerti, ed assenti, che non avranno domicilio nello Stato, potranno citarsi per affissione.

894. Non vi sarà bisogno di rinnuovare la citazione secondo le regole prescritte nei giudizj per affissione, ma sarà sufficiente produrre in Cancelleria l' originale per la validità del giudizio.

895. Il termine della citazione contro li creditori certi, citati alla persona, o domicilio, sarà regolato dalla distanza del creditore più lontano.

896. Nella citazione il debitore esporrà la sua domanda, diretta alla convocazione di un concorso universale, dichiarando di porre intanto li suoi beni a disposizione del Giudice.

897. Nel caso, che il concorso sia convocato ad istanza de' creditori, dovranno questi citare gli altri creditori, se loro saranno noti, ed il comun debitore.

898. Il debitore potrà impugnare la convocazione del concorso, ed il Giudice deciderà, se debba dichiararsi convocato, ed aperto.

899. Se il Giudice dichiarerà, essersi fatto luogo alla convocazione del concorso, deputerà un Amministratore provvisorio alli beni del debitore, prefiggendo al medesimo un termine, per esibire la nota dei suoi beni in Cancelleria sotto pena di arresto personale.

900. L'Amministratore prenderà in consegna tutti gli stabili, e mobili di pertinenza del debitore, facendone di questi ultimi esatto Inventario, nel quale comprenderà anche gli stabili con annotazioni sufficienti ad indicarne l'identità.

901. La parte più diligente con permesso del Giudice farà destinare la Congregazione, intimando il giorno, e l'ora all'effetto di adunarsi collegialmente.

902. Li creditori domiciliati fuori del luogo, e che dopo la prima citazione eseguita alla persona, e domicilio, non avranno costituito Procuratore, potranno citarsi per affissione. In questi giudizj non si osserveranno le regole per li giudizj contumaciali. Contro i non comparenti, dopo la prima citazione, tutti gli atti ulteriori si faranno per affissione.

903. Nella Congregazione dovrà pria di ogni altro provvedersi alla nomina di uno stabile Amministratore, unitamente a quella di un Procuratore *ad Lites*. Questa deputazione seguirà a maggioranza de' voti, la quale sarà sempre regolata a tenore del disposto come sopra. Potrà essere deputato in Amministratore anche uno dei Creditori, come potrà essere confermato l'Amministratore provvisorio.

Le di lui facoltà dovranno essere regolate dall'atto stesso della deputazione.

904. Il Giudice prefiggerà nella Congregazione medesima a tutti li creditori un termine congruo per esibire li di loro titoli, dichiarando, che, scorso il medesimo, procederà alla graduazione.

905. L'atto della Congregazione dovrà stendersi dal Cancelliere, a cui si sottoscriveranno tutti li creditori presenti unitamente al Giudice, e lo stesso Cancelliere.

906. Nel caso, che li creditori nella nomina o dell' Amministratore, o del Procuratore, o di ambedue, fossero stati di discorde sentimento, onde non si fosse verificata la maggioranza assoluta de' voti, il Giudice deputerà tanto l'uno, che l'altro *ex officio*.

907. Il Procuratore del Patrimonio dovrà agire, e difendere tutte le liti, che in qualunque modo interessano il Patrimonio medesimo.

908. Niuno de' congregati potrà ricusare, di dare il suo voto sull'affare, che si sarà proposto, se non vi fosse un motivo ragionevole d'approvarsi dal Giudice.

909. Ricusando senz' allegazione di motivo, ovvero ottenendo dal Giudice la facoltà di astenersi, o in fine ostinandosi a non voler emettere il suo voto non ostante la dichiarazione del Giudice, che l' obblighi ad emetterlo, sarà considerato come assente.

910. Non comparendo li creditori nella maggior parte, dovrà l' adunanza nell' atto stesso fissarsi, ed intimarsi per un' altro giorno a tutti i non comparsi.

911. Se non compariranno dopo la nuova intimazione, la deliberazione seguirà col voto della maggior parte de' creditori presenti.

912. Se per altro la deliberazione importasse qualche convenzione, o disposizione risguardante tanto gl'interessi del Patrimonio, quanto di ciascun creditore, e fosse concorsa la maggior parte dei creditori presenti, e non la maggior parte di tutti quelli

che formano il ceto intiero dei creditori, il Giudice se crederà approvare la deliberazione presa dalla maggior parte dei creditori presenti, la medesima avrà forza indistintamente contro tutti, ed obbligherà anche quelli, che non sono comparsi, o che saranno stati espressamente dissenzienti. Se quelli, che non sono comparsi nelle Congregazioni tenute avanti il Giudice, allegassero un ragionevole motivo, per cui furono impediti di comparire, potrà lo stesso Giudice ordinare, che debba tenersi altra adunanza per la nuova discussione.

913. Trascorso il termine per l'esibizione de' titoli, e presane dal Giudice conveniente cognizione, procederà in seguito, seguendo le forme dei giudizj ordinarj, se lo crede opportuno, alla deputazione del Perito Curiale con quelle facoltà, che riputerà necessarie, oppure alla Sentenza, attribuendo a ciascun Creditore il suo grado.

914. Nella stessa Sentenza ordinerà la vendita dei Beni del comun Debitore, in cui si osserveranno le solennità prescritte per le subaste, e delibere, e il prezzo ritratto dalla vendita sarà depositato, e quindi distribuito frà i Creditori concorrenti, per mezzo di ordini da sottoscriversi dal Giudice, e dal suo Cancelliere.

915. Nel caso, che alcuni crediti fossero controversi, essendovi giudicati, che gli ammettano, benchè soggetti all' appello, non tralascerà il Giudice di graduarli, ordinando, che rimanga fermo il deposito delle somme corrispondenti fino al compimento della cosa giudicata, senza ritardare la consegna a favore degli altri Creditori.

916. Pendente il Giudizio di concorso, sarà in facoltà della maggior parte de' Creditori collegialmente convocati di prendere la deliberazione, che i beni del comun debitore siano frattanto venduti nelle forme, che nella stessa deliberazione verranno prescritte, e che il prezzo ritratto dalla vendita venga depositato, e ritenuto per essere di poi distribuito in appresso frà i Creditori, salvi sempre i diritti d'ipoteca inerenti sopra li fondi speciali, i quali s'intenderanno trasferiti sul loro prezzo.

917. In questa vendita la Depositeria, o Depositario non dovranno avervi parte, nè esigere emolumento alcuno.

918. Le aggiudicazioni coattive in virtù dell'*Authentic. Hoc nisi Cod. de solut.* non hanno più luogo in verun caso.

TITOLO XIII.

Dei Giudizj di Concorso Particolare.

919. Il Giudizio di concorso particolare è quello, che non si

estende all'intiero Patrimonio del Debitore, ma si forma sopra uno, o più effetti del Debitore, sù quali esercitano le loro azioni più Creditori.

920. Se si sarà proceduto alla delibera di effetti mobili, o stabili, e che più Creditori concorrano per essere soddisfatti sul prezzo de' medesimi, il giudizio di tal particolare concorso dovrà farsi avanti il Giudice del Concorso generale.

921. Nella concorrenza di più Creditori sopra una stessa somma sequestrata, dovranno osservarsi, relativamente alla competenza del Tribunale, le regole prescritte nel *titolo dei Sequestri*.

922. Sopra una somma, o altro effetto, che si trovi in deposito in virtù di un' ordine del Giudice, o Tribunale, il giudizio di Concorso sarà di competenza dello stesso Giudice, o Tribunale.

923. Negli altri casi il giudizio di concorso particolare dovrà farsi avanti il Giudice, o Tribunale del Luogo, ove esiste l' oggetto controverso trà Creditori, e se si tratterà di oggetti posti in diversi luoghi, il giudizio dovrà istruirsi avanti il Giudice del domicilio del debitore.

924. In tali giudizj tanto il debitore, quanto ciascuno dei Creditori potrà citare gli altri concorrenti avanti il Giudice competente, secondo i casi di sopra espressi, per la distribuzione, e consegna della somma, o altro oggetto, di cui si tratta, procedendo in questo giudizio colle regole già stabilite per i giudizj di concorso universale.

TITOLO XIV.

Dell'esecuzione sopra i beni del Debitore posseduti in comunione con altri.

925. Facendosi l'esecuzione sopra mobili, o stabili posseduti dal Debitore indivisamente, ed in comunione con un terzo, subito che una tal comunione verrà dedotta giudizialmente a notizia del Creditore, rimarranno sospesi gli atti di subasta, e delibera, ed il Compossessore, o Condomino dovrà costituire il Procuratore avanti il Giudice del Mandato.

926. Il Creditore dopo ciò volendo procedere agli atti di subasta, e delibera, dovrà citare tanto il Debitore, quanto il preteso Condomino, e Compossessore, e se il Giudice conoscerà bastantemente giustificato il compossesso, o condominio, ordinerà, che si proceda alla divisione dell' oggetto esecutato. In caso contrario ordinerà, che si proceda agli atti ulteriori della subasta, e delibera.

927. Se il condominio, o compossesso non sarà stato, co-

me sopra, dedotto a notizia del Creditore, e con buona fede avrà proceduto alla delibera dell' oggetto esecutato, potrà essere rescissa la subasta, e delibera nel suo congruo giudizio, ma in questo caso il Creditore non sarà tenuto a veruna rifazione di danni, e spese, anzi avrà diritto di essere reintegrato delle spese dal Debitore, il quale sarà egualmente tenuto per le spese, danni, ed interessi verso il deliberatario.

928. Se l' esecuzione si fosse fatta sopra una Bottega, Fondaco, Opificio, o altro simile stabilimento, che il debitore riteneva indiviso con un terzo, e vi fossero state apposte le biffe, il Giudice le potrà far rimuovere, ed ordinare la descrizione degli oggetti, che vi si contengono, o prendere altro più opportuno provvedimento secondo le circostanze.

TITOLO XV.

Della esecuzione dei Giudizj contro i terzi Possessori.

929. Se l' esecuzione riguarderà un giudicato emanato in seguito di un' azione reale, e che l' oggetto, sù cui deve cadere, si trovi presso un terzo, non vi si potrà procedere senza la di lui citazione. Questa dovrà farsi avanti il Giudice, o Tribunale, il di cui giudicato deve eseguirsi.

930. Si procederà in tali giudizj colle regole prescritte nei giudizj sommarj.

931. Se la Sentenza sarà emanata contro il terzo possessore, l' esecuzione di questo nuovo giudicato non potrà sospendersi, che mediante una Citazione speciale firmata da Monsignor Uditore, o dall' Uditore del Cardinal Prefetto della Segnatura.

TITOLO XVI.

Della nullità degli Atti esecutorj.

932. Qualunque nullità degli atti esecutorj anche sostanziale, non potrà allegarsi, se non da quello, a di cui favore è indotta; e resta poi sanata, qualora quello, che ha diritto di opporla, comparisce in appresso in giudizio, ed adduce altre eccezioni.

933. Le nullità per li trè difetti sostanziali di Giurisdizione, Citazione, e Mandato si dedurranno anche rapporto agli atti esecutorj avanti il Tribunale della Segnatura.

934. Le altre nullità precedenti la delibera si dedurranno avanti il Giudice del Mandato. I decreti sù tali nullità non saranno soggetti ad appellazione sospensiva.

935. Qualunque nullità in ordine ad atti esecutorj non potrà più dedursi dopo trascorso *un' anno*.

936. Le nullità risguardanti l' atto della seguita delibera, o aggiudicazione, si dedurranno avanti il Giudice del Mandato, in virtù del quale si è proceduto all' esecuzione.

937. Avanti questo Giudice, o Tribunale saranno pure dedotte le nullità commesse per eccesso contemplate *nell' Artic.* 728.

LIBRO IX.

Procedure diverse.

TITOLO I.

Dei Mandati di possesso ad un' Eredità vacante

938. Facendosi luogo alla successione, o volendosi da chi pretende avervi diritto, ottenere il Mandato per l' immissione ai beni posseduti dal defonto, potrà farsene domanda stragiudiziale al Giudice, o Giudici dei luoghi, ove esistono, qualunque sia il valore dei beni.

939. Questa domanda dovrà contenere l' esposizione del fatto, che dà luogo alla successione, ed i motivi, per i quali si richiede il Mandato d' immissione. Dovrà essere accompagnata dalla prova della morte dell' ultimo Possessore, indicando il titolo, per essere immesso al richiesto possesso.

940. Se il Giudice troverà regolare la istanza, rilascerà il richiesto mandato sotto la condizione, che il possesso sia vacante, e senza pregiudizio agli altrui diritti.

941. Un Cursore qualunque approvato, accompagnato dall' istante, o da persona munita di procura, procederà all' esecuzione del mandato in presenza di due testimonj.

942. Questa esecuzione si farà mediante li soliti atti possessorj, ed essendovi luogo, potrà il Cursore ingiungere precetti agl'Inquilini, Coloni, ed altri simili, che si trovino presenti sul fondo, di riconoscere in possessore quello, a di cui nome si prende il possesso.

943. Di tutto dovrà il Cursore stenderne atto, che verrà sottoscritto tanto da lui, quanto dai testimonj.

944. In quest' atto dovranno essere descritti, ed individuati i beni colla designazione delle rispettive loro contrade, e confini.

945. Se il Cursore troverà occupato il possesso, dovrà desistere dall' atto di esecuzione, nè gli sarà permesso di espellere il detentore.

Sarà peraltro in obbligo di stendere atto dell' ostacolo da lui rinvenuto.

TITOLO II.

Degl' Inventarj Legali .

946. L' inventario legale potrà farsi dall' Erede tanto stragiudizialmente, quanto giudizialmente.

947. Per l' Inventario stragiudiziale basterà premettere una intimazione a tutti gl' interessati nell' Eredità, comprensivamente agli Esecutori testamentarj, se vi saranno, ed ai creditori cogniti, e domiciliati entro i limiti della stessa Delegazione, non meno però di trè.

948. Gl' interessati, ed i creditori o incerti, o domiciliati fuori della Delegazione, dovranno intimarsi per affissione, senza ulterior termine, fuori di quello prescritto per li creditori cogniti, e presenti.

949. L' intimazione dovrà contenere il nome, e cognome del defonto, sù li di cui beni s' intende procedere all' inventario; esprimere se si tratti di eredità intestata, o testata, indicando in questo caso il testamento, il nome, e cognome del Notaro, che sarà stato prescelto per l' inventario, ed il giorno, l' ora, ed il luogo, in cui si darà principio al medesimo.

950. Tutte le intimazioni dei suddetti creditori certi, e cogniti dovranno essere presentate trè giorni prima di quello indicato nell' intimazione, e dovranno prodursi presso il Notaro, che dovrà rogarne l' atto.

951. Per l' inventario giudiziale dovrà premettersi la citazione a tutti li creditori certi, e presenti a persona, o domicilio, agl' incerti, o assenti per affissione avanti il Giudice competente, che sarà quello del luogo dell' aperta successione.

952. Questa citazione potrà farsi tanto ad urgenza, con permesso del Giudice del luogo, quanto osservate le regole prescritte nei giudizj sommarj.

953. Se sarà stato tralasciato nella citazione qualcuno dei creditori, o interessati, benchè presenti nel luogo dell' inventario, una tal mancanza non produrrà la nullità dell' atto, purchè sieno stati citati almeno trè creditori certi, se vi saranno, e quelli, che vi avranno interesse.

954. L' inventario non formerà alcuno stato contro i creditori, ed altri interessati, li quali, sebbene cogniti, e presenti nel luogo dell' inventario, non saranno stati citati.

955. Il Giudice, che ha ordinato l' inventario, assisterà al medesimo, o potrà delegare altri in sua vece all' effetto di assi-

stervi, destinando ora, giorno, e luogo, in cui dovrà incominciarsi, e così progressivamente.

956. Negl' inventarj giudiziali non vi sarà bisogno di testimonj. Negl' inventarj stragiudiziali dovranno unitamente al Notaro intervenirvi trè testimonj, li quali assistano, e sottoscrivano l'atto in luogo degli Interessati, o creditori assenti.

957. Il Giudice nel decreto della destinazione del giorno, ed ora, deputerà il Perito, o Periti, che potranno occorrere per la valutazione degli effetti ereditarj.

Se l' Inventario sarà stragiudiziale, il Perito, o Periti saranno prescelti da quello, che procede alla compilazione dell' Inventario, purchè siano degli approvati.

958. L' Erede, a di cui istanza si fà l' Inventario, dovrà premettere una dichiarazione, in cui esprimerà la sua qualità, e se intende di godere del termine della Legge, per deliberare sull' adizione, o di adire l' Eredità col benefizio della Legge, e dell' Inventario.

959. Dovrà farsi la descrizione distinta di tutti gli effetti Mobili, aggiungendovi la stima dei Periti.

960. Le carte tenute dal defonto sotto custodia dovranno essere, o descritte singolarmente, o numerate, e contrasegnate foglio per foglio con nome, e cifra del Notaro, ed il numero progressivo, e contrasegno delle medesime.

961. Dei libri di azienda dovrà descriversi il titolo, ed il numero delle pagine, e nel principio, e fine di ciascun libro dovrà firmarsi il Notaro.

962. Le filze dei documenti saranno descritte, notando a quale dei Libri appartengono, ed il numero delle rispettive giustificazioni.

963. Dell' altre carte si farà la possibile classificazione, e descrizione sommaria.

964. Dell' opere in istampa, o Codici, e manoscritti, se ne dovrà fare la descrizione separata, e la stima, come di tutti gli altri mobili.

965. Se si trovassero delle *Taglie*, si descriveranno, separandone i diversi oggetti, ed indicandone il numero relativo a ciascuna.

966. Riguardo agli Stabili basterà la indicazione delle contrade, e de' confini.

967. Tutti gli oggetti descritti rimarranno sotto la stessa custodia, in cui si trovano.

968. Se vi saranno effetti, che si pretendano d' altrui pertinenza, dovranno essere descritti con quelle riserve, e dichiarazioni, che saranno convenienti.

969. Occorrendo più sessioni per la compilazione dell' Inventario, dovrà il processo di ciascuna sessione essere firmato dal Notaro, Testimonj, o Periti, se saranno intervenuti; quando si tratti di un Inventario stragiudiziale. Nell' Inventario giudiziale in luogo del Notaro, e dei Testimonj, e Periti si sottoscriverà in ciascuna sessione il Giudice, ed il Cancelliere. Nell' uno, e nell' altro caso dovrà dichiararsi il giorno, l' ora, ed il luogo della seguente sessione.

970. Se vi saranno effetti mobili, posti fuori del luogo dell' aperta successione, dovrà l' Inventario degli effetti suddetti farsi dal Notaro, o rispettivamente dal Giudice del luogo, ov' esistono gli effetti, osservando le medesime regole. Questo inventario dovrà unirsi all' inventario principale.

971. Terminerà l' Inventario colla dichiarazione giurata dell' Erede, di non avere tralasciato di descrivere cosa veruna, che sia a sua cognizione, di non aver commessa alcuna occultazione con dolo, o frode, riservandosi la facoltà di aggiugnere quelle cose, che si rinvenissero posteriormente, e così pure di diminuire, togliendo quelle, che si riconoscessero non appartenenti all' Eredità.

972. In tutte le sessioni sarà permesso alle parti interessate fare quelle osservazioni, e proteste, che crederanno, le quali dovranno nei rispettivi casi essere descritte dal Notaro, o Cancelliere.

973. Si chiuderà l' Inventario dopo la dichiarazione espressa *nell' Artic.* 958. L' Inventario sarà sottoscritto dall' Erede, dai Creditori, o interessati, presenti all' ultima sessione, e dal Notaro, e Testimonj, ovvero dal Giudice, e Cancelliere nei casi rispettivi.

974. Circa i termini a deliberare, e rispettivamente a cominciare, e compire l' Inventario, si osserverà il prescritto dalle Leggi.

975. Non avrà luogo nella formazione dell' Inventario altra solennità estrinseca fuori di quelle prescritte nel presente titolo.

TITOLO III.

Del Rendimento de' Conti dei Beni Ereditarj.

976. Quello, che avrà adito l' eredità col beneficio della Legge, e dell' inventario, volendo rendere conto dei beni ereditari; o dovendo renderlo in forza di decreto di Giudice, o Tribunale, dovrà produrre negli atti il rendiconto da lui firmato, e giurato, in cui dovrà dare esatto sfogo di tutti gli oggetti ereditarj, accompagnandolo degli occorrenti documenti.

977. Il rendimento de' conti, o il giudizio, che ne potrà nascere, si farà avanti il Giudice competente in ragione dell' entità dello stesso rendimento de' conti.

978. Dovrà quindi l'erede beneficiato intimare ai Creditori dell' eredità, ed a tutti quelli, che avranno interesse nella medesima, la produzione del suddetto rendiconto, citandoli nello stesso atto a comparire avanti il Giudice ad oggetto, che il rendiconto prodotto negli atti venga approvato.

979. La suddetta citazione dovrà eseguirsi alla persona, o domicilio dei citati a riserva, che si trovino già costituiti i Procuratori, nel qual caso la citazione potrà eseguirsi alli Procuratori medesimi.

980. Eseguendosi la citazione alla persona, o domicilio dei citati, dopo decorso il termine a comparire, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di rinuovare la citazione avanti il Giudice senza bisogno d'iscrivere la causa in Ruolo.

981. Il Giudice assegnerà un termine, che crederà sufficiente, entro il quale gl' interessati possano dedurre le rispettive ragioni. In seguito, presane dal Giudice cognizione, potrà procedere alla Sentenza definitiva colli metodi prescritti per i giudizj ordinarj, con facoltà ancora di deputare un Perito Curiale per l'oggetto medesimo, quando lo creda necessario.

982. Con una sola Sentenza il Giudice dichiarerà, se il rendimento de' conti o in tutto, o in parte sia stato bene, o mal reso, e se vi fosse qualche partita, che meritasse una particolare ispezione, potrà, nella Sentenza medesima riservarla ad altro esame.

TITOLO IV.

Della Formazione degli Stati Ereditarj.

983. Le formazioni degli Stati ereditarj, dirette ad altri oggetti, che al semplice rendimento de' conti de' beni ereditarj, come avviene nei casi di divisione trà coeredi, di fissare le porzioni legittimarie, di stabilire le detrazioni sulli beni fidecommissarj, di procedere alla separazione de' Patrimonj, ed altri simili, potranno ordinarsi dal Giudice, o Tribunale tanto per officio, che ad istanza delle Parti.

984. Il Giudice, o Tribunale nell' ordinare la formazione dello Stato, potrà, se crede, deputare un Perito Curiale coll' opportune facoltà, e dichiarare chi delle Parti, e come debba somministrare le spese.

E tanto innanzi al Perito, quanto innanzi al Giudice si procederà nelle forme prescritte di sopra, e come nei Giudizj ordinarj.

TITOLO V.

Dell' Astenzione, e Ripudia dell' Eredità.

985. Volendo l' Erede o intestato, o testamentario astenersi, o ripudiare la eredità non adita, o adita, potrà produrre un' atto di dichiarazione nella Cancellaria del Giudice competente, a cui è soggetto il luogo dell' aperta successione.

Se la ripudia seguirà, dopo essersi adita l' eredità col beneficio della Legge, e dell' Inventario, dovrà contemporaneamente prodursi il rendimento de' conti nelle forme di sopra prescritte.

986. Nell' atto dell' astenzione, o ripudia, dovrà giustificarsi la morte del defonto, di cui è aperta la successione, dichiararsi se questa si è deferita per testamento, o ab intestato; specificarsi, se sia stata adita la eredità col beneficio della Legge, e dell' inventario, ed in fine aggiungersi l' espressa dichiarazione, di non volere essere erede.

987. Quest' atto di dichiarazione dovrà farsi o personalmente, o per mezzo di Procuratore munito di speciale Mandato.

988. Nel caso, che l' atto di astenzione, o ripudia si emetta senza precedente adizione, non vi sarà bisogno di altra formalità, ed il presunto erede potrà valersene contro chiunque.

989. Se l' atto di astenzione, o ripudia si emetta, dopo essersi adita l' eredità col beneficio della Legge, e dell' inventario, dovrà il suddetto atto intimarsi a tutti gl' interessati, che saranno cogniti.

990. Questa intimazione dovrà eseguirsi alla persona, o domicilio di quegl'interessati cogniti, che saranno nello Stato. Agl'incerti, o domiciliati fuori Stato potrà eseguirsi per affissione.

991. Si eccettua il caso, in cui vi siano Procuratori costituiti, nel quale l' intimazione dovrà farsi ai medesimi.

992. Se l' Erede beneficiato sarà in possesso dei beni Ereditarj, e volendosi spogliare della qualità ereditaria, intenderà ritenerli in tutto, o in parte per altri titoli, dovrà nello stesso atto della ripudia citare li Creditori, ed interessati per la deputazione di un Curatore all' eredità giacente nelle forme, che si prescrivono a questo proposito. Seguita la deputazione, potrà dedurre i suoi titoli per l' effetto della ritenzione, come sarà di ragione.

993. Volendo qualcuno de' Creditori impugnare l' atto di asten-

zione, o ripudia, dovrà citare l' Erede presunto avanti il Giudice, nella di cui Cancelleria sarà stato prodotto l' atto suddetto.

994. Il Tribunale deciderà come di ragione, osservate tutte le regole prescritte negli altri giudizj.

995. La Legge provvede ai casi, al tempo, ed agli effetti dell' astenzione, e ripudia.

TITOLO VI.

Della Restituzione in intiero contro l'adita, o non adita Eredità.

996. Nei casi, e nei termini, nei quali secondo le Leggi può aver luogo la restituzione in intiero dall' Eredità semplicemente, ed inconsultamente adita, dovrà promoversene la domanda con citazione da eseguirsi alla persona, o domicilio di tutti li Creditori, ed interessati nell' Eredità, che siano cogniti. Gli altri dovranno citarsi per affissione.

997. La citazione dovrà esprimere, se essa tende ad abilitare l'Erede a spogliarsi dell'Eredità, oppure ad adirla, o semplicemente, o col beneficio della Legge, e dell' inventario.

Dovranno inoltre indicarsi i motivi, e prodursi i documenti, sulli quali è fondata la domanda.

998. Ogni giudizio di restituzione in intiero dovrà istruirsi nel luogo dell' aperta successione avanti il Giudice competente.

999. Il giudizio di restituzione in intiero contro l'adita eredità, non ritarderà il corso de' giudizj particolari, che si fossero istruiti contro l' Erede.

1000. Domandandosi poi la restituzione in intiero per la non adita eredità, dovranno citarsi quelli, che la ritengono, qualunque sia il titolo.

1001. In ambedue li suddetti giudizj si procederà colle regole prescritte nei giudizj ordinarj.

TITOLO VII.

Della Deputazione del Curatore nei diversi casi.

1002. La deputazione del Curatore all' Eredità giacente potrà domandarsi da chiunque, ancorchè non provi d'avervi interesse.

1003. La istanza dovrà proporsi innanzi uno dei Giudici Ordinarj, e nelle Delegazioni avanti il Pretore del luogo dell' aperta successione con la cumulativa al rispettivo Ordinario, e Vicario Generale.

1004. Richiedendosi dall'Erede, che vuole spogliarsi della qualità ereditaria, il medesimo avanzerà la domanda o nell'atto stesso dell' astenzione, o ripudia, ovvero posteriormente. In qualunque caso dovrà citare tutti li creditori, ed interessati certi, e cogniti, alla persona, o domicilio, in qualunque luogo siano dello Stato, e fuori per affissione.

1005. Se la deputazione del Curatore si domanderà da chiunque altro, essendovi un' erede presunto, ma che non abbia adita l'Eredità, o s'ignori l' adizione, dovrà questo essere citato dall'istante per la prefissione di un termine a dichiarare, se vuol essere, o nò, erede, altrimenti, non fatta una tal dichiarazione, venga canonizata giacente l'Eredità, e si proceda alla deputazione del Curatore.

1006. Se l' erede sarà incerto, dovranno citarsi li parenti più prossimi del defonto, che potrebbero aver diritto alla successione, qualora siano cogniti.

1007. Il Giudice, se l' istanza sarà stata promossa dall'Erede, procederà alla deputazione del Curatore, benchè venisse impugnata la legittimità dell' astenzione, o ripudia, sulla quale riserverà alle parti le ragioni.

1008. Se l'istanza sarà stata promossa da altri, il Giudice prefiggerà all'Erede nominato nel testamento, se vi sarà, altrimenti ai Parenti più prossimi, un termine a dichiarare, se vogliono, o nò, adire l' eredità, scorso il quale, e non fatta la dichiarazione, o fatta negativamente, ordinerà la deputazione del Curatore, che dovrà nominare nella sentenza medesima.

1009. Il Curatore dovrà con giuramento, da prestarsi stragiudizialmente negli atti della Cancelleria, obligarsi di bene, e fedelmente amministrare, e di render conto ad ogni ordine del Giudice.

1010. Qualora la sudetta istanza si fosse promossa, durante il termine accordato dalla legge per deliberare, ed il successibile dichiari di volerlo godere, il Tribunale non potrà prefiggere un termine minore di quello, che rimane al compimento del termine a deliberare.

1011. Potrà però intanto, e mentre decorre il termine prefisso, anche *ex officio*, prendere quelle misure conservatorie, che conoscerà opportune.

1012. Se il defonto non avrà lasciato erede, o successore cognito, o di cui s'ignorasse il domicilio, potrà domandarsi contro gli eredi incerti la deputazione del Curatore, con citazione per affissione.

1013. Intanto essendovi beni non posseduti da veruno, potrà il Giudice ordinare l'apposizione delle biffe, la destinazione di un

Custode, o altra provvisione, che crederà opportuna; come pure sopra una domanda qualunque stragiudiziale potrà deputare un' Amministratore provvisorio, finchè decorsi li termini dell' affissione si proceda definitivamente alla deputazione del Curatore, quale potrà essere accordato sulla stessa domanda stragiudiziale.

1014. Questa ordinanza sarà eseguibile, appena che l'Amministratore provvisorio avrà prestato in Cancelleria il giuramento, di bene, e fedelmente amministrare, e render conto.

1015. L'Amministratore provvisorio potrà anche essere confermato in Curatore.

1016. Sono specialmente incaricati li Preposti dell' Amministrazione del Bollo, e Registro, a provocare le misure conservatorie da prendersi dal Tribunale.

Sono parimenti tenuti di farne relazione al Commissario della Camera, ad effetto che possa prendere le misure, che crederà convenienti per l'interesse fiscale sull' eredità vacanti.

1017. La Legge provvede, a ciò, che riguarda le facoltà, e gli obblighi del Curatore deputato all' eredità giacente, durante la sua gestione, come anche la cessazione del suo officio, il rendimento de' conti, e tutt' altro.

1018. La deputazione del Curatore ai Furiosi, e Mentecatti nei casi, e nei termini prescritti dalla Legge, potrà domandarsi da ognuno dei Parenti, ed anche da una persona estranea, in Roma innanzi li Giudici ordinarj, e nelle Delegazioni avanti il Pretore, o Vicario Generale.

1019. Chiunque ne faccia la richiesta, dovrà citare avanti il Giudice medesimo tutti li Parenti cogniti della persona, a cui si chiede il Curatore, che siano domiciliati nel luogo medesimo, e nella Delegazione, ovvero Comarca.

1020. Li termini di questa citazione saranno quelli prescritti nei giudizj sommarj.

1021. Unitamente alla produzione della citazione dovranno esibirsi le prove giustificanti lo stato abituale di furore, e di demenza, in cui si trova la persona.

1022. Il Giudice sarà in obbligo, di far venire avanti di se, o di accedere all' abitazione del presunto Furioso, o Mentecatto, il quale essendo fuori del luogo, sarà visitato dal Giudice, o altra persona suddelegata, che riferirà sullo stato abituale della sua persona.

Dovrà inoltre sentire i Medici addotti in giustificazione della richiesta, interrogandoli distintamente, e notando le loro precise risposte. Sarà anche del suo prudente arbitrio di chiamare altri Professori di Medicina a sua scelta, e fare per di loro mez-

zo la esplorazione anche a più riprese, ricevendo le loro distinte relazioni.

Dovrà altresì interrogare altri testimonj amici, o vicini, ai quali possa essere cognito lo stato della persona, conservando le loro deposizioni prese sommariamente.

Sarà sua cura di procedere anche alla verificazione di quelli fatti, che fossero addotti, o dal requirente, o dai testimonj, o anche dalla pubblica voce, e fama riguardanti le facoltà intellettuali della persona medesima.

1023. Tutti questi atti saranno depositati in Cancelleria per fondamento, del giudizio nel quale o verrà deputato il Curatore sotto le solite leggi, e condizioni, oppure verrà rigettata l'istanza.

1024. Nella stessa Sentenza, colla quale sarà deputato il Curatore, verrà interdetta la Persona, ed inabilitata non meno all' amministrazione de' beni, che a qualunque contratto, ed obbligazione.

1025. Dalla sentenza di deputazione di Curatore al Furioso, o Mentecatto, non competerà l'appellazione, che nel solo devolutivo, nè potrà ricorrersi al Tribunale della Segnatura.

1026. Il decreto d' interdizione dovrà essere pubblicato, ed affisso nella Cancelleria, e nei soliti luoghi pubblici della residenza del Tribunale a carico del Cancelliere, il quale dovrà produrre in Cancelleria l'originale, in prova della seguita affissione; ed omettendo l' adempimento di questa obbligazione, sarà tenuto agl'interessi verso qualunque persona, oltre le pene, alle quali potrà essere assoggettato.

1027. Domandandosi l'interdizione, e deputazione di Curatore per ragione di prodigalità, la domanda dovrà essere fatta con citazione alla persona, o domicilio del Prodigo da uno de' Parenti fino al quarto grado civile inclusivamente, ovvero da qualche Creditore, o altra Persona, che abbia interesse.

1028. Nel termine della Citazione dovranno prodursi tanto le prove del titolo competente per fare la dimanda, quanto le prove giustificative dei motivi, e dei fatti, per cui si chiede l'interdizione.

1029. Il Giudice procederà alla verificazione, citando sempre il presunto Prodigo, o il suo legittimo Procuratore, il quale potrà presentare tutte quelle deduzioni, che crederà opportune.

1030. Il Giudice, se dopo l' esame crederà esser luogo alla deputazione del Curatore per ragione di prodigalità, dovrà nello stesso Giudicato nominare la persona del Curatore, prescrivere l' interdizione, e questo Giudicato dovrà essere affisso, e pubblicato a diligenza del Cancelliere nelle forme stabilite per i Furiosi, e Mentecatti.

1031. Trattandosi di deputazione di Curatore al Prodigo, potrà ricorrersi alla Segnatura per l'appellazione sospensiva, ma dovrà citarsi a breve termine, conservando i soliti termini della distanza.

L'Uditore della Segnatura, o l'Uditore del Cardinale Prefetto nel rimettere la Causa al pieno Tribunale, ordinerà, che venga proposta nella prima Segnatura abile immediatamente seguente.

1032. Il Tribunale, se accorderà l'appellazione sospensiva, potrà ordinare quelle misure provvisorie, che secondo le circostanze crederà espedienti.

1033. Nel caso, in cui abbia luogo la richiesta del Curatore al ventre pregnante, questa non potrà essere promossa, che da quello, il quale provi il suo interesse, con citare la Vedova, e colla produzione della prova della seguita morte del Marito, e della scoperta pregnanza.

1034. Uno dei Giudici ordinarj in Roma, e nelle Delegazioni il Pretore, o il Vicario Generale senz'altra formalità procederanno alla deputazione del Curatore.

1035. Richiedendosi dalla stessa Vedova, si procederà con domanda stragiudiziale, e nell'uno, e nell'altro caso l'officio di tal Curatore continuerà sino al parto.

1036. In tutti i casi, in cui può aver luogo la deputazione di un Curatore per un determinato atto, la dimanda si diriggerà ai Giudici, come sopra, senza obbligo di citazione.

TITOLO VIII.

Della Remozione dei Curatori, e della Cessazione dell'Interdizione.

1037. Quello, a cui sarà stato destinato il Curatore o come Furioso, o Mentecatto, o come Prodigo, è in facoltà, tornato alla serenità di mente, o alla buona condotta, di domandare la rimozione, ed in conseguenza di essere reintegrato all'amministrazione del suo Patrimonio.

1038. Una tale dimanda dovrà promuoversi avanti gli stessi Giudici autorizzati a deputarli, e dovranno a tal' effetto prodursi negli atti le prove giustificanti la ricuperata sanità della mente, se il Curatore gli fu apposto come Mentecatto, o Furioso; o della sua posteriore regolare condotta, se il Curatore fù apposto per causa di prodigalità.

1039. Fatta una tale produzione, dovrà citare alla persona, o domicilio oltre il Curatore, anche quelli, a di cui istanza si

venne alla deputazione del medesimo, e se niuno di questi esistesse, basterà citare il Curatore.

1040. In tali giudizj, nei quali si osserveranno li termini prescritti nei giudizj sommarj, il Giudice dovrà fare nel senso inverso tutte le ricerche prescritte per la deputazione, osservando le stesse forme.

1041. Se il Giudice deciderà per la rimozione del Curatore, e per la reintegrazione all'amministrazione, dovrà il Giudicato essere affisso a diligenza dell'istante negli stessi luoghi, ove fù affissa quella dell'interdizione, altrimenti non gli sarà proficua a verun'effetto.

Il Cancelliere dovrà in margine del registro notare il Giudicato di cessazione.

1042. Tali Giudicati saranno di loro natura appellabili in sospensivo.

TITOLO IX.

Delle Offerte.

1043. L'offerta non potrà farsi, che con esibire realmente la somma, o altro oggetto, che s'intende di consegnare, per liberarsi dalla obbligazione.

1044. L'offerente o personalmente, o per mezzo di Procuratore munito di speciale Mandato, dovrà accedere con un Notaro, o con un Cursore pubblico al luogo, ove si trova il Creditore.

1045. Il Notaro, o Cursore dovrà presentarsi alla persona del Creditore avanti due Testimonj, e fargli l'offerta della somma, o altro oggetto, che si deve.

1046. Nell'atto dell'offerta dovrà esprimere, e numerare tutte le diverse specie di moneta, se si tratterà di denaro effettivo, e trattandosi di altro oggetto, dovrà individuarne la specie, qualità, numero, peso, e misura.

1047. Se l'oggetto non fosse trasportabile, potrà il Cursore offrire le chiavi, ove il medesimo esiste, ed invitare quello, a cui si fà l'offerta, di recarsi seco per farne la verificazione, e il confronto.

1048. Il Notaro, o Cursore dovrà in qualunque caso stendere l'atto o del ricevimento, o della ricusa. Ricusandosi, dovrà esprimerne li motivi, e dichiarare, che l'Offerente intende effettuarne il deposito a carico, e pericolo, danni, interessi, e spese del Ricusante.

1049. L'Offerente sarà in facoltà, o di effettuare il deposito

» di citare l'altra parte avanti il Giudice, perchè dichiari valida, e legittima l'offerta, e destini il luogo, ed il tempo, in cui dovrà effettuarsi il detto deposito.

1050. Effettuando il deposito senza citazione, e decreto del Giudice, basterà, che ne produca la fede, e l'intimi all' altra parte, o al di lei Procuratore, se sarà costituito.

1051. In questo caso, trattandosi di denaro, il deposito dovrà effettuarsi presso i Banchi pubblici riconosciuti dal Governo nei luoghi, ove esistono, altrimenti nella Depositeria, o presso il Depositario pubblico, ove dovranno depositarsi anche gli altri oggetti.

1052. Sarà in facoltà dell' altra parte di citare avanti il Giudice, perchè tanto l'offerta, quanto il deposito venga dichiarato di niuna efficacia, adducendone i motivi.

1053. Il Giudice deciderà secondo i metodi dei giudizj sommarj, ed esecutivi, dichiarando inoltre nel decreto, a di cui carico debbano essere le spese.

TITOLO X.

Delle Disdette.

1054. Per le disdette ad arrestare la continuazione delle locazioni, e di altri contratti progressivi, se hanno luogo, dovrà farsi una dichiarazione in Cancelleria, nella quale si esprima, che non s'intende continuare nel contratto, e che il medesimo debba cessare a quel termine o convenzionale, o legale, che verrà indicato nella predetta dichiarazione.

1055. Questa dichiarazione, che fuori del caso della produzione del titolo sarà esente da ogni *Tassa di Registro*, dovrà farsi o dalla stessa Persona, a di cui nome si emette, o per mezzo di Procuratore munito di speciale mandato, ed intimarsi alla persona, o domicilio dell'altra Parte, riportandone per esteso il tenore.

1056. Dovrà l'intimazione registrarsi col *diritto fisso*, e prodursi negli atti nel primo giorno giuridico dopo trè giorni computabili da quello della presentazione, osservati sempre i termini della distanza.

1057. L'intimazione non riprodotta si avrà per non fatta rispetto a quello, che fa la disdetta, nè avrà il suo effetto verso di quello, a cui è fatta, ed intimata.

1058. L'epoca della disdetta si desumerà dal giorno della presentazione dell' intimazione.

1059. L'atto della disdetta, non fissando veruna giurisdizione, potrà farsi o nella Cancellaria del Tribunale del domicilio della

persona, a cui è fatta, o del luogo, in cui egli ha il suo particolare domicilio. Nascendo però questione sulla validità, ed effetti della medesima, dovrà il giudizio istruirsi avanti il Giudice, o Tribunale competente del Reo convenuto.

1060. Nel caso, che siasi eletto domicilio, si farà nella Cancelleria del luogo del domicilio eletto.

TITOLO XI.

Dell' allegazione dei Requisiti Castrensi.

1061. Il Creditore, che si troverà in istato di rendere legittimamente fruttifero per ragione di lucro cessante il suo Credito, dopo essere scaduto, potrà a questo oggetto produrre negli atti la prova giustificante l' occasione pronta di collocare il denaro in un' investimento fruttifero.

1062. La prova da prodursi potrà consistere in un' attestato giurato di Sensali approvati, i quali individualmente contestino la pronta occasione del fruttifero investimento, non escluse altre prove, che dimostrino la prontezza del suddetto individuale investimento.

1063. Contemporaneamente alla suddetta produzione, dovrà il Creditore o personalmente, o per mezzo di un Procuratore munito a quest' effetto di speciale mandato, dichiarare negli atti, che intende di conseguire gl' interessi del pronto investimento, che perde per ragione della mora del debitore; e questa dichiarazione fatta nella Cancelleria del luogo, ov' è domiciliato il debitore, o dove pende il giudizio, sarà intimata alla persona, o domicilio dello stesso debitore, riportandone l' intero tenore.

1064. L' intimazione dovrà riprodursi in Cancelleria entro tre giorni da quello della presentazione, oltre il termine della distanza, se avrà luogo.

1065. Essendovi domicilio eletto, potranno i *Requisiti Castrensi* allegarsi avanti il Giudice del suddetto domicilio.

1066. Nel caso, in cui il Creditore per ragione della mora alleghi il danno emergente, se questo consisterà nel dovere esso soccombere agl' interessi di un suo debito, oppure nell' essere forzato a contrarne uno nuovo parimenti fruttifero, dovrà emettere la sua dichiarazione nella Cancelleria, e contemporaneamente produrre la prova del debito fruttifero, che non può estinguere, o che è obbligato contrarre, atteso il non pagamento del suo credito.

1067. Posta una tale dichiarazione, dovrà osservare quanto si è disposto di sopra circa l' intimazione.

1068. La Tassa dell' interesse richiesto non potrà eccedere quella del danno, a cui deve soccombere per l' interesse del debito, o che non può estinguere, o che deve contrarre.

1069. Se poi il danno non consisterà negl' interessi, ma in qualunque altra perdita, dovrà sempre premettersi la dichiarazione, la prova, e l' intimazione nei termini sopradescritti, per conseguire l' emenda nel congruo giudizio.

TITOLO XII.

Del modo di eseguire i Chirografi, e Rescritti Pontificj.

1070. Nei Chirografi, e Rescritti Pontificj, risguardanti gl' interessi privati, rimessi ad un Giudice per la verificazione di una qualche condizione, questa verificazione dovrà farsi mediante la citazione degl' Interessati, quando nel Chirografo, o Rescritto Pontificio non sia ordinata diversa forma. Il Giudice o potrà emanare il Decreto Esecutoriale, se riconoscerà verificato quanto fù ingiunto nel Chirografo, o Rescritto Pontificio, o potrà differire il decreto, se ravviserà esservi luogo ad altre ricerche, conducenti sempre alla verificazione, o potrà in ultimo dichiarare, che non consta dell' adempimento delle condizioni prescritte, e che perciò non può procedere all' esecuzione.

1071. Avanti il Giudice deputato non potrà prodursi altra eccezione, nè egli potrà assumere altra indagine, che sul solo fatto da verificarsi.

1072. Questi Decreti sono inappellabili, senza pregiudizio del ricorso immediato al Sovrano.

TITOLO XIII.

Dei Compromessi.

1073. Il Compromesso dovrà risultare da atto pubblico, o anche privato, purchè sia depositato in un Officio Pubblico prima della emanazione della Sentenza.

L'atto del compromesso conterrà specificamente la questione, o questioni, che si vogliono deferire al giudizio degli Arbitri.

1074. Potranno compromettere tutti quelli, che hanno la libera disposizione delle cose loro.

1075. Gli Arbitri dovranno essere maggiori di età, non inter-

detti, nè condannati a pena infamante, e non impediti espressamente dalla Legge ad esercitare quest' officio.

1076. Potrà compromettersi in uno, o più tanto di numero pari, che dispari.

1077. Potranno anche nello stesso compromesso nominarsi uno, o più altri Arbitri destinati ad esercitare il loro officio nel caso, che per la disparità de' pareri, rimanesse sospeso il giudizio dei primi.

In questo caso potrà anche rimettersi al giudizio degli Arbitri eletti la scelta del nuovo, o nuovi Arbitri.

1078. Nel compromesso dovrà esprimersi il tempo, in cui gli arbitri dovranno emanare il Loro lodo; e non esprimendosi, s' intenderà prefisso il termine di *quattro mesi*.

1079. Il compromesso, perchè abbia il suo effetto, dovrà essere accettato dagli Arbitri.

1080. L' accettazione dovrà risultare, o dalla sottoscrizione degli Arbitri nel compromesso medesimo, o pure da atto separato, che si annetterà allo stesso compromesso. Dal giorno dell' accettazione decorrerà il termine prefisso per l' emanazione del Lodo.

1081. Questo termine sarà prorogabile dalle Parti, e la proroga dovrà apparire da un' atto delle parti medesime, importante il loro consenso, ed esprimente il termine prorogato.

1082. Il compromesso si potrà fare anche inappellabilmente.

1083. Può farsi sulle questioni non dedotte, o dedotte in giudizio, anche dopo emanata una Sentenza, o due Sentenze in tutti li casi, ove può aver luogo appellazione, o revisione.

1084. Si potranno nel compromesso conferire agli Arbitri le facoltà di terminare le questioni, come Arbitratori, o sia amichevoli Compositori.

1085. Il compromesso è irretrattabile, qualora non venga revocato dall' unanime consenso delle parti.

1086. Gli Arbitri a richiesta della parte più diligente destineranno il giorno, in cui si aduneranno, per sentire le vicendevoli ragioni.

1087. Questa destinazione sarà dedotta a notizia delle parti per mezzo di semplice intimazione, da eseguirsi da qualunque Cursore, nella quale dovrà esprimersi il luogo, il giorno, l' ora, in cui gli Arbitri avranno destinato di adunarsi.

1088. Nel giorno destinato gli Arbitri, sentite le parti, se interverranno, potranno manifestare a ciascuna li loro dubbj, per averne li necessarj schiarimenti, destinando un' altro giorno per la discussione.

1089. Seguita la nuova discussione, sarà in facoltà degli Ar-

bitri, che si crederanno bastantemente istruiti di pronunciare il loro Lodo, o pure di richiedere alle parti altri schiarimenti, destinando, se lo credono, altra sessione entro il termine stabilito dal compromesso.

1090. Giunto questo termine, dovranno aver pronunciato il loro Lodo, senza che dalle parti possa allegarsi contumacia.

1091. Occorrendo fare atti di coazione, potrà la parte più diligente adire il Giudice competente, perchè presti il suo sussidio.

1092. Il Lodo dovrà essere motivato, e qualora siano più Arbitri, dovranno riunirsi per promulgarlo, facendone in esso menzione.

1093. Se gli Arbitri saranno stati più di due, la decisione sarà formata dalla concorrenza del maggior numero dei sentimenti.

Nel Lodo però dovrà farsi menzione di quello, o quelli, che saranno stati di sentimento discorde, riportando i loro motivi.

1094. Se saranno stati due soli, o di discorde parere, dovrà stendersene atto, in cui dovranno riportarsi li motivi dei rispettivi sentimenti.

Lo stesso dovrà osservarsi, se gli Arbitri saranno stati in maggior numero, ma attesa la discrepanza de' sentimenti non siasi potuto formare la decisione.

1095. In questi due casi, se gli Arbitri saranno stati autorizzati dalle parti a nominare altro, o altri Arbitri, dovranno farlo nell' atto medesimo. Se non saranno concordi nella persona, o persone, dovrà egualmente esprimersi nell' atto suddetto.

In questo caso la nomina apparterrà al Giudice competente, previa citazione della parte più diligente.

1096. Se li nuovi Arbitri saranno stati nominati dalle parti nel compromesso, apparterrà alli medesimi il decidere la questione unitamente agli Arbitri eletti.

1097. In tutti i casi dovranno gli Arbitri aggiunti adunarsi coi primi, per pronunciare il giudizio definitivo entro il nuovo termine, che in questo caso sarà legalmente di *due mesi*, qualora le parti non abbiano diversamente convenuto.

1098. Gli Arbitri dovranno pronunciare il loro Lodo in tanti originali, quante sono le parti.

1099. La parte, che vorrà renderlo esecutorio citerà l' altra parte, producendo in Cancelleria l' originale del Lodo.

1100. Per l' esecuzione del Compromesso dovrà citarsi avanti il Giudice competente del domicilio di quello, contro cui si domanda.

Se gli Arbitri avranno pronunciato in luogo di Giudice, o Tribunale di Appello, dovrà l' esecuzione nelle quattro Delegazio-

ni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì domandarsi al Tribunale di appellazione di Bologna, e per il resto dello Stato comprensivamente a Roma all' Uditore della Camera.

Qualunque sia il Giudice dovrà accordare la richiesta esecuzione senza assumere veruna cognizione della validità, o della giustizia del Lodo. Dovrà prendersi spedizione del Decreto ordinante l' esecuzione, e notificarsi alla persona, o domicilio dell' altra parte.

1101. Se il Lodo non sarà inappellabile per convenzione delle parti, trattandosi di giudizio ordinario, basterà in segnela del Decreto, che lo rendè esecutorio, interporre l' Appello negli Atti, come negli altri Giudizj.

Trattandosi di Giudizio sommario, o esecutivo, potrà ottenersi la citazione *speciale* avanti il Tribunale della Segnatura.

1102. Se il Lodo sarà emanato in virtù di un Compromesso fatto dopo una Sentenza di prima istanza, qualora sia con fermatorio della Sentenza, sarà inappellabile. Rivocandola in tutto, o in parte, sarà soggetto all' appellazione in quella parte, in cui è difforme, e quest' appellazione si deferirà al Tribunale di Appello, a cui secondo le competenze si sarebbe deferita la Causa, se non fosse stata compromessa.

La decisione di questo Tribunale sarà parimenti inappellabile.

1103. Se nel compromesso si sarà convenuto, che il giudizio degli Arbitri sia inappellabile, dopo che il Lodo si sarà reso esecutorio, non sarà luogo a ricorso, o appellazione.

1104. Qualora il Lodo, o la Sentenza esecutoria fosse infetta di qualcuna delle nullità, per cui possa aver luogo la cireoscrizione, la cognizione ne apparterrà alla Segnatura, come negli altri giudizj.

1105. La Sentenza arbitramentale emanata in sequela di un compromesso, che dia agli Arbitri la facoltà di Arbitratori, è inappellabile, ancorchè non fosse apposta la clausola d' inappellabilità.

1106. In tutti li casi d' inappellabilità non resta escluso il beneficio della restituzione in intero da sperimentarsi come negli altri giudizj.

1107. Il Compromesso si risolve

1. Per la morte, o altro impedimento di uno degli Arbitri, qualora non piaccia alle parti di surrogarne un' altro.

2. Per la spirazione del termine prefisso o dalle parti, o dalla legge.

3. Per discrepanza, o difformità di pareri, qualora le parti non abbiano convenuto di nominare altri Arbitri per la definizione della questione.

1108. La morte di uno dei compromittenti non risolve il compromesso. Rimarrà però sospeso il corso degli atti avanti gli Arbitri durante il termine a deliberare, e non si terrà conto di questo tempo in ordine al termine perentorio stabilito per proferire il Lodo.

1109. Gli Arbitri potranno ricusarsi, se dopo il compromesso sopravverrà uno dei motivi, per cui si fa luogo alla ricusa dei Giudici.

1110. Se gli Arbitri giudicheranno sopra questioni non compromesse, o diverse da quelle compromesse, si sosterrà il loro giudizio rispetto alle questioni compromesse, quante volte le abbiano esaurite tutte.

1111. Se ometteranno di pronunciare definitivamente sopra alcuna delle questioni compromesse, il Lodo sarà nullo in tutto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1112. I metodi di Amministrazione pubblica, e di Procedura civile ordinati come sopra, comincieranno ad essere eseguiti in tutto lo Stato il giorno *primo Gennajo* 1825., ed in seguito, coi lumi somministrati dalla sperienza, si daranno quelle ulteriori provvidenze, che si riconoscessero espedienti per la migliore esecuzione.

1113. Da quest' epoca in tutti i Tribunali dello Stato, anche Ecclesiastici, sono i detti metodi surrogati a tutte le diverse precedenti forme di Procedura, le quali rimangono abolite, qualunque sia la sanzione, da cui derivano.

1114. Nei Giudizj, che alla sudetta epoca si trovano già introdotti, gli atti fatti fino allora secondo le precedenti forme rimangono nel loro vigore; i nuovi dovranno farsi secondo le nuove prescrizioni.

1115. Le cause pendenti attualmente in Roma innanzi i Tribunali Collegiali aboliti dell' A. C., Campidoglio, e Camerale, saranno deferite *in statu, et terminis* ad uno dei Giudici dei suddetti Tribunali a scelta della Parte più diligente.

1116. Le cause pendenti avanti gli Assessori dell' A. C. egualmente aboliti, saranno deferite *in statu, et terminis* ai rispettivi Luogotenenti.

1117. Le cause decise in grado di Appello dai Tribunali Collegiali dell'A. C., e di Campidoglio con giudicati difformi da quelli di prima Istanza, e non ancora commesse, se inferiori alla somma di *scudi* 825. saranno tutte in terza Istanza portate a Monsignore Uditore della Camera; se superiori alla Rota.

1118. Le cause del valore di scudi 100., che attualmente pendono in grado d' appello nei soppressi Tribunali Collegiali di prima istanza delle Delegazioni, saranno *in statu, et terminis* portate ai Pretori surrogati ai detti Tribunali.

1119. Le Cause superiori alla detta somma fino agli *scudi* 300, che in prima istanza pendono attualmente nei suddetti Tribunali Collegiali, rimangono devolute sempre in *statu*, *et terminis* ai rispettivi Governatori, Assessori, e Luogotenenti.

1120. Le Cause poi superiori alla somma di *scudi* 300. fino a qualunque valore, che pendono attualmente nei medesimi Tribunali Collegiali di Prima istanza saranno in *statu*, *et terminis* come sopra deferite ai Pretori.

1121. Per tutte le sopradette Cause avrà luogo la *Cumulativa* con le Curie Ecclesiastiche nei modi, e termini esposti a suo luogo.

1122. Le Cause attualmente pendenti nel Tribunale di Appellazione di Bologna dovranno ultimarsi dallo stesso Tribunale collegialmente.

1123. Quelle attualmente pendenti nel soppresso Tribunale di appello di Maccrata, se di valore inferiore alla somma di *scudi* 825. si devolveranno in *statu*, *et terminis* ad uno dei Luogotenenti dell' A. C., se di somma maggiore, alla Rota.

1124. Le Cause in materia di Commercio attualmente pendenti nel Tribunale Collegiale dell' A. C. saranno portate in *statu*, *et terminis* al nuovo Tribunale di Commercio di Roma, cui saranno egualmente deferite tutte le Cause pendenti nel soppresso Tribunale delle Ripe.

1125. Le Cause attualmente pendenti avanti i Tribunali soppressi dell' Annona, e dell' Agricoltura saranno in *statu*, *et terminis* deferite ai Tribunali dell' A. C., di Campidoglio, e di Commercio, secondo le rispettive competenze stabilite nella riforma del sistema di pubblica Amministraaione.

1126. Le Cause del valore di scudi 200. sino agli scudi 300. inclusivamente quantunque rimesse al pieno Tribunale della Segnatura; ma non ancora proposte nel medesimo, saranno devolute a Monsignor Uditore, Monsignor Decano, e Cardinal Prefetto come già si è disposto.

1127. Le Cause Criminali in prima istanza attualmente pendenti nei Tribunali delle Delegazioni saranno *in statu*, *et terminis* devoluti ai Tribunali Criminali nuovamente istituiti nelle dette Delegazioni.

1128. Le Cause Criminali, che attualmente pendono nel Tribunale d' Appello di Macerata, saranno portate *in statu*, *et terminis* al Tribunale della Consulta di Roma.

1129. Rimarranno ferme nel Tribunale d' Appello di Bologna le Cause Criminali, ivi pendenti; ed a questo stesso Tribunale saranno parimenti deferite in appello le Cause giudicate nei nuovi Tribunali Criminali delle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì.

TASSE DEI GIUDIZJ

CAP. I.

TASSA PER LE CANCELLERIE

§. I.

Emolumenti nelle Cause non superiori alla somma di Scudi 300.

Art. 1. Per qualunque dichiarazione, o comparsa, nella quale si richieda l'intervento della Parte medesima, o un speciale Mandato di Procura baj. *cinque* . . . . S — 05

2. Per scrittura, o sia estensione degli esami dei Testimonj, per ogni pagina degli esami suddetti formata di due facciate, di venti linee per facciata, e di tredici sillabe per linea, oltre l'importo della carta baj. *quattro* . . . . S — 04

3. Per accesso fuori del luogo, per l'assistenza di un giorno intero baj. *novanta* . . . . S — 90

Per la metà della giornata baj. *quarantacinque* . S — 45

Per redazione dell'Atto dell'Accesso per ogni pagina, formata come sopra, bajocchi *cinque* . . . . S — 05

Per accesso entro il luogo medesimo, se l'assistenza sarà stata oltre le tre ore baj. *trenta* . . . . S — 30

Se minore delle tre ore, e maggiore di un ora bajocchi *venti* . . . . S — 20

Se minore di un'ora baj. *dieci* . . . . S — 10

Lo stesso si osserverà nell'altre operazioni di esami di Testimonj, relazione di Periti, e simili, in cui assista il Cancelliere, o che si facciano in Udienza.

4. Per estensione di qualunque Mandato rilasciato indipendentemente da decreto definitivo, o Sentenza, e perciò non compreso nell'atto esecutorio bajocchi *cinque*. . . . . . S — 05

5. Per qualunque copia, o estratto autentico di Sentenza, o decreto, sì interlocutorio, che definitivo baj. *dieci* . . S — 10

6. Per copia, o estratto autentico di Atti per ogni pagina formata, come sopra, bajocchi *quattro* . . . . S — 04

7. Nelle spedizioni degli Ordini esecutorj fino alla somma di scudi cinquanta, si dovrà l'emolumento di baj. *quindici* . S — 15

Nelle altre fino alla somma di scudi 300. benchè il giudicato sia complessivo di più capi si dovrà l'Emolumento di bajocchi *trenta* . . . . S — 30

§. I I.

Emolumenti nelle Cause superiori alla somma di scudi 300.

8. Per la produzione della prima citazione in proseguimento dell'appello unitamente all' estratto degli atti baj. *quindici* ꝶ — 15

9. Se l' estratto degli atti si produrrà separatamente sia dall'Appellante, sia dall' Appellato, per la produzione della citazione bajocchi *cinque* . . . . ꝶ — 05

10. Per la produzione dell' estratto bajocchi *dieci* . ꝶ — 10

11. Per la comparsa baj. *cinque* . . . . ꝶ — 05

12. Per estensione dell' atto importante lo stato della Scrittura da riconoscersi bajocchi *dieci* . . . . ꝶ — 10

13. Per assistenza a qualunque atto riguardante da relazione de'Periti, esame de' Testimonj, accessi, inventarj, ed altri simili.

Se l' assistenza sarà prestata in Cancelleria, o avanti il Giudice, e sarà stata minore di un' ora baj. *dieci* . . ꝶ — 10

Se maggiore di un' ora, e non maggiore delle tre ore baj. *venti* . . . . ꝶ — 20

Se maggiore delle tre ore, per ogni spazio di tre ore sarà dovuto l' emolumento di baj. *trenta* . . . . . . ꝶ — 30

14. Se l' assistenza dovrà prestarsi fuori del Tribunale, ma entro la Città, si aumenterà la mercede di *baj. dieci* per ogni accesso al luogo dell' assistenza.

15. Se fuori della Città per ciascun giorno compreso accesso, e recesso, si dovrà l' emolumento di scudo *uno*, e baj. *venti*. ꝶ 1 20

16. Per la metà del giorno baj. *sessanta* . . . . . . ꝶ — 60

Un tale emolumento s' intende oltre le spese di Vetture, e Cibarie.

17. Per estensione della Scrittura dell' esame de' Testimonj, Accessi, estrazione de' documenti, ed altri simili atti, per ogni pagina, composta di due facciate di venti linee per facciata, e di tredici sillabe per linea, oltre l'importo della carta, si dovrà l' emolumento di baj. *otto* . . . . ꝶ — 08

18. Per copia autentica di decreto definitivo, o Sentenza bajocchi *venti* . . . . ꝶ — 20

19. Per copia, o sia estratto autentico di qualunque decreto interlocutorio, o altro atto, che non oltrepassi una pagina baj. *dieci* . ꝶ — 10

20. Per copia, o sia estratto autentico per ogni pagina, come sopra baj. *otto* . . . . ꝶ — 08

21. Per estensione di qualunque atto portante obbligazione, prestazione di giuramento, sicurtà, ed altri simili baj. *dieci* ꝶ — 10

22. Per deposito da farsi presso il Cancelliere, l' emolumento sarà di *uno* scudo fino alla somma di scudi 100., da detta somma

sino a scudi 1000. l'emolumento si accrescerà proporzionalmente di baj. *Venti* per ogni cento scudi, superiormente a detta somma di scudi 1000. fino a qualunque somma, l'emolumento sarà aumentato sempre in proporzione di altri baj. *dieci* per ogni *cento* scudi

23. Per l'assistenza alle Congregazioni de' Creditori, compresa la Scrittura, benchè l'assistenza sia maggiore delle tre ore, scudo *uno* . . . . ⁊ 1 —

24. Per estensione dell'atto importante la Cessione de' beni, se la Scrittura non oltrepasserà una pagina baj. *dieci* . . . ⁊ — 10

Oltrepassando la pagina, si aumentarà l'emolumento in baj. *otto* per ogni pagina, e proporzionatamente per la frazione.

25. Per spedizione, o sia fede autentica di qualunque Decreto di suddelegazione, bajocchi *dieci* . . . . , ... ⁊ — 10

26. Per estensione delle Lettere compulsoriali baj. *dieci* ⁊ — 10

27. Per descrizione degli Atti al Repertorio, compresa la carta baj. *cinque* . . . . ⁊ — 05

28. Per estensione di qualunque Mandato avente luogo, come *all' Art. 4.* ma però superiore alla somma di scudi 300. baj. *dieci* ⁊ — 10

Nel mandato di subasta, essendovi compreso il tenore degli Editti d'affiggersi, se la Scrittura sorpasserà una pagina, dovrà l'emolumento aumentarsi in baj. *otto* per ogni pagina.

29. Per produzione, e rincontro delli documenti riguardanti la tassa delle spese, bajocchi *dieci* . . . . ⁊ — 10

In tutti gli altri Atti nelle dette Cause di Appello, come sopra, si osserveranno le stesse Tasse stabilite per la prima istanza.

30. Nella spedizione delle Sentenze, o Decreti definitivi, sebbene contenenti più capi, fino a qualunque somma bajocchi *quaranta* . . . . ⁊ — 40

§. III.

Emolumenti nelle Cause del Tribunale di Appellazione di Bologna.

31. Per la produzione della prima citazione unitamente all' estratto degli Atti bajocchi *trenta* . . . . , . . ⁊ — 30

32. Per la produzione della suddetta citazione fatta dall' Appellato senza produzione degli Atti baj. *quindici* . . . . . ⁊ — 15

33. Per produzione dell' estratto degli atti fatta separatamente dalla prima citazione bajocchi *quindici* . . . . . . ⁊ — 15

34. Per la comparsa del citato baj. *dieci* . , ... ⁊ — 10

35. Nelle spedizioni delle Sentenze, e Decreti definitivi, anche complessivi di più capi pronunciati singolarmente, o collegialmente, l'emolumento sarà di baj. *ottanta* . . . . ⁊ — 80

36. In tutti gli altri atti si percipiranno dal Cancelliere gli stessi emolumenti stabiliti per le Cause di prima istanza superiori alla somma di scudi 300.

§. IV.

Emolumenti per le Cause tanto in prima, quanto in ulteriore istanza nei Tribunali di Roma.

37. Le Tasse stabilite per gli emolumenti nelle Cancellerie di prima istanza delle Delegazione si aumenteranno DELLA METÀ.

38. Gli emolumenti per le spedizioni delle Sentenze, o decreti definitivi sono uniformemente fissati in uno scudo per ciascuna Sentenza, o decreto, benchè contenenti più capi.

39. Nei Tribunali, nei quali le Cancellerie, o siano gli Officj sono in proprietà dei Cancellieri, o Notari, questo emolumento, unitamente agli altri, sarà percepito dal Proprietario. E negli altri Tribunali apparterrà al Sostituto.

40. Si conserverà parimenti nelle citazioni, che si trasmettono per essere lette fuori dell' Udienza ordinaria, l'emolumento di bajocchi *trenta* . . . . ₰ — 30

§. V.

Emolumenti nelle Cancellerie della Rota, e piena Camera.

41. Per i Tribunali della Rota, e della piena Camera sono conservate le respettive loro antiche Tasse.

§. VI.

Emolumenti nelle Cause avanti il Tribunale della Segnatura.

42. Per estensione della *Speciale* bajocchj *venti* . ₰ — 20

43. Per accessi tanto all' Officio del Registro, quanto al Giudice per la sottoscrizione della medesima baj. *venti* . . ₰ — 20

44. Per la iscrizione della Causa in Ruolo, baj. *dieci*. ₰ — 10

45. Per viatici nelle Citazioni, che ad istanza delle Parti si leggono fuori dell' Udienza ordinaria, baj. *trenta*. . . . . . ₰ — 30

46. Per estensione di qualunque Mandato, baj. *dieci*. ₰ — 10

47. Per estensione di qualunque Istromento di Decreto bajocchi *dieci* . . . . ₰ — 10

48. Se vi sarà unito il Mandato di qualunque specie siasi, aumenterà l' emolumento di altri baj. *dieci*. . . . . . . ₰ — 10

49. Per registro dei Rescritti del pieno Tribunale, per ogni Rescritto baj. *dieci* . . . . ₰ — 10

50. Per accessi, ed assistenza a qualunque siasi operazione, si percepirà il doppio emolumento di quello stabilito per li Cancellieri dei Giudici di prima istanza delle Delegazioni.

51. Per copia autentica di qualunque decreto, o altro Atto, se la medesima non oltrepassarà una pagina baj. *dieci* . ₮ — 10

Oltrepassando la pagina, l'emolumento sarà di baj. *Sedici* per ogni foglio.

52. Per la formazione della Tassa delle Spese, e per il rincontro dei documenti, compreso l'accesso al Giudice per la sottoscrizione baj. *quarantacinque* . . . . ₮ — 45

C A P. II.

TASSA PER I CURSORI

§. I.

Emolumenti nelle Cause avanti i Giudici delle Delegazioni.

53. Per la presentazione di qualunque citazione alla persona, o domicilio baj. *cinque* . . . . ₮ — 05

54. Per la presentazione di notifica di decreto, o Sentenza baj. *cinque* . . . . ₮ — 05

Nel caso di duplicato accesso al domicilio del citato, compreso l'Atto di relazione di non aver rinvenuto alcuno, si aumenterà del doppio l'emolumento.

55. Per atto di affissione di Citazione eseguita in tutti i luoghi contro gli Assenti, si dovrà l'emolumento di baj. *cinque*. ₮ — 05

Lo stesso emolumento si percepirà nella rinnovazione delle suddette affissioni, come pure nelle notifiche dei Decreti, e delle Sentenze.

56. Per gli atti di affissione contro li contumaci bajocchi *cinque* . . . . ₮ — 05

57. Per la presentazione del sequestro trasmesso per mezzo di citazione bajocchi *cinque* . . . . ₮ — 05

58. Per la presentazione del sequestro formale bajocchi *dieci* . . . . ₮ — 10

59. Per l'esecuzione degli Atti esecutorj, o Mandati riguardanti la proprietà, o il possesso dei fondi, rimanendo a carico del Cursore l'adduzione dei testimonj, bajocchi *sessanta* . . . . . ₮ — 60

Lo stesso avrà luogo, ancorchè il Mandato comprenda più Fondi. Lo stesso emolumento aumentarà di *baj.* 20. per il possesso di ogni altro fondo esistente nello stesso Territorio, con più l'emolu-

mento corrispondente alla distanza, quante volte tutti gli Atti di possesso possano eseguirsi in un sol giorno.

Che se non potranno eseguirsi in un sol giorno, gli emolumenti sopra indicati saranno reiterati in proporzione dei giorni, e dei possessi.

60. Per l'intimazione, e precetto agli Inquilini, Affittuarj, Coloni, baj. *cinque* . . . . ₮ — 05

61. Per rimozione degli effetti di qualunque altro detentore, esistente nel Fondo; bajocchi *trenta* . . . . ₮ — 30

62. Alla Forza armata occorsa per l'assistenza all'atto di esecuzione, se sarà un solo individuo, baj. *trenta* . . . . ₮ — 30

Se saranno più individui frà tutti baj. *sessanta* . ₮ — 60

63. Si aumenteranno i detti emolumenti per la Forza armata in proporzione delle dette Somme, ed a misura degli Atti, e dei Possessi.

64. Per l'esecuzione del Mandato di gravatoria per ciascun'atto di esecuzione bajocchi *cinque* . . . . ₮ — 05

65. Per l'esecuzione di qualunque altro Mandato, oltre gli espressi negli Articoli precedenti, non importante condanna ad un pagamento, baj. *trenta* . . . . ₮ — 30

66. Per la esecuzione di qualunque Ordine esecutorio fino alla somma di scudi cinque, bajocchi *dieci* . . . . ₮ — 10

67. Dagli Scudi cinque alli dieci, bajocchi *quindici* . ₮ — 15

68. Da questa somma sino a quella dei Scudi Cinquanta si dovranno bajocchi *venticinque* . . . . ₮ — 25

69. Da detta somma sino agli Scudi 300. inclusive, l'emolumento sarà di bajocchi *venticinque* per ogni cento Scudi, ratatamente alla somma contenuta nell'atto ed Ordine esecutorio.

Lo stesso sino alla somma di sc. 1000.

Dagli sc. 1000. sino a qualunque somma baj. dieci per ogni cento Scudi.

70. Per l'estensione, e deposito dell'atto di esecuzione bajocchi *dieci* . . . . ₮ — 10

71. Se l'atto di esecuzione passerà la pagina formata nella maniera di sopra espressa, si aumentarà l'emolumento in *bajocchi cinque* per ogni pagina, che supererà la prima, e proporzionatamente nelle frazioni.

72. Per ciascun, atto da registrarsi per mezzo del Cursore, se l'Officio esiste nel medesimo luogo, baj. *cinque* . . . ₮ — 05

Esistendo fuori del luogo bajocchi *dieci* . . . ₮ — 10

73. Per affissione degli Avvisi di Subasta, e delibera tanto dei Mobili, quanto degli Stabili, e Semoventi baj. *dieci* . . ₮ — 10

74. Per assistenza al pubblico incanto bajocchi *dieci* ₮ — 10

75. Per estensione dell'Atto di delibera bajocchi *dieci* ₮ — 10

76. Per l'estensione dell'atto di non essersi effettuata la delibera per mancanza di Oblatori baj. *cinque* . . . . ꝟ — 05

77. Per l'assistenza al nuovo incanto per l'aggiudicazione bajocchi *dieci* . . . . ꝟ — 10

78. Per l'esecuzione di Mandato di sospetto di fuga sopra effetti Mobili baj. *trenta* . . . . ꝟ — 30

79. Per l'esecuzione di Mandato di apposizione di Custode bajocchi *trenta* . . . . ꝟ — 30

80. Per estensione dei suddetti Atti si pagherà l'emolumento di baj. *dieci* . . . . ꝟ — 10

Al Custode sarà dovuta la mercede di baj. *cinquanta* per ogni giorno.

Se saranno più Custodi, a ciascuno sarà dovuto il suddetto emolumento.

81. Per l'arresto personale, rimanendo a carico del Cursore l'adduzione dei Testimonj, bajocchi *sessanta* . . . . . ꝟ — 60

82. Occorrendo la forza armata, l'emolumento sarà, come sopra all'Artic. 62.

83. Per l'atto dell'Offerta reale bajocchi *venti* . . ꝟ — 20

84. Per l'estensione dell'atto di ricusa bajocchi *cinque* ꝟ — 05

85. Per la presentazione dell'atto di disdetta baj. *cinque* ꝟ — 05

86. Per qualunque atto di citazione, esecuzioni, offerte reali, e simili, che dovrà effettuarsi fuori del luogo, oltre la distanza di un miglio, si aumenterà l'emolumento di baj. *cinque* per ogni miglio, senz' altra indennizazione personale.

Sono eccettuate le spese occorrenti per il trasporto de'Mobili alla Depositeria, o al Depositario, delle quali dovrà il Cursore conseguire separatamente il rimborso.

87. Per le copie di tutti gli atti da lasciarsi in mano del citato, si dovrà l'emolumento di baj. *quattro* per ogni pagina regolata come sopra, e proporzionatamente per la frazione.

88. Per l'affissione degli avvisi della Successione di un Procuratore al Procuratore defonto baj. *venti* . . . . ꝟ — 20

§. II.

Emolumenti nelle Cause avanti il Tribunale di Appello di Bologna.

89. Gli emolumenti fissati ai Cursori nelle Cause avanti li Giudici delle Delegazioni avranno luogo nelle Cause, che tanto singolarmente, quanto collegialmente saranno deferite ai Giudici, e Tribunale di Appello di Bologna.

§. III.

Emolumenti nelle Cause avanti i Giudici, e Tribunali di Roma.

90. I Cursori di Roma percepiranno gli emolumenti stabiliti per li Cursori delle Delegazioni con l'aumento DELLA METÀ.

§. IV.

Emolumenti de' Cursori speciali nell' esecuzione della Mano Regia.

91. Per l'affissione dell'intimazione fatta contro i debitori di somma minore di uno scudo, si dovrà l'emolumento di *mezzo bajocco* per ciascun debitore . . . . ₰ — 00½

92. Per le somme maggiori si dovrà per ciascuno l'emolumento di bajocco *uno* . . . . ₰ — 01

93. Per intimazione eseguita alla persona, o domicilio, trattandosi di una somma minore di uno scudo, e non eccedente gli Scudi cinque, si dovrà l'emolumento di baj. *due* . . . ₰ — 02

94. Per le somme superiori agli scudi cinque l'emolumento sarà di baj. *cinque* . . . . ₰ — 05

95. Per l'atto di esecuzione fino agli scudi *dieci* l'emolumento sarà di baj. *venti* ratizzato: dagli scudi dieci, sino agli scudi cento, baj. *cinquanta*; sopra gli scudi cento sino agli scudi trecento baj. *venticinque* per cento, e dagli scudi trecento sino a qualunque somma *baj. dieci* per ogni cento, ratizzato però sempre il sudetto emolumento.

96. Per l'estensione dell'atto di esecuzione sopra stabili, mobili, e semoventi, affissione degli avvisi di vendita, assistenza all'incanto, ed estensione dell'atto tanto della seguita, che della non seguita delibera, come pure dell'atto di aggiudicazione, se si tratterà di una somma inferiore agli scudi cinque, si dovrà per ciascuno dei suddetti atti l'emolumento di baj. *cinque* . . ₰ — 05

Per le somme superiori agli scudi cinque si dovrà per ciascun'atto, come sopra, l'emolumento di baj. *dieci* . . ₰ — 10

97. Per accesso all'Officio del Registro, e descrizione al Repertorio degli atti soggetti al registro, se l'Officio esiste nel luogo, baj. *cinque*, e se sarà fuori del luogo baj. *dieci*.

98. Alli sudetti Cursori speciali, oltre gli emolumenti stabiliti, non sarà dovuta alcuna indennizazione di Vettura, e Cibarie per aver eseguito gli atti al di là della distanza di un miglio, e soltanto potranno conseguire il rimborso delle somme effettivamente pagate per il trasporto degli oggetti Mobili alla Depositeria, o al Deposita-

rio, per la stima dei Mobili, o Fondi d'aggiudicarsi, per la carta bollata, per il registro, ed altre simili.

CAP. III.

TASSE PER LE DEPOSITERIE, E DEPOSITARJ PUBLICI DI ROMA, E DI TUTTO LO STATO.

99. Per la trascrizione dell'atto dell'esecuzione nel Libro della Depositeria fino alla somma di scudi venti, si dovrà *un bajocco* per ogni scudo: sopra gli scudi venti sino a qualunque somma sarà l'emolumento di soli baj. *trenta*.

100. Per l'eccesso della Scrittura oltre la pagina dovrà pagarsi baj. *quattro* per ogni pagina esuberante, formata sempre di due facciate, e del già prescritto numero di linee, e di sillabe; e così proporzionatamente per la frazione.

Per la custodia degli oggetti oppignorati.

101. Sugli animali grossi ritenuti a stallatico, o a pascolo dallo stesso Depositario, per li primi dieci giorni *un bajocco* il giorno per ogni capo, dopo li dieci giorni *un bajocco* per ogni due capi.

102. Per li suddetti Bestiami ritenendosi nei pascoli dello stesso Proprietario, che ha sofferto l'esecuzione, si percepirà la metà dello stesso emolumento.

103. Sulli Bestiami minuti ritenuti a stallatico, o nei pascoli a carico del Depositario, per li primi dieci giorni *un bajocco* il giorno per ogni dieci capi, dopo li dieci giorni la metà dell'emolumento.

104. Ritenendosi nei pascoli dello stesso Proprietario, che ha sofferto l'esecuzione, si dovrà la metà dell'emolumento descritto di sopra.

Oltre li suddetti emolumenti dovrà essere indennizzato il Depositario delle spese occorse per gli stallatici, e pascoli secondo li prezzi dei rispettivi luoghi, come anche della mercede del Custode, se vi sarà occorso secondo lo stile de' luoghi medesimi.

105. Il Depositario nel giorno della delibera dovrà fare la nota di tali spese, e dovrà farla sottoscrivere dal Gonfaloniere, o Giudice del luogo, senza la quale sottoscrizione non potrà conseguire l'indennizazione. Dell'approvazione di questa nota dovrà farsi menzione nell'atto della delibera.

106. Per la custodia degli oggetti Mobili si dovrà l'emolumento di *scudi sette* per ogni *cento* scudi, ed anno ratatamente però al tempo del deposito, sull'importo dell'esecuzione; ed avendo luogo la delibera sul ritratto della medesima.

Trattandosi di Grani, ed altri oggetti, per la custodia dei

quali si richiede un locale, dovrà il Depositario proporzionatamente all'oggetto custodito essere indennizzato del nolo, o affitto del locale medesimo.

107. Per il deposito, e custodia di denaro, l'emolumento sarà di *scudi due* per ogni scudi CENTO, ed anno, ratatamente al tempo, come sopra.

108. Per l'assistenza all'atto dell'incanto di Mobili, e Semoventi fino alla somma di sc. 50. *un bajocco* a scudo, al di sopra sino a qualunque somma baj. *ottanta.*

109. Per qualunque fede sarà rilasciata dal Depositario, oltre la spesa della carta, e la Scrittura, ragguagliata in ragione di pagina nella maniera stabilita di sopra, si dovrà l'emolumento di soli bajocchi *cinque*, non superando la somma di *scudi dieci.* Per le somme superiori si dovrà l'emolumento di baj. *dieci.*

C A P. IV.

TASSE PER LI PERITI NELLE CAUSE NON SUPERIORI AL VALORE DI sc. 300.

110. Per la Perizia del Danno Dato, compreso accesso, e recesso, ed estensione della medesima, qualora la ispezione locale non abbia importato oltre la metà della giornata, e non vi sia occorsa la misura, bajocchi *cinquanta* . . . . ₰ — 50

111. Richiedendo l'ispezione più della metà della giornata, la mercede sarà di bajocchi *settanta* per ogni giorno.

112. Se vi sarà occorsa la misura dei Periti Agrimensori, si dovrà a questi la mercede, secondo gli usi locali.

113. Per altre Perizie riguardanti qualunque oggetto campestre, fuori del danno dato, o non campestre, se non vi sarà stato bisogno dell'accesso fuori del luogo, l'estensione, se non oltrepassa un foglio formato di quattro facciate, e di venti linee, e tredici sillabe per facciata, bajocchi *cinquanta* . . . . ₰ — 50

114. Oltrepassando il foglio si aumenterà la mercede in bajocchi *venti* per ciascun foglio, che superi il primo, proporzionatamente per le frazioni.

115. Se vi sarà occorso l'accesso fuori del luogo, oltre l'emolumento della Perizia, ed estensione della medesima stabilito, come al precedente Articolo, se l'accesso avrà importato un giorno intero, si dovrà l'emolumento di baj. *sessanta* . . . . ₰ — 60

116. Per la metà della giornata bajocchi *trenta* . . ₰ — 30

Sarà dovuta al Perito anche l'indennizazione delle Cibarie, e Vetture necessarie.

C A P. V.

TASSE PER I PERITI NELL' ALTRE CAUSE SUPERIORI AGLI SCUDI 300.

117. Per accesso, ed ispezione, che occorrerà fare sulla faccia del luogo, ove dimora il Perito, quando si tratti di Periti esercenti Arti Meccaniche, ò mestieri, tanto di Città, che di campagna, come Muratori, Falegnami, Agricoltori, ed altri simili, per la prima ora si dovrà la mercede di bajocchi *cinquanta*, per ogn' altra successiva baj. *dieci*.

118. Per accesso fuori del luogo della dimora si dovrà ai medesimi per ciascun giorno la mercede di sc. *uno*, e baj. *venti* ₰ 1 20

119. Per la metà della giornata bajocchi *sessanta*. ₰ — 60.
Si dovrà però l'indennizzo per il Viaggio, e Cibarie.

120. Per la estensione della Perizia, che non superi un foglio formato come sopra, contenga o non contenga stima, bajocchi *trenta* . . . . ₰ — 30

121. Superando il foglio, fino alli cinque, si aumenterà la mercede di baj. *venti* per ogni foglio, che superi il primo.

122. Sopra li fogli cinque fino a qualunque numero di fogli si aumenterà la mercede in baj. *dieci* per ogni foglio, oltre li cinque.

123. Quando siano deputati più Periti, la mercede stabilita di sopra sarà dovuta a ciascuno, a riserva dell' estensione tassabile separatamente, per cui si dovrà una sola mercede complessivamente.

124. Le Tasse di sopra stabilite appartengono alli Periti giudiziali, giacchè per gli altri la Tassa dipende, o dalle convenzioni delle Parti, o dai regolamenti amministrativi.

125. In quanto alle Perizie, che esigono l'opera di Persone, ch' esercitano Professioni, o Arti Liberali, come per esempio Legali, Medici, Architetti, Pittori, Scultori, ed altre Arti del disegno, Ingegneri, Agrimensori, Negozianti, Computisti, Calligrafi, ed altri simili, la Tassa dei loro Onorarj dipenderà dal giusto arbitrio del Giudice, e Tribunale, il quale dovrà essere regolato secondo la qualità delle persone, e l'importanza, e difficoltà delle loro operazioni.

C A P. V I.

ONORARJ DEI GIUDICI.

126. Per assistenza alle Congregazioni formali, per ciascuna Congregazione ai Giudici di Roma *Scudi tre* . . . . . ₰ 3 —

Per i Giudici delle Delegazioni *Scudo uno e bajocchi cinquanta* . . . . ꝶ 1 50

127. Per gli accessi nel luogo della residenza del Giudice *Scudi due* . . . . ꝶ 2 —

Fuori del luogo per ciascun giorno si dovrà, oltre il comodo della Vettura, e la somministrazione delle Cibarie, l'onorario di *Scudi tre* . . . . ꝶ 3 —

128. La metà del detto emolumento sarà dovuto per tutti i Giudici fuori di Roma.

129. Un' emolumento sarà pur dovuto ai Giudici nell'esame dei Testimonj, cioè alli Giudici di Roma per ogni Testimonio *baj. trenta*, e ai Giudici fuori di Roma *baj. quindici*

130. Per le pronunzie nei giudizj economici non sarà dovuto ai Giudici onorario di sorte alcuna.

131. Nei Giudizj sommarj, ed esecutivi, per ogni Decreto definitivo, e Sentenza, complessiva ancora di più capi, sia in prima, sia in qualunque ulteriore istanza, sarà dovuto ai Giudici di Roma il solo onorario di *baj. sessanta* . . . . ꝶ — 60

132. Nei giudizj ordinarj per ogni Decreto, o Sentenza, come sopra, sarà dovuto agli stessi Giudici di Roma l'onorario di *scudo uno* . . . . ꝶ 1 —

133. Li detti onorarj saranno di *baj. quaranta*, e respettivamente di *baj. sessanta* per tutti i Giudici, e Tribunali delle Delegazioni.

134. Assumendo Periti nella classe di quelli considerati nella tassa, si dovranno separatamente a questi li loro rispettivi emolumenti.

Rendendosi necessaria per la moltiplicità, e difficoltà dei conteggi, e per l'importanza degli oggetti l'opera di un Calcolatore, si dovrà separatamente pel medesimo una giusta mercede, da tassarsi dal Giudice, o Tribunale, secondo il merito, e la rilevanza del lavoro.

CAP. VII.

TASSA DEGLI ONORARJ DE'DIFENSORI, E DELLE SPESE, CHE SONO RIFATTIBILI.

§. 1.

Funzioni, e Spese nelle Cause avanti i Giudici, e Tribunali fuori di Roma.

135. Per visura, ed esame dei documenti, dei quali si sarà fatto uso in Causa, per ciascun documento, che non oltrepassi il

foglio, formato di due pagine, senza aver riguardo alla quantità delle linee, e sillabe *baj. quattro* . . . . ꝶ — 4

136. Superando il foglio, si regolerà l' emolumento in ragione di *baj. quattro* per ciascun foglio, considerato come sopra.

137. Per visura, e spoglio di Processo di atti si dovrà l' emolumento di *baj. quattro* per ciascun foglio, formato di due pagine.

138. Per estensione della prima citazione introduttiva del giudizio *baj. venti* . . . . ꝶ — 20

Per estensione dell' altre Citazioni da Procuratore a Procuratore non si dovrà emolumento, giacchè rimane questo compreso nella tassa per la comparsa in Udienza.

139. Per ciascun atto contenente, sia produzione, sia ripetizione di atti, o documen-ti, *baj. venti* . . . . ꝶ — 20

140. Per la comparsa contro la prima citazione *bajocchi venti* . . . . ꝶ — 20

141. Per dichiarazioni, proteste, ed altri atti, che si emettono dai Procuratori nel così detto *Broliardo*, o sia Registro di atti, *bajocchi venti* . . . . ꝶ — 20

142. Per dichiarazioni, prestazioni di giuramento, ed altri atti, nei quali si richieda una Procura speciale, unitamente alla produzione della stessa Procura, *baj. quaranta* . . . . ꝶ — 40

143. Per estensione di Articoli, o Interrogatorj ammessi dal Giudice, se non supererà il foglio formato di due pagine, contenentiognuna venti linee, ed ogni linea tredici sillabe *baj. venti* ꝶ — 20

144. Superando il foglio, si regolerà l' emolumento in ragione di *baj. venti* per ciascun foglio, e sua frazione.

145. Per accessi, ed altre operazioni giudiziali, effettuandosi nel luogo medesimo, o dentro la distanza di un miglio, per mezza giornata *baj. sessanta* . . . . ꝶ — 60

146. Per l' intera giornata *scudo uno*, e *baj. venti* ꝶ 1 20

147. Il Cancelliere, o altra persona incaricata dell' estensione dell' atto, dovrà indicare lo spazio del tempo, in cui avrà assistito il Procuratore.

148. Se l' assistenza sarà prestata fuori del luogo, e al di là della distanza di un miglio, oltre le spese di Vettura, e Cibarie, per un giorno intero *scudo uno e baj venti* . . . . ꝶ 1 20

149. Per la metà della giornata *bajocchi sessanta* . ꝶ — 60

150. Per informazione in voce alli Periti *baj. sessanta* . ꝶ — 60

151. Per assistenza alla Congregazione de' Creditori *bajocchi ottanta*. . . . . ꝶ — 80

152. Per accettazione della devoluzione, unitamente all' estensione dell' atto, *bajocchi quaranta* . . . . ꝶ — 40

153. Per estensione dell' istanza, o per il permesso ottenuto per citare ad urgenza *baj. quaranta* . . . . ꝶ — 40

154. Per Congresso tenuto in Camera nelle Cause sommarie, ed ordinarie sia col Cliente sia con altre persone *scudo uno, e baj. venti* . . . . ♈ 1 20

155. Non potrà porsi in Tassa, che un solo Cangresso in tutto il decorso della Causa.

Nelle Cause di giudizj economici, ed esecutivi non sarà rifattibile l' onorario del Congresso, ancorchè si sia tenuto.

156. Per iscrizione della Causa in Ruolo, *baj. dieci* . ♈ — 10

157. Per ogni comparsa in qualunque sorta di giudizio *baj. trenta* . . . . ♈ — 30

158. Per ogni informazione *scudo uno, e baj. venti* ♈ 1 20

159. Non potrà porsi in tassa, che una sola informazione in tutto il corso della Causa sino alla Sentenza inclusivamente.

160. Se però nel decorso della Causa avrà luogo qualche istanza particolare, che porti una discussione in Udienza sopra una questione distinta dalla Causa principale, si dovrà un distinto emolumento conforme agli Articoli superiori.

161. Per le altre comparse in Udienza, in cui o la decisione venga differita, o fatto altro decreto interlocutorio, benchè occorressero altre informazioni in voce, non si dovrà l' emolumento, che di *bajocchi trenta* . . . . ♈ — 30

162. Per l' originale dell' allegazioni da presentarsi alli Giudici per ciascun foglio formato come all' *Artic. 2.* si dovrà l' emolumento di *baj. quaranta* . . . . ♈ — 40

163. Se l' allegazione sarà in istampa, se ne farà il ragguaglio secondo il precedente Articolo.

164. La stessa tassa, e ragguaglio avrà luogo nelle risposte, o repliche permesse dalla Procedura.

165. Non potranno porsi in tassa relativamente alle Allegazioni, che soli *quindici fogli* manoscritti, e riguardo alle risposte o repliche *cinque fogli* manoscritti.

166. Per la compilazione del Sommario per ciascun numero con Apostille, *bajocchi venti* . . . . ♈ — 20

167. Per assistenza alla spedizione di qualunque Mandato di Fede, o Istromento di Decreto *baj. venti* . . . . . ♈ — 20

168. Per estensione della Nota sommaria dei danni interessi, frutti, e spese si dovrà l' emolumento di *baj. trenta* per ogni foglio formato come sopra.

169. Lo stesso emolumento si dovrà per l' estensione di qualunque atto da esibirsi ai Giudici, ovvero da prodursi in Cancelleria nei casi permessi.

170. Per l'atto della interposizione di Appello *baj. venti* ♈ — 20

171. Per copie di allegazioni tanto per presentarsi ai Giudici, quanto per comunicarsi alla parte, come anche per copie dei docu-

menti, che si devono trascrivere negli atti di citazioni, o notifiche, si dovrà l' emolumento di *baj. trè* per ogni pagina formata a norma *dell' art. 2.*

172. Lo stesso emolumento si dovrà per le copie delle Sentenze, Decreti, o altro atto da notificarsi al Procuratore, o alla Parte.

173. Sarà dovuto il reintegro delle spese della carta bollata secondo la quantità, che sarà occorsa, come pure di tutte le somme pagate per dazio del *registro*, per gli onorarj dovuti ai Giudici nei casi, nei quali hanno luogo, per emolumenti di Cancellieri, Cursori, e Periti a tenore della presente Tassa.

174. Sarà dovuto il reintegro delle Spese di copie, e di Stampe, relativamente alle Allegazioni, risposte, e repliche dentro i limiti come sopra prescritti.

175. Riguardo alli Sommarj si dovrà il reintegro della intera spesa, che sarà occorsa senza limite alcuno.

§. II.

Onorarj degli Avvocati nelle Cause, avanti li suddetti Giudici e Tribunali.

176. Per Congresso scudi *due* . . . . ₰ 2 —

177. Per ristretto di Fatto, e di ragione scudi *trè* . . ₰ 3 —

178. Per originale di ciascun foglio di Stampa scudi *trè* ₰ 3 —

Sarà rifattibile fino alla quantità di *cinque Fogli*, salvo il diritto per il di più verso il Cliente.

179. Per informazione scudi *due* . . . . ₰ 2 —

180. Per ristretto di fatto, e di ragione di risposta scudo *uno*, e baj. *cinquanta* . . . . ₰ 1 50

181. Per originale limitato ad un Foglio con lariserva, come sopra, scudi *trè* . . . . ₰ 3 —

§. III.

Funzioni, e Spese nelle Cause avanti il Tribunale di Appello di Bologna.

182. Per estensione della prima Citazione in appello baj. *trenta* . . . . ₰ — 30

183. Per visura, e spoglio di processo degli atti fatti avanti i Giudici di prima istanza, si dovrà l'emolumento di baj. *cinque* per ogni foglio formato di due pagine.

184. Per produzione della prima citazione baj. *trenta* ₰ — 30

185. Per produzione dell' estratto di Atti, qualora non sia stato prodotto unitamente alla prima Citazione baj. *trenta.*

186. In tutti gli altri atti si dovranno gli stessi emolumenti stabiliti per le Cause avanti i Giudici, e Tribunali fuori di Roma coll' aumento della metà.

Riguardo agli Avvocati si dovranno gli stessi emolumenti in appresso stabiliti per gli Avvocati di Roma.

Le Spese non riceveranno verun' aumento.

§. IV.

Funzioni, e Spese nelle Cause avanti i Giudici, e Tribunali di Roma.

187. Gli emolumenti stabiliti per i Procuratori nei Giudizj avanti i Giudici, e Tribunali fuori di Roma si percepiranno dai Procuratori di Roma tanto nelle Cause di primo, che di ulteriore grado di giurisdizione, aumentati PER LA METÀ, all' eccezione dell' informazioni, e Congressi, per li quali l' onorario sarà DOPPIO.

Niuno aumento avrà luogo nelle spese.

§. V.

Onorarj, e Spese nel Tribunale della Segnatura.

188. Per estensione della Citazione speciale bajocchi *sessanta* . . . . ʓ — 60

189. Per visura, e spoglio dell'estratto degli atti per ciascun foglio formato di due pagine baj. *sei* . . . . ʓ — 6

190. Per produzione della Citazione speciale baj. *trenta* ʓ — 30

191. Per produzione di documenti, dichiarazioni, proteste, ed altri simili atti, che si emettono dal Procuratore nel così detto Broliardo baj. *trenta* . . . . ʓ — 30

192. Per comparsa in Cancelleria contro la citazione speciale baj. *trenta* . . . . ʓ — 30

193. Per estensione della prima citazione, che si legge in Udienza baj. *trenta* . . . . ʓ — 30

194. Per comparsa, ed informazione in voce nella pubblica Udienza tanto avanti Monsig. Uditore, quanto avanti Monsig. Decano, baj. *quaranta* . . . . ʓ — 40

195. Per simile nell' Udienza privata in Camera avanti li medesimi, quando abbia luogo baj. *sessanta* . . . . ʓ — 60

196. Per comparsa, ed informazione in voce nella pubblica Udienza avanti l' Uditore del Cardinal Prefetto baj. *sessanta* ʓ — 60

197. Per simile nell' Udienza privata in Camera avanti il medesimo baj. *ottanta* . . . . ʓ — 80

198. Per l' allegazione in iscritto tanto avanti Monsig. Uditore, e Monsig. Decano, quanto avanti il Card. Prefetto, o suo Uditore per ciascun foglio formato come sopra baj. *cinquanta* . . . ℛ — 50

199. Per la compilazione del Sommario con apostille per ciascun numero baj. *trenta* . . . . ℛ — 30

200. Per iscrizione della Causa in Ruolo baj. *dieci* . ℛ — 10

201. Per estensione del *Proponam*, ed accesso al Ponente baj. *trenta* . . . . ℛ — 30

202. Per produzione del medesimo bajocchi *trenta* . ℛ — 30

203. Per le allegazioni, e risposte stampate, che si distribuiranno al Tribunale nei modi prescritti, per ciascun Foglio di stampa scudi *tre* . . . . ℛ 3 —

204. Per ciascun numero di Sommario con Apostille, comprensivamente alla Commissione, ed istanza principale, e successivi atti presso la medesima, baj. *trenta* . . . . ℛ — 30

205. Per informazione in voce ai respettivi Votanti, e Ponenti scudi *due*, e baj. *quaranta* . . . . ℛ 2 40

Benchè siansi fatte più informazioni, non se ne potrà giammai porre in Tassa, che una sola.

206. Per comparsa in Udienza avanti Monsignor Uditore per ottenere il Decreto sulla esecuzione del Rescritto, o sulla dichiarazione del medesimo baj. *quaranta* . . . . ℛ — 40

Quelle Allegazioni, che in seguito del permesso ottenuto si distribuiranno alla piena Segnatura per via di semplice Memoriale, saranno tassate in ragione di scudi *tre*, benchè eccedessero un foglio di stampa.

Se poi non giungessero ad un foglio, si tasseranno proporzionatamente alla frazione, ragguagliandole in ragione di scudi *tre* per ciascun foglio di stampa.

Anche nei suddetti casi si tasserà la informazione in voce.

207. Per assistenza alla spedizione di qualunque Mandato, fede, o istromento di Decreto baj. *quaranta* . . . . . . ℛ — 40

Si dovrà un solo emolumento, se l' Istromento di Decreto conterrà anche il mandato.

208. Per la estensione della Nota delle spese bajocchi *quaranta* . . . . ℛ — 40

209. Per estensione della Nota dei danni, interessi, e liquidazioni dei frutti, bajocchi *sessanta* . . . . ℛ — 60

210. Per la comparsa in Udienza ad oggetto di ottenerne la liquidazione, ed il Mandato, si dovrà l' emolumento stabilito di sopra per le comparse, ed informazioni in voce all' Udienza tanto pubbliche, che private avanti Monsig. Uditore, Monsig. Decano, o Cardinale Prefetto, ovvero il suo Uditore.

211. Saranno rifattibili tutte le spese occorse per emolumento dei Cancellieri, carta bollata, registro, ed altri simili.

212. Le Stampe delle Allegazioni potranno porsi in tassa nei limiti stabiliti, cioè dei tre Fogli per la proposta, e di un solo foglio per la risposta.

213. Le stampe del Sommario si tasseranno per intero, secondo la spesa, che sarà occorsa.

214. Le Copie dell'Allegazioni, e Sommarj, che si danno manoscritte avanti Monsig. Uditore, Monsig. Decano, e Card. Prefetto, o suo Uditore, avranno luogo nella tassa come sopra.

215. Simili emolumenti si dovranno negli altri Tribunali, li quali nelle materie di Appellazione procedono in figura di Segnatura.

§. VI.

Onorarj dei Procuratori, e Spese nei Tribunali della Rota, e piena Camera.

216. Per minuta, ed estensione della Commissione in seguito dell'Appello interposto scudo *uno* . . . . ℟ 1 —

217. Per produzione della medesima baj. *quaranta* . ℟ — 40

218. Per comparsa contro la medesima baj. *quaranta* ℟ — 40

219. Per produzione della fede di Decreto portante l'Appello accordato dalla Segnatura, baj. *quaranta* . . . . . ℟ — 40

220. Per visura, e spoglio dell'estratto degli Atti per ogni pagina baj. *tre* . . . . ℟ — 03

221. Per la produzione del suddetto estratto, bajocchi *quaranta* . . . . ℟ — 40

222. Per Congresso tenuto coll' Avvocato, o altre persone scudi *due*, e baj. *quaranta* . . . . ℟ 2 40

223. Per la comparsa, ed informazione in voce avanti il Ponente sulla Citazione per la concordazione del dubbio, e destinazione della proposizione della Causa, bajocchi *sessanta* . ℟ — 60

Lo stesso emolumento si dovrà nell' altre istanze avanti il Ponente sopra qualunque incidente.

224. Per la produzione dei documenti, dichiarazioni, proteste. rinuncie, ed altri simili atti baj. *quaranta* . . . . . . ℟ — 40

225. Se la difesa distribuita in Rota, o in piena Camera sarà stata fatta dallo stesso Procuratore, si dovrà l'emolumento di scudi *tre* per ciascun foglio di stampa.

226. Qualora sia stata fatta dall' Avvocato, si dovrà al Procuratore per la visura, ed esame, e rispettiva sottoscrizione del ristretto di fatto, e di ragione dell'Avvocato, l' emolumento di Scudi *due*, e bajocchi *quaranta* . . . . ℟ 2 40

Lo stesso emolumento si dovrà per la visura, esame, e sottoscrizione della risposta.

227. Per la compilazione del Sommario per ciascun numero con Apostille bajocchi *trenta* . . . . ꝟ — 30

228. Per informazione agli Uditori di Rota, e Chierici di Camera nel giorno destinato, Scudi *due*, e *bajocchi quaranta* . . . . ꝟ 2 40

Le regole prescritte di sopra si osserveranno anche nelle istanze, che si proporranno in Rota, o in piena Camera per Memoriale. Quando però una tale istanza si proporrà unitamente alla Causa principale, non si dovrà alcun emolumento per la informazione sul Memoriale.

229. Per il Memoriale manoscritto per la spedizione bajocchi *Sessanta* . . . . ꝟ — 60

230. Per la minuta di Sentenza, ancorchè contenga più capi Scudo *Uno*, e bajocchi *venti* . . . . ꝟ 1 20

231. Per accesso all' Ufficio, ed assistenza alla spedizione della Causa, Scudo *Uno*, e bajocchi *venti* . . . . . . ꝟ 1 20

232. Per estensione della Nota delle Spese, bajocchi *Sessanta* . . . . ꝟ — 60

233. Per la comparsa avanti il Ponente per la liquidazione bajocchi *Sessanta* . . . . ꝟ — 60

234. Per qualunque altra comparsa, ed informazione sulle istanze promosse per la esecuzione dei Rescritti Rotali, e delle risoluzioni della piena Camera bajocchi *Sessanta* . . ꝟ — 60

235. Per atto d' interposizione di Appello nei casi, nei quali ha luogo, bajocchi *Sessanta* . . . . ꝟ — 60

236. Sarà dovuto il reintegro di tutte le spese pagate all' Officio, oltre carta bollata, registro, ed altre simili.

237. Le spese delle Stampe si dovranno per l' intiero inclusivamente a quelle delle Decisioni nel Tribunale della Rota.

238. La spesa della Decisione nel medesimo Tribunale sarà rifattibile, secondo la tassa *minima*, che viene presentemente fissata in Scudi *cinque* per l' effetto della rifazione.

§. VII.

Onorarj degli Avvocati nei suddetti Tribunali.

239. Per Congresso Scudi *trè* . . . . ꝟ 3 —

240. Per ristretto di fatto, e di ragione Scudi *quattro*, e bajocchi *Ottanta* . . . . ꝟ 4 80

241. Per l' originale sarà dovuto l' emolumento di Scudi *cinque* per ciascun Foglio di stampa . . . . ꝟ 5 —

Sarà rifattibile fino alla quantità dei *cinque fogli*, benchè in seguito del permesso si fosse ecceduto questo numero, salvo il diritto all' Avvocato verso il Cliente.

242. Per l'informazione in voce agli Uditori di Rota, e ai Chierici di Camera *Scudi trè*. . . . . ☧ 3 —

243. Per ristretto di fatto, e di ragione della risposta Scudi *due*, e bajocchi *quaranta*. . . . . ☧ 2 40

244. Per l'originale limitato ad un foglio colla riserva, verso il Cliente, come sopra . . . . ☧ 5 —

C A P. VIII.

TASSA DEGLI ONORARJ DEI DIFENSORI, E SPESE, NON RIFATTIBILI DALLA PARTE SOCCOMBENTE, E DA SODDISFARSI DAI RISPETTIVI CLIENTI.

§. I.

Onorarj, e Spese dei Procuratori nelle Cause avanti i Giudici delle Delegazioni.

245. Per ciascun Congresso formale, cioè tenuto colla consultazione di una, o più persone, o per ordine del Cliente, o per l'importanza, e natura della Causa, Scudo *Uno*, e bajocchi *venti*. . . . . ☧ 1 20

246. Per informazione privata fatta al Giudice della Causa, quando occorra, bajocchi *Ottanta*. . . . . ☧ — 80

247. Per accessi alla Cancelleria, agli Officj, o altri luoghi ad oggetto di ricercare, vedere, o esaminare documenti tanto del Cliente, quanto contrarj, compresa la perquisizione, visura, esame baj. *trenta* . . . . ☧ — 30

248. Per semplice accesso alli Giudici, o alla Cancelleria, Officj del Registro, ed altri luoghi per rilasciare, o prendere, o far visare qualche atto, o documento bajocchi *Venti* ☧ . — 20

249. Per visura, ed esame de' documenti comunicati dal Cliente, de' quali non siasi creduto farne uso in Causa; come pure dei documenti esibiti dalla Parte contraria, competerà l'emolumento stabilito in conformità *dell'Artic*. 135.

250. Per estensione di Pro-Memorie, fogli istruttivi alli Giudici, ed ai Periti, dichiarazioni, o altre Scritture occorse per il Giudizio, sarà dovuto l'emolumento di baj. *Venti* per ciascun foglio.

251. Per assistenza a qualunque atto, od operazione stragiudiziale, occorsa per l'oggetto, e nel decorso del giudizio, e non

compresa nei Patrocinj rifattibili, sarà dovuto al Procuratore dal Cliente lo stesso emolumento stabilito come sopra.

252. Per l' originale delle Allegazioni, e Risposte da presentarsi ai Giudici, se si sarà ecceduto il numero dei Fogli prescritti, per la quantità eccedente, si dovrà lo stesso emolumento, come sopra.

253. Sarà dovuto il reintegro delle Spese occorse per le copie di tutti i Documenti, Allegazioni, Pro-Memorie, fogli istruttivi, e simili, non compresi nella Tassa rifattibile, collo stesso ragguaglio di baj. *trè* per ciascuna pagina, come pure sarà dovuto il reintegro di tutte le altre spese, anche di stampa, se occorra, secondo la necessità della Causa.

§. II.

Onorarj, e Spese nelle Cause avanti il Tribunale di Appello di Bologna, e avanti i Giudici singolari di Roma.

254. Nel Tribunale di Appello di Bologna, tanto se procede singolarmente, quanto se collegialmente, e avanti i Giudici singolari di Roma in qualunque grado di giurisdizione, si percepiranno per le Funzioni non rifattibili gli emolumenti fissati per le Funzioni rifattibili avanti lo stesso Tribunale di Bologna, e Giudici di Roma.

255. Relativamente alle Spese, si dovranno senza verun' aumento.

§. III.

Onorarj, e Spese dei Procuratori nei Tribunali della Segnatura, piena Camera, e Rota.

256. Nei Tribunali di Segnatura, piena Camera, e Rota per Congressi formali, se vi saranno occorsi, oltre quello rifattibile come sopra, Scudi *due*, e bajocchi *Quaranta* . . ₰ 2 40

257. Per le Allegazioni, Risposte, e Repliche per la quantità dei Fogli, eccedente con permesso del Tribunale il numero prescritto per la Tassa rifattibile, si dovrà l' emolumento regolato dalla Tassa stessa.

258. Per quelli Patrocinj, che sono indicati per i Tribunali delle Delegazioni, si dovrà lo stesso emolumento aumentato per la *metà*.

259. Per distribuzione delle Allegazioni, Risposte, o Repliche si dovrà l' emolumento di baj. *Sessanta* . . . . . . ₰ — 60

260. Per distribuzione nelle Cause in Rota, in cui si procederà col voto dell' intero Tribunale, Scudo *Uno*, e bajocchi *Venti* . . . . ₰ 1 20

261. Per correzione della Stampa per ciascun Foglio di Stampa, baj. *Trenta* . . . . ₰ — 30

262. Sarà dovuto il reintegro delle Spese occorse per le copie non comprese in quelle rifattibili, come pure di tutte le altre, che sieno state necessarie, o utili alla Causa, secondo lo stile della Curia Romana.

§. IV.

Onorarj non rifattibili per gli Avvocati.

263. Per ogni Congresso formale indipendentemente da quello della Tassa rifattibile agli Avvocati di Roma *Scudi trè* ₰ 3 —

264. Per l'eccedenza dei fogli prescritti entro però i limiti della licenza ai medesimi Avvocati sarà dovuto lo stesso Onorario di *Scudi Cinque* per ciascun foglio.

265. Se sarà stata assunta l'opera degli Avvocati degli altri Tribunali tanto in Roma, che fuori, oltre quelli della Rota e Camera, saranno dovuti dai Clienti agli Avvocati Romani gli stessi onorarj stabiliti per la Rota e Camera; e agli Avvocati di fuori gli onorarj fissati per i rispettivi Tribunali.

DISPOSIZIONI GENERALI.

266. Occorrendo qualche atto, o Patrocinio non specificato nella presente Tassa, dovrà regolarsi a norma degli Atti, o Patrocinj più analoghi.

267. I Giudici nel tassare potranno risecare gli atti, o i Patrocinj, che da loro saranno riconosciuti superflui, e lo stesso potranno fare in tal caso rapporto alle Spese.

Volendo, e decretando, che il presente *Nostro Motoproprio*, e quanto in esso viene ordinato, e prescritto, debba sempre, ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte, e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione, e sorrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, che mai sotto tali, o altri pretesti, colori, e titoli, di qualsivoglia validità, ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quesito*, o di pregiudizio del terzo, non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato, e prescritto, essere impugnato, mo-

derato, rivocato, ridotto *ad viam juris*, neppur *per aperitionem oris*, che così, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi Tribunale, tanto Laico, che Ecclesiastico del nostro Stato, e da qualunque altra Autorità, benchè degna d' individua, speciale, e specialissima menzione; togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d' adesso nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da ciascuno di qualunque Autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del Presente *Nostro Moto-proprio*, il quale vogliamo, che vaglia, ed abbia il suo pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate, e sentite qualsisiano Persone privilegiate, e privilegiatissime, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la Bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quæsito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsisiano Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Ordinazioni, Brevi, Decreti, Chirografi, Bandi, Editti, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte, e singole avendo quì il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente *Moto-proprio*, ampiamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali Costituzioni Apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa Nostra intenzione, e volontà, che sempre, ed in tutto il Nostro Stato debbino inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da Noi presentemente stabilite, e prescritte, abolendo, e dichiarando nulle, irrite, e di niuna efficacia tutte le altre, che non si conformino alle medesime.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico nel Vaticano nel *giorno Anniversario della nostra Coronazione* 5. *Ottobre* 1824.

LEO PP. XII.

INDICE

DEI TITOLI DEL MOTO-PROPRIO DI RIFORMA DEL SISTEMA DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

INDICE

DELLA RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE

LIBRO I.

Disposizioni Generali.

LIBRO II.

Dei Giudizj di competenza dei Governatori, Luogotenenti, ed Assessori.

LIBRO III.

Del modo di procedere avanti li Pretori delle Delegazioni.

LIBRO IV.

Dei Tribunali di Roma.

LIBRO V.

Degl' altri Tribunali di Roma, e dello Stato.

LIBRO VI.

Del modo di procedere nelle Cause di Appellazione.

LIBRO VII.

Del Tribunale della Segnatura.

LIBRO VIII.

Dei Giudizj, che sono in seguela dei Giudicati degli Atti esecutorj, e dei Giudizj di Concorso.

LIBRO IX.

Procedure diverse.

INDICE
DELLE TASSE DEI GIUDIZJ

CAP. I.

Tassa per le Cancellerie.

CAP. II.

Tasse per i Cursori.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

Tassa degli Onorarj de' Difensori, e delle spese, che sono rifattibili.

CAP. VIII.

Tassa degli Onorarj dei Difensori, e spese non rifattibili dalla Parte soccombente, e da soddisfarsi dai rispettivi Clienti.